ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

5° CENSIMENTO GENERALE DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

25 OTTOBRE 1971

VOLUME IX

ATTI DEL CENSIMENTO

ROMA - 1977

Tip. Failli - Roma (Contratto del 23-6-1976 - c. 2.000)

INDICE

Introduzione . . . . . Pag. 7

Parte prima

ORGANIZZAZIONE DEL CENSIMENTO ED OPERAZIONI PREPARATORIE

Capitolo 1 - Piano topografico e ordinamento ecografico . . . . . Pag. 13
Sezione 1 - Piano topografico . . . . . » 13
» 2 - Revisione del piano topografico . . . . . » 16
» 3 - Ordinamento ecografico . . . . . » 17
» 4 - Sezioni di censimento . . . . . » 18

Capitolo 2 - Unità e modelli di rilevazione . . . . . » 20
Sezione 1 - Unità di rilevazione . . . . . » 20
» 2 - Questionari di rilevazione . . . . . » 24
» 3 - Modelli ausiliari . . . . . » 25

Capitolo 3 - Organizzazione periferica . . . . . » 27
Sezione 1 - Organi provinciali di censimento . . . . . » 27
» 2 - Organi comunali di censimento . . . . . » 30
» 3 - Rilevatori . . . . . » 32

Capitolo 4 - Pubblicità . . . . . » 33
Sezione 1 - Stampa . . . . . » 33
» 2 - Radio e televisione . . . . . » 34
» 3 - Manifesti . . . . . » 35

Capitolo 5 - Trasmissione degli stampati di censimento . . . . . » 36
Sezione 1 - Stampati spediti agli Organi periferici . . . . . » 36
» 2 - Sistema di spedizione . . . . . » 36

Parte seconda

OPERAZIONI DI CENSIMENTO

Capitolo 6 - Raccolta dei dati . . . . . Pag. 39
Sezione 1 - Campo di rilevazione del censimento e classificazione delle attività economiche . . . . . » 39
» 2 - Individuazione delle unità di censimento e consegna dei questionari di rilevazione . . . . » 42
» 3 - Compilazione degli stati di sezione provvisori . . . . . » 45
» 4 - Norme per la compilazione dei questionari di rilevazione . . . . . » 46
» 5 - Ritiro dei questionari di rilevazione . . . . . » 55

Capitolo 7 - Revisione da parte degli Uffici comunali e operazioni connesse . . . . . Pag. 57
Sezione 1 - Revisione preliminare e comunicazione dei dati provvisori all'ISTAT . . . . . » 57
» 2 - Revisione quantitativa e qualitativa . . . . . » 58
» 3 - Compilazione degli stati definitivi delle sezioni. . . . . » 59

Capitolo 8 - Spedizione del materiale di censimento . . . . . » 61
Sezione 1 - Spedizione dei questionari di rilevazione relativi alle imprese unilocalizzate. . . . . » 61
» 2 - Spedizione dei questionari di rilevazione relativi alle imprese plurilocalizzate . . . . . » 61
» 3 - Spedizione dei modelli ausiliari. . . . . » 62

Parte terza

REVISIONE FINALE E PERFEZIONAMENTO DEL CENSIMENTO

Capitolo 9 - Ricezione e immagazzinamento del materiale di censimento . . . . . Pag. 65
Sezione 1 - Sistemazione del materiale presso gli Uffici provinciali di censimento . . . . . » 65
» 2 - Sistemazione del materiale presso l'ISTAT . . . . . » 65

Capitolo 10 - Revisione finale e operazioni connesse. . . . . » 67
Sezione 1 - Revisione da parte degli Uffici provinciali dei questionari di rilevazione relativi alle imprese unilocalizzate e dei questionari per il commercio ambulante . . . . . » 67
» 2 - Revisione effettuata presso l'ISTAT dei questionari di rilevazione relativi alle imprese plurilocalizzate . . . . . » 74
» 3 - Trasmissione dei modelli di revisione ai Centri di perforazione e operazioni connesse . . . » 79

Capitolo 11 - Perfezionamento del censimento, revisione del registro delle ditte e ordinamento degli schedari . . . . . » 80
Sezione 1 - Perfezionamento del censimento e revisione del registro delle ditte . . . . . » 80
» 2 - Ordinamento degli schedari e disposizioni finali . . . . . » 83

Parte quarta

ELABORAZIONE ELETTRONICA

Capitolo 12 - Registrazione dei dati . . . . . Pag. 91

Capitolo 13 - Elaborazione elettronica dei dati . . . . . » 96
Sezione 1 - Controllo e messa a punto del materiale . . . . . » 97
» 2 - Elaborazione dei dati . . . . . » 98

Parte quinta

PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI

Capitolo 14 - Esame critico dei dati e pubblicazione dei risultati . . . . . Pag. 103
Sezione 1 - Esame critico dei dati . . . . . » 103
» 2 - Pubblicazione dei risultati provvisori . . . . . » 104
» 3 - Pubblicazione dei risultati definitivi . . . . . » 104

ALLEGATI

1 - Provvedimenti legislativi . . . . . Pag. 111

2 - Circolari e istruzioni varie

A - Circolari . . . . . » 119

B - Istruzioni varie . . . . . » 170

3 - Questionari di rilevazione e modelli ausiliari . . . . . » 174

4 - Classificazioni delle attività economiche

A - Classificazione delle attività economiche . . . . . » 221

B - Tabella di ragguaglio tra la classificazione delle attività economiche adottata per il censimento del 1971 e la classificazione del 1961 . . . . . » 237

C - Elenco delle attività che possono essere svolte in forma artigianale. . . . . » 239

TAVOLE FUORI TESTO

Manifesto ufficiale

Manifesto pubblicitario

Manifesto « Vita italiana »

INTRODUZIONE

1. Il 5° Censimento generale dell'industria e del commercio è stato effettuato con riferimento alla data del 25 ottobre 1971, simultaneamente all'11° Censimento generale della popolazione, in attuazione della legge 31 gennaio 1969, n. 14, e del relativo regolamento di esecuzione (D.P.R. del 23 ottobre 1971, n. 895), che si riportano in allegato al presente volume (1).

Anche questa volta, come del resto già sperimentato con successo per i precedenti censimenti del 1961 e del 1951, la contemporanea esecuzione del censimento demografico e di quello industriale e commerciale è stata suggerita essenzialmente dalla opportunità di avvalersi della medesima organizzazione centrale e periferica con notevole economia di tempo e di spesa.

Pertanto, tenuto conto della concomitanza delle operazioni dei due censimenti e sussistendo per entrambi lo stesso piano organizzativo, le istruzioni concernenti gli adempimenti relativi alle varie fasi delle operazioni censuarie sono state opportunamente raccolte in un unico fascicolo intitolato « 11° Censimento della popolazione - 5° Censimento industriale e commerciale, 24-25 ottobre 1971 - Disposizioni e istruzioni per gli organi periferici ». Detto fascicolo è stato articolato in modo da presentare, negli stessi capitoli, le norme generali comuni ai due censimenti ed, in altri distinti capitoli, quelle particolari per ciascun censimento.

2. Per quanto concerne l'aspetto organizzativo, l'Istituto centrale di statistica, organo centrale, ha avuto il compito di sovraintendere a tutte le operazioni dei censimenti, ha impartito, anche attraverso i propri Uffici regionali e interregionali, le istruzioni per la loro esecuzione ed ha adottato i provvedimenti necessari per il regolare e tempestivo svolgimento dei censimenti stessi.

L'organizzazione periferica, come per i passati censimenti, si è basata sugli Uffici provinciali e sugli Uffici comunali di censimento. Ai primi, a norma dell'articolo 12 del già citato regolamento di esecuzione dei censimenti, spettava il compito di coordinare le operazioni di censimento nell'ambito della provincia e di vigilare sulla tempestiva e regolare esecuzione delle operazioni affidate agli Uffici comunali di censimento; questi ultimi, in virtù del disposto dello stesso articolo 12, avevano il compito di svolgere le varie operazioni di censimento nell'ambito dei rispettivi territori, con particolare riferimento alla raccolta dei dati.

3. Per il regolare ed organico svolgimento di tutte le operazioni di censimento, particolare importanza ha assunto la predisposizione di un apposito calendario delle operazioni di censimento rispondente alla obiettiva valutazione delle singole operazioni censuarie e quindi alla possibilità, da parte degli organi periferici, di rispettare le scadenze previste per le varie fasi operative. Infatti, l'indicazione di termini di tempo ragionevoli per determinati adempimenti, oltre a stabilire il necessario sincronismo tra i vari organi di rilevazione, ha consentito all'organo centrale di esercitare tempestivamente la propria azione di stimolo e di controllo.

Alla pagina seguente si riporta integralmente il

(1) I precedenti censimenti industriali e commerciali sono stati effettuati in virtù delle seguenti disposizioni legislative:
1) « R.D. 20 marzo 1927, n. 458: Censimento degli esercizi industriali e commerciali - 15 ottobre 1927 »;
2) « R.D. 23 marzo 1937, n. 387: Censimento generale delle imprese e degli esercizi industriali e commerciali eseguito negli anni dal 1937 al 1940 »;
3) « Legge 2 aprile 1951, n. 291: III Censimento generale dell'industria e del commercio - 5 novembre 1951 »;
4) « D.P.R. 8 settembre 1961, n. 1011: 4° Censimento generale dell'industria e del commercio - 16 ottobre 1961 ».

CALENDARIO DELLE OPERAZIONI DI CENSIMENTO

OPERAZIONI	TERMINI DI TEMPO	ORGANI INTERESSATI (*)
1 – Invio all'ISTAT dei piani topografici	entro il 30 nov. 1970	U.C.C.
2 – Invio all'ISTAT delle proposte sul numero degli Ispettori provinciali di censimento	entro il 30 apr. 1971	U.P.C.
3 – Restituzione ai comuni dei piani topografici approvati	entro il 30 giu. 1971	ISTAT
4 – Ripartizione del territorio comunale in sezioni di censimento	entro il 20 lug. 1971	U.C.C.
5 – Invio agli U.P.C. dell'elenco delle sezioni di censimento e delle proposte sul numero dei rilevatori	entro il 20 lug. 1971	U.C.C.
6 – Comunicazione all'ISTAT del numero delle sezioni di censimento e dei rilevatori	entro il 30 lug. 1971	U.P.C.
7 – Spedizione degli stampati agli Organi periferici	entro agosto 1971	ISTAT
8 – Riunioni interprovinciali dei Dirigenti degli U.P.C. e degli Ispettori provinciali	6-11 set. 1971	ISTAT U.P.C.
9 – Costituzione delle commissioni di censimento:		
a) Commissioni provinciali	entro il 15 set. 1971	Prefetti
b) Commissioni comunali	entro il 15 set. 1971	Sindaci
10 – Riunioni intercomunali dei Dirigenti degli U.C.C.	13-25 set. 1971	U.P.C. U.C.C.
11 – Compilazione degli itinerari di sezione e intestazione degli stati di sezione provvisori	25 set.-9 ott. 1971	U.C.C.
12 – Istruzioni ai rilevatori	27 set.-6 ott. 1971	U.C.C. U.P.C.
13 – Affissione dei manifesti ufficiali e pubblicitari dei censimenti	1 ott. 1971	U.C.C.
14 – Nomina dei rilevatori	9 ott. 1971	Sindaci
15 – Distribuzione dei modelli di rilevazione	14-23 ott. 1971	U.C.C.
16 – Ritiro dei modelli di rilevazione ed operazioni connesse	27 ott.-10 nov. 1971	U.C.C.
17 – Compilazione dei riepiloghi dei computi giornalieri di sezione	entro il 30 nov. 1971	U.C.C.
18 – Comunicazione dei primi risultati agli U.P.C.	entro il 30 nov. 1971	U.C.C.
19 – Comunicazione dei primi risultati all'ISTAT	entro il 10 dic. 1971	U.P.C.
20 – Revisione definitiva dei modelli di rilevazione	a partire dall'1 dic. 1971	U.C.C.
21 – Compilazione degli stati di sezione definitivi e dei relativi riepiloghi		U.C.C.
22 – Compilazione dei modelli per lettore ottico		U.C.C.
23 – Spedizione agli U.P.C. del materiale dei censimenti	secondo il calendario che verrà inviato con apposita circolare	U.C.C.
24 – Spedizione all'ISTAT del materiale dei censimenti		U.P.C.

(*) U.C.C. = Uffici comunali di censimento.
U.P.C. = Uffici provinciali di censimento.

calendario delle operazioni di censimento, il cui esatto significato è descritto nei vari capitoli del presente volume.

4. Il piano di rilevazione del censimento e di elaborazione dei dati è stato predisposto sulla base delle proposte formulate da un'apposita Commissione di studio istituita presso l'Istituto centrale di statistica. In tale Commissione erano rappresentati le seguenti Amministrazioni ed Enti: Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato; Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica; Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale; Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste; Assessorati dell'Industria e del Commercio delle Regioni a statuto speciale; Unione Italiana delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura; Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura; Uffici di Statistica dei Comuni capoluoghi; Confederazione Generale dell'Industria Italiana; Confederazione Generale Italiana del Commercio e del Turismo; Confederazione Generale Italiana dell'Artigianato; Associazione Sindacale Intersind; Confederazione Generale Italiana del Lavoro; Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori; Unione Italiana del Lavoro; Docenti universitari.

5. Nel quadro dei lavori preparatori dei censimenti del 1971, è stato necessario procedere anche ad una revisione della classificazione delle attività economiche utilizzata per i precedenti censimenti del 1961.

Tale revisione è consistita, essenzialmente, in un aggiornamento del precedente schema classificatorio in relazione alle profonde modifiche verificatesi nella struttura economica e tecnica del nostro Paese nel periodo intercensuario, nonché nell'ulteriore perfezionamento della comparabilità tra la classificazione italiana e le analoghe classificazioni internazionali (CITI e NACE).

Si è pervenuti, pertanto, alla stesura di una nuova classificazione delle attività economiche pubblicata nella serie « Metodi e Norme — Serie C, n. 5, gennaio 1971 », utilizzata nella fase di raccolta e di elaborazione dei dati ed il cui testo, in forma riassuntiva, è riportato in allegato al presente volume.

Per quanto riguarda alcune nozioni di fondo circa il contenuto e la sistematica di tale classificazione si rimanda a quanto ampiamente esposto alla sezione 1 del successivo capitolo 6.

6. In relazione alla fase operativa del censimento, non si possono omettere alcune considerazioni concernenti l'ampiezza del campo di rilevazione e le unità di rilevazione adottate.

Con il censimento industriale e commerciale, infatti, sono state rilevate non solo le unità economiche esercitanti un'attività industriale e commerciale ma anche quelle operanti nel ramo dei trasporti e delle comunicazioni, del credito e dell'assicurazione e in alcune specifiche attività del ramo dei servizi.

Circa le unità di rilevazione, particolare importanza assume il fatto che in Italia, come già effettuato per i precedenti censimenti del 1961 e 1951, anche con il 5° Censimento industriale e commerciale sono stati rilevati due distinti universi: quello delle imprese, ossia delle unità giuridico-economiche, e quello delle relative unità locali, cioè a dire delle unità nelle quali vengono materialmente espletate le attività di produzione, vendita o prestazione di servizi.

La simultanea rilevazione dei due universi ha consentito di acquisire un quadro completo ed esauriente dei principali aspetti strutturali che caratterizzano le attività secondarie e terziarie del nostro Paese, perfettamente comparabile con la situazione accertata con i precedenti censimenti.

7. Si ritiene opportuno, infine, evidenziare gli aspetti innovativi più significativi che hanno caratterizzato il 5° Censimento generale dell'industria e del commercio rispetto alle precedenti rilevazioni censuarie, nell'intento di ridurre i tempi tecnici necessari per la disponibilità dei risultati. Tali innovazioni hanno riguardato essenzialmente l'adozione di un unico questionario di rilevazione per la raccolta delle notizie relative sia all'impresa che alla unità locale, il decentramento delle operazioni di revisione finale dei questionari di censimento presso gli Uffici provinciali di statistica, l'utilizzazione di centri di perforazione territorialmente dislocati e il sistema di stampa in offset di tutti i volumi del censimento, mediante riproduzione fotografica degli elaborati meccanografici. Delle predette fasi operative è ampiamente detto in appositi capitoli del presente volume, mentre in questa sede introduttiva ci si limita ad osservare che gli aspetti innovativi citati hanno indubbiamente contribuito a rendere possibile la disponibilità di tutti i risultati del censimento in un periodo di tempo di poco superiore ai quattro anni, con notevole riduzione rispetto agli analoghi tempi tecnici relativi ai precedenti censimenti del 1961 e 1951.

8. Il presente volume, ultimo della serie dedicata al 5° Censimento generale dell'industria e del commercio, ha lo scopo di fornire una illustrazione com-

pleta di tutta la vasta materia attinente alle operazioni necessarie per l'organizzazione e l'esecuzione del censimento, vale a dire da quelle preliminari relative alla preparazione della base territoriale a quelle di raccolta, revisione ed elaborazione dei dati, fino alla pubblicazione dei risultati.

Il volume, pertanto, si articola nelle seguenti cinque parti:

a) Parte prima: « Organizzazione del censimento ed operazioni preparatorie »;

b) Parte seconda: « Operazioni di censimento »;

c) Parte terza: « Revisione finale e perfezionamento del censimento »;

d) Parte quarta: « Elaborazione elettronica »;

e) Parte quinta: « Pubblicazione dei risultati ».

L'esposizione è fatta in ordine cronologico, tenendo tuttavia presente la concatenazione logica dei vari aspetti della materia la quale rispecchia, in linea di massima, il contenuto delle istruzioni a suo tempo diramate dall'Istituto centrale di statistica mediante apposito fascicolo di cui è detto al precedente paragrafo 1.

PARTE PRIMA

ORGANIZZAZIONE DEL CENSIMENTO ED OPERAZIONI PREPARATORIE

Capitolo 1

PIANO TOPOGRAFICO E ORDINAMENTO ECOGRAFICO

SEZIONE 1 — PIANO TOPOGRAFICO

1. In vista della contemporanea esecuzione dello 11° Censimento generale della popolazione e del 5° Censimento generale dell'industria e del commercio, la formazione del piano topografico è stato il primo adempimento che i comuni sono stati chiamati ad espletare, al fine di individuare rigorosamente le basi territoriali della rilevazione. L'approntamento del piano topografico è stato realizzato attraverso l'applicazione, da parte dei comuni, delle relative norme di carattere tecnico emanate dallo Istituto centrale di statistica, il quale ha assicurato la completa ed uniforme applicazione di dette norme attraverso l'esame dei singoli piani comunali, apportando ad essi, ove necessario, rettifiche di varia natura, a seguito di ulteriori informazioni richieste ai comuni interessati.

Poiché, come è noto, per il censimento industriale e commerciale è stato utilizzato il medesimo piano topografico predisposto per il censimento della popolazione, nel presente capitolo sono riportati, in forma riassuntiva, ma tuttavia sistematicamente, i criteri normativi fondamentali che hanno regolato la formazione del piano topografico e l'ordinamento ecografico, mentre per l'acquisizione di notizie più dettagliate al riguardo si rimanda agli Atti dell'11° Censimento generale della popolazione (1), in cui la materia è ampiamente illustrata.

2. Il piano topografico è la rappresentazione grafica, su tavolette in scala 1 : 25.000, del territorio comunale con la suddivisione, talvolta, in frazioni geografiche e con l'individuazione e la delimitazione di tutte le località abitate (centri e nuclei) nelle quali è distribuita la popolazione del comune stesso.

Ai fini della formazione del piano topografico l'Istituto centrale di statistica ha provveduto a fare avere a ciascun comune, direttamente dall'Istituto geografico militare, le tavolette, in triplice esemplare, comprendenti l'intero territorio comunale unitamente ai modelli esemplificativi per lo adempimento richiesto assicurandosi, ovviamente, della esattezza del materiale cartografico fornito a ciascun comune.

3. Una volta in possesso di tutte le carte topografiche occorrenti, ogni comune ha provveduto alla formazione in due esemplari del proprio piano topografico (del terzo esemplare si dirà in seguito), come è indicato nei paragrafi successivi, tenendo sempre presente che le tavolette dovevano essere tenute sciolte (cioè non unite) e quelle occorrenti a formare il piano topografico non dovevano essere tagliate, nemmeno se il territorio comunale vi fosse compreso per una minima parte. Era necessario altresì che i colori delle matite e degli inchiostr da usare per le delimitazioni e le indicazioni fossero quelli prescritti, non essendo consentite sostituzioni di colori.

4. Al fine di essere facilitati nella esecuzione degli adempimenti concernenti la formazione dei piani topografici, i comuni sono stati forniti di una carta topografica speciale riflettente un « Comune dimostrativo », nella quale sono indicati graficamente tutti i casi che si potevano presentare nella compilazione del piano stesso.

Tale carta (pubblicata dall'Istituto geografico militare alla scala 1 : 25.000) è stata stampata a

(1) Cfr. Istituto centrale di statistica - 11° Censimento generale della popolazione - Vol. XI - Atti del censimento.

6 colori : in nero, per tutto ciò che ha in comune con le normali tavolette al 25.000 ; in cinque altri colori diversi per gli adempimenti grafici predisposti per la formazione del piano topografico.

5. Ciascun comune ha individuato sulle tavolette il confine del proprio territorio con tutta l'esattezza richiesta dalla delicata operazione, talora effettuando, nel caso che sussistesse qualche dubbio, anche minimo, un'attenta ricognizione sul terreno. Il confine comunale, così individuato, è stato tracciato sulle tavolette con la massima precisione mediante una linea sottile, ma ben evidente, in matita rossa.

Le cosiddette « isole amministrative », cioè le parti di territorio comunale circondate dal territorio di altro o di altri comuni, sono state delimitate con matita rossa, analogamente alle isole amministrative di altri comuni, circondate in tutto o in parte dal territorio del comune operante.

Inoltre, esternamente alla linea di confine sono stati chiaramente indicati con inchiostro rosso i nomi dei comuni contermini nella parte di ogni tavoletta corrispondente ai rispettivi territori.

6. Non appena tracciato il confine, ad ogni comune contermine è stato trasmesso un esemplare delle tavolette che lo interessavano, in modo che esso, confrontando il confine risultante sulle tavolette ricevute con quello del proprio piano topografico, potesse accertare l'esatta coincidenza del confine comune. In caso di concordanza, le tavolette sono state restituite al comune interessato munite della firma del Sindaco e del bollo comunale apposti sotto il nome del rispettivo comune che, a norma del precedente paragrafo, è stato scritto in rosso sulle tavolette stesse a cura del comune mittente. In caso di discondanza, le tavolette sono state restituite, non munite della firma del Sindaco e del bollo del comune, al comune interessato, il quale ha esaminato subito le discordanze segnalategli e, in caso di riconoscimento dell'esattezza del nuovo confine descritto, dopo aver apportato le conseguenti rettifiche sulle tavolette, le ha trasmesse di nuovo al comune limitrofo per la firma ed il bollo ; oppure, nel caso di mancato riconoscimento, ha fissato un incontro per la definizione della controversia.

Nei casi in cui non è stato raggiunto l'accordo, la zona in contestazione è stata interamente limitata con matita gialla sui piani topografici di ambedue i comuni, cancellando sugli stessi le precedenti linee tracciate in rosso e firmando « con riserva » relativamente alla zona contestata.

Contemporaneamente è stato redatto, in triplice esemplare, un verbale di mancato accordo nel quale risultavano, oltre all'indicazione degli estremi della tavoletta o delle tavolette in cui era compresa la zona in contestazione, tutte le notizie idonee alla esatta individuazione della zona stessa, nonché le dichiarazioni motivate dei Sindaci interessati circa la legittimità dei diritti vantati dai rispettivi comuni e altresì la dichiarazione di mancato accordo sulla delimitazione dei confini. Un esemplare del verbale, debitamente firmato dai Sindaci interessati, è stato trasmesso subito all'Istituto centrale di statistica, mentre gli altri due sono stati conservati agli atti dei comuni in questione.

Successivamente alla trasmissione del verbale, i comuni stessi hanno provveduto ad effettuare gli ulteriori lavori per la formazione del piano topografico, anche per le eventuali zone in contestazione, secondo quanto indicato in seguito.

Località abitate

7. Tracciato e confrontato il confine comunale, come detto in precedenza, ogni comune ha individuato sul piano topografico tutte le località abitate comprese, interamente o in parte, nel proprio territorio.

Per *località abitata* s'intende un'area più o meno vasta di territorio, conosciuta di norma con un nome proprio, sulla quale sono situate una o più case raggruppate o sparse. Le località abitate considerate agli effetti del censimento sono state : il centro abitato, il nucleo abitato, la casa sparsa.

8. Per *centro abitato* s'intende un aggregato di case contigue o vicine con interposte strade, piazze e simili, caratterizzato dall'esistenza di servizi od esercizi pubblici (quali, ad esempio : una chiesa regolarmente officiata, una scuola, una stazione ferroviaria, tramviaria o automobilistica, un ufficio pubblico, una rivendita di generi di privativa, una farmacia od un dispensario farmaceutico, un negozio e simili) costituenti la condizione di una forma autonoma di vita sociale e, generalmente, determinanti un luogo di raccolta ove sogliono concorrere anche gli abitanti dei luoghi vicini, per ragioni di culto, istruzione, affari, approvvigionamento e simili, in modo da manifestare l'esistenza di una forma di vita sociale coordinata dal centro stesso.

I centri abitati sono stati delimitati sul piano topografico con una linea sottile ma bene evidente in matita turchina (1), ma prima di procedere al

(1) I centri abitati compresi nel territorio di più comuni sono stati delimitati da ciascuno dei comuni interessati limitatamente alla parte di propria competenza.

tracciamento di essa, i centri stessi sono stati aggiornati, mediante l'aggiunta dei segni topografici mancanti concernenti le case della periferia costruite successivamente al rilievo per la formazione della tavoletta, e mediante la cancellazione dei segni topografici concernenti quelle non più esistenti perchè demolite o distrutte. Le aggiunte sono state fatte tracciando con inchiostro di china nero segni analoghi a quelli stampati e delle stesse proporzioni.

Per ogni centro abitato è stato, inoltre, sottolineato sulla carta il relativo nome con matita turchina e precisata la quota altimetrica riferita al luogo più centrale (piazza del mercato, della chiesa parrocchiale, del municipio e simili). Tale luogo è stato indicato sul piano topografico con un circoletto ad inchiostro rosso, mentre la quota altimetrica è stata indicata sul modello ISTAT/CP/101, di cui si dirà in seguito.

9. Per *nucleo abitato* s'intende la località abitata priva del luogo di raccolta che caratterizza il centro abitato, costituita da un gruppo di case contigue o vicine, con almeno cinque famiglie e con interposte strade, sentieri, spiazzi, aie, piccoli orti, incolti e simili, purché l'intervallo tra casa e casa non superi una trentina di metri e sia in ogni modo inferiore a quello intercorrente tra il nucleo stesso e la più vicina delle case manifestamente sparse (1).

Tutti i nuclei sono stati delimitati sul piano topografico con una linea sottile ma ben evidente, in matita marrone (2), ma prima di procedere al tracciamento di tale linea, i nuclei sono stati aggiornati con le stesse modalità stabilite per i centri abitati, esposte al precedente paragrafo 8.

Anche il nome del nucleo risultante sulla carta è stato sottolineato con matita marrone e, nel caso di nuclei sprovvisti di nome, si è provveduto ad assegnarne uno, adottando quello di più facile e largo accoglimento.

10. Per *case sparse* s'intendono quelle disseminate per la campagna o situate lungo strade a distanza tale tra loro da non poter costituire nemmeno un nucleo abitato. Esse non sono state delimitate sul piano topografico, però si è proceduto ad una precisa verifica per accertare se sul piano topografico risultassero i segni di tutte le case sparse effettivamente esistenti nel territorio comunale.

Frazioni geografiche

11. Compiuti gli adempimenti anzidescritti, il territorio comunale è stato suddiviso in frazioni geografiche.

La *frazione geografica* è costituita da una area di territorio comunale comprendente di norma un centro abitato, nonchè nuclei abitati e case sparse circonvicini gravitanti sul centro. Tale gravitazione sussiste quando gli abitanti dei nuclei e delle case sparse sono attratti dal centro per ragioni di approvvigionamento, culto, istruzione, affari, lavoro ed altre simili. La frazione geografica ha perciò una sua propria individualità derivante dal fenomeno antropogeografico del primo e più elementare grado di gravitazione sociale che in essa si svolge, e i suoi confini sorgono spontaneamente là dove cessa la attrazione del centro abitato della frazione e comincia quella dei centri abitati delle frazioni geografiche limitrofe.

In qualche zona, specialmente di pianura, potevano sussistere difficoltà nel determinare le rispettive zone di attrazione di due centri abitati vicini: in tal caso, per stabilire i limiti delle frazioni, si è ricorso al criterio della gravitazione prevalente dei nuclei e delle case sparse (3).

12. Individuate le frazioni geografiche, si è proceduto alla loro delimitazione, tracciando sulle tavolette i rispettivi limiti con linee sottili in matita verde. Ogni frazione geografica è stata distinta da una lettera maiuscola dell'alfabeto e da un nome. Alla frazione in cui aveva sede la casa comunale è stata assegnata la lettera A e la casa comunale è stata contrassegnata sulla tavoletta con un piccolo triangolo in inchiostro rosso; alle altre frazioni sono state assegnate le successive lettere (B, C, D ....) seguendo generalmente l'ordine da sinistra verso destra. Il nome è stato normalmente quello del centro abitato o, in caso di frazione con più centri, il nome del centro principale, a meno che la frazione non ne avesse uno tradizionale diverso, nel quale

(1) Il carattere di nucleo è stato riconosciuto anche: al gruppo di case, anche minimo, vicine tra loro e situate in zona montana, e con almeno due famiglie; all'aggregato di case (dirute o non dirute) in zona montana, già sede di numerosa popolazione e poi completamente o parzialmente disabitata; ai fabbricati di aziende agricole e zootecniche noti nelle diverse regioni con varie denominazioni; ai conventi, alle case di cura, alle colonie climatiche e sanatoriali, agli orfanotrofi e simili, situati in aperta campagna; agli edifici distanti dai centri e nuclei abitati, dotati di servizi od esercizi pubblici ed abitati da almeno due famiglie.

(2) Anche ai nuclei abitati si estende la norma di cui alla nota (1) della pagina precedente.

(3) In deroga al principio normativo sopra esposto, dovevano sempre costituire frazioni geografiche speciali a sè stanti, anche se disabitate: le isole amministrative; le isole marittime e lacuali; le zone di territorio comprendenti nuclei e case sparse gravitanti su centri abitati di altri comuni confinanti; l'area di alta montagna, situata sopra il limite dei pascoli, completamente e permanentemente disabitata; le paludi e gli acquitrini; i laghi compresi in un solo comune; la parte di lago diviso tra più comuni; le zone di territorio in contestazione.

caso è stata distinta con questo ultimo. Inoltre, la lettera distintiva ed il nome della frazione geografica sono stati scritti sulle tavolette con matita verde, nella parte centrale di ciascuna frazione.

ADEMPIMENTI FINALI

13. Non appena delimitate le frazioni geografiche, ogni comune ha compilato, in duplice copia, il modello ISTAT/CP/101 in cui sono state elencate tutte le frazioni geografiche con i rispettivi centri abitati, nonchè i nuclei abitati gravitanti su ciascun centro.

Inoltre, nel margine superiore, a destra di ciascuna tavoletta, è stato scritto, con inchiostro rosso e in lettere maiuscole, il nome del comune, anche se esso figurava stampato sulla tavoletta. Ciascuna tavoletta è stata poi contrassegnata, a destra del nome del comune, con il numero progressivo della tavoletta e con il numero complessivo delle tavolette componenti il piano topografico, messi sotto forma di frazione, ed è stata altresì firmata nel margine inferiore dal Sindaco e munita del bollo del comune.

Le tavolette dei due esemplari del piano topografico, di cui è detto al paragrafo 3, sono state raccolte, per ogni esemplare del piano topografico, insieme all'elenco modello ISTAT/CP/101, in due distinte cartelle che sono state trasmesse all'Istituto centrale di statistica per l'esame e l'approvazione del piano topografico. Un esemplare del piano, debitamente approvato, è stato restituito al comune, mentre l'altro esemplare è stato trattenuto dallo Istituto centrale di statistica per il controllo delle operazioni di censimento. L'esemplare restituito dall'Istituto e le tavolette del terzo esemplare sono stati conservati in attesa di ulteriori istruzioni da parte dell'Istituto centrale di statistica.

SEZIONE 2 — REVISIONE DEL PIANO TOPOGRAFICO

14. A mano a mano che dai comuni pervenivano all'Istituto centrale di statistica i piani topografici, si è proceduto alla verifica quantitativa del materiale inviato (piano e Mod. ISTAT/CP/101 in duplice esemplare), alla relativa annotazione nel registro generale e alla consegna dei piani incompleti agli impiegati incaricati della corrispondenza relativa.

15. Scopo della revisione del piano topografico è stato di accertare che i comuni nella formazione del proprio piano topografico si fossero rigorosamente attenuti ai criteri stabiliti dall'Istituto centrale di statistica e di rilevare, per contestarli ai comuni interessati e quindi rettificarli in base ai chiarimenti dei comuni stessi, tutti gli errori e le inesattezze di cui i singoli piani fossero risultati inficiati.

16. Per quanto riguarda gli accertamenti da eseguire in merito all'aggiornamento delle località abitate e relativo riscontro con il modello ISTAT/CP/101, alla loro delimitazione e denominazione, nonchè alle indicazioni relative alla casa comunale e alla altimetria, si rimanda a quanto detto nel citato volume degli Atti dell'11° censimento demografico, in quanto trattasi di materia non attinente al censimento industriale.

17. Per ciò che concerne il tracciamento dei confini comunali il revisore ha accertato:

a) che le delimitazioni del 1971 coincidessero con quelle del 1961, fatta eccezione naturalmente per i nuovi comuni costituiti e per quelli che, comunque, avevano subito variazioni territoriali nell'intervallo tra i due censimenti. I confini di tali comuni dovevano essere controllati con quelli riportati sul piano topografico del 1961 in possesso dell'Istituto centrale di statistica;

b) che le delimitazioni (comprese quelle delle eventuali isole amministrative) fossero state tracciate con una linea rossa continua, tenendo conto delle particolari modalità prescritte per i confini lacuali e per quelli coincidenti con strade e corsi di acqua;

c) che esternamente alla linea di confine comunale risultassero le denominazioni dei comuni confinanti e che su di un esemplare del piano risultassero le firme di tutti i Sindaci e i bolli dei relativi comuni;

d) che sul margine esterno delle tavolette comprendenti isole amministrative fossero state apposte le prescritte dichiarazioni dei comuni interessati.

18. Circa poi la delimitazione delle frazioni geografiche, il revisore ha accertato che le case sparse e i nuclei compresi in una frazione apparissero gravitanti sul centro o sui centri compresi nella stessa frazione e non invece su centri compresi in altre frazioni dai quali dovevano essere separati da linee di displuvio, pendii, corsi d'acqua difficilmente attraversabili, zone acquitrinose e rocciose, cioè da ostacoli naturali che impedissero o rendessero meno probabile la gravitazione sui centri medesimi. Il revisore ha infine accertato la concordanza tra i nomi e le lettere delle frazioni che risultavano sul piano e quelli che risultavano sul modello ISTAT/CP/101.

SEZIONE 3 — ORDINAMENTO ECOGRAFICO

Isolati

19. Come è noto, vi sono vari ordini di unità ecografiche. Le unità ecografiche più semplici sono : *l'abitazione*, cioè uno o più vani funzionalmente destinati alle necessità di vita delle persone ; *l'esercizio*, cioè uno o più vani funzionalmente destinati allo svolgimento di una qualsiasi attività economica ; *l'ufficio* e simili. Tali unità sono, di norma, raggruppate in uno stesso fabbricato, il cui accesso o i cui accessi esterni sono contraddistinti da numeri civici.

I fabbricati, a loro volta, si trovano raggruppati, di norma, in uno stesso corpo, nettamente delimitato, noto sotto il nome di *isolato*, che costituisce appunto una unità ecografica complessa. È evidente che l'isolato può identificarsi con un solo fabbricato, costituito, a sua volta, di una sola delle unità ecografiche semplici sopra indicate. Pertanto per isolato deve intendersi il fabbricato o l'insieme dei fabbricati contigui (eventualmente intervallati da corti, cortili, giardini e simili) circondato da spazi destinati alla viabilità (vie, strade, piazze e simili) e comprendente sedi di dimora (abitazioni) e sedi di lavoro (laboratori negozi, uffici e simili).

È evidente che l'isolato — poichè con la sua netta delimitazione permette di costituire sezioni di censimento razionali e agevolmente individuabili — si dimostra proficuamente utilizzabile ai fini particolari del censimento.

Tutti gli isolati esistenti entro la delimitazione dei centri abitati sono stati individuati col concorso delle planimetrie aggiornate di cui i comuni disponevano e procedendo ad accertamenti diretti (ricognizioni sul terreno) nei casi dubbi (1).

20. Individuati tutti gli isolati, a ciascuno di essi è stato assegnato un numero da riportare dapprima sulle planimetrie, poi su di uno speciale elenco a registro.

La numerazione degli isolati è stata unica e progressiva per ogni centro abitato oppure, nei centri maggiori, ove lo si è ritenuto opportuno, per ogni rione, quartiere, sestiere e simili ; è stata, inoltre, tenuta continuamente al corrente con le nuove costruzioni e con le demolizioni.

Aree di circolazione e numerazione civica ; stradario e insulario

21. In ogni centro abitato dotato di regolare rete stradale *ogni spazio del suolo pubblico o aperto al pubblico, di qualsiasi forma e misura, destinato alla viabilità, costituisce una separata area di circolazione, la quale deve essere distinta da una propria denominazione*. Pertanto, ogni via, strada, viale, vicolo, piazza e simili, situato all'interno dei centri abitati dotati di regolare rete stradale, comprese anche le strade private purchè aperte al pubblico, costituisce una distinta area di circolazione.

Ai fini della esatta individuazione delle aree di circolazione, ogni comune ha provveduto ad una accurata revisione di tutti gli spazi destinati alla viabilità compresi nel territorio di ciascun centro abitato dotato di regolare rete stradale, quale risultava delimitato sul piano topografico approvato dall'Istituto centrale di statistica.

Ad ogni area di circolazione è stata attribuita una propria distinta denominazione.

22. All'esterno dei centri abitati dotati di regolare rete stradale, le aree di circolazione presentano quasi sempre caratteristiche differenti da quelle dei centri abitati. Ad ogni modo, si possono determinare tre tipi diversi di aree di circolazione e precisamente :

A) area di circolazione unica per il territorio di una intera frazione geografica ;

B) area di circolazione unica per il territorio di ogni località (fornita di una propria denominazione) esistente nel territorio di una frazione geografica ;

C) area di circolazione unica per ogni strada (esterna), compresi in questa gli spazi adiacenti su cui sorgono case da essa servite.

Tali tre tipi di aree di circolazione corrispondono alle diverse condizioni di viabilità esistenti, le quali possono variare da comune a comune ed anche da frazione a frazione dello stesso comune, in dipendenza della morfologia del terreno, dello sviluppo degli aggregati edilizi, delle caratteristiche della vita sociale che vi si svolge, ecc.. I comuni hanno

(1) Le norme di cui trattasi sono state in particolare applicate per i centri abitati che al censimento della popolazione del 1961 risultavano con popolazione residente superiore a 20.000 abitanti.

avuto perciò la facoltà di adottare il tipo che ritenevano più conveniente, sia per l'intero territorio, sia, eventualmente, per le singole frazioni geografiche.

23. Per ogni area di circolazione si è proceduto alla revisione e all'aggiornamento della numerazione civica, costituita dai numeri che contraddistinguono gli accessi esterni, cioè quelli che dall'area di circolazione immettono, direttamente o indirettamente, alle unità ecografiche semplici (abitazioni, esercizi, uffici, ecc.): direttamente, quando l'accesso alla unità ecografica semplice si apre sull'area di circolazione; indirettamente, quando si apre, invece, su corti, cortili e scale interne.

Per tutte le vie, piazze e simili comprese all'interno dei centri abitati e dotati di regolare rete stradale, nonchè per le aree di circolazione contemplate alle lettere A, B e C del precedente paragrafo 22, la numerazione civica doveva essere sempre ordinata secondo la successione naturale dei numeri.

24. Come è noto, i comuni devono tenere uno *stradario* nel quale sono elencate le aree di circolazione, sia dei centri con popolazione non superiore a 20.000 abitanti (quando per questi non sia stato adottato l'isolato come unità ecografica complessa) sia quelle del territorio comunale esterno ai centri e un apposito elenco a registro, detto « insulario » qualora nei centri abitati sia stata adottata l'unità « isolato ».

Tutti i comuni che abbiano compilato l'insulario devono inoltre tenere *uno stradario collegato con l'insulario stesso*, nel quale devono essere elencate tutte le aree di circolazione comprese nei centri per i quali sia stata adottata l'unità ecografica complessa « isolato », con il riferimento ai rispettivi isolati.

Lo stradario, l'insulario e lo stradario collegato con l'insulario sono stati aggiornati in occasione del censimento con tutte le variazioni riscontrate sia nell'onomastica stradale, sia nella numerazione civica e degli isolati.

SEZIONE 4 — SEZIONI DI CENSIMENTO

25. Ogni frazione geografica è stata di norma suddivisa in *sezioni di censimento*, che costituiscono le unità territoriali di rilevazione da assegnare, nella misura di una o più, a ciascuno dei rilevatori comunali.

Nella determinazione dell'ampiezza delle sezioni, è stato tenuto presente che ciascun rilevatore doveva rilevare, di norma, un numero di famiglie compreso tra 220 e 500, variabile, tra i due estremi, in funzione sia del grado di agglomerazione della popolazione, sia delle condizioni di viabilità del territorio. Il massimo di 500 famiglie si riferiva, cioè, a territorio con case addensate e a piani molteplici, mentre il minimo di 220 famiglie si riferiva a territorio con case sparse, di norma molto distanti fra loro e mal servite da vie di comunicazione.

È evidente che la sezione di censimento doveva avere continuità territoriale salvo il caso di elementi territoriali (od isolotti) il cui insieme formava una unica frazione geografica relativa ad isole amministrative o marittime o lacuali, che potevano costituire un'unica sezione di censimento.

26. La suddivisione ideale del territorio in sezioni sarebbe stata quella che avesse permesso la determinazione di sezioni ciascuna corrispondente alla possibilità di rilevazione di un rilevatore. Però, è stato frequente il caso di particolari zone di territorio per le quali la suddivisione in sezioni ha richiesto l'applicazione di criteri in parte difformi da quello generale sopra enunciato, che ha portato alla determinazione di sezioni di censimento con poche famiglie o comunque in numero inferiore al minimo stabilito di 220 (1). In tali casi, ad un rilevatore sono state assegnate due o più sezioni.

Inoltre, nel determinare i limiti di sezione si è, anzitutto, tenuto presente il divieto di costituire sezioni di censimento che comprendessero territorio di due o più frazioni geografiche, che fossero cioè a cavallo dei limiti di frazione geografica (quelli tracciati in verde sul piano topografico). Analogamente, nella ripartizione sezionale delle frazioni geografiche con due o più centri abitati, è stato vietato costituire sezioni di censimento che comprendessero edifici facenti parte di centri abitati differenti.

Infine, mentre una sezione poteva comprendere più nuclei abitati, non è stato ammesso che comprendesse parti di nucleo, cioè uno stesso nucleo non poteva essere scisso in sezioni diverse. Comun-

(1) Trattasi di quelle zone che, per una o per altra ragione, dovevano essere costituite in sezioni a sé stanti, e cioè: frazioni geografiche scarsamente popolate; zone di territorio aggregate ad un comune per effetto di variazione territoriale; frazioni di ordine amministrativo-finanziario e altre circoscrizioni territoriali di interesse del comune; sezioni di natanti; sezione speciale dei senzatetto.

que, al fine di evitare ogni equivoco, si precisa che una sezione poteva comprendere :

— un solo centro abitato o parte di esso ;

— un solo nucleo abitato o più nuclei abitati, ma non parte di nucleo ;

— solo case sparse ;

— un solo centro abitato o parte di esso, un solo o più nuclei abitati e case sparse ;

— un solo centro abitato o parte di esso e un solo o più nuclei abitati ;

— un solo centro abitato o parte di esso e case sparse ;

— un solo o più nuclei abitati e case sparse ;

— una zona disabitata : in tal caso la sezione corrispondeva ad una frazione geografica speciale relativa ad aree di montagna disabitata o a paludi, o a laghi o parti di lago ;

— natanti su cui si trovassero persone da censire ;

— senzatetto.

Le sezioni di censimento stabilite in occasione del Censimento generale della popolazione del 1961 dovevano rimanere inalterate, di norma, anche per il Censimento demografico del 1971, salvo modifiche dovute alla presenza di nuovi complessi residenziali, di nuove aree industriali con conseguente installazione di nuove attività produttive, nonchè all'accrescimento o diminuzione dell'addensamento delle unità demografiche ed economiche.

27. Le sezioni di censimento sono state numerate in ordine progressivo unico per l'intero comune, tenendo presente che in ciascuna frazione geografica l'eventuale sezione relativa ai senzatetto doveva essere numerata per ultima, cioè successivamente alle altre.

Si è quindi proceduto a tracciare, con una sottile linea rossa, i limiti delle sezioni sul terzo esemplare delle tavolette in possesso dei comuni ; ma prima di tale operazione, sulle tavolette stesse sono stati riportati in conformità del piano topografico approvato dall'Istituto centrale di statistica : con matita rossa il confine comunale, con matita verde i limiti di frazione, con matita azzurra le delimitazioni dei centri e con matita marrone quelle dei nuclei.

28. Effettuata la delimitazione delle sezioni, lo Ufficio comunale ha compilato l'elenco delle sezioni stesse.

Nella prima delle due colonne in cui è suddiviso l'elenco sono state riportate, in ordine alfabetico di lettera distintiva, le frazioni geografiche del comune ; nella seconda è stato indicato, per ciascuna frazione, il numero complessivo delle sezioni di censimento e dei rilevatori.

Gli elenchi delle sezioni dovevano pervenire allo Istituto centrale di statistica non oltre il 30 luglio 1971.

29. Per le sezioni di censimento, per le quali lo riteneva utile, l'Ufficio comunale ha predisposto la relativa cartina topografica, sulla quale sono state indicate tutte le aree di circolazione con le relative denominazioni, i numeri civici estremi di ciascun tratto di area di circolazione, il numero di ciascun isolato (da porsi entro lo spazio indicante l'isolato stesso), nonchè le linee di delimitazione del centro e di ciascun nucleo con le rispettive denominazioni e altresì tutti gli altri particolari segni topografici orientativi che si ritenessero opportuni.

Le cartine di sezione sono state tracciate utilizzando le piante planimetriche o, in mancanza, le mappe catastali o i quadri d'unione delle mappe stesse o, al caso, i piani topografici.

Infine, allo scopo di orientare il rilevatore nei suoi spostamenti nella propria sezione, è stato predisposto un itinerario di sezione, modello ISTAT/CP/5, che doveva indicare il percorso più razionale in modo da consentire al rilevatore di svolgere più speditamente il proprio compito.

Capitolo 2

UNITA' E MODELLI DI RILEVAZIONE

SEZIONE 1 — UNITÀ DI RILEVAZIONE

1. Le unità di rilevazione del 5° Censimento generale dell'industria e del commercio sono state :

a) l'impresa (ditta) ;

b) l'unità locale.

Nei paragrafi che seguono vengono riportati tutti i chiarimenti a suo tempo forniti sui concetti di impresa e di unità locale al fine di assicurare la esatta individuazione delle unità di rilevazione ed una sicura determinazione delle loro caratteristiche fondamentali.

Impresa (ditta)

2. Per *impresa* (ditta) s'intende, ai fini del censimento, un ente giuridico-economico organizzato per la produzione o vendita di beni o la prestazione di servizi.

L'organizzazione dei fattori produttivi dell'impresa fa capo all'imprenditore, il quale può essere sia una persona fisica, come nel caso delle imprese individuali, sia una persona giuridica, come per le società legalmente costituite (società per azioni, ecc.) o gli enti pubblici, sia un insieme di persone associate, (ad esempio : società in nome collettivo, di fatto, ecc.).

Sono state soggette al censimento tutte le imprese di qualsiasi ampiezza e da chiunque gestite, ivi comprese quelle costituite all'estero ma aventi nel territorio nazionale una o più sedi con rappresentanza stabile e quelle la cui attività si svolgeva in forma artigianale, che esercitavano una o più attività economiche precisate al successivo capitolo 6.

3. L'individuazione delle imprese non ha presentato, di norma, difficoltà particolari, e ciò sia nei casi più frequenti di imprese esercitanti un'unica attività, sia in presenza di imprese esercitanti più attività anche in settori diversi (ad esempio : attività trasformatrici, commercio, trasporti, ecc.).

Tuttavia, per alcune situazioni particolari in cui l'individuazione delle imprese poteva dare luogo ad incertezze, sono state a suo tempo divulgate le istruzioni di seguito riportate, le quali, basate sulle esperienze acquisite nei precedenti censimenti, hanno agevolato il compito dei rilevatori nell'individuazione di tali imprese.

a) Nel caso di *imprese a conduzione familiare*, nelle quali i componenti della famiglia, intesa secondo la definizione del censimento della popolazione (1), attendevano promiscuamente a varie attività, per l'esercizio delle quali disponevano di licenze talvolta intestate a membri diversi della stessa famiglia (ad esempio : imprese a conduzione familiare nelle quali il capo famiglia era titolare della licenza di rivendita di sale e tabacchi e la moglie era titolare della licenza di rivendita di vini e liquori o di altra licenza), ai fini del censimento si trattava di un'unica impresa, in quanto per la stessa definizione di famiglia i rischi dell'attività imprenditoriale erano assunti e sopportati solidalmente dal nucleo familiare, che costituiva, secondo la richiamata definizione del censimento della popolazione, un'unica economia.

b) Quando si individuavano *più attività svolte nello stesso locale da differenti gestori o titolari* non appartenenti ad uno stesso nucleo familiare nel

(1) Cfr. Istituto centrale di statistica - 11° Censimento della popolazione, 5° Censimento industriale e commerciale, 24-25 ottobre 1971 - Disposizioni e istruzioni per gli organi periferici - Roma, 1971.

senso sopra richiamato (ad esempio : coesistenza in uno stesso locale dell'esercizio del bar, o ristorante, ecc., gestito da un titolare, e dell'esercizio di rivendita di tabacchi gestito da altro titolare non appartenente allo stesso nucleo familiare del precedente ed avente perciò una economia separata), si era in presenza di due imprese distinte esplicanti la propria attività nello stesso locale.

c) Nei casi di *lavoratori a domicilio*, si era in presenza di una impresa artigiana, e pertanto soggetta al censimento, solo se l'attività lavorativa veniva esplicata in proprio dal titolare, quando cioè il titolare sopportava gli oneri e rischi inerenti alla gestione e disponeva di una propria clientela diretta (sarti, calzolai, ecc.). Non doveva essere invece considerato come costituente impresa, e pertanto doveva essere escluso dal censimento, il *lavorante a domicilio*, cioè colui che eseguiva lavori in casa per conto di imprese industriali o commerciali, le quali fornivano generalmente anche il materiale da lavorare e a lavoro ultimato pagavano un compenso di norma prestabilito. Così, ad esempio, la massaia che nel proprio domicilio, da sola o con altre persone, provvedeva alla confezione di camicie per conto di negozi di biancheria, oppure l'asolaia che lavorava in casa per conto di un sarto, non costituivano imprese e pertanto non sono state soggette al censimento.

d) *I ramai, i lattonieri, gli stagnini, gli arrotini, ecc.*, dovevano essere considerati come impresa, e pertanto compresi nel censimento, solamente se disponevano di un apposito locale per l'esercizio stabile della loro attività ; se invece esercitavano l'attività esclusivamente in forma ambulante, essi non dovevano essere considerati come impresa e quindi dovevano essere esclusi dal censimento.

e) Gli *enti locali che gestivano direttamente più attività economiche soggette al censimento* (ad esempio : un comune che gestiva un'officina del gas, una centrale del latte, un ufficio imposte di consumo, un servizio di trasporti pubblici, un servizio di nettezza urbana, ecc.) costituivano un'unica impresa ; qualora, però, dette attività erano gestite da aziende autonome, queste sono state considerate, ai fini del censimento, come costituenti ciascuna una impresa a sè stante.

f) Nei casi molto frequenti del *servizio di distribuzione stradale di carburanti e lubrificanti* occorreva tenere presente quanto segue ai fini della individuazione delle relative imprese.

Se tale servizio era gestito direttamente da società petrolifere a mezzo di proprio personale con retribuzione fissa, eventualmente integrata da percentuale, quale impresa doveva essere considerata la stessa società petrolifera che doveva comprendere tra le proprie attività anche quella del servizio di distribuzione. Se invece detto servizio era *concesso in appalto* a persone che, agendo in proprio, acquistavano la figura di imprenditori, si era in presenza per ciascuna di tali persone di una distinta impresa.

g) Per le *agenzie e subagenzie esercenti attività assicurative* occorreva tenere presente il concetto di gestione diretta oppure di appalto. Se tali unità erano *gestite direttamente* da compagnie (nazionali o estere) di assicurazione a mezzo di proprio personale con retribuzione fissa, quale impresa doveva essere considerata la stessa compagnia di assicurazione ; se invece dette unità erano *concesse in appalto* a persone che, agendo in proprio, acquistavano la figura di imprenditori, si era in presenza, per ciascuno di tali agenti appaltatori, di una distinta impresa.

UNITÀ LOCALE

4. Per *unità locale* si intende, ai fini del censimento, l'impianto (o corpo di impianti) situato in un dato luogo, in cui si svolgono una o più attività economiche.

Le unità locali si distinguono in :

a) *Unità locali « operative »*, costituite da quelle unità ove si effettua la produzione o la vendita di beni o la prestazione di servizi. Tali unità locali vengono variamente denominate secondo le consuetudini ed i rami di attività economica. Nell'industria le denominazioni più frequenti sono quelle di stabilimento, laboratorio, officina, ecc. ; nel commercio quelle di negozio, grande magazzino, esercizio pubblico (bar, albergo, ristorante, ecc.) ; nel campo bancario quelle di agenzia, filiale, ecc..

Le unità locali operative si distinguono, a loro volta, in :

— « *produttive o di esercizio* », se in esse si attua la produzione o la vendita di beni o la prestazione di servizi a terzi ;

— « *ausiliarie* », se in esse si attua una prestazione di servizi destinata *esclusivamente* all'impresa (o a parte di essa) da cui le unità stesse dipendono (ad esempio : l'officina di riparazioni meccaniche varie ad uso esclusivo dell'impresa da cui l'officina stessa dipende ; il magazzino-deposito di un'impresa industriale o commerciale ; l'autorimessa destinata al ricovero esclusivo degli autoveicoli dell'impresa da cui tale unità dipende ; il laboratorio di analisi di uno stabilimento chimico-farmaceutico ; ecc.), semprechè tali unità abbiano i requisiti per essere considerate a sè stanti.

b) *Unità locali « amministrative »*, costituite dalla sede centrale dell'impresa e dagli uffici direttivi, tecnici, amministrativi — nei quali vengono trattati gli affari inerenti la gestione dell'impresa — semprechè tali unità siano fisicamente o funzionalmente distinte dalle unità locali operative di cui alla precedente lettera *a*).

Sono state soggette al censimento tutte le unità locali di qualsiasi ampiezza e da chiunque gestite, ivi comprese quelle dipendenti da imprese con sede in altro comune o all'estero, che esercitavano una o più attività economiche precisate al successivo capitolo 6.

In base alla definizione di unità locale precedentemente riportata, ogni impianto o corpo di impianti fisicamente individuato, in cui si svolgeva una qualsiasi attività economica, costituiva, di norma, una unità locale. Di conseguenza, tutto ciò che era materialmente situato nell'ambito di una unità locale doveva essere considerato come parte integrante dell'unità stessa, anche se trattavasi di impianti, attrezzature o distinti edifici a volte destinati all'esercizio di attività differenti da quella principale che si svolgeva nella unità locale considerata. A titolo di esempio si indicano i seguenti casi :

— impianti di generazione di energia elettrica facenti parte di stabilimenti industriali ;

— impianti di trasformazione e smistamento di energia elettrica annessi a centrali idroelettriche e termoelettriche ;

— impianti per la prima lavorazione di minerali annessi a cave e miniere ;

— cave con annesse fornaci o fabbriche di laterizi e cementi.

In tali situazioni e nelle analoghe che potevano riscontrarsi, è stata considerata *un'unica unità locale* comprendente le diverse attività in essa esercitate.

In conformità a quanto sopra precisato, anche nel caso di attività amministrativa esplicata nello stesso edificio in cui veniva esercitata un'attività operativa, si era in presenza, di norma, di un'unica unità locale comprendente le due attività in questione. Se però tali attività coesistenti (operativa e amministrativa) erano funzionalmente distinte nel senso che avevano gestione completamente separata per cui, tra l'altro, il personale ad esse adibito non era intercambiabile, le predette attività sono state considerate come costituenti due distinte unità locali.

Ad esempio, se presso lo stesso edificio in cui era situata un'agenzia di credito risultava ubicata anche la sede centrale dell'impresa bancaria da cui l'agenzia stessa dipendeva e tale sede era funzionalmente distinta — nel senso sopra precisato — dall'agenzia, in tal caso si configuravano due distinte unità locali, una di tipo amministrativo relativa alla sede dell'impresa bancaria e l'altra di tipo operativo relativa all'agenzia.

5. L'individuazione delle unità locali è risultata, in linea generale, abbastanza agevole.

Tuttavia, con riferimento ad alcune attività economiche ed in analogia ai criteri di norma seguiti in occasione del censimento industriale e commerciale del 1961, è stato necessario, ai fini pratici della rilevazione, seguire opportuni accorgimenti per la definizione delle unità locali. Pertanto, qui di seguito si riportano alcuni chiarimenti a suo tempo forniti, con l'avvertenza che le soluzioni indicate fanno riferimento ai casi più importanti e maggiormente riscontrabili nella realtà, ai quali, peraltro, potevano agevolmente ricondursi, per analogia, altre situazioni particolari.

a) Nel campo delle *aziende di utilizzazione del bosco* (categoria 1.03.02), come unità locale doveva essere considerato l'insieme dei luoghi di abbattimento e segagione dipendenti da una stessa impresa e situati in uno stesso comune.

b) Nell'*industria della pesca* (classe 1.05), come unità locale doveva essere considerato il complesso delle attrezzature e degli impianti fissi nonchè dei natanti gestiti da una stessa impresa ed esistenti in uno stesso comune.

In particolare, per quanto riguarda i natanti, essi dovevano essere attribuiti al comune in cui era situato il relativo porto di armamento, cioè il porto nel quale ogni natante aveva in deposito i materiali di ricambio e ove, di norma, sostava per i lavori di manutenzione e per i rifornimenti in uomini e materiali. Ad esempio, se il porto di armamento di tutti i natanti di un'impresa della pesca era Genova, mentre la stessa impresa aveva dei magazzini (depositi di merci, provviste di bordo, ecc.) sia nel porto di Genova che nei porti di Gaeta e di Milazzo, ai fini del censimento sono state considerate tre distinte unità locali, delle quali quella relativa al comune di Genova doveva comprendere sia il complesso dei natanti dell'impresa, sia i magazzini (depositi, ecc.) situati nello stesso comune di Genova, mentre le altre due, relative rispettivamente ai comuni di Gaeta e Milazzo, dovevano comprendere solo i magazzini situati in ciascuno di detti comuni.

c) Nel campo dell'*esercizio di macchine agricole* (sottoclasse 1.06 C), come unità locale doveva essere considerato il singolo deposito di macchine agricole (1).

(1) Tale criterio differisce dalla norma seguita per il censimento del 1961, allorchè per tale settore venne adottato il criterio della unità locale a carattere comunale.

d) Nelle *industrie estrattive* (ramo 2), come unità locale doveva essere considerato :

— nel caso di pozzi minerari, il complesso dei pozzi compresi in un'unica concessione mineraria e situati in uno stesso comune ;

— nel caso di cave, il complesso delle cave facenti capo ad una stessa impresa e situate in uno stesso comune.

e) Per quanto concerne le *costruzioni edilizie e l'installazione di impianti* (ramo 4), come unità locale doveva essere considerato il complesso dei cantieri dipendenti da una stessa impresa ed impiantati in uno stesso comune.

Qualora il cantiere installato in un comune estendeva l'attività anche nel territorio di altri comuni — come nel caso, ad esempio, di imprese che esplicavano attività nel campo dei lavori stradali, di bonifica, sistemazioni idrauliche, ecc. — il complesso degli impianti e servizi doveva essere considerato con riferimento al comune dove erano installate le attrezzature principali.

f) Nella *produzione e distribuzione di energia elettrica* (categoria 5.01.01), come unità locale doveva essere considerata la singola centrale elettrica nonchè le stazioni elettriche (di trasformazione, di smistamento, ecc.) *purchè stabilmente presidiate da almeno una persona.*

g) Nel commercio, per quanto riguarda *il servizio di distribuzione stradale di carburanti e lubrificanti* (categoria 6.02.42), come unità locale doveva essere considerato ciascun « punto di vendita » per la distribuzione di carburante, anche se questo costituiva attività accessoria di altra unità locale (ad esempio garage, officina di riparazione, negozio di accessori, ecc.) (1).

h) Nel campo dei *trasporti terrestri* (classe 7.01), come unità locale doveva essere considerato il complesso dei servizi di esercizio gestiti da una stessa impresa o ente in uno stesso comune, intendendo per servizi di esercizio gli impianti, le attrezzature, ecc., funzionanti nell'ambito di uno stesso comune.

i) Nei *trasporti per via d'acqua* (classe 7.02), come unità locale doveva essere considerato il complesso delle attrezzature e degli impianti nonchè dei natanti gestiti da una stessa impresa ed esistenti in uno stesso comune.

In particolare, per quanto riguarda i natanti, essi dovevano essere attribuiti al comune in cui era situato il relativo porto di armamento e pertanto non dovevano essere considerati nei comuni ove si fossero trovati occasionalmente al momento della rilevazione.

l) Per i *trasporti aerei* (classe 7.03), costituiva unità locale il complesso delle attrezzature, degli impianti, nonchè degli aeromobili gestiti da una stessa impresa ed esistenti in uno stesso comune.

In particolare, per quanto riguarda gli aeromobili, essi dovevano essere attribuiti al comune in cui era situata la relativa base di armamento analogamente a quanto precisato per i natanti al precedente punto *i*).

m) Nel caso di *posteggi stradali* (parte della categoria 7.04.01), ai fini del censimento dovevano essere considerati solo quelli a pagamento, gestiti dall'Automobile Club d'Italia (A.C.I.), da altri enti o da cooperative autorizzate ; ciascun posteggio costituiva unità locale a sè stante (1).

n) Per quanto riguarda l'*Amministrazione delle poste e telecomunicazioni* (categoria 7.06.01), come unità locale doveva essere considerato il singolo ufficio postale, telegrafico e simili (1).

o) Nel campo delle comunicazioni, per i servizi *telefonici e di radiocomunicazioni* (categoria 7.06.03 e parte della categoria 7.06.04), come unità locale doveva essere considerato il complesso dei servizi di esercizio gestiti da una stessa impresa o ente in uno stesso comune, intendendo per servizi di esercizio gli impianti, le attrezzature, ecc., funzionanti nell'ambito di uno stesso comune.

p) Per quanto attiene ai servizi *di trasmissioni radiofoniche e televisive* (categoria 9.02.02), come unità locale doveva essere considerato il complesso delle attrezzature, degli impianti ecc., gestiti da una stessa impresa o ente e funzionanti nell'ambito di uno stesso comune.

Anche per le particolari attività sopraindicate, se la sede dell'impresa ed altri uffici direttivi, tecnici o amministrativi erano situati in locali fisicamente o funzionalmente distinti dalle unità locali operative, la sede e gli uffici in questione dovevano essere considerati come distinte unità locali.

Esercizi di commercio ambulante

6. Come è noto, hanno formato oggetto di rilevazione del 5° Censimento industriale e commer-

(1) Tale criterio differisce dalla norma seguita per il censimento del 1961, allorchè per tale settore venne adottato il criterio della unità locale a carattere comunale.

ciale anche gli esercizi di commercio ambulante, per cui si ritiene opportuno riportare qui di seguito alcuni chiarimenti concernenti le particolari caratteristiche che contraddistinguono detta attività.

Innanzitutto è da precisare che per commercio ambulante, ai fini del censimento, si intende quello che viene esercitato, sia con posteggio fisso che mobile, su aree pubbliche ovvero a domicilio dei compratori.

Sono stati soggetti al censimento tutti gli esercizi di commercio ambulante i cui titolari di licenza esercitavano tale commercio come attività esclusiva o prevalente ; non sono stati, pertanto, considerati gli esercizi il cui titolare :

— gestiva contemporaneamente un negozio o un'azienda artigiana ;

— vendeva direttamente la produzione propria in forma ambulante ;

— esercitava tale attività occasionalmente o in determinati periodi dell'anno.

È da tener presente, inoltre, che non sono stati considerati venditori ambulanti coloro che vendevano nei mercati all'ingrosso o su banchi fissi di mercati coperti al minuto, ovvero in chioschi e simili, fissati stabilmente al suolo. Queste ultime attività costituiscono, infatti, delle vere e proprie unità locali e, pertanto, sono state censite secondo le norme di carattere generale.

La rilevazione del commercio ambulante, in relazione alle già accennate particolarità, è stata effettuata secondo appropriate modalità, in conformità a quanto illustrato alla sezione 2 del successivo capitolo 6.

SEZIONE 2 — QUESTIONARI DI RILEVAZIONE

7. I questionari di rilevazione adottati per il 5° Censimento generale dell'industria e del commercio sono stati i seguenti :

— questionario di censimento (Mod. ISTAT/CIC/1) ;

— questionario per il commercio ambulante (Mod. ISTAT/CIC/2).

Qui di seguito vengono brevemente illustrati i singoli questionari di rilevazione, le cui norme di compilazione sono analiticamente riportate alla sezione 4 del capitolo 6.

I suddetti questionari sono riprodotti in allegato al presente volume.

Questionario di censimento

8. A differenza dei precedenti censimenti del 1961 e 1951 per i quali vennero adottati un questionario di impresa e un questionario di unità locale, in occasione del 5° Censimento generale dell'industria e del commercio, ai fini della raccolta delle notizie relative sia alle imprese sia alle unità locali, è stato adottato un unico questionario di rilevazione denominato « Questionario di censimento » (Mod. ISTAT/CIC/1). Tale questionario, la cui testata contempla le indicazioni del comune, della provincia, della sezione di censimento, del numero d'ordine e del tipo di compilazione, si articola in due parti contenenti rispettivamente notizie relative all'impresa e notizie relative all'unità locale.

La « Parte I - Impresa » — che risulta in duplice copia (Foglio A e Foglio B) — è divisa in 2 sezioni. La sezione I contiene notizie di carattere generale sull'impresa, come la denominazione o ragione sociale, l'indirizzo, l'anno di fondazione, l'attività esercitata, nonchè alcune notizie tendenti ad accertare : *a*) il tipo della produzione (in serie o non in serie) ; *b*) la partecipazione manuale del titolare alle lavorazioni dell'impresa ; *c*) l'iscrizione dell'impresa all'albo delle imprese artigiane ; *d*) la compilazione da parte dell'impresa del conto « profitti e perdite » e del « bilancio delle attività e passività patrimoniali ».

La sezione II richiede l'elenco delle unità locali gestite dall'impresa, distintamente per le unità locali operative (stabilimenti, laboratori, botteghe, negozi e simili) e per le unità locali amministrative (sede centrale e altri uffici direttivi, tecnici e amministrativi). Per ciascuna di tali unità vengono richiesti i dati sugli addetti al 25 ottobre 1971, nonchè il comune, la provincia e l'indirizzo in cui è situata l'unità locale e le lavorazioni o attività esercitate.

La « Parte II - Unità locale » è divisa in 6 sezioni. La sezione I contiene notizie di carattere generale sull'unità locale, come la denominazione, l'indirizzo, l'attività economica esercitata, i principali prodotti fabbricati o venduti, il tipo di unità locale, nonchè alcune notizie sull'impresa che gestisce la unità locale (denominazione o ragione sociale, comune, provincia e indirizzo della sede centrale).

La sezione II richiede notizie sugli impianti fissi per la forza motrice, e cioè numero e potenza dei motori primi secondo la specie e la destinazione, numero e potenza dei generatori di energia elettrica (alternatori e generatori a corrente continua) e dei motori elettrici per classi di potenza.

La sezione III concerne alcune caratteristiche degli esercizi di commercio fisso al minuto, quali la

superficie di vendita, la proprietà dei locali, le attrezzature in dotazione all'esercizio, i generi commerciati, il sistema di vendita, nonchè le forme di collegamento economico.

La sezione IV richiede il numero dei mezzi di trasporto terrestri per tipo, il numero dei mezzi di trasporto marittimi, fluviali, lagunari e lacuali e relativa stazza lorda e il numero dei mezzi di trasporto aerei.

La sezione V riguarda il numero degli addetti all'unità locale, alla data del 25 ottobre 1971, ripartiti per categoria posizionale e sesso.

La sezione VI, infine, concerne alcune notizie riferite all'anno 1970, e cioè il periodo di attività dell'unità locale, il personale dipendente occupato nei singoli mesi per gruppo posizionale e sesso, le ore di lavoro prestate dal personale operaio, le spese per il personale dipendente ripartite per titolo di spesa e l'ammontare complessivo dei salari lordi eventualmente corrisposti a lavoranti a domicilio.

Questionario per il commercio ambulante

9. Un particolare questionario è stato adottato per la rilevazione degli esercizi di commercio ambulante.

Il questionario (Mod. ISTAT/CIC/2), la cui testata contempla le indicazioni del comune, della provincia, della sezione di censimento e del numero d'ordine, contiene soltanto pochi quesiti di facile comprensione ed adatti alla particolare struttura di tale attività. Essi si distribuiscono in due sezioni : la prima concernente le notizie generali della licenza di esercizio, la seconda relativa agli addetti e ai mezzi di trasporto.

SEZIONE 3 — MODELLI AUSILIARI

10. Oltre ai questionari di rilevazione di cui è stato detto nella precedente sezione, si è reso necessario l'impiego di modelli ausiliari da utilizzare nelle fasi antecedenti, concomitanti e susseguenti a quella della rilevazione vera e propria.

Scopo di tali modelli è stato quello di assicurare l'ordinato e regolare svolgimento delle operazioni di rilevazione consentendo, in particolare, di formare un elenco delle unità che venivano via via reperite nel giro di distribuzione dei questionari e quindi di eseguire il controllo delle unità censite e di quelle da censire.

Alcuni di tali modelli hanno consentito altresì la disponibilità immediata di alcune principali notizie e di comunicare all'ISTAT i primi risultati sommari a pochi giorni di distanza dall'ultimazione dei lavori di raccolta dei questionari.

11. I modelli ausiliari adottati per il 5° Censimento industriale e commerciale sono stati i seguenti :

— Itinerario di sezione (Mod. ISTAT/CP/5) (1) ;

— Modello di revisione (Mod. ISTAT/CIC/1-R) ;

— Stato di sezione provvisorio (Mod. ISTAT/CIC/3) ;

— Computo giornaliero di sezione (Mod. ISTAT/CIC/4) ;

— Riepilogo dei computi giornalieri di sezione (Mod. ISTAT/CIC/5) ;

— Primi risultati comunali (Mod. ISTAT/CIC/5 bis) ;

— Riepilogo provinciale dei primi risultati comunali (Mod. ISTAT/CIC/5 ter) ;

— Stato definitivo delle sezioni relativo alle imprese e alle unità locali (Mod. ISTAT/CIC/6) ;

— Stato definitivo delle sezioni relativo agli esercizi di commercio ambulante (Mod. ISTAT/CIC/6 bis) ;

— Riepilogo degli stati definitivi delle sezioni (Mod. ISTAT/CIC/7).

Tutti i modelli ausiliari sopra elencati sono riprodotti in allegato al presente volume.

12. L'itinerario di sezione è il documento in cui, a cura dell'Ufficio comunale di censimento, sono state riportate le indicazioni che dovevano guidare il rilevatore nei suoi spostamenti nelle aree di circolazione della propria sezione e, pertanto, doveva indicare il percorso più razionale. Su tale modello, oltre ai codici del comune e della provincia, sono stati indicati il numero della sezione cui si riferiva, la lettera distintiva e la denominazione della frazione geografica in cui la sezione era compresa, nonchè le aree di circolazione, i confini naturali, i confini poderali, ecc. che delimitavano la sezione stessa.

13. Il modello di revisione è il documento anonimo nel quale, a revisione definitiva ultimata, sono stati

(1) L'itinerario di sezione (Mod. ISTAT/CP/5) è comune all'11° Censimento della popolazione e al 5° Censimento industriale e commerciale.

trascritti le notizie e i dati contenuti nei questionari di rilevazione, ai fini delle successive operazioni di registrazione dei dati.

14. Lo stato di sezione provvisorio è il modello che comprova l'individuazione in loco delle unità di censimento, onde l'importanza fondamentale che esso riveste come strumento, ad un tempo, di rilevazione e di controllo. Esso è stato intestato, preliminarmente alle operazioni di raccolta dei dati, a cura dell'Ufficio comunale di censimento, mentre la compilazione è stata effettuata a cura del rilevatore in concomitanza con l'individuazione delle unità di rilevazione, secondo le norme riportate alla sezione 3 del successivo capitolo 6.

15. Il computo giornaliero di sezione è il prospetto nel quale gli Uffici comunali di censimento, a revisione preliminare ultimata, hanno provveduto a totalizzare, sezione per sezione, taluni dati dei questionari.

Il riepilogo dei computi giornalieri di sezione è il documento nel quale sono stati riportati, ultimata la raccolta dei questionari di rilevazione, i totali dei computi giornalieri di ciascuna sezione del comune. Ultimata la trascrizione dei dati relativi a tutte le sezioni di censimento, l'Ufficio comunale di censimento ha provveduto alla loro totalizzazione, ottenendo così i dati relativi all'intero comune che, a mezzo del modello « Primi risultati comunali », sono stati trasmessi all'Ufficio provinciale di censimento il quale ha provveduto a compilare e trasmettere all'ISTAT il « Riepilogo provinciale dei primi risultati comunali ».

Le norme per la corretta compilazione dei predetti modelli sono analiticamente riportate nella sezione 1 del successivo capitolo 7.

16. Lo stato definitivo delle sezioni è il modello nel quale a cura dell'Ufficio comunale di censimento, ultimata la revisione definitiva e la numerazione dei questionari, sono stati riportati, distintamente per ciascun questionario di rilevazione, alcuni dati statistici concernenti le singole unità censite. Esso quindi, oltre a costituire la documentazione definitiva sul modo in cui sono state condotte le operazioni di rilevazione, ha fornito i primi risultati del censimento per ciascuna classe e sottoclasse di attività economica.

Il riepilogo degli stati definitivi delle sezioni è il prospetto in cui sono stati riportati, distintamente per le imprese, le unità locali e gli esercizi di commercio ambulante, i dati secondo le previste totalizzazioni degli stati definitivi delle sezioni, in modo da ottenere i dati relativi all'intero comune secondo le classi e sottoclassi di attività economica.

Le norme per la corretta compilazione dei suddetti modelli sono riportate nella sezione 3 del successivo capitolo 7.

Capitolo 3

ORGANIZZAZIONE PERIFERICA

1. Come già avvenuto per le precedenti rilevazioni censuarie, anche per l'esecuzione dei censimenti del 1971 è stato necessario provvedere ad una capillare ed efficiente organizzazione periferica, la cui articolazione a livello provinciale e comunale ha consentito la regolare e tempestiva realizzazione delle complesse operazioni di raccolta dei dati.

A norma dell'articolo 12 del D.P.R. del 23 ottobre 1971, n. 895, sono stati organi periferici dell'Istituto centrale di statistica ai fini dei censimenti:

a) gli Uffici provinciali di censimento, aventi il compito di coordinare le operazioni di censimento nell'ambito della provincia;

b) gli Uffici comunali di censimento, aventi il compito di svolgere le varie operazioni nell'ambito dei rispettivi territori.

Inoltre, apposite Commissioni provinciali e comunali hanno avuto il compito di svolgere, rispettivamente a livello provinciale e comunale, attiva opera informativa e quindi di facilitare le operazioni di censimento.

Nei paragrafi che seguono vengono illustrati, in forma riassuntiva, i compiti che sono stati demandati agli Organi provinciali e comunali di censimento, mentre per una conoscenza più approfondita della materia si rimanda alle apposite circolari riprodotte in allegato al presente volume nonchè al già citato volume XI concernente gli « Atti » dell'11° Censimento generale della popolazione.

SEZIONE 1 — ORGANI PROVINCIALI DI CENSIMENTO

Uffici provinciali di censimento

2. A norma dell'articolo 12 del D.P.R. 1971/n. 895, la qualifica e le attribuzioni dell'Ufficio provinciale di censimento spettavano all'Ufficio provinciale di statistica e dei censimenti presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Il segretario generale della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, direttore dell'Ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ha assunto le funzioni di dirigente dell'Ufficio provinciale di censimento.

Gli Uffici provinciali di censimento hanno avuto il compito di coordinare le operazioni di censimento nell'ambito di ciascuna provincia. Essi, pertanto, hanno provveduto a svolgere un'assidua vigilanza sulla tempestiva e regolare esecuzione delle operazioni di censimento affidate agli Uffici comunali, nonchè ad espletare i particolari adempimenti loro affidati dall'Istituto centrale di statistica.

Per l'espletamento dei compiti di vigilanza e di assistenza nei riguardi degli Uffici comunali, gli Uffici provinciali di censimento si sono avvalsi di appositi Ispettori provinciali di cui è detto in seguito.

Compiti durante le operazioni preliminari

3. Nella fase di organizzazione preliminare alla rilevazione censuaria, gli Uffici provinciali di censimento hanno svolto un'assidua opera di vigilanza, diretta a controllare la regolare e tempestiva esecuzione da parte dei comuni degli adempimenti concernenti l'approntamento del piano topografico e la sistemazione dell'ordinamento ecografico, secondo le apposite istruzioni riportate in allegato al volume « Anagrafe della popolazione » (1) e riassunte nel capitolo 1 del presente volume.

---

(1) Cfr. ISTAT - *Anagrafe della popolazione - Metodi e Norme,* Serie B, n. 3, marzo 1958.

Inoltre, essi dovevano verificare che le operazioni concernenti la ripartizione del territorio comunale in sezioni di censimento venissero svolte in conformità alle disposizioni emanate ed entro i termini stabiliti dall'Istituto centrale di statistica, procedendo, successivamente, all'esame critico delle proposte degli Uffici comunali di censimento circa il numero dei rilevatori in relazione al numero delle sezioni di censimento in cui era stato ripartito il territorio comunale.

Per la pratica realizzazione delle operazioni di raccolta dei dati sono stati utilizzati circa 73.000 rilevatori che hanno operato in circa 80.000 sezioni di censimento.

4. Gli Uffici provinciali di censimento, con la collaborazione degli Ispettori provinciali, hanno provveduto ad istruire in apposite riunioni i dirigenti degli Uffici comunali di censimento dei comuni non capoluoghi di provincia e, in generale, dei comuni non forniti di un apposito Ufficio di statistica organicamente distinto dagli altri uffici, mentre per i comuni capoluoghi e per i comuni non capoluoghi forniti di un Ufficio di statistica sono state concordate tra gli interessati particolari modalità per le istruzioni di cui trattasi.

Pertanto, gli Uffici provinciali di censimento hanno stabilito il calendario delle riunioni dei dirigenti degli Uffici comunali, tenendo presente che le stesse dovevano avere, di norma, la durata di 2 giorni e dovevano tenersi, in linea di massima, presso le sedi degli Uffici provinciali di censimento.

Gli Uffici provinciali di censimento hanno altresì predisposto, d'intesa con gli Uffici comunali, un calendario in base al quale si sono svolte le istruzioni alle persone cui poteva essere affidato dai comuni l'incarico di rilevatore. Tali istruzioni sono state tenute o presso ciascun comune dal dirigente dell'Ufficio comunale di censimento o attraverso riunioni intercomunali; in quest'ultimo caso le istruzioni sono state impartite dal dirigente dell'Ufficio comunale di censimento di uno dei comuni partecipanti. In ogni caso, a dette istruzioni è stato assicurato l'intervento del competente Ispettore provinciale.

Ad istruzioni ultimate, i candidati che vi hanno partecipato sono stati sottoposti, da parte degli Uffici comunali di censimento e sotto la vigilanza del competente Ispettore provinciale, ad una prova pratica. Scopo di detta prova pratica è stato essenzialmente quello di accertare l'esatta conoscenza delle modalità di rilevazione ed, in particolare, delle norme per la compilazione dei questionari e dei modelli connessi. A seguito di tale prova, in base al giudizio di idoneità, formulato d'intesa tra il dirigente dell'Ufficio comunale di censimento ed il competente Ispettore provinciale, è stata compilata una graduatoria di merito degli idonei, sulla base della quale i Sindaci hanno provveduto alla nomina delle persone cui è stato affidato l'incarico di rilevatore.

Compiti durante la raccolta dei dati

5. Gli Uffici provinciali di censimento hanno vigilato sulla regolare esecuzione delle operazioni di raccolta dei dati.

In particolare, sono stati effettuati controlli allo scopo di accertare il regolare svolgimento delle operazioni di consegna e ritiro dei questionari di rilevazione. Tali controlli sono stati numerosi nei primi giorni di tali operazioni e ciò per evitare tempestivamente il ripetersi di eventuali inesatte intepretazioni delle norme di rilevazione.

È stato, inoltre, accertato, sulla scorta degli stati di sezione provvisori (Modd. ISTAT/CIC/3), che giornalmente i rilevatori procedessero alla consegna e successivamente al ritiro del dovuto numero di questionari di rilevazione, segnalando di volta in volta le unità per le quali non era stato possibile consegnare o ritirare detti questionari.

6. Nel corso delle operazioni di raccolta dei dati, gli Uffici provinciali di censimento si sono assicurati che i questionari di rilevazione compilati, consegnati dai rilevatori agli Uffici comunali di censimento, venissero da questi sottoposti, giornalmente, a revisione preliminare.

Inoltre, hanno accertato che da parte degli Uffici comunali, dopo la detta revisione preliminare, venisse giornalmente provveduto a riportare, sezione per sezione, nella apposita riga dei computi giornalieri di sezione (Modd. ISTAT/CIC/4) i dati ricavati dai questionari compilati.

Una volta ultimata la compilazione dei computi giornalieri di sezione, è stato controllato che venisse correttamente e tempestivamente provveduto alla compilazione dei riepiloghi dei computi giornalieri di sezione (Modd. ISTAT/CIC/5) in modo che gli Uffici comunali fossero in grado di trascrivere, nei prospetti Modd. ISTAT/CIC/5 bis, appositamente predisposti, i primi risultati del censimento e di trasmetterli, entro la data stabilita, al competente Ufficio provinciale di censimento.

7. Secondo le istruzioni impartite, gli Uffici provinciali di censimento hanno comunicato all'Istituto centrale di statistica i primi risultati del censimento, mediante i prospetti riassuntivi provinciali (Modd. ISTAT/CIC/5 ter).

A tal fine, man mano che ricevevano dai comuni i Modd. ISTAT/CIC/5 bis, gli Uffici provinciali di censimento procedevano, comune per comune, alla trascrizione dei dati nei suddetti riepiloghi provinciali, nonchè ad effettuare la totalizzazione dei dati stessi per l'intera provincia.

Al riguardo, è stata svolta un'attenta opera di vigilanza e di controllo al fine di evitare ritardi nella comunicazione dei primi risultati da parte dei comuni, in quanto anche se un solo comune, sia pure il più piccolo, non avesse ottemperato tempestivamente a tale comunicazione, non sarebbe stato possibile conoscere, nel termine fissato, i dati provvisori complessivi per l'intera provincia, compromettendo così l'impegno e la migliore diligenza degli altri comuni.

Compiti successivi alla raccolta dei dati

8. Anche in questa fase di lavoro l'azione degli Uffici provinciali di censimento è stata diretta ad assicurare che la revisione definitiva dei questionari di rilevazione venisse eseguita con la diligenza che la natura dell'operazione richiedeva e che essa fosse condotta a termine entro i termini previsti. Tale opera di vigilanza è stata rivolta, ovviamente, a tutti i comuni con particolare riguardo a quelli che nelle precedenti fasi di lavoro si erano dimostrati meno diligenti.

Durante la fase di revisione, gli Uffici provinciali di censimento si sono in particolare accertati che gli Uffici comunali di censimento provvedessero entro i termini stabiliti:

a) all'ordinamento dei questionari di rilevazione ed alla loro numerazione definitiva;

b) all'elencazione dei questionari di rilevazione sugli stati definitivi delle sezioni (Modd. ISTAT/CIC/6 e 6 bis), riportandovi tutti i dati previsti;

c) alla compilazione del riepilogo degli stati definitivi delle sezioni (Modd. ISTAT/CIC/7).

9. Prima che il materiale di censimento fosse spedito da parte degli Uffici comunali di censimento ai rispettivi Uffici provinciali, questi si sono assicurati della completezza del materiale stesso, e cioè che vi fossero:

a) tutti i Modd. ISTAT/CIC/1 e ISTAT/CIC/2 risultanti dagli stati definitivi delle sezioni;

b) tutti i modelli ausiliari che dovevano accompagnare i questionari di rilevazione, e cioè: gli stati di sezione provvisori (Modd. ISTAT/CIC/3), gli stati definitivi delle sezioni (Modd. ISTAT/CIC/6 e 6 bis), i riepiloghi degli stati definitivi delle sezioni (Modd. ISTAT/CIC/7).

10. Entro i termini stabiliti, gli Uffici comunali di censimento hanno spedito ai rispettivi Uffici provinciali il materiale di censimento debitamente ordinato e confezionato, secondo le disposizioni contenute nel successivo capitolo 8.

Gli Uffici provinciali di censimento, man mano che ricevevano i questionari di rilevazione e l'altro materiale da parte degli Uffici comunali, hanno verificato il numero e l'integrità dei colli ricevuti.

In particolare, per quanto riguarda le copie (Foglio B) della « Parte I - Impresa » del questionario di censimento (Mod. ISTAT/CIC/1) e le seconde copie degli stati definitivi delle sezioni (Modd. ISTAT/CIC/6 e 6 bis) trasmesse dai comuni in collo a parte, gli Uffici provinciali le hanno messe a disposizione delle rispettive Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai fini della revisione dell'anagrafe delle ditte, secondo le norme che sono state emanate a parte dall'Istituto centrale di statistica, d'intesa con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Per quanto concerne, infine, le operazioni di spedizione del materiale di censimento dagli Uffici provinciali di censimento all'Istituto centrale di statistica, si rimanda ai successivi capitoli 9 e 10, nei quali le operazioni stesse sono ampiamente illustrate.

Ispettori provinciali

11. Per la determinazione del numero degli Ispettori provinciali e per la scelta delle persone cui affidare tale incarico, gli Uffici provinciali di censimento si sono attenuti alle apposite istruzioni impartite dall'ISTAT che qui di seguito si riassumono.

Il numero degli Ispettori occorrenti in ciascuna provincia è stato stabilito dopo aver effettuato la ripartizione del territorio della provincia stessa in « aree ispettive », da assegnare ciascuna ad un solo Ispettore. La delimitazione di ogni « area ispettiva » è stata effettuata in maniera tale che i comuni in essa compresi potessero essere seguiti da una sola persona durante l'esecuzione delle diverse fasi del censimento, tenuto conto della numerosità dei comuni, delle distanze intercorrenti tra i comuni e delle caratteristiche della rete stradale e ferroviaria.

Le funzioni di Ispettore provinciale sono state affidate a persone tecnicamente idonee, scelte preferibilmente fra i funzionari degli Uffici provinciali di censimento, delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, delle Prefetture ed eventualmente di altri organi locali della Pubblica Amministrazione.

Le proposte sul numero degli Ispettori provinciali, corredate dei nominativi dei funzionari prescelti,

della indicazione dell'Amministrazione di appartenenza e della qualifica rivestita, nonchè delle denominazioni dei comuni che rientravano nell'« area ispettiva » di competenza, sono state trasmesse dagli Uffici provinciali di censimento all'Istituto centrale di statistica.

12. I compiti degli Ispettori provinciali, in pratica, si sono identificati con quelli dell'Ufficio provinciale di censimento e quindi risultano dalle istruzioni riportate nei paragrafi precedenti del presente capitolo.

È tuttavia da aggiungere che ove si sono riscontrate manchevolezze, negligenze ed irregolarità tali da compromettere o intralciare seriamente il normale svolgimento delle operazioni, gli Ispettori hanno richiesto l'intervento del Sindaco perchè fossero presi i provvedimenti del caso. Le infrazioni più gravi sono state segnalate all'Ufficio provinciale di censimento per la successiva comunicazione alla Prefettura e all'Istituto centrale di statistica.

Dell'attività svolta, gli Ispettori provinciali hanno reso conto al dirigente dell'Ufficio provinciale di censimento, mediante rapporti periodici sull'andamento delle operazioni dei censimenti nei comuni a ciascuno di essi assegnati.

COMMISSIONI PROVINCIALI DI CENSIMENTO

13. A norma dell'art. 13 del D.P.R. 1971/n. 895, in ogni provincia è stata costituita con decreto del Prefetto una Commissione provinciale di censimento avente il compito di svolgere, nei modi ritenuti più idonei, attiva opera informativa sulle finalità dei censimenti e sulla loro importanza.

La Commissione, presieduta dal Prefetto, era composta: dal Presidente della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in qualità di vice presidente; dal Segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, direttore dell'Ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato; da quattro rappresentanti delle organizzazioni dei datori di lavoro e da quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, rispettivamente esistenti nella provincia; da un rappresentante del Provveditorato agli studi ; da altre persone, in numero non superiore a tre, che per la loro esperienza in materia di rilevazioni statistiche o per l'ufficio ricoperto potessero svolgere utile opera nell'interesse del censimento; dal Capo dell'Ufficio provinciale di statistica, con funzioni di segretario.

SEZIONE 2 — ORGANI COMUNALI DI CENSIMENTO

UFFICI COMUNALI DI CENSIMENTO

14. A norma dell'art. 12 del D.P.R. 1971/n. 895, la qualifica e le attribuzioni di Ufficio comunale di censimento spettavano: *a*) all'Ufficio comunale di statistica, nei comuni aventi tale Ufficio; *b*) all'Ufficio appositamente costituito dal Sindaco in occasione del 2° Censimento generale dell'agricoltura del 1970, negli altri comuni.

Compito degli Uffici comunali di censimento è stato quello di svolgere le varie operazioni di censimento nell'ambito dei rispettivi territori; essi erano gli organi esecutivi locali dei censimenti e dalla diligenza con cui hanno eseguito i vari adempimenti loro affidati è dipeso in gran parte l'esito dei censimenti stesso.

Nei paragrafi che seguono sono esposti i compiti demandati agli Uffici comunali di censimento in relazione alle diverse fasi di rilevazione, mentre le relative modalità di esecuzione sono riportate analiticamente negli appositi capitoli del presente volume.

Compiti durante le operazioni preliminari

15. Oltre a predisporre tutte le operazioni preliminari relative alla formazione della base territoriale del censimento, i dirigenti degli Uffici comunali di censimento hanno partecipato ad apposite riunioni, della durata di norma di 2 giorni, che sono state tenute nelle sedi degli Uffici provinciali di censimento o di uno o più Uffici comunali, secondo quanto deciso dagli Uffici provinciali stessi.

In tali riunioni sono stati illustrati i diversi aspetti del censimento, con particolare riguardo ai compiti specifici demandati agli Uffici comunali di censimento.

16. Successivamente, da parte degli Uffici comunali di censimento sono state istruite le persone cui poteva essere affidato l'incarico di rilevatore.

Nel corso di dette istruzioni, della durata di norma di 3 giorni, particolare rilievo è stato dato all'illustrazione delle unità di rilevazione e dei criteri di

compilazione dei questionari di rilevazione, con riferimento ai singoli quesiti, al fine di assicurare una esatta ed uniforme interpretazione di essi.

Ad istruzioni ultimate, le persone che vi hanno partecipato sono state sottoposte, da parte degli Uffici comunali di censimento e sotto la vigilanza del competente Ispettore provinciale, ad una prova di idoneità tendente ad accertare l'esatta e particolareggiata conoscenza delle istruzioni concernenti la compilazione dei questionari di rilevazione, nonchè la conoscenza delle norme relative all'individuazione delle unità di rilevazione dei censimenti.

Successivamente i Sindaci, sulla base del giudizio di idoneità espresso a seguito della predetta prova pratica, hanno proceduto alla nomina dei rilevatori, secondo l'ordine di graduatoria e nel numero già approvato dall'Ufficio provinciale di censimento.

Ciascun rilevatore è stato munito di una «carta di autorizzazione per rilevatore» (Mod. ISTAT/CP/11) a firma del Sindaco, attestante il conferimento dell'incarico da parte del comune.

17. Gli Uffici comunali di censimento hanno ricevuto i questionari di rilevazione e gli altri stampati occorrenti dall'Istituto centrale di statistica. Hanno provveduto all'affissione dei manifesti ufficiali e pubblicitari dei censimenti all'uopo predisposti dall'Istituto e all'intestazione degli stati di sezione provvisori (Modd. ISTAT/CIC/3) e dei questionari di rilevazione (Mod. ISTAT/CIC/1 e ISTAT/CIC/2). Nella testata dei suddetti modelli sono stati apposti, mediante stampigliatura, il nome e il numero del codice del comune e della provincia, il numero della sezione di censimento e, limitatamente agli stati di sezione provvisori, la lettera distintiva e la denominazione della frazione geografica.

Infine, prima dell'inizio delle operazioni di raccolta dei dati, gli Uffici comunali hanno provveduto a consegnare a ciascun rilevatore tutti gli stampati occorrenti.

Compiti durante la raccolta dei dati

18. Gli Uffici comunali di censimento hanno sorvegliato assiduamente l'opera dei rilevatori controllando che essi svolgessero il loro compito in conformità alle istruzioni ricevute, sia durante il periodo di consegna dei questionari che nella fase di ritiro degli stessi.

Hanno altresì provveduto a risolvere i casi dubbi prospettati loro dai rilevatori e a formulare eventualmente, d'intesa con l'Ispettore provinciale competente, quesiti agli Uffici provinciali di censimento.

Nel caso di gravi inadempienze a carico di un rilevatore nell'espletamento del suo lavoro, il dirigente dell'Ufficio comunale di censimento doveva riferirne al Sindaco affinchè questi procedesse, d'intesa con l'Ispettore provinciale competente, alla revoca dell'incarico e alla sostituzione con altro rilevatore.

19. Gli Uffici comunali di censimento hanno effettuato giornalmente la revisione preliminare dei questionari di rilevazione che venivano consegnati dai rilevatori.

Man mano che si è proceduto nella revisione preliminare, sono stati compilati i computi giornalieri di sezione (Modd. ISTAT/CIC/4); successivamente si è provveduto alla compilazione dei relativi riepiloghi (Modd. ISTAT/CIC/5), sulla base dei quali i Sindaci, a norma dell'art. 30 del D.P.R. 1971/n. 895, hanno trasmesso ai competenti Uffici provinciali di censimento i dati provvisori, mediante l'apposito Mod. ISTAT/CIC/5 bis «Primi risultati comunali», secondo quanto previsto alla sezione 1 del capitolo 7.

Compiti successivi alla raccolta dei dati

20. Ultimata la raccolta dei dati ed eseguita la comunicazione dei primi risultati provvisori, gli Uffici comunali di censimento hanno effettuato la revisione definitiva dei questionari di rilevazione.

Tale operazione è consistita in un approfondito controllo quantitativo e qualitativo dei questionari compilati allo scopo di accertare che tutte le unità economiche soggette al censimento fossero state regolarmente censite e che le risposte fornite ai quesiti contemplati nei questionari di rilevazione non risultassero lacunose o incompatibili tra loro.

Gli errori riscontrati in sede di revisione definitiva sono stati eliminati dagli Uffici comunali di censimento mediante informazioni assunte direttamente presso i titolari delle unità economiche e, in taluni casi, procedendo ad accertamenti.

21. Gli Uffici comunali di censimento hanno provveduto, inoltre, all'ordinamento ed alla numerazione definitiva dei questionari di rilevazione, alla compilazione degli stati definitivi delle sezioni (Mod. ISTAT/CIC/6, 6 bis) e dei riepiloghi degli stati definitivi delle sezioni (Modd. ISTAT/CIC/7), e quindi alla spedizione, ai rispettivi Uffici provinciali, del materiale di censimento, secondo le norme riportate al successivo capitolo 8.

COMMISSIONI COMUNALI DI CENSIMENTO

22. A norma dell'art. 14 del D.P.R. 1971/n. 895, in ogni comune è stata costituita, con provvedimento del Sindaco, una Commissione comunale di censimento avente il compito di facilitare le opera-

zioni di censimento, fornendo ai censiti informazioni e chiarimenti sulle finalità e sulla importanza del censimento stesso.

La Commissione, presieduta dal Sindaco o da un suo delegato era composta: dal Segretario comunale; dal dirigente dell'Ufficio comunale di censimento; da quattro rappresentanti delle organizzazioni locali dei datori di lavoro e da altrettanti rappresentanti delle organizzazioni locali dei lavoratori; dal direttore didattico, ove esisteva, o in mancanza, da un insegnante elementare, e, nei comuni capoluoghi di provincia, da un rappresentante del Provveditorato agli studi; da altre persone in numero non superiore a tre, che per la loro esperienza in materia di rilevazioni statistiche o per l'ufficio ricoperto potessero svolgere utile opera nell'interesse del censimento.

SEZIONE 3 — RILEVATORI

23. Come già accennato alla sezione 2 del presente capitolo, i rilevatori sono stati nominati dal Sindaco nel numero fissato dall'Istituto centrale di statistica. Essi hanno fatto capo al dirigente dell'Ufficio comunale di censimento, dal quale hanno ricevuto le disposizioni necessarie all'assolvimento del loro incarico.

Compito del rilevatore è stato quello di provvedere all'individuazione delle unità di censimento, alla compilazione degli stati di sezione provvisori ed alla consegna e ritiro dei questionari di rilevazione, in conformità alle istruzioni che sono analiticamente riportate al successivo capitolo 6.

24. I rilevatori hanno ricevuto dagli Uffici comunali di censimento tutti gli stampati necessari per l'espletamento dei loro incarico, e cioè:

— la carta di autorizzazione (Mod. ISTAT/CP/11);

— l'itinerario o gli itinerari di sezione (Mod. ISTAT/CP/5) e, eventualmente, la cartina o le cartine di sezione;

— il fascicolo delle istruzioni per i rilevatori;

— la guida per la classificazione delle professioni e delle attività economiche;

— i modelli di stato di sezione provvisorio del censimento industriale e commerciale (Modd. ISTAT/CIC/3) ;

— questionari di censimento (Modd. ISTAT/CIC/1);

— questionari per il commercio ambulante (Modd. ISTAT/CIC/2).

Nello svolgimento delle operazioni affidategli, il rilevatore doveva attenersi alle seguenti regole:

— usare sempre la massima cortesia verso i titolari delle unità economiche, nonchè le altre persone interpellate per la consegna e il ritiro dei questionari di rilevazione o per la compilazione di essi;

— limitarsi a rivolgere le domande strettamente necessarie, ripetendole e, al caso, cambiandone la forma se la persona alla quale erano dirette non le avesse perfettamente comprese;

— evitare il tono inquisitorio ed astenersi da minacce, richiamando l'attenzione sul fatto che dalle informazioni fornite non poteva derivare alcun nocumento al censito.

Inoltre i rilevatori dovevano adoperarsi con il massimo impegno a rimuovere nei titolari di unità economiche eventuali preoccupazioni di natura fiscale. Pertanto, quando era necessario, essi dovevano chiarire alle anzidette persone che i dati raccolti con i questionari di rilevazione sarebbero stati utilizzati solo a fini statistici e resi noti in forma collettiva, in modo che non se ne potesse trarre alcun riferimento individuale.

Capitolo 4

PUBBLICITA'

1. Analogamente a quanto già effettuato per i precedenti censimenti, anche in occasione dell'11° Censimento generale della popolazione e del 5° Censimento generale dell'industria e del commercio, l'Istituto centrale di statistica ha provveduto a predisporre un organico piano di pubblicità, allo scopo di portare a conoscenza di tutti i cittadini l'importanza e le finalità esclusivamente statistiche dei censimenti stessi.

I principali obiettivi della campagna pubblicitaria sono stati, pertanto, i seguenti: dare notizia della prossima esecuzione dei censimenti, sottolineando le molteplici esigenze conoscitive nella vita di una nazione moderna; invitare i cittadini alla collaborazione necessaria per la buona riuscita delle operazioni censuarie, esortando a fornire con senso di responsabilità e con precisione le risposte ai quesiti previsti nei questionari di rilevazione.

Un accento particolare è stato posto nel ribadire il segreto statistico, tutelato da apposite disposizioni legislative, sulle notizie raccolte in occasione dei censimenti, al fine di dissipare le preoccupazioni, specie di carattere fiscale, che implicitamente sorgono nelle persone chiamate a fornire informazioni statistiche.

Il sistema pubblicitario è stato improntato alla massima semplicitá proprio al fine di poter essere recepito da tutti gli strati sociali della popolazione e si è attuato attraverso i più moderni mezzi di divulgazione; preziosa è risultata anche la collaborazione prestata da Organi della Pubblica Amministrazione, da Organizzazioni sindacali e dalle Associazioni di categoria.

Sezione 1 — Stampa

2. Allo scopo di richiamare l'attenzione della stampa sui problemi posti dalle rilevazioni censuarie, in data 11 giugno 1971 l'Istituto centrale di statistica ha indetto una apposita conferenza stampa nel corso della quale il Presidente ed il Direttore Generale dei Servizi Tecnici dell'Istituto stesso hanno illustrato gli scopi dei censimenti, i loro complessi aspetti organizzativi e finanziari, nonchè i programmi previsti per la pubblicazione dei risultati. In tale occasione ai giornalisti intervenuti sono state fornite, unitamente ad una breve nota illustrativa appositamente predisposta, le copie dei questionari di rilevazione.

Pertanto, già alcuni mesi prima dell'esecuzione dei censimenti, sulla stampa quotidiana e periodica, nazionale e locale, sono apparsi articoli che illustravano i principi fondamentali delle operazioni censuarie, nonchè la loro importanza ed utilità sul piano economico e sociale. Detti articoli, inoltre, hanno contribuito a chiarire alcuni dubbi che sarebbero potuti sorgere all'atto della compilazione dei questionari di rilevazione, con riferimento a taluni particolari quesiti contenuti nei questionari stessi.

In particolare, nel periodo precedente l'inizio delle operazioni censuarie, l'Istituto centrale di statistica ha diramato alla stampa il seguente comunicato:

« In preparazione del censimento della popolazione e del censimento dell'industria e del commercio, che avranno inizio nel prossimo mese di ottobre, sono in corso, presso le Camere di commercio, riunioni interprovinciali, a cura di funzionari dell'Istituto centrale di statistica.

Tali riunioni hanno lo scopo di illustrare agli organi provinciali e comunali le modalità organizzative, tecniche ed esecutive dei due censimenti che consentiranno di disporre di un quadro completo ed aggiornato sulla distribuzione della popolazione secondo i caratteri demografici, sociali e professionali e sulle strutture delle aziende industriali e commerciali.

Circa 73.000 rilevatori, accuratamente selezionati ed istruiti presso gli Uffici comunali, verranno impiegati per la raccolta dei dati presso le famiglie, le convivenze e le imprese ».

3. L'intenso lavoro svolto sul piano della pubblicità non ha comunque evitato l'apparire su alcuni giornali di articoli nei quali, sulla scia di polemiche suscitate in altri Paesi in occasione di rilevazioni censuarie e forse per l'eco dei dibattiti, allora in corso, sulla riforma fiscale nel nostro Paese, sono stati sollevati dubbi sulla segretezza delle notizie raccolte, con particolare riferimento al censimento demografico.

Al riguardo l'ISTAT nell'immediata vigilia dei censimenti ha provveduto a diramare un apposito comunicato stampa nel quale sono stati precisati i motivi tecnici per i quali erano stati formulati taluni particolari quesiti, peraltro comuni ai censimenti di molti altri Paesi, nonchè sottolineata l'assoluta riservatezza delle notizie raccolte, garantita da precise disposizioni legislative.

Anche durante la fase di raccolta dei dati, l'ISTAT ha ritenuto necessario intervenire per ribadire i vincoli posti dalla legge a tutela del segreto statistico. È stato così diramato alla stampa il seguente comunicato :

« Benché l'Istituto centrale di statistica abbia fornito tempestivi ed esaurienti chiarimenti ed assicurazioni in ordine a dubbi e perplessità sorti in occasione dell'undicesimo censimento generale della popolazione e del quinto censimento generale dell'industria e del commercio, sono state ancora pubblicate, nei giorni scorsi, notizie inesatte o tendenziose, soprattutto per quanto riguarda la riservatezza delle informazioni.

L'Istituto centrale di statistica ritiene pertanto doveroso assicurare ancora una volta i cittadini, nel modo più esplicito, che il segreto statistico, stabilito e tutelato dalla legge, è stato e sarà sempre rigorosamente rispettato sia per i censimenti sia per le numerose indagini correntemente effettuate dall'Istituto.

Le notizie raccolte, con scrupolosa osservanza della legge, non vengono rese note nè a privati nè ad Amministrazioni ed Enti pubblici, per nessun titolo, se non in forma collettiva, in modo che non se ne possa fare alcun riferimento individuale ».

Il testo del predetto comunicato è stato riportato da numerosi giornali e diffuso anche da alcune agenzie di stampa; tale circostanza ha indubbiamente favorito il superamento di ogni difficoltà per cui si può senza dubbio affermare che le operazioni di raccolta dei dati si sono svolte in un clima di normalità.

SEZIONE 2 — RADIO E TELEVISIONE

4. La RAI - Radiotelevisione italiana, a seguito di accordi presi con l'ISTAT, ha trasmesso sulle reti nazionali e sulle reti locali, sia nel corso dei giornali-radio che di altre rubriche, tutti i comunicati che sono stati diramati dall'Istituto centrale di statistica man mano che procedevano le operazioni preparatorie e di raccolta dei dati, nonchè varie altre informazioni utili sottolineando, in particolare, l'importanza dei censimenti ai fini di una migliore conoscenza della realtà socio-economica del Paese.

Parimenti intensa è stata la pubblicità attuata attraverso la televisione che ha provveduto a trasmettere, oltre ai vari comunicati ISTAT, alcuni servizi speciali anche sotto forma di interviste e di documentari. Nel corso di dette trasmissioni è stato in particolare perseguito l'obiettivo di illustrare le modalità per la compilazione dei questionari di rilevazione con diretto riferimento ai quesiti che potevano determinare qualche incertezza nelle persone chiamate a rispondervi.

Ai fini di una più precisa conoscenza della collaborazione fornita dall'Ente radiotelevisivo, si ritiene opportuno riportare qui di seguito l'elenco delle trasmissioni di propaganda per i censimenti andate in onda nel periodo compreso tra il 12 e il 26 ottobre 1971.

Televisione

Martedì 12 - ore 20,15
Cronache italiane

Mercoledì 13 - ore 13,30
Telegiornale

Venerdì 15 - ore 23
Telegiornale

Sabato 16 - ore 22,30
« Gli Italiani si contano: Speciale Censimento » - Telefilm. Prima puntata con intervista al Prof. Giuseppe de Meo, Presidente dell'ISTAT

Martedì 19 - ore 20,30
Telegionale

Mercoledì 20 - ore 14
« Chi siamo... quanti siamo! » Servizio per la presentazione dei modelli di rilevazione - Prima parte

Giovedì 21 - ore 20,15
Cronache italiane

Sabato 23 - ore 20,30
Telegiornale
- ore 22,30
- « Gli Italiani si contano: Speciale Censimento ». Telefilm. Seconda puntata con intervista al Dott. Luigi Pinto, Direttore Generale dei Servizi Tecnici dell'ISTAT

Martedì 26 - ore 14
« Chi siamo... quanti siamo! » Servizio per la presentazione dei modelli di rilevazione. Seconda parte.

Radio

Domenica 17 - ore 8,30
Vita nei campi

Lunedì 18 - ore 10
Servizio speciale del giornale radio
- ore 18.45
Italia che lavora
Intervista al Prof. Giuseppe de Meo, Presidente dell'ISTAT

COMUNE DI .....

11° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE
5° CENSIMENTO GENERALE DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

A norma dell'art. 1 della Legge 31 gennaio 1969, n. 14, e in conformità alle istruzioni impartite dall'ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA, il 24 e il 25 ottobre 1971 saranno effettuati, rispettivamente, l'*11° Censimento generale della popolazione* e il *5° Censimento generale dell'industria e del commercio.*

Il Censimento della popolazione si propone di accertare, in ogni comune, la popolazione residente, cioè con dimora abituale nel comune anche se non iscritta nell'anagrafe, con i relativi caratteri anagrafici e professionali, nonché altre notizie concernenti sia le persone che le abitazioni.

Il Censimento industriale e commerciale ha lo scopo di accertare, in ogni comune, la consistenza numerica e le caratteristiche strutturali delle imprese (ditte) che esercitano una attività nell'industria (compresa l'industria della pesca), nell'artigianato, nel commercio, nei trasporti e comunicazioni, nel credito e assicurazione, nei servizi, nonché delle unità locali (stabilimenti, opifici, cantieri, laboratori, miniere, cave, botteghe, esercizi, negozi, ecc.) gestite dalle imprese stesse.

La distribuzione dei modelli di rilevazione (fogli di famiglia, questionari del censimento industriale e commerciale, ecc.) sarà effettuata nel periodo dal 14 al 23 ottobre 1971 a cura di appositi rilevatori, i quali sono forniti di speciale carta di autorizzazione.

La compilazione dei modelli deve essere effettuata a cura dei capi famiglia e dei capi convivenza nei giorni dal 24 al 26 ottobre e a cura dei titolari o gerenti o rappresentanti legali delle imprese nei giorni 25 e 26 ottobre. Le notizie devono peraltro riferirsi alla situazione esistente nella notte tra il 23 e il 24 ottobre per il censimento della popolazione e alla data del 25 ottobre per il censimento industriale e commerciale.

Il ritiro dei modelli di rilevazione sarà effettuato nei giorni dal 27 ottobre al 10 novembre 1971 a cura dei rilevatori, i quali potranno provvedere, in caso di necessità, alla compilazione dei modelli stessi.

I capi famiglia, i capi convivenza e i titolari o gerenti o rappresentanti legali delle imprese e delle unità locali hanno l'obbligo di rispondere in modo esatto e completo alle domande contenute nei modelli di rilevazione dei censimenti, mentre i rilevatori sono tenuti a prestare, ove necessario, l'assistenza per la compilazione dei modelli stessi.

I capi famiglia e i capi convivenza, le persone che dispongono delle abitazioni non occupate, i titolari o gerenti o rappresentanti legali delle imprese, i quali entro il 23 ottobre 1971 non avessero ricevuto i fogli di famiglia o i fogli di convivenza o i questionari del censimento industriale e commerciale ovvero, avendoli ricevuti, non avessero potuto riconsegnarli entro il 10 novembre 1971 per mancato ritiro da parte del rilevatore, hanno l'obbligo di farlo presente entro il giorno successivo all'Ufficio comunale di censimento, che provvederà in merito.

IL SINDACO

Addì, 1 ottobre 1971

OBBLIGHI DI DENUNCIA E SEGRETEZZA DEI DATI FORNITI - L'obbligo di fornire le notizie richieste è stabilito dall'art. 18 del R.D.L. 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella Legge 21 dicembre 1929, n. 2238. Coloro che non forniscano le notizie loro richieste, ovvero le forniscano scientemente errate od incomplete, sono passibili di un'ammenda, senza pregiudizio delle sanzioni fissate dal codice penale. L'art. 19 del citato Decreto-Legge 27 maggio 1929, n. 1285, stabilisce inoltre che le notizie che si raccolgono in occasione di inchieste ordinate dall'Istituto centrale di statistica, direttamente o a mezzo di Enti delegati, sono vincolate al più scrupoloso segreto d'ufficio e non possono essere rese note, per nessun titolo, se non in forma collettiva, in modo che non se ne possa fare alcun riferimento individuale. Coloro che, per ragioni del proprio ufficio, essendo venuti a conoscenza di notizie di carattere personale, le comunichino ad altri o se ne servano per scopi privati, sono passibili di sanzioni di carattere pecuniario, senza pregiudizio delle pene in cui fossero incorsi per reati previsti dal codice penale.

(Esente da diritti di affissione ai sensi dell'art. 28 della Legge 5 luglio 1961, n. 641, nonché dalla imposta di pubblicità ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 24 giugno 1954, n. 342)

ILTE Torino

5° censimento generale dell'industria e del commercio

25 ottobre 1971

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Esente dai diritti di affissione ai sensi dell'art. 28 della legge 5 luglio 1961, n. 641, nonché dall'imposta di pubblicità ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 26 giugno 1954, n. 342.

Soc. A.B.E.T.E. - Roma

169 DOCUMENTI DEL SERVIZIO INFORMAZIONI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

VITA ITALIANA

11° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE

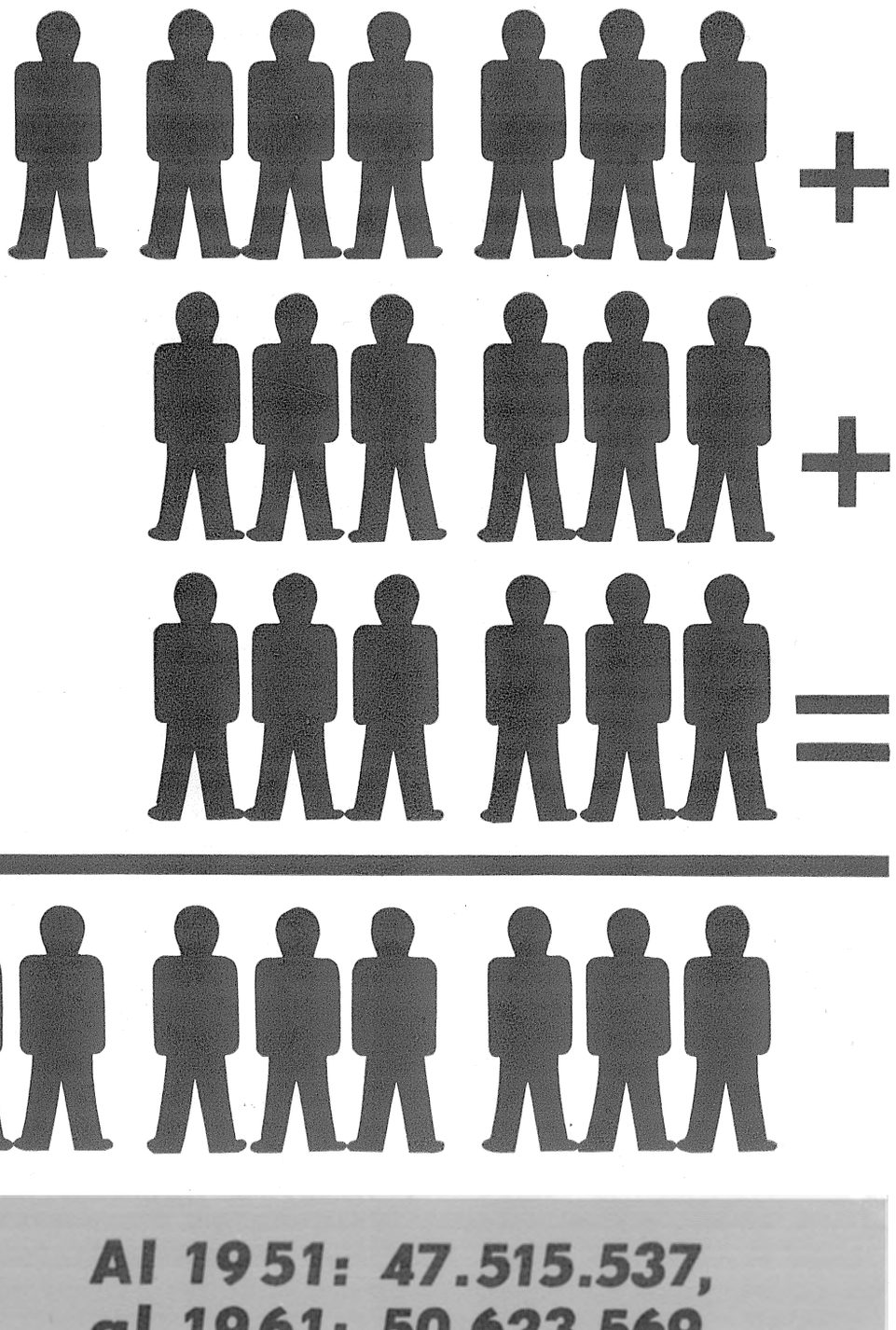

Al 1951: 47.515.537,
al 1961: 50.623.569
e all'ottobre 1971?

CONOS
PROGR

Il rapido r
situazioni,
co della no
impone la
di aggiorn
zioni sulle
demografi
economic
rali della p

La collabo
lenterosa
di tutti i c
presuppos
cesso dei

OSCERE IL PRESENTE PER RAMMARE IL FUTURO

o mutare delle
oni, caratteristi-
a nostra epoca,
la disponibilità
ornate informa-
ulle condizioni
rafiche, sociali,
miche e cultu-
la popolazione.

laborazione vo-
osa e sincera
i i cittadini è il
oposto del suc-
dei censimenti.

5° CENSIMENTO GENERALE DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

SEZIONE 3 — MANIFESTI

5. Il manifesto ufficiale dei censimenti è stato predisposto dall'Istituto centrale di statistica. In esso risultano: la data di riferimento e gli scopi dei censimenti, nonchè le modalità concernenti la distribuzione, la compilazione e il ritiro dei modelli di rilevazione.

Il manifesto contiene, inoltre, le disposizioni legislative in base alle quali ai cittadini è fatto obbligo di rispondere in modo esatto e completo ai quesiti contenuti nei modelli e le norme che tutelano il segreto d'ufficio sulle notizie individuali raccolte.

Sempre a cura dell'ISTAT è stato altresì predisposto un manifesto pubblicitario la cui vignetta è stata riprodotta su apposite locandine e cartoline, anch'esse a carattere pubblicitario.

Per il contenuto di tale manifesto pubblicitario l'ISTAT ha bandito un apposito concorso a premi riservato agli artisti italiani: l'iniziativa ha riscosso un notevole successo tanto che la Commissione aggiudicatrice ha potuto operare la selezione su un vasto complesso di bozzetti presentati.

Va pure ricordato che per la provincia di Bolzano si è provveduto a realizzare una edizione bilingue (italiano e tedesco) del manifesto ufficiale, del manifesto pubblicitario e delle locandine, mentre per la provincia di Trieste l'edizione bilingue (italiano e sloveno) ha riguardato il solo manifesto ufficiale.

La Presidenza del Consiglio, infine, ha provveduto alla edizione ed all'affissione di un numero speciale del manifesto « Vita italiana » in cui veniva propagandata l'esecuzione dei censimenti.

6. Gli Uffici comunali di censimento il 1° ottobre 1971 hanno provveduto — secondo le norme impartite dall'Istituto — a fare affiggere i manifesti ufficiali e pubblicitari nei luoghi più frequentati dalla popolazione. Nel caso specifico dei grossi centri urbani, i luoghi di affissione sono stati scelti in modo che i manifesti potessero essere letti dal maggior numero di persone.

Per quanto riguarda, in particolare, i manifesti ufficiali, gli Uffici comunali di censimento hanno provveduto preventivamente ad intestarli con il nome del comune e — se ritenuto opportuno — ad apporvi anche il nome e cognome del Sindaco. Ai comuni capoluoghi di provincia i manifesti sono stati forniti dall'Istituto già intestati al nome del comune.

7. Nell'ambito del piano di pubblicità predisposto, un'adeguata scorta di dèpliants e cartoline illustrative è stata messa a disposizione delle Commissioni provinciali e comunali di censimento — a cura dell'ISTAT — al fine di diffondere informazioni e propagandare l'esecuzione delle rilevazioni censuarie.

L'Istituto, inoltre, ha provveduto a prendere contatti con i Provveditorati agli Studi e le maggiori Organizzazioni sindacali la cui pronta disponibilità ha consentito la circolazione del materiale propagandistico nel mondo della scuola e del lavoro.

A rendere ancora più incisiva l'azione pubblicitaria intrapresa, ha contribuito la collaborazione fornita all'ISTAT dal Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni e dalla Banca d'Italia, grazie al cui interessamento è stato possibile mettere il materiale di propaganda a disposizione del pubblico presso i principali Uffici postali dei comuni capoluoghi e presso le Tesorerie provinciali.

È il caso, infine, di ricordare che a seguito di contatti intercorsi con il suddetto Ministero, l'ISTAT ha ottenuto, per il periodo 1-31 ottobre 1971, l'utilizzazione di particolari « annulli postali » che hanno propagandato l'operazione censuaria.

Capitolo 5

TRASMISSIONE DEGLI STAMPATI DI CENSIMENTO

SEZIONE 1 — STAMPATI SPEDITI AGLI ORGANI PERIFERICI

1. I questionari di rilevazione, i modelli ausiliari e gli altri stampati occorrenti per il 5° Censimento industriale e commerciale sono stati spediti dall'Istituto centrale di statistica ai singoli Uffici comunali e provinciali di censimento.

Per stabilire il fabbisogno del modellame si è tenuto conto dei dati relativi al censimento del 1961, opportunamente maggiorati al fine di considerare sia l'incremento delle unità economiche verificatosi nell'intervallo di tempo tra i due censimenti, sia la necessità di scorte per ogni imprevisto.

2. Gli stampati spediti agli Uffici comunali di censimento per gli specifici adempimenti connessi al censimento industriale e commerciale, sono stati i seguenti:

— Questionario di censimento (Mod. ISTAT/CIC/1);

— Questionario per il commercio ambulante (Mod. ISTAT/CIC/2);

— Stato di sezione provvisorio (Mod. ISTAT/CIC/3);

— Computo giornaliero di sezione (Mod. ISTAT/CIC/4);

— Riepilogo dei computi giornalieri di sezione (Mod. ISTAT/CIC/5);

— Primi risultati comunali (Mod. ISTAT/CIC/5 bis);

— Stato definitivo delle sezioni relativo alle imprese e alle unità locali (Mod. ISTAT/CIC/6);

— Stato definitivo delle sezioni relativo agli esercizi di commercio ambulante (Mod. ISTAT/CIC/6 bis);

— Riepilogo degli stati definitivi delle sezioni (Mod. ISTAT/CIC/7).

3. Agli Uffici provinciali di censimento è stato spedito il Riepilogo provinciale dei primi risultati comunali (Mod. ISTAT/CIC/5 ter); presso gli stessi Uffici è stata costituita apposita scorta di tutti gli stampati indicati al precedente paragrafo 2, al fine di poter soddisfare le eventuali richieste supplementari da parte degli Uffici comunali.

Pertanto, nel caso di bisogno, gli Uffici comunali potevano ottenere una integrazione di stampati dai predetti depositi provinciali.

Al termine delle operazioni di censimento, gli Uffici comunali dovevano trasmettere ai rispettivi Uffici provinciali di censimento gli stampati che fossero risultati giacenti per mancata utilizzazione.

SEZIONE 2 — SISTEMA DI SPEDIZIONE

4. Gli stampati spediti dall'Istituto centrale di statistica agli Uffici comunali e provinciali di censimento sono stati confezionati in pacchi contraddistinti ciascuno da una frazione con indicato al numeratore il numero progressivo del pacco e al denominatore il numero complessivo dei pacchi; quando si è trattato di un solo pacco, in luogo della frazione è stato scritto « pacco unico ».

Per ogni spedizione di materiale, l'Istituto centrale di statistica ha trasmesso all'Ufficio comunale di censimento destinatario un « Avviso di spedizione stampati » (Mod. ISTAT/CIC/8) con la distinta del materiale spedito e il relativo quantitativo (1).

Tale avviso si componeva di tre fogli, di cui il primo, dopo effettuato il controllo tra i quantitativi risultanti dalla distinta e quelli pervenuti, è stato trattenuto agli atti dall'Ufficio comunale di censimento, mentre il secondo e il terzo sono stati trasmessi rispettivamente all'Ufficio provinciale di censimento competente e all'Istituto centrale di statistica con l'indicazione delle eventuali sensibili discordanze emerse dal controllo suddetto.

Qualora entro dieci giorni dalla ricezione dell'« Avviso » il materiale non fosse pervenuto all'Ufficio comunale di censimento, questo doveva avvertire telegraficamente il competente Ufficio provinciale di censimento per le ricerche e i provvedimenti del caso.

---

(1) Nel Mod. ISTAT/CIC/8 « Avviso di spedizione stampati » risultano indicati solamente gli stampati concernenti il censimento industriale e commerciale, mentre quelli comuni ai due censimenti risultano indicati nell'analogo « Avviso di spedizione stampati » (Mod. ISTAT/CP/12) relativo al censimento demografico.

PARTE SECONDA

OPERAZIONI DI CENSIMENTO

Capitolo 6

RACCOLTA DEI DATI

SEZIONE 1 — CAMPO DI RILEVAZIONE DEL CENSIMENTO E CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE

Campo di rilevazione

1. Hanno formato oggetto del 5° Censimento industriale e commerciale tutte le imprese e le relative unità locali di qualsiasi ampiezza e da chiunque gestite — comprese quelle a carattere artigiano — esercitanti:

a) le attività del ramo 1 (Agricoltura, foreste, caccia e pesca) limitatamente alle seguenti classi e categorie:

Classe 1.03 – Foreste (limitatamente alla categoria 1.03.02 - Aziende di utilizzazione del bosco)

Classe 1.05 – Pesca

Classe 1.06 – Attività connesse con l'agricoltura;

b) tutte le attività comprese nei rami: 2 (Industrie estrattive), 3 (Industrie manifatturiere), 4 (Industrie delle costruzioni e della installazione di impianti), 5 (Produzione e distribuzione di energia elettrica, di vapore, di acqua calda e di gas - Raccolta e distribuzione di acqua), 6 (Commercio) (1), 7 (Trasporti e comunicazioni), 8 (Credito, assicurazione, imprese finanziarie di controllo e gestioni esattoriali);

c) le attività del ramo 9 (Servizi), limitatamente alle seguenti classi, sottoclassi e categorie:

Classe 9.01 – Servizi per l'igiene e la pulizia

Classe 9.02 – Servizi dello spettacolo e ricreativi (limitatamente alle categorie: 9.02.01 - Distribuzione di films; 9.02.02 - Trasmissioni radiofoniche e televisive; 9.02.03 - Esercizio di sale cinematografiche; 9.02.04 - Servizi dello spettacolo; 9.02.05 - Stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali; 9.02.06 – Altri servizi dello spettacolo e ricreativi)

Classe 9.03 – Servizi sanitari

Sottoclasse 9.03 B – Servizi sanitari privati (limitatamente alla categoria 9.03.08 - Stabilimenti idropinici e idrotermali)

Classe 9.04 – Servizi per l'istruzione e la formazione professionale e culturale (limitatamente alla categoria 9.04.05 - Scuole di guida, pilotaggio e simili)

Classe 9.05 – Servizi legali, commerciali, tecnici e artistici (limitatamente alle categorie: 9.05.03 - Studi per le ricerche di mercato e la consulenza organizzativa; 9.05.05 - Studi di analisi chimiche e merceologiche)

Classe 9.08 – Servizi vari, non altrove classificati (limitatamente alle categorie: 9.08.01 - Agenzie di pubblicità; 9.08.02 - Agenzie di informazioni per la stampa, informazioni commerciali, richieste di certificati ed agenzie affini; 9.08.03 - Gestioni di immobili; 9.08.04 - Centri meccanografici ed elettronici per conto terzi; 9.08.05 - Copisterie; 9.08.06 - Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste; 9.08.07 - Ricevitorie del lotto, lotterie e concorsi pronostici; 9.08.08 - Gestione di pubblici mercati).

Sono state incluse nel censimento le imprese costituite all'estero, limitatamente alle sedi o rappresentanze stabili esistenti nel territorio nazionale, mentre sono state escluse le unità locali situate all'estero dipendenti da imprese nazionali.

Sono stati altresì esclusi dal censimento gli stabilimenti militari gestiti dallo Stato.

---

(1) Per quanto riguarda il commercio ambulante, compreso nel ramo 6, è da tener presente che hanno formato oggetto del censimento soltanto gli esercizi i cui titolari esercitavano il commercio ambulante come attività esclusiva o prevalente. Non sono stati rilevati, pertanto, gli esercizi di commercio ambulante il cui titolare esercitava tale attività occasionalmente o in determinati periodi dell'anno.

CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE

2. In sede di preparazione dei censimenti del 1971, è stato necessario approntare una nuova edizione della classificazione delle attività economiche attraverso un accurato lavoro di revisione della classificazione utilizzata per la pubblicazione dei risultati del 4° Censimento generale dell'industria e del commercio.

Scopi essenziali della revisione della precedente edizione sono stati i seguenti:

a) pervenire ad una classificazione delle varie attività economiche che tenesse conto delle modificazioni intervenute nella struttura economica italiana nell'ultimo decennio;

b) perfezionare ulteriormente la comparabilità tra la classificazione italiana e le analoghe classificazioni (CITI e NACE) (1) predisposte dalle Organizzazioni internazionali (Organizzazione Nazioni Unite e Comunità Economiche Europee).

Il lavoro di revisione e di approntamento del nuovo schema classificatorio è stato svolto da una apposita Commissione di studio alla quale sono stati chiamati a far parte i rappresentanti di quegli Organismi ed Enti (2) che per i loro fini istituzionali utilizzano la classificazione ufficiale delle attività economiche sia per finalità amministrative interne che per la pubblicazione di dati statistici.

Il lavoro di revisione è consistito, essenzialmente, in un perfezionamento della precedente classificazione in relazione all'esperienza tratta dai censimenti del 1961, sia in sede di raccolta dei dati sia a seguito dell'esame dei risultati numerici ottenuti, nonchè in un aggiornamento effettuato in dipendenza dello sviluppo assunto da determinate attività nel periodo successivo agli ultimi censimenti e, contemporaneamente, della sensibile flessione di talune attività in via di esaurimento.

In allegato al presente volume, oltre alla classificazione in parola, è riportata anche una tabella di ragguaglio tra la classificazione delle attività economiche del 1971 e la precedente edizione del 1961, al fine di facilitare l'individuazione delle variazioni intercorse.

3. A base della classificazione può essere assunta una delle seguenti unità statistiche: *l'unità economico-giuridica*, cioè l'impresa o ditta; *l'unità locale*, cioè lo stabilimento, il cantiere, la miniera, il magazzino, il negozio, ecc.; *l'unità tecnica*, cioè una lavorazione o un gruppo di lavorazioni che concorrono direttamente alla fabbricazione di un determinato prodotto o gruppo di prodotti, o le operazioni che concorrono direttamente alla prestazione di un determinato servizio o gruppo di servizi.

Da un punto di vista generale, può osservarsi che l'analisi maggiore si conseguirebbe assumendo a base della classificazione l'unità tecnica e ciò in quanto le unità tecniche operanti in una medesima unità locale e le unità locali relative ad una stessa unità economico-giuridica possono appartenere a differenti categorie di attività economica.

In pratica, secondo gli scopi che si propone la classificazione, può risultare conveniente l'adozione di una od altra delle unità statistiche suddette.

4. In considerazione della molteplicità degli impieghi cui è destinata la classificazione e tenuto conto delle notevoli difficoltà che si incontrano all'atto pratico nella individuazione delle unità tecniche per le interferenze dell'una con l'altra, a base della classificazione è stata assunta *l'unità locale* che risulta adottata nella maggioranza degli altri Paesi e nelle stesse classificazioni internazionali. Per unità locale, come si è accennato, si intende l'impianto (o corpo di impianti), situato in un dato luogo, in cui si svolgono una o più attività economiche. Le unità locali sono variamente denominate secondo le consuetudini ed i rami di attività economica: ad esempio, nell'industria le denominazioni più frequenti sono quelle di stabilimento, fabbrica, opificio, ecc.; nell'artigianato, quelle di bottega artigiana o di laboratorio; nel commercio, quelle di negozio, magazzino, emporio, esercizio pubblico; nel campo bancario, assicurativo e amministrativo, quelle di sede, filiale, succursale, agenzia, ufficio; nel settore dei servizi, le unità locali sono gli ospedali, le cliniche, gli studi odontoiatrici, gli studi legali, quelli di consulenza finanziaria, i laboratori

---

(1) CITI: *Classification internationale type, par industrie, de toutes les branches d'activité économique* — Etudes Statistiques — Série M, N° 4, Rev. 2, edita dal Bureau de Statistique des Nations Unies, New York, 1969.
NACE: *Nomenclatura generale delle attività economiche nelle Comunità Europee* (1970), edita dall'Istituto Statistico delle Comunità Europee, Lussemburgo.

(2) Della Commissione in parola hanno fatto parte rappresentanti dei seguenti Organismi ed Enti: Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste; Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato; Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale; Ministero del Tesoro - Ragioneria Generale dello Stato; Ministero del Bilancio e della Programmazione economica; Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS); Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro le malattie (INAM); Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL); Federazione Nazionale dei Coltivatori Diretti; Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana; Confederazione Generale dell'Industria Italiana; Confederazione Generale italiana del Commercio e Turismo; Camere di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato di Roma, Milano, Modena e Lecce.

da parrucchiere, gli istituti di bellezza, i teatri, i cinematografi, ecc..

5. Con riferimento alla natura dell'attività svolta nelle unità locali, queste si possono distinguere in unità locali « operative » e unità locali « amministrative ». Le prime sono quelle ove materialmente si esplica l'attività di produzione o di vendita di beni o di prestazione di servizi; le seconde sono quelle unità nelle quali si esplica un'attività amministrativa inerente la gestione dell'impresa.

Mentre le unità locali « operative » vengono classificate in base alla propria attività (unica o prevalente), le unità locali « amministrative » vengono classificate in base all'attività unica o prevalente esercitata dall'impresa cui appartengono.

Nelle unità locali operative possono svolgersi attività miste, cioè più fasi di lavoro successive (ad esempio: la filatura-ritorcitura del cotone e la tessitura del cotone) o, addirittura, processi produttivi più o meno estranei tra loro, cioè riflettenti produzioni diverse (ad esempio: costruzione di macchine per cucire e di compressori per refrigerazione), fasi e processi produttivi che la classificazione contempla in categorie distinte. In tali casi l'unità locale viene classificata, nel suo complesso, secondo l'attività economica prevalente.

6. Nella classificazione di cui trattasi le varie attività economiche sono raggruppate, dal generale al particolare, in rami, classi, sottoclassi e categorie.

I rami designano l'insieme delle attività che vengono espletate nei settori dell'agricoltura, delle industrie estrattive, manifatturiere, ecc.. Ogni ramo è diviso in classi, alcune delle quali vengono distinte in sottoclassi.

La ripartizione di ordine inferiore è quella designata con la denominazione di categoria la quale raggruppa attività esplicate generalmente in unità locali dello stesso tipo.

L'ordine di successione dei rami muove dalle attività economiche inerenti alla lavorazione della terra (agricoltura, foreste) e all'allevamento del bestiame (zootecnia) o alla cattura di animali (caccia e pesca), per passare ai lavori del sottosuolo (industrie estrattive) ed alle industrie trasformatrici dei prodotti. Seguono, poi, le costruzioni edilizie, stradali e simili e le connesse installazioni d'impianti. Si passa, quindi, alla produzione e distribuzione di energia elettrica, di gas e di acqua; al commercio; ai trasporti di cose e di persone ed alle comunicazioni di notizie; al credito ed alle assicurazioni, per finire con le attività riflettenti le prestazioni di servizi, distinguendo quelli normalmente prestati dal settore privato dai servizi prestati dall'amministrazione statale e da enti pubblici.

L'ordine di successione delle classi, sottoclassi e categorie si uniforma a quello già esposto per quanto riguarda i rami.

7. La classificazione comprende 581 categorie, raggruppate in 60 classi, 68 sottoclassi e 10 rami, come appare meglio specificato qui di seguito nel quadro sinottico dei diversi ordini in cui si articola la classificazione stessa.

RAMI DI ATTIVITÀ ECONOMICA	CLASSI	SOTTO-CLASSI	CATE-GORIE
1. Agricoltura, foreste, caccia e pesca	6	6	38
2. Industrie estrattive	2	3	20
3. Industrie manifatturiere	20	31	238
4. Industrie delle costruzioni e dell'installazione di impianti	2	—	8
5. Produzione e distribuzione di energia elettrica, di vapore, di acqua calda e di gas - Raccolta e distribuzione di acqua	3	—	6
6. Commercio	6	17	151
7. Trasporti e comunicazioni	6	—	30
8. Credito, assicurazione, imprese finanziarie di controllo e gestioni esattoriali	3	2	12
9. Servizi	8	4	56
10. Pubblica Amministrazione	4	5	22
TOTALE	60	68	581

Come suole essere generalmente praticato, i rami, le classi e le categorie di attività economica sono contraddistinti da apposita numerazione, stabilita in base al sistema cosiddetto decimale, la quale vale anche come numerazione convenzionale in fase di codificazione.

Con la numerazione decimale, la prima cifra (per il ramo 10 le prime due cifre) di ogni numero rappresenta sempre il ramo; le due cifre successive la classe; le ultime due la categoria. L'indicazione delle sottoclassi di ogni classe è fatta, invece, con le lettere maiuscole, ma essa non appare nella citazione numerica.

Pertanto, volendo citare la categoria riflettente « le fonderie di ghisa di 2ª fusione » si adotterà il numero 3.10.01, del quale la prima cifra (3) indica il ramo (industrie manifatturiere), le due successive (10) la classe (industrie meccaniche, esclusa l'industria della costruzione di mezzi di trasporto) e le ultime due (01) la categoria (fonderie di ghisa di 2ª fusione). I punti messi tra le cifre servono a scomporre il numero secondo gli anzidetti ordini della classificazione.

SEZIONE 2 — INDIVIDUAZIONE DELLE UNITÀ DI CENSIMENTO E CONSEGNA DEI QUESTIONARI DI RILEVAZIONE

Individuazione delle unità di censimento

8. Per i grandi vantaggi che vi sono connessi sia sul piano economico che su quello organizzativo, anche per il 1971 è stato disposto che la individuazione delle unità da rilevare fosse effettuata simultaneamente per il censimento della popolazione e per il censimento industriale e commerciale. Tale individuazione è stata affidata ai rilevatori i quali, nell'assolvimento del loro incarico, hanno operato come qui di seguito indicato.

9. Il territorio di competenza di ciascun rilevatore era costituito, di norma, da una sola sezione di censimento, ma poteva essere costituito, talvolta, da più di una sezione. In ogni caso, per ogni sezione di censimento il rilevatore è stato fornito dal relativo itinerario di sezione ed eventualmente della relativa cartina topografica.

Sulla scorta di detto itinerario di sezione, il rilevatore, nel periodo dal 14 al 23 ottobre 1971, doveva percorrere con criterio razionale, cioè con la migliore utilizzazione del tempo disponibile, le diverse aree di circolazione del territorio ad esso assegnato e portarsi ad ogni accesso esterno al fine di individuare tutte le unità economiche esistenti nell'interno del fabbricato nel quale tale accesso immetteva.

In pratica si è trattato di localizzare tutte le unità, sia operative che amministrative, nelle quali si svolgevano attività di carattere economico, comprese nel campo di rilevazione del censimento.

Consegna dei questionari di rilevazione

10. A ciascuna unità di censimento individuata il rilevatore ha consegnato il relativo questionario, e cioè:

a) alla sede di ogni impresa una copia del questionario di censimento (Mod. ISTAT/CIC/1) — da compilarsi nella Parte I (Impresa) e nella Parte II (Unità locale) — sia che tale sede coincidesse con una unità locale operativa, sia che essa risultasse fisicamente o funzionalmente a sè stante;

b) a ciascuna unità locale (sia essa operativa o amministrativa), fisicamente o funzionalmente distinta dalla sede dell'impresa, una copia del questionario di censimento (Mod. ISTAT/CIC/1), da compilarsi soltanto nella Parte II - Unità locale; tale caso riguardava esclusivamente le unità locali dipendenti da imprese che gestivano due o più unità locali.

Particolari modalità sono state seguite per la consegna dei questionari di rilevazione a quelle unità economiche che esercitavano attività per le quali, come già precisato al precedente capitolo 2, è stato adottato il concetto dell'unità locale a carattere comunale. In tali casi i questionari per la rilevazione delle imprese e delle dipendenti unità locali sono stati infatti consegnati alla sede centrale di ciascuna impresa che ha provveduto alla loro compilazione e pertanto non dovevano essere consegnati i questionari alle singole unità locali dipendenti. Di conseguenza alla sede centrale delle imprese che svolgevano una delle attività sottoindicate (ad esclusione delle attività rilevate direttamente dall'Istituto centrale di statistica e di cui è detto al successivo paragrafo 13), il rilevatore della sezione di censimento del comune in cui era ubicata tale sede ha consegnato:

a) *per le imprese di utilizzazione del bosco* (*categoria* 1.03.02):

— un Mod. ISTAT/CIC/1, da compilarsi nella Parte I e II, quest'ultima con riferimento alla sede centrale dell'impresa;

— tanti Modd. ISTAT/CIC/1, da compilarsi solamente nella Parte II, quanti erano i comuni nei quali l'impresa aveva luoghi di abbattimento e di segagione;

— tanti Modd. ISTAT/CIC/1, da compilarsi solamente nella Parte II, quanti erano gli eventuali uffici direttivi, tecnici o amministrativi (esclusa la sede centrale) che costituivano unità locale a sè stante, anche se situati in comuni diversi da quello di censimento;

b) *per le imprese della pesca* (*classe* 1.05):

— un Mod. ISTAT/CIC/1, da compilarsi nella Parte I e II, quest'ultima con riferimento alla sede centrale dell'impresa;

— tanti Modd. ISTAT/CIC/1, da compilarsi solamente nella Parte II, quanti erano i comuni nei quali l'impresa aveva attrezzature, impianti fissi e natanti;

— tanti Modd. ISTAT/CIC/1, da compilarsi solamente nella Parte II, quanti erano gli eventuali uffici direttivi, tecnici o amministrativi (esclusa la sede centrale) che costituivano unità locale a sè stante, anche se situati in comuni diversi da quello di censimento;

c) *per le imprese delle industrie estrattive* (*ramo* 2):

— un Mod. ISTAT/CIC/1, da compilarsi nel-

la Parte I e II, quest'ultima con riferimento alla sede centrale dell'impresa;

— tanti Modd. ISTAT/CIC/1, da compilarsi solamente nella Parte II, quanti erano i comuni nei quali l'impresa aveva pozzi minerari o cave;

— tanti Modd. ISTAT/CIC/1, da compilarsi solamente nella Parte II, quanti erano gli eventuali uffici direttivi, tecnici o amministrativi (esclusa la sede centrale) che costituivano unità locale a sè stante, anche se situati in comuni diversi da quello di censimento;

d) per le imprese dell'edilizia e dell'installazione di impianti (*ramo* 4):

— un Mod. ISTAT/CIC/1, da compilarsi nella Parte I e II, quest'ultima con riferimento alla sede centrale dell'impresa;

— tanti Modd. ISTAT/CIC/1, da compilarsi solamente nella Parte II, quanti erano i comuni nei quali l'impresa aveva cantieri edili o di installazione di impianti;

— tanti Modd. ISTAT/CIC/1, da compilarsi solamente nella Parte II, quanti erano gli eventuali uffici direttivi, tecnici o amministrativi (esclusa la sede centrale) che costituivano unità locale a sè stante, anche se situati in comuni diversi da quello di censimento;

e) per le imprese dei trasporti terrestri (*classe* 7.01):

— un Mod. ISTAT/CIC/1, da compilarsi nella Parte I e II, quest'ultima con riferimento alla sede centrale dell'impresa;

— tanti Modd. ISTAT/CIC/1, da compilarsi solamente nella Parte II, quanti erano i comuni nei quali esistevano impianti, attrezzature, ecc., gestiti dall'impresa;

— tanti Modd. ISTAT/CIC/1, da compilarsi solamente nella Parte II, quanti erano gli eventuali uffici direttivi, tecnici o amministrativi (esclusa la sede centrale) che costituivano unità locale a sè stante, anche se situati in comuni diversi da quello di censimento;

f) per le imprese dei trasporti per via d'acqua (*classe* 7.02):

— un Mod. ISTAT/CIC/1, da compilarsi nella Parte I e II, quest'ultima con riferimento alla sede centrale dell'impresa;

— tanti Modd. ISTAT/CIC/1, da compilarsi solamente nella Parte II, quanti erano i comuni nei quali esistevano attrezzature, impianti e natanti gestiti dall'impresa;

— tanti Modd. ISTAT/CIC/1, da compilarsi solamente nella Parte II, quanti erano gli eventuali uffici direttivi, tecnici o amministrativi (esclusa la sede centrale) che costituivano unità locale a sè stante, anche se situati in comuni diversi da quello di censimento;

g) per le imprese dei trasporti aerei (*classe* 7.03):

— un Mod. ISTAT/CIC/1, da compilarsi nella Parte I e II, quest'ultima con riferimento alla sede centrale dell'impresa;

— tanti Modd. ISTAT/CIC/1, da compilarsi solamente nella Parte II, quanti erano i comuni nei quali l'impresa aveva attrezzature, impianti e aeromobili;

— tanti Modd. ISTAT/CIC/1, da compilarsi solamente nella Parte II, quanti erano gli eventuali uffici direttivi, tecnici o amministrativi (esclusa la sede centrale) che costituivano unità locale a sè stante, anche se situati in comuni diversi da quello di censimento;

h) per le imprese di servizi telefonici e di radiocomunicazioni (*categoria* 7.06.03 *e parte della categoria* 7.06.04):

— un Mod. ISTAT/CIC/1, da compilarsi nella Parte I e II, quest'ultima con riferimento alla sede centrale dell'impresa;

— tanti Modd. ISTAT/CIC/1, da compilarsi solamente nella Parte II, quanti erano i comuni nei quali esistevano impianti, attrezzature, ecc., gestiti dall'impresa;

— tanti Modd. ISTAT/CIC/1, da compilarsi solamente nella Parte II, quanti erano gli eventuali uffici direttivi, tecnici o amministrativi (esclusa la sede centrale) che costituivano unità locale a sé stante, anche se situati in comuni diversi da quello di censimento;

i) per le imprese di trasmissioni radiofoniche e televisive (*categoria* 9.02.02):

— un Mod. ISTAT/CIC/1, da compilarsi nella Parte I e II, quest'ultima con riferimento alla sede centrale dell'impresa;

— tanti Modd. ISTAT/CIC/1, da compilarsi solamente nella Parte II, quanti erano i comuni nei quali esistevano impianti, attrezzature, ecc., gestiti dall'impresa;

— tanti Modd. ISTAT/CIC/1, da compilarsi solamente nella Parte II, quanti erano gli eventuali uffici direttivi, tecnici o amministrativi (esclusa la sede centrale) che costituivano unità locale a sè stante, anche se situati in comuni diversi da quello di censimento.

11. Ai fini della consegna dei questionari alle unità economiche interessate, il rilevatore doveva inoltre tener presente che:

a) nel caso di impresa con sede all'estero, la Parte I (Impresa) del questionario di censimento (Mod. ISTAT/CIC/1) doveva essere compilata dalla sede rappresentativa in Italia oppure, nel caso che non vi fosse una sede, dall'unità locale più importante la quale doveva quindi fornire nella Sezione II (Elenco delle unità locali gestite dall'impresa) di detta Parte I anche le notizie relative alle altre eventuali unità locali esistenti nel territorio nazionale, mentre non doveva elencare le unità locali situate all'estero;

b) le ricevitorie dei banchi lotto dovevano compilare solamente la Parte II del questionario di censimento (Mod. ISTAT/CIC/1), mentre la Parte I è stata compilata dalla competente Direzione Generale del Ministero delle Finanze, alla quale è stata consegnata una copia del questionario direttamente dall'Istituto centrale di statistica.

12. I questionari di censimento (Modd. ISTAT/CIC/1) dovevano essere consegnati al titolare o gerente o rappresentante legale dell'impresa, il quale, come detto al successivo paragrafo 15, per attestare l'avvenuta ricezione, doveva apporre la sua firma nell'apposita colonna dello stato di sezione provvisorio (Mod. ISTAT/CIC/3). Quando tali persone non erano presenti al momento della visita del rilevatore, questi poteva consegnare i questionari di rilevazione ad altra persona che le rappresentasse.

Nel caso in cui non è stato possibile consegnare i questionari di rilevazione ad alcune unità economiche, il rilevatore ha compilato un elenco di tali unità, provvedendo a consegnare i questionari in un secondo tempo. Qualora la consegna dei questionari a dette unità non poteva essere effettuata entro il 23 ottobre, il rilevatore doveva segnalare il caso all'Ufficio comunale di censimento.

13. È da tener presente che alle imprese ed alle unità locali che esercitavano la propria attività nell'ambito delle classi o categorie di seguito indicate, i questionari sono stati consegnati direttamente dall'Istituto centrale di statistica, tramite le rispettive sedi centrali:

Categoria 5.01.01 – Produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica, limitatamente alle unità locali gestite dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica (ENEL)

Categoria 7.01.01 – Ferrovie dello stato

Parte della categoria 3.11.07 – Officine di riparazione per il materiale fisso e mobile delle Ferrovie

Categoria 7.01.02 – Ferrovie in concessione

Categoria 7.01.03 – Esercizio di vagoni letto e vagoni ristoranti

Classe 7.03 – Trasporti aerei

Categoria 7.06.01 – Amministrazione delle Poste e Telecomunicazioni

Parte della categoria 7.06.03 – Servizi telefonici di Stato e in concessione

Parte della categoria 7.06.04 – Servizi di radiocomunicazioni

Categoria 9.02.02 – Servizi di trasmissioni radiofoniche e televisive

Pertanto, per le imprese e le unità locali suddette, il rilevatore non ha provveduto alla consegna dei questionari di rilevazione.

Rilevazione degli esercizi di commercio ambulante

14. In considerazione delle caratteristiche proprie del commercio ambulante, già illustrate al paragrafo 6 del capitolo 2, la rilevazione dei relativi esercizi è stata effettuata secondo particolari modalità e cioè:

a) l'individuazione dei titolari di esercizi di commercio ambulante è avvenuta durante il giro di consegna e di ritiro dei questionari di rilevazione;

b) una volta individuato un commerciante ambulante, il rilevatore gli ha chiesto le notizie da riportare nell'apposito questionario (Mod. ISTAT/CIC/2), compilandolo personalmente sulla base delle risposte fornite;

c) effettuata la compilazione del questionario, il rilevatore ne ha rilasciato ricevuta al censito consegnandogli l'apposito tagliando riportato in calce al questionario stesso, debitamente firmato e datato. Inoltre, il rilevatore ha avvertito l'interessato di conservare tale tagliando al fine di poterlo esibire ai rilevatori di altra sezione del comune o di altri comuni nel caso ne fosse richiesto nel corso dei propri spostamenti;

d) ovviamente gli esercizi di commercio ambulante censiti sono stati elencati nello stato di sezione provvisorio, secondo le norme di cui al successivo paragrafo 15.

Il rilevatore doveva altresì assicurarsi che tutti gli ambulanti che incontrava durante il proprio giro avessero ottemperato all'obbligo del censimento, e cioè fossero in possesso del tagliando comprovante l'avvenuta compilazione del questionario di rilevazione.

SEZIONE 3 — COMPILAZIONE DEGLI STATI DI SEZIONE PROVVISORI

15. Man mano che individuava le singole unità economiche e procedeva alla consegna dei relativi questionari, il rilevatore ha compilato l'apposito stato di sezione provvisorio (Mod. ISTAT/CIC/3). In detto modello — nella cui testata sono stati apposti, a cura dell'Ufficio comunale di censimento, il numero di codice del comune e della provincia, la lettera e la denominazione della frazione geografica, nonchè il numero della sezione di censimento — il rilevatore ha elencato, ciascuna su una riga, le singole unità economiche individuate.

La compilazione dello stato di sezione provvisorio (Mod. ISTAT/CIC/3) è stata eseguita in due fasi: nella prima, e cioè all'atto della consegna dei questionari di rilevazione alle singole unità di censimento, il rilevatore ha provveduto a compilare le colonne da 1 a 15 ed, eventualmente, la colonna 17; nella seconda fase, e cioè all'atto del ritiro dei questionari compilati, il rilevatore ha compilato la colonna 16 ed, eventualmente, la colonna 17.

Al fine di un'esatta compilazione di detto modello, il rilevatore doveva attenersi alle norme che seguono:

— colonne da 1 a 7 —

a) nel caso in cui un accesso esterno immetteva ad una sola unità di rilevazione, tale accesso doveva essere indicato nelle colonne da 1 a 4 del Mod. ISTAT/CIC/3;

b) nel caso in cui un accesso esterno immetteva a due o più unità di rilevazione, le indicazioni relative a tale accesso dovevano essere ripetute nelle prime quattro colonne del Mod. ISTAT/CIC/3 tante volte quante erano le unità economiche e nelle colonne da 5 a 7 dovevano essere indicati i dati (scala, piano, numero interno) relativi agli accessi interni delle singole unità economiche;

c) nel caso in cui due o più accessi immettevano ad una stessa unità di rilevazione, anche l'accesso o gli accessi secondari dovevano essere indicati nello stato di sezione provvisorio, riportando nella colonna riservata alle annotazioni la dicitura « Accesso secondario del numero... » oppure « Accesso secondario di Via..... n..... »;

d) nel caso in cui un accesso esterno immetteva ad una o più unità di rilevazione ed era privo di numero civico, nella colonna 4 dello stato di sezione provvisorio doveva essere apposta l'indicazione « Man. » (mancante);

— colonna 8 — in tale colonna si doveva indicare, nel caso di società o di ente pubblico, la denominazione o la ragione sociale; nel caso di impresa individuale, il cognome e nome del titolare o gerente;

— colonna 9 — in tale colonna doveva essere indicata l'attività esercitata dall'unità di censimento (ad esempio, nel caso di unità operativa: molino, pastificio, salumeria, officina meccanica, cartoleria, bar, farmacia, ecc.; nel caso di unità amministrativa: sede centrale, ufficio amministrativo, ufficio tecnico, ecc.);

— colonne da 10 a 13 — per ciascuna unità economica doveva essere compilata la colonna 10 o la colonna 13, a seconda del tipo di questionario consegnato, riportandovi il numero d'ordine provvisorio del questionario stesso. Inoltre, ogni qualvolta procedeva alla consegna del questionario di censimento (Mod. ISTAT/CIC/1), il rilevatore doveva provvedere a barrare il rettangolino della colonna 11 o della colonna 12, tenendo presente che del Mod. ISTAT/CIC/1 doveva essere compilata sia la Parte I che la Parte II quando l'unità economica elencata era sede di impresa, mentre doveva essere compilata solamente la Parte II quando trattavasi di unità locale distinta dalla sede dell'impresa.

Per le imprese che svolgevano una delle attività economiche per le quali è stata adottata l'unità locale a carattere comunale ed alle cui sedi centrali, come già precisato al precedente paragrafo 10, dovevano essere consegnati i questionari relativi a tutte le unità locali da esse gestite, il rilevatore doveva indicare nella colonna 10 una frazione, il cui numeratore era costituito dal numero d'ordine provvisorio più basso ed il denominatore dal numero provvisorio più alto (ad esempio, se alla sede centrale di un'impresa edile il rilevatore ha consegnato 10 Modd. ISTAT/CIC/1, dal n. 52 al n. 61, nella colonna 10 dello stato di sezione provvisorio è stata indicata la frazione 52/61). Per dette imprese, inoltre, poteva risultare barrata sia la colonna 11 che la colonna 12 dello stato di sezione provvisorio;

— colonne 14 e 15 — nella colonna 14 doveva essere indicato il giorno di consegna dei questionari; nella colonna 15 si doveva fare apporre la firma della persona che aveva ricevuto materialmente in consegna i questionari stessi;

— colonna 16 — tale colonna, come già detto, doveva essere compilata all'atto del ritiro dei questionari ed in essa doveva indicarsi il giorno di tale ritiro;

— colonna 17 — in detta colonna dovevano essere riportate le eventuali annotazioni concernenti le unità economiche.

16. È da tener presente che sono state elencate nello stato di sezione provvisorio anche quelle unità per le quali la consegna dei questionari, secondo quanto si è precisato al precedente paragrafo 13, è stata effettuata direttamente dall'Istituto centrale di statistica. Per tali unità la compilazione dello stato di sezione provvisorio doveva essere limitata alle sole colonne dall'1 al 9, mentre nella colonna 17 doveva riportarsi l'annotazione « ISTAT ».

Analogo criterio è stato seguito per le unità locali individuate dal rilevatore, per le quali i relativi questionari sono stati compilati dalla sede centrale: per dette unità locali nella colonna 17 doveva riportarsi l'annotazione « Sede centrale ».

Ogni foglio dello stato di sezione provvisorio è stato firmato dal rilevatore che l'aveva compilato e controfirmato dal dirigente dell'Ufficio comunale di censimento.

Man mano che si procedeva alla compilazione dei fogli dello stato di sezione provvisorio, questi, nell'ambito di ciascuna sezione, sono stati numerati progressivamente nell'apposito rettangolino in alto a destra del frontespizio e successivamente cuciti lungo la linea indicata negli stampati.

SEZIONE 4 — NORME PER LA COMPILAZIONE DEI QUESTIONARI DI RILEVAZIONE

17. Come già accennato alla sezione 2 del precedente capitolo 2, nei paragrafi che seguono vengono riportate le norme impartite dall'ISTAT per la compilazione dei questionari di rilevazione, alle quali i rilevatori dovevano scrupolosamente attenersi.

Questionario di censimento (Mod. ISTAT/CIC/1)

I) Intestazione del modello

18. Nella testata del modello, in cui a cura dell'Ufficio comunale di censimento sono stati riportati, negli appositi riquadri, il timbro con il numero di codice del comune e della provincia ed il numero della sezione di censimento, il rilevatore ha indicato, nell'apposito spazio in alto a destra, il numero d'ordine provvisorio del questionario corrispondente all'ordine con cui è stata effettuata la consegna dei questionari stessi. Tale numero d'ordine provvisorio è stato riportato anche alla colonna 10 dello stato di sezione provvisorio.

Nel caso in cui ad uno stesso rilevatore erano state affidate due o più sezioni di censimento, la numerazione provvisoria dei questionari è stata effettuata distintamente per ciascuna sezione.

Inoltre, all'atto del ritiro di ciascun questionario compilato, il rilevatore doveva provvedere alla barratura di uno dei due rettangolini contenuti nell'apposito riquadro in alto a destra del modello a seconda che il questionario risultasse compilato nella Parte I e II oppure solamente nella Parte II. Tale indicazione doveva corrispondere a quella riportata nella colonna 11 o 12 dello stato di sezione provvisorio (Mod. ISTAT/CIC/3); in caso di discordanza, il rilevatore doveva procedere ad ulteriori accertamenti al fine di assicurare l'uniformità della notizia in questione.

II) Parte I — Impresa

19. La Parte I, contenente notizie relative all'impresa nel suo complesso, doveva essere compilata solamente dalle sedi centrali delle imprese che esplicavano una o più attività comprese nel campo di osservazione del censimento, sia che tali sedi coincidessero con una unità locale operativa, sia che esse risultassero fisicamente o funzionalmente a sè stanti.

Ai fini della compilazione della Parte I (Impresa), le notizie indicate nel foglio A dovevano essere esattamente e compiutamente riportate nel foglio B.

Sezione I — Notizie generali

Quesito 1 — Al punto 1.1. dovevano essere indicati:

— la denominazione o ragione sociale dell'impresa e cioè la denominazione sotto la quale ogni imprenditore trattava i propri affari e li sottoscriveva, oppure, nel caso di società o di ente pubblico, la « ragione sociale » o la denominazione dell'ente;

— il comune in cui era situata la sede centrale dell'impresa e il relativo codice di avviamento postale;

— l'indirizzo della sede centrale dell'impresa e l'eventuale numero di telefono.

Al punto 1.2., nel caso di impresa individuale o di società di fatto o di ente pubblico, doveva essere indicato l'anno di inizio dell'attività; nel caso di società legalmente ostituita, doveva essere indi-

cato l'anno che risultava dall'atto costitutivo della società stessa.

Quesito 2 — Con il quesito in esame si voleva conoscere l'attività esclusiva o principale e le altre eventuali attività esercitate dall'impresa; tali attività dovevano essere indicate usando i termini tecnici ritenuti più appropriati (ad esempio: segagione e stagionatura del legno, fabbricazione di mobili in legno, commercio all'ingrosso di cereali, commercio all'ingrosso di frutta fresca, commercio al minuto di pane e paste alimentari, macelleria di carne bovina, salumeria, ecc.).

In particolare, al punto 2.1. doveva indicarsi l'attività esclusiva esercitata dall'impresa ovvero, nel caso di impresa che esercitasse due o più attività, l'attività economicamente più importante (attività principale). Al punto 2.2., nel caso di impresa che esercitava più attività, dovevano essere indicate, per ordine decrescente di importanza economica, le altre attività esercitate dall'impresa stessa.

Questito 3 — La compilazione di tale quesito era riservata al rilevatore e doveva essere effettuata all'atto del ritiro dei questionari.

Doveva indicarsi, secondo la classificazione delle attività economiche, il ramo (punto 3.1.), la classe e sottoclasse (punto 3.2.) e la categoria (punto 3.3.) di attività economica in cui rientrava l'attività esclusiva o principale esercitata dall'impresa, indicata al precedente punto 2.1.. Inoltre, nel rettangolino a destra del punto 3.3. doveva riportarsi il numero di classificazione della categoria in questione. Per l'indicazione di tali notizie il rilevatore doveva avvalersi dell'apposita Guida per la classificazione delle attività economiche in suo possesso, nella quale era riportato, tra l'altro, l'elenco alfabetico delle lavorazioni o attività, allo scopo di rendere agevole e immediata la classificazione dell'impresa.

Qualora le notizie fornite al punto 2.1. non fossero state sufficienti per un'esatta classificazione dell'impresa, il rilevatore doveva richiedere ulteriori precisazioni, correggendo le precedenti indicazioni.

Per quanto riguarda la classificazione delle imprese che esercitavano attività trasformatrici annesse ad aziende agricole, poichè esse potevano essere classificate sia nel ramo 1 (Agricoltura, foreste, caccia e pesca) sia nel ramo 3 (Industrie manifatturiere), era da tener presente quanto segue:

a) dovevano essere classificate nel ramo 1 le imprese che lavoravano esclusivamente o prevalentemente prodotti delle aziende stesse;

b) dovevano essere classificate nel ramo 3 le imprese che lavoravano esclusivamente o prevalentemente prodotti acquistati o per conto terzi.

Quesito 4 — Doveva indicarsi la forma giuridica dell'impresa. In particolare, doveva barrarsi il rettangolino corrispondente al punto 4.9. qualora trattavasi di forma giuridica non classificabile tra quelle indicate ai punti da 4.1. a 4.8.. In tal caso occorreva specificare, nell'apposita riga in bianco, di quale forma giuridica si trattava.

Questito 5 — Al punto 5.1. dovevano rispondere le sole imprese a carattere industriale e artigianale che effettuavano una produzione di beni. In particolare, doveva indicarsi se l'impresa effettuava la produzione in serie o non in serie, specificando, per la produzione in serie, se la lavorazione era completamente o non completamente meccanizzata.

Per produzione in serie doveva intendersi la produzione realizzata mediante l'impiego di attrezzature e macchinari idonei ad ottenere una ripetizione di prodotti aventi caratteristiche identiche di forma, qualità e dimensioni, conformi ad un unico prototipo. Non doveva invece essere considerata produzione in serie la produzione di più oggetti in più esemplari uguali effettuata prevalentemente con lavoro manuale, anche quando le corrispondenti parti componenti gli oggetti finiti erano state preparate simultaneamente.

Al punto 5.2. dovevano rispondere le imprese, ivi comprese quelle artigiane, che effettuavano una produzione di beni o una prestazione di servizi. In particolare, doveva essere barrato uno dei due rettangolini previsti, a seconda che il titolare dell'impresa partecipava o non alle lavorazioni dell'impresa stessa dedicandovi la propria opera manuale. Si aveva prestazione di opera manuale da parte del titolare quando questi, oltre alla organizzazione, direzione ed amministrazione dell'impresa, partecipava materialmente al processo produttivo o alla prestazione di servizi effettuati nell'impresa stessa.

Al punto 5.3 doveva essere barrato uno dei due rettangolini previsti, a seconda che l'impresa risultava iscritta o meno all'albo provinciale delle imprese artigiane.

Con il punto 5.4 si voleva conoscere se venivano eseguite regolari registrazioni dei dati relativi all'attività finanziaria della impresa.

Ai fini del censimento, per conto profitti e perdite doveva intendersi il conto finale che riassumeva i saldi di precedenti conti e che comprendeva da una parte i saldi creditorî (profitti) e dall'altra i saldi debitorî (perdite) dell'impresa; per bilancio delle attività e passività patrimoniali si intedeva un prospetto contenente la situazione attiva e passiva dell'impresa.

Doveva essere risposto affermativamente al pun-
5.4. soltanto nel caso in cui erano stati redatti tutti e due i documenti sopracitati.

Sezione II — Elenco delle unità locali gestite dall'impresa

20. In tale sezione dovevano essere elencate tutte le unità locali operative (produttive o di esercizio e ausiliarie) e amministrative gestite dall'impresa e situate nel territorio nazionale (ad esclusione, cioè, di quelle esistenti all'estero), indicando per ciascuna di esse il comune e la provincia in cui era situata, l'indirizzo, l'attività svolta ed il numero totale degli addetti alla data di censimento.

Per la compilazione di tale sezione occorreva tener presente quanto di seguito indicato:

— Unità locali operative — Dovevano essere indicate alla lettera *a*) le unità locali « produttive o di esercizio », e cioè gli stabilimenti, miniere, laboratori, negozi e simili, dipendenti dall'impresa e in cui si attuava la produzione o la vendita di beni o la prestazione di servizi a terzi.

Dovevano elencarsi alla lettera *b*) le unità locali « ausiliarie » gestite dall'impresa, e cioè tutte quelle unità locali che pur costituendo chiaramente unità locali a sè stanti effettuavano una prestazione di servizi destinata esclusivamente all'impresa (o parte di essa) da cui tali unità dipendevano (ad esempio: l'officina di riparazioni meccaniche varie ad uso esclusivo dell'impresa da cui l'officina stessa dipendeva; il magazzino-deposito di un'impresa industriale o commerciale; l'autorimessa destinata al ricovero esclusivo degli autoveicoli dell'impresa da cui tale unità dipendeva; il laboratorio di analisi di uno stabilimento chimico-farmaceutico, ecc.).

Per ciascuna unità locale operativa doveva indicarsi il comune (colonna 2), la provincia (colonna 3) e l'indirizzo (colonna 4) in cui aveva sede l'unità stessa, la lavorazione o attività esercitata (colonna 5) e gli addetti alla data del 25 ottobre 1971 (colonna 6). Per quanto riguarda i particolari tipi di unità locale a carattere comunale di cui è detto al paragrafo 5 del capitolo 2, alla colonna 4 (via o piazza) non doveva essere riportata alcuna indicazione. Nel caso in cui in una stessa unità locale venivano esercitate due o più attività, alla colonna 5 doveva essere indicata l'attività principale.

— Unità locali amministrative — Doveva essere indicata alla lettera *c*) la sede centrale dell'impresa, semprechè essa costituisse unità locale a sè stante, vale a dire che fosse fisicamente o funzionalmente distinta da unità locali operative.

Dovevano elencarsi alla lettera *d*) gli uffici direttivi, tecnici e amministrativi, i quali fossero separati fisicamente o funzionalmente da unità locali operative.

Per ciascuna unità locale amministrativa dovevano indicarsi, alle colonne 2, 3 e 4, rispettivamente il comune, la provincia e l'indirizzo in cui aveva sede; alla colonna 5 doveva essere indicata, quale lavorazione o attività esercitata, l'attività esclusiva o principale dell'impresa, risultante al punto 2.1. della Parte I del questionario; nella colonna 6, infine, doveva riportarsi il numero totale degli addetti alla data di censimento.

Particolare attenzione doveva essere posta nell'indicazione dei dati concernenti il numero degli addetti per ciascuna unità locale operativa o amministrativa in quanto esso doveva coincidere col totale degli addetti indicato al quesito 11 della Parte II (Unità locale) del corrispondente questionario di censimento.

III) PARTE II — UNITÀ LOCALE

21. La Parte II doveva essere compilata da ogni unità locale operativa (produttiva o di esercizio e ausiliaria) e amministrativa che esplicava una o più attività comprese nel campo di osservazione del censimento.

Sezione I — Notizie generali

Quesito 1 — In tale quesito si dovevano indicare:

— la denominazione con cui veniva designata l'unità locale;

— il comune in cui era situata l'unità locale, l'indirizzo e l'eventuale numero di telefono dell'unità stessa.

Per quanto riguarda i particolari tipi di unità locale a carattere comunale di cui è detto al paragrafo 5 del capitolo 2, doveva indicarsi sempre il comune e la provincia in cui erano situati gli impianti, le attrezzature ecc., mentre per l'indirizzo ed il telefono non doveva essere riportata alcuna indicazione. I rilevatori, pertanto, dovevano accertarsi, in particolare per le unità locali situate in comuni diversi da quello di censimento, che fosse stato indicato il comune ove era effettivamente ubicata ciascuna unità locale, e ciò per l'importanza fondamentale che tale notizia assumeva ai fini delle elaborazioni dei dati.

Quesito 2 — Con i punti 2.1. e 2.2. si voleva conoscere l'attività esclusiva o principale e le altre eventuali attività esercitate dall'unità locale; tali attività dovevano essere indicate usando i termini tecnici ritenuti più appropriati (ad esempio: produzione di pasticceria, tessitura della lana, fabbricazione di mobili metallici, commercio al minuto di frutta fresca, ecc.). In particolare, al punto 2.1. doveva indicarsi l'attività esclusiva esercitata dall'unità locale ovvero, nel caso di unità locale che

esercitava due o più attività, quella economicamente più importante (attività principale).

Al punto 2.2., nel caso di unità locale che esercitava più attività, dovevano essere indicate, per ordine decrescente di importanza economica, le altre attività esercitate nell'unità locale stessa.

Per le unità locali amministrative la risposta ai quesiti suddetti doveva far riferimento all'attività o alle attività esercitate dall'impresa.

Al punto 2.3., nel caso di unità locale operativa produttiva o di esercizio che esercitava un'attività esclusiva o principale (punto 2.1.) di produzione di beni o di commercio all'ingrosso o al minuto, dovevano essere elencati, per ordine decrescente di importanza economica, i principali prodotti fabbricati o venduti nell'unità stessa.

Quesito 3 — La compilazione di tale quesito era riservata al rilevatore e doveva essere effettuata all'atto del ritiro dei questionari.

Doveva indicarsi, secondo la classificazione delle attività economiche, il ramo (punto 3.1.), la classe e sottoclasse (punto 3.2.) e la categoria (punto 3.3.) di attività economica in cui rientrava l'attività esclusiva o principale esercitata dall'unità locale, indicata al precedente punto 2.1.. Inoltre, nel rettangolino a destra del punto 3.3. doveva riportarsi il numero di classificazione della categoria in questione. Anche per l'indicazione di tali notizie il rilevatore doveva avvalersi dell'apposita Guida per la classificazione delle attività economiche in suo possesso.

Qualora le notizie fornite al punto 2.1. non fossero state sufficienti per una esatta classificazione dell'unità locale, il rilevatore doveva richiedere ulteriori precisazioni, correggendo le precedenti indicazioni.

Per quanto riguarda la classificazione delle unità locali che esercitavano attività trasformatrici annesse ad aziende agricole, erano da tenere presenti le norme precisate per la compilazione del quesito 3 della Parte I del questionario.

Quesito 4 — Nel quesito in esame doveva indicarsi il tipo dell'unità locale cui si riferiva il questionario.

In particolare, doveva darsi risposta al punto 4.1. *a*) se trattavasi di unità locale operativa « produttiva o di esercizio » (stabilimento, miniera, negozio e simili) nella quale si attuava la produzione o la vendita di beni o la prestazione di servizi a terzi; doveva darsi risposta al punto 4.1. *b*) se trattavasi di unità locale operativa « ausiliaria », cioè di unità locale in cui si effettuava una prestazione di servizi destinata esclusivamente all'impresa (o parte di essa) da cui l'unità stessa dipendeva (ad esempio: l'officina di riparazioni meccaniche varie ad uso esclusivo dell'impresa da cui l'officina stessa dipendeva; il magazzino-deposito di una impresa industriale o commerciale; l'autorimessa destinata al ricovero esclusivo degli autoveicoli dell'impresa da cui tale unità dipendeva; il laboratorio di analisi di uno stabilimento chimico-farmaceutico; ecc.). Doveva barrarsi il rettangolino del punto 4.2. *c*) se il questionario si riferiva alla sede centrale dell'impresa, semprechè questa fosse distinta fisicamente o funzionalmente da altra unità locale operativa; doveva barrarsi il rettangolino del punto 4.2. *d*) se trattavasi di unità locale amministrativa (diversa dalla sede centrale), anch'essa distinta fisicamente o funzionalmente da altra unità locale operativa.

Quesito 5 — Doveva indicarsi la denominazione o ragione sociale dell'impresa che gestiva l'unità locale (punto 5.1.), il comune e la provincia in cui era situata la sede centrale dell'impresa (punto 5.2.) e l'indirizzo (punto 5.3.) dell'impresa stessa.

Sezione II — Notizie particolari per le attività industriali e artigianali (*Rami* 1-2-3-4-5)

22. Ai quesiti contenuti nella presente sezione dovevano fornire risposta le sole unità locali che esercitavano un'attività esclusiva o principale, a carattere industriale o artigianale, compresa nei rami da 1 a 5 della classificazione delle attività economiche. I dati richiesti dovevano far riferimento agli impianti (motori primi, generatori di energia elettrica e motori elettrici) fissi per forza motrice, ad esclusione cioè di quelli applicati ai mezzi di trasporto. Dovevano essere considerati anche gli impianti fissi per forza motrice adibiti normalmente a riserva, cioè destinati ad essere azionati solo in caso di indisponibilità, per qualsiasi causa, di altri impianti o per interruzione di fornitura di energia.

Quesito 6 — Nel quesito in esame dovevano essere indicati il numero e la potenza complessiva in kW (chilowatt) dei motori primi fissi in dotazione all'unità locale. Qualora la potenza dei motori primi fosse risultata espressa sulla targa o in altre fonti di identificazione in HP (cavalli vapore), occorreva effettuare la trasformazione in kW moltiplicando il numero di HP per 0,736.

Quesito 7 — Dovevano indicarsi i generatori di energia elettrica, escludendo gli alternatori e le dinamo dei gruppi convertitori di qualsiasi specie (da corrente continua in alternata e viceversa, di fase, di frequenza, ecc.), nonchè le dinamo eccitatrici di alternatori.

La potenza degli alternatori doveva essere indicata in kVA (chilovoltampère), mentre quella dei generatori a corrente continua doveva essere indicata in kW (chilowatt).

Quesito 8 — In tale quesito dovevano indicarsi il numero e la potenza complessiva in kW (chilowatt) dei motori elettrici fissi in dotazione all'unità locale. Qualora la potenza dei motori elettrici fosse risultata espressa sulla targa o in altre fonti di identificazione in HP (cavalli vapore), occorreva effettuare la trasformazione in kW moltiplicando il numero di HP per 0,736.

Non erano da considerarsi tra i motori elettrici i motori dei gruppi convertitori di qualsiasi specie, da corrente continua in alternata e viceversa, di fase, di frequenza, ecc..

Sezione III — Notizie particolari per il commercio fisso al minuto (*classe* 6.02)

23. Quesito 9 — A tale quesito dovevano fornire risposta le sole unità locali che alla data di censimento svolgevano un'attività di commercio fisso al minuto compresa nella classe 6.02 della classificazione delle attività economiche.

Al punto 9.1. doveva indicarsi la superficie di vendita dell'esercizio espressa in metri quadrati, arrotondati all'unità, facendo precedere la prima cifra significativa, quando occorreva, da zeri (ad esempio: 0035).

Con il punto 9.2. si voleva conoscere se i locali dell'esercizio commerciale erano o non di proprietà dell'intestatario della licenza di vendita.

Al punto 9.3. doveva essere indicata l'eventuale dotazione ed il numero dei registratori di cassa, nonchè quella degli armadi frigoriferi, dei banchi frigoriferi e delle celle frigorifere (in muratura o prefabbricate) che alla data di censimento risultavano installati nell'esercizio commerciale cui si riferiva il questionario.

Al punto 9.4. occorreva barrare uno solo dei quattro rettangolini previsti, a seconda che l'esercizio vendeva esclusivamente generi alimentari, in prevalenza generi alimentari, esclusivamente generi non alimentari oppure in prevalenza generi non alimentari.

Al punto 9.5. doveva essere barrato uno solo dei quattro rettangolini previsti, a seconda che la vendita delle merci veniva effettuata esclusivamente al banco, in prevalenza al banco, esclusivamente con il sistema del libero servizio (self-service) oppure in prevalenza con il sistema del libero servizio (self-service).

Il punto 9.6. tendeva ad accertare se l'esercizio commerciale faceva parte di una unione tra grossisti e dettaglianti o di un gruppo di acquisto tra dettaglianti, ovvero se era collegato con altro esercizio di dettaglio per servizi in comune, allo scopo di ottenere forniture di beni e servizi a condizioni più vantaggiose.

Sezione IV — Mezzi di trasporto

24. Quesito 10 — Con tale quesito si voleva accertare la consistenza dei mezzi di trasporto terrestri, per via d'acqua ed aerei in dotazione all'unità locale.

Dovevano indicarsi, pertanto, tutti i mezzi di trasporto richiesti che alla data di censimento risultavano in dotazione all'unità locale ed erano impiegati in funzione dell'attività esercitata dall'unità locale stessa.

Erano quindi da escludersi tutti i mezzi di trasporto che, pur trovandosi fisicamente nell'unità locale, non erano funzionalmente adibiti al servizio della stessa, come ad esempio gli autoveicoli di esclusivo uso privato degli addetti dell'unità locale che potevano trovarsi per qualsiasi ragione presso l'unità stessa.

Il numero dei mezzi di trasporto terrestri (punto 10.1.), marittimi, fluviali, lagunari e lacuali (punto 10.2.) ed aerei (punto 10.3.) doveva essere indicato in corrispondenza delle singole voci e tenendo conto delle note riportate in calce al quesito.

Sezione V — Addetti

25. Quesito 11 — Nel presente quesito doveva essere indicato tutto il personale occupato nell'unità locale alla data di censimento, distinto per sesso e categoria posizionale, anche se temporaneamente assente per servizio, per malattia, per ferie, ecc.. Non dovevano essere considerate le persone alle quali erano stati o venivano corrisposti compensi per lavori determinati, saltuari o continuativi, senza che però esse dipendessero dall'impresa che gestiva l'unità locale (ad esempio, lavoranti a domicilio).

La distribuzione del personale nelle categorie indicate nel quesito doveva essere fatta in base alle qualifiche previste nei contratti collettivi di lavoro dei diversi rami di attività economica, assimilando le qualifiche particolari di ciascuna attività alle denominazioni generali usate nel quesito stesso. Al fine di agevolare il riporto di tali qualifiche particolari alle categorie posizionali previste nel questionario, nell'apposita Guida per la classificazione delle professioni e delle attività economiche, è stata riportata, con riferimento ad alcuni settori di attività, una elencazione delle principali qualifiche professionali con l'indicazione della corrispondente categoria posizionale. Tale elencazione figura a pag. 51 del presente volume.

— Imprenditori, titolari, gerenti, ecc.. Titolari dell'impresa purchè partecipavano direttamente alla gestione e non si servivano di un gestore, o di un coadiutore o di altra persona diversamente denominata. Nel caso di società era da indicarsi la persona o le persone fisiche che risultavano tali dagli atti

CLASSIFICAZIONE DI DETERMINATE CATEGORIE DI PERSONALE ADDETTO A PARTICOLARI SETTORI DI ATTIVITA' ECONOMICA

Qui di seguito sono riportate, con riferimento ad alcune attività economiche, le qualifiche professionali più ricorrenti con l'indicazione della categoria posizionale prevista nel quesito 11 - Parte II del questionario di censimento (Mod. ISTAT/CIC/1), nella quale dette qualifiche dovevano essere comprese ai fini del censimento.

I – PESCA

DIRIGENTI: comandanti, direttori di macchina (di naviglio per pesca oltre gli stretti).
IMPIEGATI DI CONCETTO CON FUNZIONI DIRETTIVE (Cat. I): ufficiali di coperta e di macchina, radiotelegrafisti (di naviglio per pesca oltre gli stretti).
CATEGORIE SPECIALI: nostromi, capi-barca.
OPERAI SPECIALIZZATI: retieri, capi-valle, capi-pesca, capi-pescicoltori, caporali di macchina, capi-squadra.
OPERAI QUALIFICATI: operai meccanici, elettricisti, frigoristi, cuochi, vallanti, pescicoltori, addetti alla pesca fissa.
OPERAI COMUNI E MANOVALI SPECIALIZZATI: marinai, camerieri, secondi cuochi, pescatori avventizi.
MANOVALI COMUNI: giovanotti, braccianti ed operai per la manutenzione delle valli, mano d'opera avventizia (per la pulizia).

II – COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL MINUTO (escluse farmacie)

IMPIEGATI DI CONCETTO CON FUNZIONI DIRETTIVE (Cat. I): direttori, dirigenti, capi servizio (tecnici, amministrativi e di vendita, ecc.), capo dell'ufficio legale e contenzioso abilitato all'esercizio professionale, gestore o gerente (1).
IMPIEGATI DI CONCETTO SENZA FUNZIONI DIRETTIVE (Cat. II): personale che svolge mansioni di concetto: capo ufficio, ispettore, gestore o gerente (1), capo reparto, capo contabile, cassiere principale, contabile, segretario, interprete, corrispondente, magazzinieri consegnatari, capi campionaristi, vetrinisti, ecc.; personale con mansioni analoghe.
IMPIEGATI D'ORDINE (Cat. III - IV - V): contabili d'ordine e aiuto contabili, fatturisti, cassieri comuni, scritturali, commessi di vendite, campionaristi, magazzinieri, stenografi, dattilografi, esattori, traduttori, archivisti, addetti ai calcoli e ai registratori di cassa, ecc.; personale d'ordine in genere.
ALTRO PERSONALE: il personale indicato nei contratti di lavoro come appartenente alla categoria D, e cioè banconiere, aiuto banconiere, aiuto commesso, aiuti in genere, sorveglianti, fattorini, uscieri, inservienti, portieri, guardie, custodi, verificatori, telefonisti, porta pacchi, ecc..

III – FARMACIE

DIRIGENTI: direttore tecnico responsabile con funzioni amministrative, direttore tecnico responsabile.
IMPIEGATI DI CONCETTO CON FUNZIONI DIRETTIVE (Cat. I): collaboratori.

IV – ESERCIZI ALBERGHIERI ED EXTRALBERGHIERI

IMPIEGATI DI CONCETTO CON FUNZIONI DIRETTIVE (Cat. I): l'impiegato che esercita funzioni di carattere direttivo, ma non ha responsabilità nella gestione dell'azienda.
IMPIEGATI DI CONCETTO SENZA FUNZIONI DIRETTIVE (Cat. II): l'impiegato che coadiuva l'impiegato di 1ª categoria: capo del personale, chef de réception, cassiere, economo, ecc..
IMPIEGATI D'ORDINE (Cat. III - IV - V): segretari amministrativi, aiuto segretari, réception, cassieri, magazzinieri, depositari, controllo merci, controllori al peso delle merci.
OPERAI SPECIALIZZATI: capi camerieri (maîtres d'hotel), capo-cuoco, 1° portiere, portiere unico, prima governante e governante unica, per gli alberghi di lusso e 1ª categoria, primo barman, barman unico per gli alberghi di lusso, portiere di notte con conoscenza di almeno tre lingue negli alberghi di lusso e di 1° categoria con almeno 200 letti, sotto capo-cuoco (sous-chef).
OPERAI QUALIFICATI: centralinisti qualificati negli esercizi con 150 apparecchi in derivazione, camerieri caposquadra (chef de rang), trinciatore (trancheur), cameriere ai vini, cameriere ai piani (chef d'etage), cuochi capi partita, primo cameriere dei corrieri, governante non rientrante nella prima categoria, prima guardarobiera e unica consegnataria, secondo portiere, portiere di turno, portiere di notte non compreso nella 1ª categoria, conduttore di stazione con conoscenza di almeno due lingue estere, controllo merci senza funzioni amministrative, capo caffettiere, capo cantiniere, capo dispensiere, capo stiratrice, dispensiere unico, caffettiere unico, stiratrice unica (limitatamente agli alberghi di lusso), capo lavandaio, secondo barman o barman.
OPERAI COMUNI: tutto il restante personale alberghiero compreso il personale ausiliario.

V – RISTORANTI, TRATTORIE, CAFFÈ, BAR ED ESERCIZI SIMILI

IMPIEGATI DI CONCETTO CON FUNZIONI DIRETTIVE (Cat. I): direttore (non munito di procura) che sovraintende all'esercizio.
IMPIEGATI DI CONCETTO SENZA FUNZIONI DIRETTIVE (Cat. II): 2° direttore o capo servizio o direttore dei servizi di sala.
IMPIEGATI D'ORDINE (Cat. III - IV - V): economo, controllore, addetto alla cassa o ai registratori di cassa, o marchieri o tablattisti, segretari contabili, dattilografi, scritturali, aiuti in genere, altri impiegati d'ordine; capo banconiere e banconieri di pasticceria e confetteria.
OPERAI SPECIALIZZATI: capo cameriere o maître d'hotel (per i locali extra o di prima categoria), capo cuoco; capo cameriere o capo servizi aventi un rango, capo gelatiere (che sia coadiuvato almeno da un secondo gelatiere qualificato), capo barista con conoscenza di lingue estere e specializzato nella preparazione dei cocktails; primo pasticciere o primo dolciere (con funzioni di capo laboratorio), primo pasticciere o primo dolciere (dove non esiste il capo laboratorio).

---

(1) I gestori o gerenti di negozio che gestivano la licenza totalmente in proprio dovevano essere considerati come titolari, in luogo del titolare che figurava effettivamente dalla licenza. I gestori o gerenti di negozio o filiale che invece ricevevano un compenso fisso (con o senza percentuale sugli utili) dovevano essere compresi tra gli impiegati di 1ª categoria se avevano almeno un anno di servizio con tale qualifica nella stessa azienda e almeno 10 lavoratori alle proprie dipendenze; gli altri invece dovevano essere compresi tra gli impiegati di 2ª categoria.

OPERAI QUALIFICATI: cameriere (chef de rang) con o senza commis, sotto capo cuoco (saucer), cuoco capopartita, cuoco unico, pizzaiolo, cameriere trinciatore (trancheur), cameriere ai vini, dispensiere, primo cantiniere, banconiere alle tavole calde o fredde, dispensiere unico, cantiniere unico; barista (anche se con funzioni di capo o di capo squadra), cameriere, barista unico, addetto ai biliardi e ai giuochi, gelatiere, caffettiere, spillatore, banconiere di tavola calda o fredda, 2° banconiere (porgitore o porgitrice di pasticcerie e confetteria), 2° pasticciere e 2° dolciere.
OPERAI COMUNI: guardarobiera al vestiario (quando il relativo servizio non è dato in gestione o in appalto), guardarobiere interno, tutto il rimanente personale (compresi gli aiuti al personale qualificati di cui sopra); aiuto barista, carrellista di stazione che non sia in gestione diretta, interni in genere, 3° pasticciere e 3° dolciere.
ALTRO PERSONALE: tutto il rimanente personale di pasticceria.

VI – TRASPORTI E COMUNICAZIONI

1. TRASPORTI TERRESTRI

a) *Trasporti ferroviari e filotramviari*

IMPIEGATI DI CONCETTO CON FUNZIONI DIRETTIVE (Cat. I): ispettori, capi ufficio e simili.
IMPIEGATI DI CONCETTO SENZA FUNZIONI DIRETTIVE (Cat. II): capi stazione, gestori, controllori, capi tecnici, applicati principali e simili.
IMPIEGATI D'ORDINE (Cat. III - IV - V): dattilografi, telefonisti, applicati di 2ª e 3ª categoria e simili.
OPERAI SPECIALIZZATI: macchinisti, autisti, conducenti di tramvie e simili.
OPERAI QUALIFICATI: fuochisti, bigliettai di tramvie e simili.
OPERAI COMUNI E MANOVALI SPECIALIZZATI: frenatori, guardia sala, deviatori e simili.
MANOVALI COMUNI: guardiani, custodi, cantonieri e simili.
ALTRO PERSONALE: assuntori, ragazzi e simili.

b) *Trasporti su via ordinaria*

IMPIEGATI DI CONCETTO SENZA FUNZIONI DIRETTIVE (Cat. II): controllori e simili.
OPERAI SPECIALIZZATI: autisti e simili.

2. TRASPORTI MARITTIMI, LACUALI E FLUVIALI

DIRIGENTI: comandanti, direttori di macchina, primi medici e simili.
IMPIEGATI DI CONCETTO CON FUNZIONI DIRETTIVE (Cat. I): ufficiali di 1ª e 2ª classe e simili.
IMPIEGATI DI CONCETTO SENZA FUNZIONI DIRETTIVE (Cat. II): ufficiali di 3ª classe e simili.
CATEGORIE SPECIALI: sottufficiali capi servizio, maestri di casa, caporali di macchina, nostromi e simili.
OPERAI SPECIALIZZATI: sottufficiali elettricisti di macchina, primi camerieri, capi panettieri e simili.
OPERAI QUALIFICATI: marinai, camerieri, panettieri e simili.
OPERAI COMUNI E MANOVALI SPECIALIZZATI: giovanotti, garzoni di 1ª e simili.
MANOVALI COMUNI: mozzi, garzoni di 2ª, piccoli e simili.

3. TRASPORTI AEREI

IMPIEGATI DI CONCETTO CON FUNZIONI DIRETTIVE (Cat. I): funzionari di 1ª, 2ª e 3ª, 1° comandante, comandante e simili.
IMPIEGATI DI CONCETTO SENZA FUNZIONI DIRETTIVE (Cat. II): impiegati di concetto, di 1ª, 2ª e 3ª, pilota di 1ª e 2ª, tecnico volo, allievo tecnico volo, assistente di volo responsabile capo, assistente di volo responsabile di 1ª e simili.
IMPIEGATI D'ORDINE (Cat. III - IV - V): assistente di volo responsabile di 2ª, assistente di volo, allievo assistente volo e simili.
OPERAI SPECIALIZZATI: capi squadra specializzati, meccanici, motoristi e simili.
OPERAI QUALIFICATI: capi squadra, trattoristi e simili.

4. COMUNICAZIONI

IMPIEGATI DI CONCETTO SENZA FUNZIONI DIRETTIVE (Cat. II): capitecnici, capicentrale e simili.
OPERAI SPECIALIZZATI: meccanici di centrale, giuntisti specializzati e simili.
OPERAI QUALIFICATI: apparecchiatori, guardafili, telefonisti e simili.
OPERAI COMUNI E MANOVALI SPECIALIZZATI: aiuti meccanici, aiuti apparecchiatori, aiuti guardafili e simili.
ALTRO PERSONALE: ricevitori di uffici postali in appalto e simili.

VII – CREDITO

IMPIEGATI DI CONCETTO CON FUNZIONI DIRETTIVE (Cat. I): funzionari.
IMPIEGATI DI CONCETTO SENZA FUNZIONI DIRETTIVE (Cat. II): impiegati di 1ª categoria.
IMPIEGATI D'ORDINE (Cat. III - IV - V): impiegati di 2ª categoria.
OPERAI SPECIALIZZATI: commessi.
OPERAI QUALIFICATI: autisti, elettricisti, falegnami, idraulici, tipografi, macchinisti, ecc..
ALTRO PERSONALE: guardie notturne, uomini di fatica e donne di pulizia.

VIII – STABILIMENTI BALNEARI MARITTIMI, LACUALI E FLUVIALI

IMPIEGATI DI CONCETTO SENZA FUNZIONI DIRETTIVE (Cat. II): capo del personale, ispettori.
IMPIEGATI D'ORDINE (Cat. III - IV - V): contabili, cassieri, custodi valori, interpreti, magazzinieri, dattilografi, addetti alla vendita di biglietti, infermiere diplomate.
OPERAI SPECIALIZZATI: capo bagnini.
OPERAI QUALIFICATI: controllori di spiaggia, guardarobieri, infermieri, bagnini di stabilimento, bagnini di cabine e capanne, manicure, pedicure, massaggiatori, parrucchiere, guardiani notturni, custodi, marinai di salvataggio, falegnami, carpentieri, pittori, elettricisti, meccanici.
OPERAI COMUNI: manovali, lavandai, addetti ai servizi di pulizia e trasporto immondizie, inservienti ai gabinetti, maschere, tutto il restante personale operaio non qualificato.

IX – ALBERGHI DIURNI

IMPIEGATI D'ORDINE (Cat. III - IV - V): contabili, aiuto-contabili, gerenti, dattilografi, bigliettai.
OPERAI QUALIFICATI: barbieri e parrucchieri per uomo, parrucchieri e acconciatori per signora, manicure, pedicure, macchinisti o meccanici con patente, addetti alle caldaie senza patente, fuochisti, cappellaie, stiratrici e pulitrici a secco.
OPERAI COMUNI: guardarobiere addette al deposito bagagli, bagnini, gabinettaie, lustrascarpe, facchini, commissionari, lavandaie, garzoni, altro personale operaio non qualificato.

amministrativi della società stessa (amministratore unico, consigliere delegato, ecc.).

Gli imprenditori, titolari, gerenti, ecc., dovevano indicarsi sul solo questionario relativo alla sede centrale, se questa costituiva unità locale a sè stante, o in quello relativo all'unità locale cui era annessa la sede centrale, se quest'ultima non costituiva unità a sè stante.

— Soci di cooperativa. Soci di cooperative di produzione e lavoro, i quali come corrispettivo dell'opera prestata non percepivano una remunerazione regolata da contratti di lavoro, bensì un compenso proporzionato alla prestazione, nonchè una quota parte degli utili dell'impresa.

In tale categoria dovevano comprendersi pertanto solo i soci di cooperativa che assumevano la figura di lavoratori in proprio.

Qualora invece i soci di cooperativa assumevano la figura di lavoratori dipendenti, essi dovevano essere compresi nell'appropriata categoria di lavoratori dipendenti (operai specializzati, operai qualificati, operai comuni, ecc.).

— Familiari coadiuvanti. Coloro che, essendo parenti o affini di un titolare d'impresa e con esso generalmente coabitanti, prestavano lavoro nell'impresa senza corrispettivo di una prefissata retribuzione.

— Dirigenti. Coloro che esercitavano, contro retribuzione, funzioni direttive (tecniche o amministrative) o di rappresentanza dell'impresa.

— Impiegati. Erano da considerarsi impiegati:

a) di concetto con funzioni direttive (categoria I), coloro che esercitavano, contro retribuzione, una funzione direttiva, ma senza il carattere di responsabilità e autonomia inerente alle funzioni di dirigente. Tale personale in genere nei contratti collettivi di lavoro era indicato come personale impiegatizio con mansioni direttive, o di I categoria, o di categoria A;

b) di concetto senza funzioni direttive (categoria II), coloro che esercitavano, contro retribuzione, una funzione di concetto (tecnica o amministrativa). Tale personale in genere nei contratti collettivi di lavoro era indicato come personale di concetto, o di II categoria, o di categoria B;

c) d'ordine (categorie III, IV e V), coloro che esercitavano, contro retribuzione, una funzione esecutiva. Tale personale in genere nei contratti collettivi di lavoro era indicato come personale esecutivo, o di III, IV e V categoria.

— Categorie speciali. Lavoratori (intermedi, ex-equiparati, ecc.) il cui rapporto di lavoro era stato regolato con gli accordi interconfederali del 30 marzo e del 23 maggio 1946, e del 27 ottobre 1947 e dalle particolari successive regolamentazioni dei contratti di categoria, e che godevano il trattamento previsto dal R.D.L. 13 novembre 1924, n. 1825 (capotreno di laminazione, contromaestro, maestro di più forni di riscaldo, assistente tessile, caposquadra, sollecitatore semplice, marcatempo, ecc.).

— Operai specializzati. Coloro che, contro retribuzione, eseguivano lavorazioni per l'esecuzione delle quali erano necessarie conoscenza specifica del mestiere, capacità tecnico-pratica ed esperienza.

— Operai qualificati. Coloro che, contro retribuzione, eseguivano lavorazioni per la cui esecuzione era richiesta una capacità pratica acquisita mediante adeguato tirocinio.

— Operai comuni e manovali specializzati. Coloro che, contro retribuzione, eseguivano lavorazioni che un lavoratore di media abilità riesce a compiere con soddisfacente rendimento dopo un breve periodo di addestramento.

Manovali comuni. Coloro che, contro retribuzione, prestavano lavoro manuale non richiedente specifiche capacità nè attitudini, rimanendo adibiti ad operazioni di pulizia, di trasporto, di carico e scarico e simili.

— Apprendisti. Coloro che, avendo l'età prescritta dalle vigenti norme, venivano assunti per apprendere quelle mansioni di impiegato d'ordine, operaio e simili, per le quali occorreva un certo tirocinio.

— Altro personale. Coloro che, non essendo compresi nelle categorie precedenti, prestavano, contro retribuzione, servizi di vigilanza, custodia, servizi interni, ecc..

Sezione VI — Notizie per l'anno 1970

26. Quesito 12 — Il quesito in esame tendeva ad accertare il periodo di attività dell'unità locale durante l'anno 1970; nel caso in cui si era verificata un'interruzione dell'attività nel corso dell'anno, dovevano essere specificatamente indicati i vari periodi in cui l'unità locale aveva funzionato (ad esempio: dal 15 gennaio al 30 luglio, dal 3 ottobre al 20 novembre).

Quesito 13 — I dati da indicarsi in tale quesito dovevano far riferimento al personale dipendente occupato nell'unità locale durante l'anno 1970, distintamente per i dirigenti, impiegati e categorie speciali (intermedi) e per l'altro personale dipendente. Nell'« altro personale dipendente » dovevano essere compresi i lavoratori appartenenti alle seguenti categorie posizionali: operai specializzati, operai qualificati, operai comuni e manovali specializzati,

manovali comuni, apprendisti ed altro personale dipendente (di vigilanza, di custodia, dei servizi interni, ecc.). Erano pertanto da escludersi dal presente quesito gli imprenditori, i titolari e gerenti, i soci di cooperativa e i familiari coadiuvanti.

Nelle prime sei colonne del prospetto doveva essere riportato con riferimento a ciascun mese il personale dipendente in forza all'unità locale, distinto secondo il sesso. Doveva essere considerato anche il personale dipendente che alla data di riferimento era temporaneamente assente per servizio, per ferie, per malattia, ecc., con esclusione soltanto degli assenti per servizio militare di leva o per richiamo.

Nell'ultima colonna del prospetto doveva essere indicato, per i singoli mesi, il numero complessivo delle ore di lavoro ordinarie, straordinarie, notturne e festive complessivamente prestate dall'altro personale dipendente dal primo all'ultimo giorno del mese.

Nel fare il computo delle ore di lavoro prestate si doveva tener presente quanto segue:

— le ore di lavoro dovevano essere quelle effettivamente prestate e non quelle che eventualmente risultavano come numero di ore pagate; per esempio, se un operaio aveva eseguito quattro ore di lavoro a tariffa doppia, occorreva considerare quattro ore e non otto;

— non dovevano essere comprese le eventuali ore di lavoro pagate a titolo di premio e non effettivamente prestate.

Quesito 14 — Nel presente quesito dovevano essere indicate le spese per tutto il personale dipendente occupato nell'unità locale durante l'anno 1970.

Le cifre relative a tali spese dovevano essere ricavate dai documenti contabili, specificando l'ammontare complessivo di ciascuna voce contenuta nel prospetto, separatamente per i dirigenti, gli impiegati e categorie speciali (intermedi) e per il restante personale dipendente. Dovevano essere incluse anche le retribuzioni dei gestori che avevano le funzioni di dirigente, e che cioè gestivano l'esercizio per conto del titolare dietro compenso fisso, integrato o non da una percentuale sugli utili.

Al punto 14.1. doveva essere indicato l'ammontare degli stipendi e dei salari al lordo delle ritenute; dovevano inoltre indicarsi:

— tutti quegli emolumenti che venivano pagati con la stessa temporaneità degli stipendi e dei salari, cioè in maniera continuativa durante l'anno, e che costituivano un contributo fisso allo stipendio o al salario complessivo che veniva percepito durante il periodo di paga (ad esempio: indennità di contingenza, interessenze, provvigioni, lavoro straordinario, ecc.);

— tutte quelle somme percepite una sola volta o in maniera saltuaria durante l'anno e che costituivano un contributo allo stipendio o al salario complessivo che veniva percepito durante l'anno (ad esempio: compensi per ferie, festività, gratifica natalizia, ecc.);

— l'ammontare delle corresponsioni in natura e cioè degli emolumenti intesi come integrazione fissa o saltuaria della retribuzione in contanti o come pagamento dovuto in base al contratto di impiego; il valore di tali corresponsioni doveva essere determinato in base ai prezzi di costo per le merci fornite e in base ai prezzi correnti di mercato per le altre corresponsioni (alloggio, ecc.), ovvero in base alle eventuali valutazioni convenzionali stabilite nei contratti di lavoro.

Al punto 14.2. doveva essere indicato l'ammontare complessivo delle spese sostenute dal datore di lavoro per contributi sociali obbligatori all'INPS, all'INAM, all'INAIL, alla GESCAL, ecc.. In particolare, per quanto riguarda gli assegni familiari, occorreva indicare l'intero ammontare versato dal datore di lavoro, senza tener conto dei successivi conguagli con l'INPS.

Al punto 14.3. doveva essere indicato l'ammontare complessivo delle quote accantonate dal datore di lavoro nell'anno per provvedere successivamente alla corresponsione al personale di indennità di licenziamento, di liquidazione, di quiescenza e simili.

Al punto 14.4. doveva indicarsi l'ammontare complessivo delle spese sostenute dal datore di lavoro per provvidenze varie al personale quali le spese per colonie marine e montane, per nidi di infanzia, i premi di nuzialità e simili. Erano da escludere le spese eventualmente sostenute per la costruzione di alloggi ed altri fabbricati destinati ad uso del personale.

Al punto 14.5. doveva essere indicato l'ammontare complessivo dei salari lordi corrisposti eventualmente a lavoranti a domicilio che nell'anno 1970 avevano prestato la loro opera per conto dell'unità locale e che risultavano iscritti nei libri paga dell'impresa da cui l'unità stessa dipendeva.

27. Ultimata la compilazione del questionario, l'imprenditore o, in sua assenza, la persona che lo rappresentava doveva apporre la data di compilazione e la propria firma; il questionario doveva quindi essere controfirmato dal rilevatore.

Questionario per il commercio ambulante (Mod. ISTAT/CIC/2)

28. Il questionario per il commercio ambulante (Mod. ISTAT/CIC/2) doveva essere compilato in unica copia, con inchiostro o con penna a sfera e

con grafia ben nitida e chiara, attenendosi scrupolosamente alle norme di seguito riportate.

Intestazione del modello

29. Nella testata del modello, in cui a cura dell'Ufficio comunale di censimento risultavano già riportati, negli appositi riquadri, il timbro con il numero di codice del comune e della provincia ed il numero della sezione di censimento, il rilevatore doveva indicare il numero d'ordine provvisorio del questionario corrispondente all'ordine con cui veniva effettuata la compilazione dei questionari stessi. Tale numero d'ordine provvisorio doveva essere riportato anche nella colonna 13 dello stato di sezione provvisorio in corrispondenza dell'esercizio di commercio ambulante cui si riferiva il questionario.

Sezione I — Notizie generali

30. Quesito 1 — Dovevano essere indicati il cognome e il nome, il comune di residenza e l'indirizzo del titolare della licenza di esercizio ambulante.

Quesito 2 — Doveva essere barrato il rettangolino corrispondente al tipo di generi commerciati. Se venivano commerciati generi rientranti in entrambi i gruppi previsti, occorreva barrare il rettangolino corrispondente al tipo di generi economicamente prevalente.

Quesito 3 — A seconda che il posteggio era fisso o mobile, doveva essere barrato l'uno o l'altro dei due rettangolini previsti per tale quesito.

Quesito 4 — Doveva essere barrato l'uno o l'altro dei rettangolini previsti per tale quesito a seconda che l'interessato dichiarava che la propria attività si esplicava nel territorio di un solo comune o di più comuni.

Sezione II — Addetti e mezzi di trasporto

31. Quesito 5 — Dovevano essere indicati gli addetti all'esercizio di commercio ambulante alla data del 25 ottobre 1971, distinti per sesso e categoria posizionale.

Quesito 6 — Doveva essere indicato il numero dei mezzi di trasporto in dotazione all'esercizio, con riferimento ai vari tipi elencati nel questionario.

32. Ultimata la compilazione del questionario doveva essere indicata la data in cui era stata compiuta l'intervista. Quindi il questionario doveva essere firmato dal titolare dell'esercizio o da chi ne faceva le veci e dal rilevatore.

Infine il rilevatore doveva compilare, staccare e consegnare al censito l'apposito tagliando riportato in calce al questionario stesso.

SEZIONE 5 — RITIRO DEI QUESTIONARI DI RILEVAZIONE

33. A partire dal giorno 27 ottobre ed entro il 10 novembre, ciascun rilevatore doveva provvedere al ritiro dei questionari precedentemente consegnati alle varie unità economiche.

Pertanto egli doveva percorrere nuovamente lo stesso itinerario seguito durante il giro di consegna, avendo cura di indicare nella colonna 16 dello stato di sezione provvisorio, per ciascuna unità elencata, il giorno del ritiro dei questionari.

Al riguardo è da tener presente che ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. del 23 ottobre 1971, n. 895 ed a seguito di espressa autorizzazione da parte dell'Istituto centrale di statistica, le unità economiche avevano facoltà di trasmettere i questionari compilati direttamente a quest'ultimo. In tal caso il rilevatore, dopo aver preso visione della lettera di autorizzazione dell'Istituto centrale di statistica, doveva provvedere ad apporre nella colonna 17 dello stato di sezione provvisorio, in corrispondenza dell'unità in questione, l'apposita annotazione, senza riportare alcuna indicazione alla colonna 16.

34. All'atto del ritiro dei questionari il rilevatore doveva accertarsi:

— che fosse stata fornita risposta a tutti i quesiti che interessavano l'unità economica considerata;

— che nel caso di sede di impresa risultasse compilata sia la Parte I (Foglio A e Foglio B) sia la Parte II del Mod. ISTAT/CIC/1 e che le risposte fornite ai quesiti comuni alle due parti fossero identiche.

Durante tale fase di lavoro il rilevatore doveva provvedere anche alla compilazione dei questionari eventualmente non compilati dagli interessati, sulla base delle notizie fornite dagli stessi.

Il rilevatore doveva portare con sè, anche durante la fase di ritiro, un congruo numero di modelli di rilevazione in bianco, da utilizzare ogni qualvolta se ne fosse presentata la necessità.

35. In relazione alle esposte modalità di consegna dei modelli di censimento ed all'intervallo di tempo intercedente tra la data di consegna e il ritiro dei

modelli stessi, poteva verificarsi qualcuna delle seguenti situazioni:

a) che nel giro di consegna dei modelli qualche unità di censimento fosse sfuggita all'individuazione;

b) che qualche unità di censimento si fosse trasferita, dopo il giro di consegna, ma prima del ritiro, nel territorio della sezione del rilevatore provenendo da altra sezione di censimento;

c) che qualche unità di censimento si fosse trasferita, dopo il giro di consegna, ma prima del ritiro, nel territorio di altra sezione di censimento;

d) che per qualche unità di censimento, individuata nel giro di consegna, non fossero stati consegnati gli stampati perchè non era stato possibile rintracciare alcuna persona che la rappresentasse.

Nelle situazioni di cui alle precedenti lettere *a*), *b*) e *d*) il rilevatore doveva provvedere secondo il caso a consegnare ed a far compilare i modelli di censimento, ad elencare, in calce all'appropriato stato di sezione provvisorio, le nuove unità di censimento, segnalando comunque il caso all'Ufficio comunale di censimento.

Per quanto riguarda il caso di cui alla lettera *c*) il rilevatore doveva esperire ogni indagine al fine di accertare il nuovo indirizzo dell'unità in questione, annotandone le risultanze nell'apposita colonna « Annotazioni » dello stato di sezione provvisorio e segnalando comunque il caso all'Ufficio comunale di censimento.

Capitolo 7

REVISIONE DA PARTE DEGLI UFFICI COMUNALI E OPERAZIONI CONNESSE

SEZIONE 1 — REVISIONE PRELIMINARE E COMUNICAZIONE DEI DATI PROVVISORI ALL'ISTAT

Revisione preliminare

1. Come è stato già accennato nel precedente capitolo 3, durante la raccolta dei dati gli Uffici comunali di censimento hanno effettuato giornalmente la revisione preliminare dei questionari di censimento consegnati dai rilevatori. Al riguardo, occorreva accertare innanzitutto che per ogni unità soggetta al censimento fosse stato compilato il questionario prescritto, in tutto o in parte, in relazione alla natura e al carattere della unità di rilevazione stessa.

Quindi per ciascun questionario compilato si doveva procedere ad un primo generale esame tendente ad accertare che fossero state date risposte ai vari quesiti in esso contenuti.

In particolare, gli Uffici comunali di censimento dovevano controllare la completezza delle notizie fornite negli appositi quesiti concernenti la classificazione delle unità censite nei rami, classi e categorie di attività economica.

Analogo controllo doveva essere eseguito per le risposte fornite al quesito 5 (punti 5.1, 5.2 e 5.3) della Parte I - Impresa del questionario di censimento (Mod. ISTAT/CIC/1), in relazione alla particolare loro importanza ai fini della individuazione delle unità a carattere artigiano.

Successivamente, gli Uffici comunali di censimento hanno proceduto alla divisione dei questionari revisionati in due gruppi, collocando in un gruppo quelli risultati regolari o nell'altro quelli irregolari. Questi ultimi sono stati restituiti, di norma, ai rilevatori che hanno provveduto ai necessari perfezionamenti. Inoltre, a norma dell'art. 24 del D.P.R. 1971, n. 895, in seguito a segnalazione della mancata consegna o del mancato ritiro dei questionari di censimento, gli Uffici comunali di censimento hanno provveduto a che le relative unità economiche venissero censite.

2. Ultimata la revisione preliminare, per ciascuna sezione di censimento è stato compilato un distinto computo giornaliero di sezione (Mod. ISTAT/CIC/4), relativo ai questionari del censimento industriale e commerciale.

Per la compilazione di tale modello gli Uffici comunali hanno suddiviso i questionari di una stessa sezione in tre gruppi, collocando nel primo gruppo i questionari di censimento (Modd. ISTAT/CIC/1) compilati sia nella Parte I (Impresa) che nella Parte II (Unità locale), nel secondo gruppo i questionari di censimento (Modd. ISTAT/CIC/1) compilati solamente nella Parte II (Unità locale) e nel terzo gruppo i questionari per il commercio ambulante (Modd. ISTAT/CIC/2).

Quindi, gli Uffici comunali di censimento hanno provveduto a totalizzare giornalmente, sezione per sezione, i dati da riportare nel computo giornaliero di sezione e successivamente a ricavare il totale generale di ciascuna sezione.

Portate a termine le operazioni di compilazione dei computi giornalieri di sezione, entro il 30 novembre 1971 gli Uffici comunali di censimento hanno compilato il riepilogo dei computi giornalieri di sezione (Mod. ISTAT/CIC/5), trascrivendo in ogni riga il totale del computo giornaliero di ciascuna sezione e indicando progressivamente nella prima colonna del modello il numero distintivo della sezione stessa.

Ultimata l'elencazione dei dati relativi a tutte le sezioni di censimento, si è proceduto alla loro totalizzazione al fine di ottenere i dati relativi all'intero comune.

COMUNICAZIONE DEI DATI PROVVISORI ALL'ISTAT

3. I dati risultanti dal totale del riepilogo dei computi giornalieri di sezione sono stati trascritti nel prospetto « Primi risultati comunali » (Mod. ISTAT/CIC/5 bis). Tale modello, debitamente compilato e firmato dal dirigente dell'Ufficio comunale di censimento e dal Sindaco, è stato trasmesso, entro il 30 novembre 1971, dall'Ufficio comunale di censimento al competente Ufficio provinciale.

Gli Uffici provinciali di censimento, a loro volta, man mano che ricevevano dagli Uffici comunali i modelli ISTAT/CIC/5 bis, hanno provveduto a trascrivere i dati in essi contenuti nell'apposito « Riepilogo provinciale dei primi risultati comunali » (Mod. ISTAT/CIC/5 ter) a mezzo del quale, entro il 10 dicembre 1971, hanno comunicato all'Istituto centrale di statistica i primi risultati del censimento relativi ai comuni della provincia di propria competenza.

SEZIONE 2 — REVISIONE QUANTITATIVA E QUALITATIVA

4. Successivamente alla comunicazione dei primi risultati provvisori, gli Uffici comunali di censimento hanno effettuato la revisione definitiva dei questionari di rilevazione.

Tale operazione è consistita in una approfondita ed attenta revisione quantitativa e qualitativa dei Modd. ISTAT/CIC/1 e ISTAT/CIC/2 che gli Uffici comunali di censimento dovevano portare a termine entro la data stabilita dall'Istituto centrale di statistica.

La revisione quantitativa ha avuto lo scopo di accertare che tutte le unità economiche comprese nel campo di rilevazione del censimento fossero state regolarmente censite. Essa è stata effettuata operando un rigoroso confronto tra i questionari di rilevazione (Modd. ISTAT/CIC/1 e ISTAT/CIC/2) e gli stati di sezione provvisori (Modd. ISTAT/CIC/3) e adottando, se del caso, qualsiasi altra forma di controllo ritenuta idonea.

La revisione qualitativa è stata l'operazione più importante eseguita dall'Ufficio comunale di censimento e sulla quale quest'ultimo doveva concentrare la massima attenzione e diligenza. Si è trattato infatti di effettuare un esame critico dei dati rilevati, accertando che essi fossero stati indicati in conformità alle istruzioni e rispecchiassero la vera situazione delle unità economiche in ordine ai vari aspetti presi in considerazione.

Oltre alla revisione dei singoli quesiti gli Uffici comunali di censimento hanno effettuato altresì il controllo di tutte le somme risultanti dai vari prospetti contenuti sia nel questionario di censimento (Mod. ISTAT/CIC/1) che in quello per il commercio ambulante (Mod. ISTAT/CIC/2).

5. Gli errori riscontrati in sede di revisione definitiva sono stati eliminati dagli Uffici comunali di censimento mediante informazioni assunte direttamente presso le persone interessate. Ciò allo scopo di assicurare che i questionari fossero compilati in ogni loro parte e scevri da qualsiasi imperfezione. Le eventuali variazioni apportate nei questionari già compilati (aggiunte, cancellazioni o rettifiche di dati) sono state effettuate in rosso.

Sui questionari compilati d'ufficio, nella prima pagina è stata apposta l'annotazione: « Compilato d'ufficio perchè... » (indicando il motivo della compilazione), nonchè la firma del dirigente dell'Ufficio comunale di censimento.

I questionari annullati sono stati barrati, nella prima pagina, con due linee diagonali incrociate; inoltre, sempre sulla prima pagina, è stata apposta l'annotazione: « Annullato d'ufficio perchè... » (indicando il motivo dell'anullamento), nonchè la firma del dirigente dell'Ufficio comunale di censimento. Tali modelli sono stati tenuti a parte, per essere spediti all'Istituto centrale di statistica insieme con il materiale di censimento.

I questionari revisionati e riconosciuti regolari, sono stati contrassegnati con la lettera « R » nel frontespizio. Per i questionari che in sede di revisione sono risultati irregolari, l'apposizione della lettera « R » è stata effettuata dopo la loro regolarizzazione.

6. Ultimata la revisione qualitativa, gli Uffici comunali di censimento hanno provveduto all'ordinamento ed alla numerazione definitiva dei questionari. Tale importantissima operazione è stata effettuata secondo le norme qui di seguito riportate:

a) Questionari di censimento (Modd. ISTAT/CIC/1) — Nell'ambito di ciascuna sezione i questionari sono stati suddivisi secondo il numero distintivo della categoria di attività economica indicato sui questionari stessi. Tale numero distintivo, per i questionari compilati nella Parte I e II è stato desunto dal punto 3.3. della Parte I, mentre per i questionari compilati solamente nella Parte II è

stato desunto dal punto 3.3. di detta Parte II. Successivamente sono stati raggruppati tutti i questionari delle varie sezioni contraddistinti dallo stesso numero di categoria, facendo in modo, però, che nell'ambito di ciascuno di tali gruppi fosse mantenuto l'ordine progressivo delle sezioni. Infine si è proceduto alla numerazione definitiva dei questionari, che è stata unica e progressiva per l'intero comune e che ha seguito l'ordine progressivo delle categorie di attività economica. Il numero d'ordine definitivo è stato scritto sul frontespizio di ciascun questionario, nell'apposito rettangolino in alto a destra.

b) Questionari per il commercio ambulante (Modd. ISTAT/CIC/2) — Nell'ambito di ciascuna sezione, tali questionari sono stati suddivisi secondo le due categorie di generi commerciati, di cui al quesito 2 dei questionari stessi. Quindi sono stati raggruppati tutti i questionari delle varie sezioni appartenenti ad una stessa categoria, conservando nell'ambito di ciascun gruppo l'ordine progressivo delle sezioni, ed infine si è provveduto alla numerazione definitiva, unica e progressiva, seguendo l'ordine con cui le due categorie di generi commerciati risultavano elencate nei questionari.

SEZIONE 3 — COMPILAZIONE DEGLI STATI DEFINITIVI DELLE SEZIONI

7. Ultimate le operazioni concernenti la revisione definitiva e la numerazione dei questionari di rilevazione, gli Uffici comunali di censimento hanno provveduto alla compilazione degli stati definitivi delle sezioni. Sono stati compilati due distinti stati definitivi delle sezioni: il primo (Mod. ISTAT/CIC/6) relativo ai questionari di censimento (Modd. ISTAT/CIC/1) e il secondo (Mod. ISTAT/CIC/6 bis) concernente i questionari per il commercio ambulante (Modd. ISTAT/CIC/2).

Successivamente gli Uffici comunali di censimento hanno eseguito la compilazione del riepilogo degli stati definitivi delle sezioni (Mod. ISTAT/CIC/7). Tutti i predetti modelli sono stati compilati in duplice copia secondo le norme che sono riassunte nei paragrafi che seguono.

8. Nello stato definitivo delle sezioni (Mod. ISTAT/CIC/6) relativo ai questionari di censimento sono stati elencati tutti i questionari di censimento (Modd. ISTAT/CIC/1) compilati nel comune. In ciascuna riga di detto modello sono stati riportati i dati di un solo questionario, procedendo ordinatamente a partire dal questionario contrassegnato con il n. 1. Nelle colonne da 1 a 9 sono state trascritte le notizie concernenti l'attività economica esercitata, il numero d'ordine della sezione di censimento e del questionario, la denominazione e l'indirizzo dell'impresa o dell'unità locale e la forma giuridica dell'impresa. Nelle colonne da 10 a 24 è stato trascritto il numero delle unità locali distribuite secondo il numero degli addetti.

Per ciascuna classe o sottoclasse di attività economica gli Uffici comunali di censimento hanno provveduto alla totalizzazione dei dati concernenti il numero delle imprese per forma giuridica, il numero delle unità locali distinte a seconda del numero degli addetti e il numero degli addetti alle unità locali aventi 3 o più addetti.

Un distinto stato definitivo delle sezioni, da allegarsi a quello di cui si è detto precedentemente, è stato compilato — sempre in duplice copia — se nel comune si erano presentati casi di imprese o di unità locali censite direttamente dall'Istituto centrale di statistica tramite le competenti Amministrazioni, ovvero, che, pur avendo ricevuto i questionari da un rilevatore comunale, avevano provveduto, a seguito di espressa autorizzazione da parte dell'Istituto centrale di statistica, a trasmettere i questionari compilati direttamente a quest'ultimo. In detto stato definitivo delle sezioni sono state elencate prima le imprese e le unità locali censite direttamente dall'Istituto centrale di statistica e successivamente le altre. I due gruppi di imprese e unità locali sono stati contraddistinti rispettivamente delle dizioni « Imprese e unità locali censite direttamente dall'ISTAT » e « Imprese e unità locali che hanno trasmesso i questionari direttamente all'ISTAT ».

9. Nello stato definitivo delle sezioni (Mod. ISTAT/CIC/6bis) relativo agli esercizi per il commercio ambulante sono stati elencati tutti i questionari per il commercio ambulante (Modd. ISTAT/CIC/2) compilati nel comune. In detto modello i questionari sono stati indicati ordinatamente a partire da quello contrassegnato con il n. 1 e nelle apposite colonne sono state trascritte le notizie concernenti la categoria di generi commerciati, il numero d'ordine della sezione di censimento e del questionario, cognome e nome, comune di residenza e indirizzo del titolare, esercizi distinti a seconda del numero degli addetti.

Per ciascuna categoria di generi commerciati gli

Uffici comunali di censimento hanno provveduto a totalizzare i dati concernenti il numero degli esercizi a seconda degli addetti.

10. Ultimata l'elencazione dei questionari negli stati definitivi delle sezioni ed effettuate le previste totalizzazioni, gli Uffici comunali di censimento hanno provveduto alla compilazione del riepilogo degli stati definitivi delle sezioni (Mod. ISTAT/CIC/7).

Nella prima parte di detto modello sono stati trascritti i dati relativi alle imprese e alle unità locali, mentre nella seconda parte sono stati indicati i dati concernenti gli esercizi di commercio ambulante.

In particolare, ai fini della compilazione della parte prima del modello, gli Uffici comunali di censimento hanno provveduto a trascrivere i dati risultanti dallo stato definitivo delle sezioni relativo alle imprese e alle unità locali (Mod. ISTAT/CIC/6) e precisamente i totali relativi a ciascuna classe o sottoclasse di attività economica. Successivamente sono state effettuate le previste totalizzazioni al fine di ottenere i dati relativi a ciascun ramo di attività economica nonchè i totali generali relativi all'intero comune.

Per quanto concerne la compilazione della parte seconda del Mod. ISTAT/CIC/7 relativa agli esecizi di commercio ambulante, gli Uffici comunali di censimento hanno effettuato la trascrizione dei dati risultanti nel Mod. ISTAT/CIC/6 bis con riferimento a ciascuna delle due previste categorie di generi commerciati. Quindi sono stati eseguiti i totali generali relativi all'intero comune.

11. Ultimata la compilazione del riepilogo degli stati definitivi delle sezioni, gli Uffici comunali di censimento hanno suddiviso i questionari di censimento (Modd. ISTAT/CIC/1) in due gruppi, collocando nel primo gruppo i questionari compilati sia nella Parte I (Impresa) che nella Parte II (Unità locale) per i quali alla Sezione II della Parte I risultava elencata una sola unità locale, e nel secondo gruppo tutti i rimanenti questionari di censimento, e cioè sia i questionari compilati nella Parte I e II, per i quali alla Sezione II della Parte I risultavano elencate due o più unità locali, sia quelli compilati solamente nella Parte II. In ciascuno dei due suddetti gruppi i questionari di censimento sono stati sistemati secondo l'ordine progressivo della numerazione definitiva riportata sui questionari stessi.

Contemporaneamente alle operazioni di cui sopra, gli Uffici comunali di censimento hanno provveduto a staccare la copia (Foglio B) della Parte I (Impresa) dei questionari di censimento, da inviare in collo a parte all'Ufficio provinciale di censimento ai fini della revisione del Registro delle ditte. Tale operazione è stata limitata, ovviamente, ai soli questionari di censimento per i quali risultava compilata la Parte I (Impresa).

Capitolo 8

SPEDIZIONE DEL MATERIALE DI CENSIMENTO

SEZIONE 1 — SPEDIZIONE DEI QUESTIONARI DI RILEVAZIONE RELATIVI ALLE IMPRESE UNILOCALIZZATE

1. Portate a termine le operazioni di revisione definitiva dei questionari di rilevazione ed ultimata la compilazione degli stati definitivi delle sezioni e dei relativi riepiloghi, gli Uffici comunali di censimento, entro il 31 gennaio 1972, dovevano trasmettere ai rispettivi Uffici provinciali i questionari di rilevazione relativi alle imprese unilocalizzate e cioè tutti i questionari di censimento (Modd. ISTAT/CIC/1), compilati sia nella Parte I — Impresa che nella Parte II — Unità locale, nei quali alla Sezione II della Parte I risultava elencata una sola unità locale.

Per i predetti questionari, l'Ufficio comunale di censimento, come già detto nel precedente capitolo 7, doveva provvedere preventivamente a staccare la copia (Foglio B) della Parte I — Impresa, da inviare parimenti all'Ufficio provinciale di censimento in collo a parte.

Entro la data sopra citata ed unitamente al materiale di cui sopra, gli Uffici comunali di censimento dovevano trasmettere anche i questionari per il commercio ambulante (Modd. ISTAT/CIC/2).

2. I modelli dovevano essere avvolti con strisce di carta robusta, seguendo l'ordine della numerazione definitiva, distintamente per i questionari di censimento e per i questionari per il commercio ambulante. Il materiale doveva essere confezionato, di norma, in pacchi avvolti con carta da imballaggio; se il materiale da spedire superava i 20 chilogrammi, doveva essere confezionato invece in apposite casse di legno. Ad ogni modo, gli Uffici comunali di censimento dovevano porre la massima cura affinchè la confezione degli imballaggi fosse fatta in modo scrupoloso al fine di evitare danneggiamenti o dispersioni del materiale di censimento.

Qualora i pacchi o le casse fossero stati più di uno, ciascun collo doveva essere numerato progressivamente. Tali numeri dovevano essere indicati sulle etichette (Modd. ISTAT/CIC/301), fornite dall'Istituto centrale di statistica, sotto forma di frazione, il cui numeratore indicava il numero progressivo del collo e il denominatore il numero totale dei colli spediti dall'Ufficio comunale di censimento. Così ad esempio, se il materiale di un comune era confezionato in tre colli, sulle etichette dei tre colli dovevano essere riportate, rispettivamente, le numerazioni 1/3, 2/3 e 3/3.

SEZIONE 2 — SPEDIZIONE DEI QUESTIONARI DI RILEVAZIONE RELATIVI ALLE IMPRESE PLURILOCALIZZATE

3. Entro il 31 gennaio 1972, gli Uffici comunali di censimento dovevano trasmettere ai competenti Uffici provinciali anche i questionari di rilevazione relativi alle imprese plurilocalizzate e cioè tutti i questionari di censimento (Modd. ISTAT/CIC/1) compilati nella Parte I - Impresa e nella Parte II - Unità locale, nei quali alla Sezione II della Parte I risultavano elencate due o più unità locali, nonchè i questionari compilati solamente nella Parte II. Anche per tali questionari, l'Ufficio comunale di censimento ha provveduto preventivamente a staccare la copia (Foglio B) della Parte I - Impresa, limitatamente ai questionari per i quali detta Parte I risultava compilata. Le copie in questione sono state inviate all'Ufficio provinciale di censimento in collo a parte.

4. I questionari di rilevazione relativi alle imprese plurilocalizzate dovevano essere trasmessi all'Ufficio provinciale di censimento unitamente al materiale concernente le imprese unilocalizzate ma ordinati in un apposito gruppo.

Per il confezionamento di detto materiale occorreva seguire le norme già esposte al paragrafo 2 del presente capitolo.

SEZIONE 3 — SPEDIZIONE DEI MODELLI AUSILIARI

5. Per quanto concerne la spedizione dei modelli ausiliari agli Uffici provinciali di censimento da parte degli Uffici comunali, detta spedizione, tenuto conto di alcune esigenze connesse alle elaborazioni dei risultati provvisori del censimento, doveva essere effettuata in due tempi.

Entro il 25 gennaio 1972, gli Uffici comunali di censimento dovevano trasmettere ai competenti Uffici provinciali una copia degli stati definitivi delle sezioni (Modd. ISTAT/CIC/6 e 6 bis) e una copia del riepilogo degli stati definitivi delle sezioni (Modd. ISTAT/CIC/7). Detti modelli, dopo accurato controllo della loro regolare compilazione da parte degli Uffici provinciali, dovevano da questi essere trasmessi all'Istituto centrale di statistica entro il 10 febbraio 1972.

6. I rimanenti modelli ausiliari e cioè gli stati di sezione provvisori (Modd. ISTAT/CIC/3), la seconda copia degli stati definitivi delle sezioni (Modd. ISTAT/CIC/6 e 6 bis) e la seconda copia del riepilogo degli stati definitivi delle sezioni (Modd. ISTAT/CIC/7) dovevano essere trasmessi dagli Uffici comunali di censimento ai competenti Uffici provinciali entro il 31 gennaio 1972, unitamente al materiale relativo alle imprese unilocalizzate e plurilocalizzate.

In particolare, prima di procedere al confezionamento del materiale, i fogli degli stati di sezione provvisori, relativi ad una stessa sezione di censimento, dovevano essere cuciti lungo la linea tratteggiata indicata negli stampati stessi.

Analogamente doveva procedersi per gli stati definitivi delle sezioni.

PARTE TERZA

REVISIONE FINALE
E PERFEZIONAMENTO DEL CENSIMENTO

Capitolo 9

RICEZIONE E IMMAGAZZINAMENTO DEL MATERIALE DI CENSIMENTO

SEZIONE 1 — SISTEMAZIONE DEL MATERIALE PRESSO GLI UFFICI PROVINCIALI DI CENSIMENTO

1. L'Ufficio provinciale di censimento, man mano che riceveva il materiale dagli Uffici comunali, doveva provvedere ad aprire i colli ed a controllare la completezza del materiale stesso, accertando che, per ciascun comune, risultasse pervenuto tutto il materiale prescritto.

In particolare, relativamente ai questionari di censimento (Modd. ISTAT/CIC/1), l'Ufficio provinciale di censimento doveva controllare che, per ciascun comune, detti questionari risultassero opportunamente suddivisi in due gruppi, con riferimento alle imprese unilocalizzate e alle imprese plurilocalizzate.

Qualora, a seguito delle anzidette operazioni di controllo, si fossero riscontrate irregolarità, l'Ufficio provinciale di censimento doveva provvedere ad assicurare la completezza del materiale ed, in particolare, l'esatta suddivisione dei questionari di censimento nei due predetti gruppi.

2. Ultimato il controllo della completezza del materiale ricevuto dagli Uffici comunali, ciascun Ufficio provinciale di censimento doveva inviare, entro il 20 febbraio 1972, in un'unica spedizione, all'Istituto centrale di statistica il seguente materiale:

a) i questionari di censimento (Modd. ISTAT/CIC/1) relativi alle imprese plurilocalizzate;

b) gli stati di sezione provvisori (Modd. ISTAT/CIC/3);

c) la seconda copia del riepilogo degli stati definitivi delle sezioni (Modd. ISTAT/CIC/7).

Il predetto materiale, in relazione alla sua entità, doveva essere confezionato in una o più casse di legno, sulle quali dovevano essere applicate le apposite etichette (Modd. ISTAT/CIC/302), fornite dall'Istituto centrale di statistica.

Dette etichette dovevano essere completate con l'indicazione dell'Ufficio provinciale di censimento mittente e con il numero distintivo della cassa, rappresentato da una frazione, il cui numeratore indicava il numero progressivo della cassa stessa e il denominatore il numero totale delle casse che venivano spedite. Così ad esempio, se il materiale era confezionato in tre casse, sulle etichette delle tre casse dovevano essere riportate, rispettivamente, le frazioni 1/3, 2/3 e 3/3.

Il materiale doveva essere disposto in modo che aprendo la cassa (la prima, nel caso di più casse) si trovasse superiormente la copia del riepilogo degli stati definitivi delle sezioni, di seguito gli stati di sezione provvisori e, infine, i questionari di censimento, sistemati secondo l'ordine alfabetico di denominazione dei comuni.

3. Per quanto riguarda i questionari di rilevazione relativi alle imprese unilocalizzate, i questionari per il commercio ambulante e gli stati definitivi delle sezioni, gli Uffici provinciali di censimento dovevano sistemarli in appositi scaffali, secondo l'ordine alfabetico della denominazione dei comuni, ai fini delle operazioni di revisione definitiva di cui è detto alla sezione 1 del successivo capitolo 10. Allo stesso capitolo 10 si rimanda per quanto concerne il confezionamento in pacchi del predetto materiale.

SEZIONE 2 — SISTEMAZIONE DEL MATERIALE PRESSO L'ISTAT

4. Il materiale di censimento, spedito dagli Uffici provinciali secondo le modalità indicate al paragrafo 2 della precedente sezione 1, una volta pervenuto all'Istituto, è stato preso in consegna dal magazziniere, il quale, dopo opportuna verifica del numero dei colli e dell'integrità di essi, ha provveduto alle registrazioni del caso e a dare comunicazione al Servizio Censimenti delle provincie e dei colli ricevuti. Quindi si è proceduto all'apertura dei colli stessi e alla sistemazione del materiale in appositi pacchi, secondo quanto è detto nei successivi paragrafi.

5. I questionari di rilevazione (Modd. ISTAT/CIC/1) relativi alle imprese plurilocalizzate sono stati innanzitutto suddivisi in due gruppi comprendenti rispettivamente i questionari compilati nella Parte I e II (sedi di impresa) e i questionari compilati solamente nella Parte II (unità locali). Successivamente i questionari di ciascuno dei due gruppi sono stati confezionati in pacchi contenenti, in linea di massima, circa 200 questionari, ordinati secondo il numero di codice dei comuni e, nell'ambito di uno stesso comune, secondo il numero d'ordine definitivo dei questionari stessi.

Per l'approntamento dei pacchi sono stati utilizzati cartoni all'uopo predisposti, aventi le stesse dimensioni dei questionari; sul cartone anteriore di ciascun pacco è stata ingommata un'etichetta (Mod. ISTAT/CIC/203 per i pacchi relativi alle sedi di impresa e Mod. ISTAT/CIC/203 bis per i pacchi relativi alle unità locali) sulla quale sono state riportate le notizie previste, atte ad una facile individuazione del materiale contenuto nel pacco stesso. Quindi si è proceduto alla legatura (in croce a nodo scorsoio) di ciascun pacco con spago grosso, inserendo nella legatura l'apposito tondino sul quale è stata indicata la provincia e il numero progressivo del pacco nell'ambito della provincia stessa.

6. Gli stati di sezione provvisori (Modd. ISTAT/CIC/3), gli stati definitivi delle sezioni (Modd. ISTAT/CIC/6 e 6 bis) ed i riepiloghi degli stati definitivi delle sezioni (Modd. ISTAT/CIC/7) sono stati raggruppati, distintamente per tipo di modello, in pacchi provinciali secondo l'ordine alfabetico dei comuni; qualora il materiale di una stessa provincia doveva essere suddiviso in più pacchi, ciascuno di questi doveva contenere i modelli relativi ad uno o più interi comuni. Sul cartone anteriore di ciascun pacco, per tutti i predetti modelli, è stata applicata un'apposita etichetta (Mod. ISTAT/CIC/204) sulla quale è stato indicato il numero progressivo del pacco nell'ambito della provincia, la denominazione della provincia ed il relativo codice, il tipo dei modelli ed i comuni contenuti nel pacco. Successivamente si è proceduto alla legatura dei pacchi con spago robusto, nella quale sono stati inseriti i tondini con le indicazioni del caso.

7. I pacchi relativi a ciascun tipo di modello, confezionati secondo le norme precedentemente indicate, sono stati sistemati negli appositi scaffali del magazzino in ordine geografico di provincia e, nell'ambito di ciascuna provincia, secondo la numerazione progressiva dei pacchi stessi. Inoltre, si è provveduto ad apporre a ciascuna scaffalatura i cartellini con le indicazioni necessarie ad un'esatta ed immediata individuazione del materiale.

In particolare, per quanto riguarda i questionari di rilevazione, il magazziniere ha riportato in un apposito registro di magazzino, per ciascun comune, il numero d'ordine dei singoli pacchi ed i numeri distintivi dello scaffale e della plancia in cui erano stati sistemati i pacchi stessi.

8. I questionari di rilevazione che le imprese hanno inviato direttamente all'Istituto centrale di statistica avvalendosi di quanto disposto dall'art. 28 del D.P.R. del 23 ottobre 1971, n. 895, e quelli relativi alle imprese censite dallo stesso Istituto tramite le rispettive Amministrazioni centrali, sono stati sistemati in appositi «pacchi aggiunti», seguendo gli stessi criteri adottati per l'approntamento dei pacchi principali. Anche di detti pacchi è stata effettuata apposita annotazione nel registro di magazzino.

Analogamente, i questionari relativi alle unità economiche censite in sede di perfezionamento del censimento, a seguito cioè del confronto tra le risultanze del censimento ed il Registro delle ditte di ciascuna Camera di commercio, e che sono pervenuti all'Istituto durante le operazioni di revisione, sono stati compresi in pacchi provinciali e sistemati secondo l'ordine alfabetico dei comuni. Tali pacchi sono stati collocati in scaffali separati da quelli contenenti i pacchi di cui ai paragrafi precedenti e di essi il magazziniere ha effettuato una distinta registrazione.

Capitolo 10

REVISIONE FINALE E OPERAZIONI CONNESSE

SEZIONE 1 — REVISIONE DA PARTE DEGLI UFFICI PROVINCIALI DEI QUESTIONARI DI RILEVAZIONE RELATIVI ALLE IMPRESE UNILOCALIZZATE E DEI QUESTIONARI PER IL COMMERCIO AMBULANTE

1. In ottemperanza al disposto dell'articolo 35 del D.P.R. del 23 ottobre 1971, n. 895, ed a seguito delle intese intercorse tra l'Istituto centrale di statistica ed il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, a partire dal mese di marzo 1972 gli Uffici provinciali di censimento hanno effettuato la revisione definitiva dei questionari di censimento (Modd. ISTAT/CIC/1) relativi alle imprese unilocalizzate e dei questionari per il commercio ambulante (Modd. ISTAT/CIC/2).

Tale revisione definitiva si è articolata sostanzialmente nelle seguenti operazioni:

a) controllo definitivo dei questionari;

b) trascrizione delle notizie e dei dati controllati negli appositi modelli di revisione (Modd. ISTAT/CIC/1-R) forniti all'uopo dall'Istituto.

Per l'esecuzione delle anzidette operazioni, gli Uffici provinciali di censimento si sono scrupolosamente attenuti alle disposizioni appositamente impartite dall'ISTAT e che vengono riportate nei paragrafi che seguono.

Controllo quantitativo dei questionari di censimento (Modd. ISTAT/CIC/1)

2. L'Ufficio provinciale di censimento doveva accertare che ciascuno dei questionari di censimento fosse stato debitamente elencato nell'apposito stato definitivo delle sezioni (Mod. ISTAT/CIC/6). A tal fine, occorreva controllare che, per ciascun questionario, le notizie risultanti nello stato definitivo delle sezioni corrispondessero esattamente a quelle indicate nel questionario stesso; qualora vi erano discordanze, bisognava procedere a rettificare le notizie riportate nello stato definitivo delle sezioni sulla base di quelle risultanti nel questionario.

Nel caso in cui, durante il confronto di cui trattasi, si riscontrava l'esistenza di un questionario di censimento non elencato nello stato definitivo delle sezioni, si doveva provvedere alla trascrizione dei dati relativi a tale questionario nello stesso stato definitivo delle sezioni, di seguito all'ultimo questionario ivi elencato, contrassegnando il questionario in parola con il numero d'ordine immediatamente successivo all'ultimo indicato.

Qualora, invece, risultava la mancanza di alcuni questionari di censimento, nel senso che, pur risultando indicate le relative notizie nello stato definitivo delle sezioni, non si trovavano i corrispondenti questionari, era da ritenersi che trattavasi di questionari già inviati a suo tempo all'ISTAT (imprese plurilocalizzate e unità locali) e pertanto tali casi non richiedevano ulteriori accertamenti.

Infine, nel caso in cui si riscontrava che due questionari erano stati contraddistinti con lo stesso numero d'ordine definitivo, occorreva depennare sullo stato definitivo delle sezioni i dati relativi al secondo questionario e riportarli di seguito all'ultimo elencato nello stesso stato definitivo delle sezioni, attribuendo il numero d'ordine immediatamente successivo.

Ovviamente il nuovo numero d'ordine definitivo doveva essere riportato anche nell'apposito spazio del frontespizio del questionario, in sostituzione di quello già indicato.

CONTROLLO QUALITATIVO DELLE NOTIZIE E DEI DATI CONTENUTI NEI QUESTIONARI DI CENSIMENTO (MODD. ISTAT/CIC/1)

3. Occorreva innanzitutto accertare che nell'intestazione del questionario risultasse indicato il numero di codice del comune e della provincia, il numero della sezione di censimento ed il numero d'ordine definitivo del questionario, procedendo, se del caso, ai completamenti necessari. Quindi bisognava effettuare la revisione delle notizie relative alla Parte I - Impresa, sulla base delle norme di seguito indicate.

Sezione I — Notizie generali

4. Quesito 2 — Nel caso in cui era stata data risposta al punto 2.2. (Altre attività), si doveva procedere alla codificazione delle attività secondarie esercitate dall'impresa, sulla base della Classificazione delle attività economiche. Tale codificazione doveva essere limitata alle prime due attività secondarie elencate, apponendo nell'apposito spazio « Riservato ISTAT », in corrispondenza di ciascuna di esse, il numero di codice della categoria di attività economica in cui rientrava l'attività secondaria.

Quesito 3 — Occorreva controllare l'esattezza del codice della categoria di attività economica, indicato nell'apposito rettangolino del punto 3.3., con l'indicazione dell'attività esclusiva o principale riportata al precedente punto 2.1. e con la risposta eventualmente fornita al punto 2.3. della Parte II del questionario; in caso di discordanza, si doveva procedere alla correzione del codice della categoria di attività economica in maniera leggibile.

Quesito 4 — In ogni caso doveva risultare barrato uno solo dei rettangoli previsti. Se era stato barrato il rettangolino del punto 4.9. (Altra forma), bisognava accertare, in base alla specificazione riportata nell'apposita riga tratteggiata, che non si trattava di una delle forme giuridiche previste ai punti precedenti, nel qual caso occorreva depennare la barratura del punto 4.9. e barrare il rettangolino corrispondente alla forma giuridica in questione.

Quesito 5 — Se era stata fornita risposta al punto 5.1., doveva risultare barrato uno solo dei tre rettangolini previsti; in caso di più barrature, occorreva annullare la barratura del rettangolino contraddistinto dal numero più basso. Così ad esempio, se risultavano barrati i rettangolini contraddistinti con i numeri 2 (lavorazione non completamente meccanizzata) e 3 (non in serie), occorreva annullare la barratura del rettangolino contraddistinto dal numero 2.

Al punto 5.2. doveva essere stata fornita risposta da parte di tutte le imprese, ad esclusione di quelle che svolgevano la propria attività nei rami 6 (Commercio) e 8 (Credito, assicurazione, ecc.); pertanto, in caso di mancata risposta, dovevano essere assunte informazioni presso il comune interessato.

Ai punti 5.3. e 5.4. doveva essere stata sempre fornita risposta (affermativa o negativa); in caso contrario occorreva assumere informazioni, a seconda dei casi, presso l'Albo provinciale delle imprese artigiane ovvero presso il comune interessato.

Sezione II — Elenco delle unità locali gestite dall'impresa

5. Trattandosi di imprese unilocalizzate, che gestivano cioè una sola unità locale coincidente con la sede dell'impresa, ai fini del controllo qualitativo, le notizie contenute nella presente sezione dovevano essere trascurate.

6. L'Ufficio provinciale di censimento doveva quindi procedere al controllo qualitativo delle notizie relative alla Parte II - Unità locale, seguendo scrupolosamente le norme di seguito indicate.

Sezione I — Notizie generali

7. Ai fini del controllo qualitativo, le notizie generali contenute nella presente sezione dovevano essere trascurate in quanto coincidenti con quelle dell'impresa.

Sezione II — Notizie particolari per le attività industriali e artigianali (Rami 1-2-3-4-5)

8. Qualora risultavano dati alla presente sezione, occorreva innanzitutto accertare che il codice della categoria di attività economica indicato al punto 3.3. della Parte I del questionario rientrava nei rami da 1 a 5 della Classificazione delle attività economiche; in caso contrario, si doveva procedere a depennare i dati in questione.

Quesito 6 — Se risultavano dati relativi ai motori primi destinati alla produzione di energia elettrica, si doveva accertare che fossero stati indicati i relativi generatori di energia elettrica (quesito 7), provvedendo, in caso contrario, ad assumere le notizie mancanti presso il comune interessato.

Se i dati relativi alla potenza dei motori primi erano espressi anche in cifre decimali, queste ultime dovevano essere depennate (esempio: 37,85 = 37,=); di conseguenza occorreva controllare le somme orizzontali e verticali ed eventualmente rettificare i totali.

Quesito 7 — Nel caso in cui era stata indicata l'esistenza di generatori di energia elettrica, si doveva accertare che al quesito 6 risultassero indicati i corrispondenti motori primi destinati alla produzione di energia elettrica, provvedendo, in caso contrario, ad assumere le notizie mancanti presso il comune interessato.

Se i dati relativi alla potenza dei generatori di energia elettrica erano espressi anche in cifre decimali, queste ultime dovevano essere depennate (esempio: 43,05 = 43,=).

Quesito 8 — Bisognava controllare che il dato medio di potenza dei motori elettrici rientrasse nella classe in corrispondenza della quale erano stati indicati i dati stessi, procedendo, se del caso, ad assumere le relative informazioni presso il comune interessato.

Se i dati relativi alla potenza dei motori elettrici erano espressi anche in cifre decimali, si dovevano depennare le cifre decimali successive alla prima (esempio: 47,23 = 47,2=); se invece tali dati risultavano espressi solamente in cifre intere, queste ultime dovevano essere completate con uno zero (esempio: 25 = 25,0). Di conseguenza bisognava controllare la somma ed eventualmente rettificare il totale.

Sezione III — Notizie particolari per il commercio fisso al minuto (*Classe* 6.02)

9. Si doveva innanzitutto accertare che la presente sezione risultasse compilata allorchè il codice della categoria di attività economica indicato al punto 3.3. della Parte I del questionario rientrava nella classe 6.02 (commercio al minuto) della Classificazione delle attività economiche.

Diversamente bisognava, a seconda dei casi, assumere le notizie mancanti presso il comune interessato ovvero depennare le notizie erroneamente indicate.

Quesito 9 — Al punto 9.1. doveva risultare sempre indicato il dato relativo alla superficie di vendita dell'esercizio commerciale, arrotondato all'unità. La prima cifra significativa del dato in questione, quando occorreva, doveva essere preceduta da zeri (esempio: 0035). Qualora tale notizia non risultava indicata, bisognava assumere informazioni presso il comune interessato.

Al punto 9.2. doveva risultare sempre barrato uno dei due rettangoli previsti; in caso contrario, si dovevano assumere informazioni presso il comune interessato.

Qualora al punto 9.3. risultava barrato il rettangolino concernente l'esistenza dei registratori di cassa, bisognava controllare che fosse stato indicato anche il numero dei registratori stessi, procedendo, se del caso, ad assumere informazioni presso il comune interessato.

Ai punti 9.4. e 9.5. doveva risultare barrato uno solo dei quattro rettangolini rispettivamente previsti; in caso contrario, si dovevano assumere informazioni presso il comune interessato, al fine di stabilire l'esatta barratura. Inoltre, si doveva accertare che la risposta fornita al punto 9.4. fosse compatibile con il codice di categoria di attività economica indicato al punto 3.3. della Parte I del questionario, procedendo, in caso di discordanza, a rettificare la barratura del punto 9.4..

Al punto 9.6. bisognava trovare una sola risposta affermativa; qualora risultavano più risposte affermative, si dovevano assumere informazioni presso il comune interessato.

Sezione IV — Mezzi di trasporto

10. Quesito 10 — Qualora risultavano indicati dati relativi ai mezzi di trasporto, era necessario procedere ad un controllo qualitativo dei dati stessi, mettendoli in relazione alle dimensioni ed alla natura dell'unità economica in esame. Inoltre, con riferimento ai mezzi di trasporto per via d'acqua (punto 10.2.), se i dati relativi alle tonnellate di stazza lorda erano espressi anche in cifre decimali, queste ultime dovevano essere depennate (esempio: 25.700,80 = 25.700,=).

Sezione V — Addetti

11. Quesito 11 — Occorreva controllare che risultasse sempre indicato il dato relativo agli imprenditori, titolari, gerenti, ecc. (punto 11.1.), procedendo, se del caso, ai completamenti necessari sulla base di informazioni assunte presso il comune interessato. Inoltre, qualora al punto 11.2. erano stati indicati dei soci di cooperativa, si doveva accertare che al quesito 4 della Parte I del questionario fosse stato barrato il rettangolino in corrispondenza della voce « Società cooperativa »; in caso contrario era necessario assumere informazioni presso il comune interessato al fine di stabilire le variazioni da apportare.

Infine bisognava controllare le somme orizzontali e verticali, procedendo eventualmente alla rettifica dei totali.

Sezione VI — Notizie per l'anno 1970

12. Quesito 12 — La risposta fornita a tale quesito doveva concordare con le notizie eventualmente risultanti al successivo quesito 13; in caso di discor-

danza, doveva essere corretta la risposta al quesito 12.

Quesito 13 — Occorreva controllare le somme orizzontali dei dati eventualmente indicati nelle prime due colonne e nelle colonne quarta e quinta, procedendo, se del caso, a rettificare i totali riportati rispettivamente nella terza e nella sesta colonna. Inoltre, se nella colonna quarta e/o quinta risultavano dati concernenti l'« altro personale dipendente », bisognava controllare che nella corrispondente riga dell'ultima colonna del prospetto risultasse indicato il numero delle ore di lavoro complessivamente prestate da detto personale; in caso contrario, occorreva assumere le notizie mancanti presso il comune interessato.

Infine, bisognava controllare la somma delle ore di lavoro ed eventualmente rettificare il totale.

Quesito 14 — Se risultavano dati al precedente quesito 13, dovevano risultare indicati i corrispondenti dati nel presente quesito 14, e viceversa. Occorreva, inoltre, accertare che i dati forniti fossero stati indicati con riferimento alle singole voci previste, procedendo nel contempo ad un attento esame critico degli stessi, anche in relazione alle notizie risultanti al quesito 13. Nel caso di lacune o di dati manifestamente difettosi era necessario assumere informazioni presso il comune interessato. Infine, si doveva procedere a depennare le ultime tre cifre dei dati in questione (esempio: 1.570.875 = 1.570.===). Di conseguenza, dovevano essere controllate le somme ed eventualmente rettificati i totali. La cancellazione delle ultime tre cifre doveva essere effettuata anche per i dati eventualmente indicati al punto 14.5..

Classificazione delle imprese artigiane

13. In connessione con le operazioni di controllo qualitativo dei questionari di censimento, si doveva procedere all'accertamento delle imprese e delle relative unità locali che svolgevano la loro attività in forma artigianale.

Al riguardo si precisa che, ai fini del censimento, è stata considerata « *artigiana* » l'impresa, di norma individuale ed avente una sola unità locale, che esplica una attività di produzione di beni materiali o di prestazione di servizi, di carattere artistico od usuale, la quale sia organizzata e condotta ad opera di un titolare che fornisce il lavoro manuale da solo o con l'aiuto di familiari coadiuvanti e di apprendisti, ed eventualmente anche di salariati, questi ultimi in misura variabile in relazione al genere di attività artigiana.

Allo scopo di agevolare l'individuazione delle imprese artigiane, si è tenuto conto anche di un apposito *elenco indicativo* delle attività che possono essere svolte in forma artigianale, di cui viene riportata copia in allegato al presente volume.

Pertanto, ai fini della classificazione delle imprese artigiane, si dovevano riscontrare, nelle imprese unilocalizzate, i seguenti caratteri:

a) la forma giuridica dell'impresa, di cui al quesito 4 della Parte I del Mod. ISTAT/CIC/1, doveva essere: *impresa individuale*, o *società di fatto*, o *società in nome collettivo*, o *società cooperativa;*

b) la categoria di attività economica indicata al punto 3.3. della Parte I del Mod. ISTAT/CIC/1, doveva essere, in linea di massima, compresa nell'apposito elenco delle attività che possono essere svolte in forma artigianale;

c) al punto 5.1. della Parte I del Mod. ISTAT/CIC/1, doveva risultare barrato il rettangolino contraddistinto con il numero 3 (produzione non in serie) o il rettangolino contraddistinto con il numero 2 (produzione in serie con lavorazione non completamente meccanizzata);

d) doveva essere stata data risposta affermativa al punto 5.2. della Parte I del Mod. ISTAT/CIC/1;

e) il numero dei dipendenti non doveva risultare, di norma, superiore a quello appresso indicato:

— per le imprese che non producevano in serie (barratura al rettangolino 3 del punto 5.1.), non più di 10 dipendenti, compresi i familiari del titolare ed esclusi gli apprendisti;

— per le imprese che producevano in serie ma con lavorazione non completamente meccanizzata (barratura al rettangolino 2 del punto 5.1.) e per le imprese che svolgevano attività nel settore dei trasporti, non più di 5 dipendenti, compresi i familiari del titolare ed esclusi gli apprendisti;

— per le imprese che svolgevano attività nel settore dei lavori artistici e tradizionali e dell'abbigliamento su misura, senza limitazione di dipendenti.

Ovviamente nel calcolare il numero dei dipendenti, non si doveva tener conto degli imprenditori, ecc. (punto 11.1. della Parte II del Mod. ISTAT/CIC/1) e dei soci di cooperativa (punto 11.2.).

Una volta accertato il carattere artigianale di un'impresa sulla base delle norme sopraindicate, si doveva apporre il numero 8 sul margine esterno destro della prima pagina del Mod. ISTAT/CIC/1, all'altezza del rettangolino in cui risultava indicato il codice della categoria di attività economica.

CONTROLLO QUANTITATIVO DEI QUESTIONARI PER IL COMMERCIO AMBULANTE (MODD. ISTAT/CIC/2)

14. L'Ufficio provinciale di censimento doveva accertare che ciascuno dei questionari per il commercio ambulante fosse stato debitamente elencato nell'apposito stato definitivo delle sezioni (Mod. ISTAT/CIC/6bis). A tal fine, occorreva controllare che, per ciascun questionario, le notizie risultanti nello stato definitivo delle sezioni corrispondessero esattamente a quelle indicate nel questionario stesso, procedendo, in caso di discordanza, a rettificare lo stato definitivo delle sezioni.

Nel caso in cui, durante il confronto di cui trattasi, si riscontrava l'esistenza di un questionario per il commercio ambulante non elencato nello stato definitivo delle sezioni, si doveva provvedere alla trascrizione dei dati relativi a tale questionario nello stesso stato definitivo delle sezioni, di seguito all'ultimo questionario ivi elencato, contrassegnando il questionario in parola con il numero d'ordine immediatamente successivo all'ultimo indicato.

Qualora, invece, risultava la mancanza di un questionario per il commercio ambulante, nel senso che, pur risultando indicate le relative notizie nello stato definitivo delle sezioni, non si trovava il corrispondente questionario, bisognava richiedere al comune interessato il questionario in parola, debitamente compilato.

Infine, nel caso in cui si riscontrava che due questionari erano stati contraddistinti con lo stesso numero d'ordine definitivo, occorreva depennare sullo stato definitivo delle sezioni i dati relativi al secondo questionario e riportarli di seguito all'ultimo elencato nello stesso stato definitivo delle sezioni, attribuendo il numero d'ordine immediamente successivo. Ovviamente il nuovo numero d'ordine definitivo doveva essere riportato anche nell'apposito spazio del frontespizio del questionario, in sostituzione di quello già indicato.

CONTROLLO QUALITATIVO DELLE NOTIZIE E DEI DATI CONTENUTI NEI QUESTIONARI PER IL COMMERCIO AMBULANTE (MODD. ISTAT/CIC/2)

15. Preliminarmente si doveva accertare che nell'intestazione del questionario risultasse indicato il numero di codice del comune e della provincia, il numero della sezione di censimento ed il numero d'ordine definitivo del questionario, procedendo, se del caso, ai completamenti necessari.

Quesiti 2, 3 e 4 — Si doveva accertare che fosse stato barrato un solo rettangolino per ciascun quesito; in caso contrario, bisognava assumere informazioni presso il comune interessato.

Quesito 5 — In ogni caso, doveva risultare indicato al punto 5.1. il dato relativo al titolare dell'esercizio, procedendo, se del caso, ai completamenti necessari.

Inoltre, occorreva verificare le somme orizzontali e verticali ed eventualmente rettificare i totali.

Quesito 6 — Bisognava esaminare criticamente i dati del presente quesito, ponendoli in relazione alla risposta fornita al precedente quesito 4.

TRASCRIZIONE DELLE NOTIZIE E DEI DATI CONTROLLATI NEI MODELLI DI REVISIONE

16. L'Ufficio provinciale di censimento, appena ultimate le operazioni di controllo definitivo dei questionari di censimento e dei questionari per il commercio ambulante, doveva provvedere alla trascrizione delle notizie e dei dati controllati negli appositi modelli di revisione (Modd. ISTAT/CIC/1-R), di cui viene allegata copia al presente volume. Tale lavoro di trascrizione doveva essere effettuato distintamente per le imprese unilocalizzate e per gli esercizi di commercio ambulante, attenendosi alle istruzioni di seguito riportate.

Compilazione dei modelli di revisione (Modd. ISTAT/CIC/1-R) relativi alle imprese unilocalizzate

17. L'Ufficio provinciale di censimento doveva innanzitutto provvedere all'esatta trascrizione, negli appositi riquadri, del numero di codice del comune e della provincia, del numero della sezione di censimento e del numero d'ordine definitivo del questionario.

Quindi per le imprese che in sede di controllo definitivo erano state classificate artigiane, occorreva riportare il numero 8 nell'apposita casella (carattere artigiano) risultante nel riquadro superiore della prima pagina del modello di revisione. Invece le caselle relative al numero degli addetti dell'impresa, parimenti indicate nel predetto riquadro superiore, dovevano essere lasciate in bianco.

18. Quesito 2 — Nessuna indicazione doveva essere riportata al punto 2.1. (Attività esclusiva o principale).

Al punto 2.2. (Altre attività) dovevano essere trascritti, nell'apposito spazio « Riservato ISTAT », i codici delle categorie di attività economica relativi alle prime due attività secondarie eventualmente esercitate dall'impresa, omettendo la trascrizione delle dizioni letterali.

Quesito 3 — Doveva essere trascritto, nell'apposito riquadro del punto 3.3., il codice della categoria di attività economica relativo all'attività

esclusiva o principale dell'impresa; la dizione letterale doveva essere omessa.

Quesito 4 — Doveva essere barrato il rettangolino corrispondente alla forma giuridica dell'impresa; nel caso di barratura del rettangolino contraddistinto con il numero 11 (Altra forma), doveva essere omessa la relativa specificazione.

Quesito 5 — Dovevano essere riportate esattamente tutte le barrature risultanti nel corrispondente quesito del questionario di censimento.

Quesiti 6, 7 e 8 — Dovevano essere esattamente trascritti i dati eventualmente indicati nei corrispondenti quesiti del questionario di censimento, modificati secondo le norme di revisione.

Quesito 9 — Dovevano essere esattamente riportati dati e barrature eventualmente indicati nel corrispondente quesito del questionario di censimento. La prima cifra significativa del dato relativo al numero dei registratori di cassa, quando occorreva, doveva essere preceduta da zeri (esempio: 002).

Quesito 10 — Dovevano essere esattamente trascritti i dati eventualmente indicati nel corrispondente quesito del questionario di censimento. Ovviamente, i dati relativi alle tonnellate di stazza lorda dovevano essere trascritti modificati secondo le norme di revisione.

Quesito 11 — Dovevano essere esattamente trascritti i dati che risultavano indicati nel corrispondente quesito del questionario di censimento.

Quesito 12 — Non doveva essere effettuata la trascrizione della notizia in questione.

Quesito 13 — Dovevano essere esattamente trascritti i dati eventualmente indicati nella terza, nella sesta e nell'ultima colonna del corrispondente quesito del questionario di censimento.

Quesito 14 — Dovevano essere esattamente trascritti i dati eventualmente indicati nel corrispondente quesito del questionario di censimento, modificati secondo le norme di revisione.

Compilazione dei modelli di revisione (Modd. ISTAT/CIC/1-R) relativi agli esercizi di commercio ambulante

19. Dovevano essere esattamente trascritti, negli appositi riquadri, il numero di codice del comune e della provincia, il numero della sezione di censimento e il numero d'ordine definitivo del questionario. Quindi sulla base delle risposte fornite rispettivamente ai quesiti 3 e 4 del questionario per il commercio ambulante, occorreva crocettare le apposite caselle indicate nel riquadro superiore della prima pagina del modello di revisione e relative al tipo del posteggio (fisso o mobile) e alla diffusione territoriale del commercio ambulante (nel territorio di un solo comune o di più comuni).

20. Quesito 3 — Doveva essere indicato, nell'apposito riquadro del punto 3.3., il codice della categoria di attività economica relativo al tipo di generi commerciati, e precisamente:

— 6.03.01 se al quesito 2 del questionario per il commercio ambulante risultava barrato il rettangolino contraddistinto con il numero 1 (alimentari);

— 6.03.02 se al quesito 2 del questionario per il commercio ambulante risultava barrato il rettangolino contraddistinto con il numero 2 (non alimentari).

Quesito 10 — Nel caso in cui nel questionario per il commercio ambulante risultavano dati al quesito 6, questi dovevano essere riportati rispettivamente nelle apposite righe del punto 10.1. del modello di revisione. Al riguardo si chiarisce che mentre per i motoveicoli e le autovetture c'era piena rispondenza tra questionario per il commercio ambulante e il modello di revisione, i dati relativi agli *autocarri* e ai *rimorchi* dovevano essere invece rispettivamente trascritti nella quarta (04) e nella settimana (07) riga del punto 10.1. del modello di revisione. Infine, il numero degli eventuali « *altri mezzi* » doveva essere trascritto in calce al quesito 10 del modello di revisione, in corrispondenza del codice 23.

Quesito 11 — Dovevano essere esattamente trascritti i dati concernenti gli addetti all'esercizio di commercio ambulante e risultanti al quesito 5 del relativo questionario. Al riguardo si precisa che i dati relativi al titolare, ai familiari coadiuvanti e all'altro personale dovevano essere rispettivamente trascritti nella prima (01), nella terza (03) e nell'undicesima (11) riga del quesito 11 del modello di revisione. Ovviamente dovevano essere trascritti anche i dati relativi al totale.

21. Ovviamente le Sezioni II, III e VI del modello di revisione, poichè non interessavano ai fini del commercio ambulante, dovevano essere annullate, tracciando su ciascuna di esse due linee diagonali incrociate.

CONFEZIONAMENTO IN PACCHI DEL MATERIALE REVISIONATO

22. L'Ufficio provinciale di censimento, man mano che per ciascun comune venivano ultimate le operazioni di revisione definitiva, doveva provvedere

alla sistemazione in pacchi sia dei questionari di rilevazione (Modd. ISTAT/CIC/1 e ISTAT/CIC/2), sia dei relativi modelli di revisione (Modd. ISTAT/CIC/1-R).

Tutto il materiale occorrente per le anzidette operazioni è stato fornito dall'Istituto centrale di statistica. Pertanto, l'Ufficio provinciale di censimento ha operato attenendosi alle norme di seguito indicate.

23. I questionari di censimento (Modd. ISTAT/CIC/1) dovevano essere confezionati in pacchi comunali, ciascuno dei quali doveva contenere, in linea di massima, circa 200 questionari, ordinati secondo il numero d'ordine definitivo dei questionari stessi; nel caso che il materiale di uno stesso comune doveva essere sistemato in più pacchi, era necessario che i questionari relativi alla stessa categoria di attività economica fossero compresi in un unico pacco, evitando cioè che una stessa categoria venisse suddivisa in più pacchi del medesimo comune. Per detto confezionamento l'Ufficio provinciale di censimento doveva utilizzare gli appositi cartoni forniti dall'Istituto e precisamente, per la parte superiore, un cartone con applicata l'etichetta Mod. ISTAT/CIC/201 e, per la parte inferiore, un cartone senza etichetta. Man mano che i pacchi venivano confezionati, doveva essere provveduto alla loro numerazione progressiva nell'ambito della provincia, seguendo l'ordine alfabetico di denominazione dei comuni e, nel caso di comuni con più pacchi, rispettando la successione progressiva delle categorie di attività economica. Detta numerazione doveva essere apposta, mediante numeratore, nell'apposito rettangolino dell'etichetta (Mod. ISTAT/CIC/201) applicata su cartone anteriore di ciascun pacco, sulla quale dovevano essere indicate altresì tutte le altre notizie richieste (compresi i codici relativi al comune e alla provincia e per quest'ultima la denominazione a timbro), mentre occorreva depennare, come risultava indicato nell'etichetta stessa, la dizione ISTAT/CIC/1-R in quanto il pacco conteneva questionari di censimento. Successivamente si doveva procedere alla legatura (in croce a nodo scorsoio) del pacco con spago grosso, inserendo nella legatura l'apposito tondino (da predisporre con anelli di spago fino), sul quale doveva essere indicata la provincia mediante l'apposito timbro e il numero progressivo del pacco nell'ambito della provincia stessa.

24. I questionari per il commercio ambulante (Modd. ISTAT/CIC/2) dovevano essere confezionati in pacchi, ciascuno dei quali doveva contenere, in linea di massima, circa 200 questionari sistemati secondo l'ordine alfabetico dei comuni e, nell'ambito di ciascun comune, secondo il numero d'ordine definitivo dei questionari stessi. Nell'ambito di ciascun pacco, i questionari di uno stesso comune dovevano essere legati con elastico e preceduti da un foglietto di carta su cui dovevano essere riportati la denominazione e il codice della provincia e del comune cui i questionari si riferivano, nonchè il numero totale dei questionari stessi. Qualora il materiale di una stessa provincia doveva essere sistemato in più pacchi, era necessario che ciascuno di questi contenesse i questionari relativi ad uno o più interi comuni.

Per il confezionamento dei pacchi in questione, l'Ufficio provinciale di censimento doveva utilizzare gli appositi cartoni forniti dall'Istituto e, precisamente, per la parte superiore, un cartone con applicata l'etichetta Mod. ISTAT/CIC/202 e, per la parte inferiore, un cartone senza etichetta. Man mano che i pacchi venivano confezionati doveva essere provveduto alla loro numerazione progressiva nell'ambito della provincia, seguendo l'ordine alfabetico dei comuni contenuti in ciascun pacco. Detta numerazione doveva essere apposta, mediante numeratore, nell'apposito rettangolino dell'etichetta (Mod. ISTAT/CIC/202) applicata sul cartone anteriore di ciascun pacco, sulla quale dovevano essere indicate altresì tutte le altre notizie (compresi la denominazione a timbro della provincia e relativo codice). Successivamente si doveva procedere alla legatura (in croce a nodo scorsoio) del pacco con spago grosso, inserendo nella legatura l'apposito tondino (da predisporre con anelli di spago fino), sul quale doveva essere indicata la provincia mediante l'apposito timbro ed il numero progressivo del pacco nell'ambito della provincia stessa.

25. I modelli di revisione (Modd. ISTAT/CIC/1-R) relativi alle imprese unilocalizzate dovevano essere confezionati in pacchi comunali, seguendo le stesse norme riportate al precedente paragrafo 23. In pratica, per ogni pacco di questionari di censimento (Modd. ISTAT/CIC/1) relativi alle imprese unilocalizzate doveva essere confezionato un apposito pacco contenente i rispettivi modelli di revisione (Modd. ISTAT/CIC/1-R). Per detto confezionamento l'Ufficio provinciale di censimento doveva utilizzare gli appositi cartoni forniti dall'Istituto e, precisamente, per la parte superiore, un cartone con applicata l'etichetta Mod. ISTAT/CIC/201 e, per la parte inferiore, un cartone senza etichetta. Su detta etichetta dovevano essere trascritte tutte le notizie richieste che peraltro già risultavano indicate sull'apposita etichetta (Mod. ISTAT/CIC/201) del cor-

rispondente pacco di questionari di censimento, mentre occorreva depennare, come risultava indicato nell'etichetta stessa, la dizione ISTAT/CIC/1 in quanto il pacco conteneva modelli di revisione. Successivamente si doveva procedere alla legatura del pacco, inserendovi l'apposito tondino sul quale doveva essere indicata la provincia e il numero progressivo del pacco, quali risultavano nel tondino del corrispondente pacco di questionari di censimento.

In concomitanza con il confezionamento dei pacchi, doveva essere provveduto anche alla compilazione, in duplice copia, del Mod. ISTAT/CIC/205, nel quale i pacchi dovevano essere elencati secondo il numero d'ordine progressivo dei pacchi stessi nell'ambito della provincia e per ciascun pacco occorreva indicare il codice e la denominazione del comune cui si riferiva nonchè il numero dei modelli di revisione contenuti nel pacco stesso. Inoltre, nell'intestazione del modello occorreva depennare — come risultava indicato nel modello stesso — la dizione « AGLI ESERCIZI DI COMMERCIO AMBULANTE », in quanto la distinta si riferiva ai pacchi contenenti i modelli di revisione relativi alle imprese unilocalizzate.

26. I modelli di revisione (Modd. ISTAT/CIC/1-R) relativi agli esercizi di commercio ambulante dovevano essere confezionati in pacchi, seguendo le stesse norme riportate al precedente paragrafo 24. In pratica, per ogni pacco di questionari per il commercio ambulante (Modd. ISTAT/CIC/2) doveva essere confezionato un apposito pacco contenente i rispettivi modelli di revisione (Modd. ISTAT/CIC/1-R) tenendo presente che i modelli di revisione di uno stesso comune dovevano essere legati con elastico e preceduti da un foglietto di carta su cui dovevano essere riportati la denominazione e il codice della provincia e del comune cui i modelli si riferivano, nonchè il numero totale dei modelli stessi. Per detto confezionamento l'Ufficio provinciale di censimento doveva utilizzare gli appositi cartoni forniti dall'Istituto e, precisamente, per la parte superiore, un cartone con applicata l'etichetta Mod. ISTAT/CIC/202-R e, per la parte inferiore, un cartone senza etichetta. Sull'etichetta dovevano essere trascritte tutte le notizie richieste che peraltro già risultavano indicate nell'apposita etichetta (Mod. ISTAT/CIC/202) del corrispondente pacco di questionari per il commercio ambulante. Inoltre, sull'etichetta di ciascun pacco, nell'angolo superiore destro sotto la dizione Mod. ISTAT/CIC/202-R, doveva essere apposto, a penna rossa e ben in evidenza, il numero 5. L'apposizione di tale numero doveva essere limitata ai soli pacchi contenenti i modelli di revisione relativi agli esercizi del commercio ambulante. Successivamente si doveva procedere alla legatura del pacco, inserendovi l'apposito tondino sul quale doveva essere indicata la provincia e il numero progressivo del pacco, quali risultavano nel tondino del corrispondente pacco di questionari per il commercio ambulante.

In concomitanza con il confezionamento dei pacchi, doveva essere provveduto anche alla compilazione, in duplice copia, del Mod. ISTAT/CIC/205. In detto modello i pacchi dovevano essere elencati secondo il numero d'ordine progressivo dei pacchi stessi nell'ambito della provincia (col. 1); per ogni pacco doveva essere indicato, ciascuno su una riga, il codice e la denominazione dei comuni contenuti nel pacco stesso (coll. 2 e 3) e il numero dei modelli di revisione relativi a ciascun comune contenuto nel pacco (col. 4). Inoltre, nell'intestazione del modello occorreva depennare — come risultava indicato nel modello stesso — la dizione « ALLE IMPRESE UNILOCALIZZATE », in quanto la distinta si riferiva ai pacchi contenenti i modelli di revisione relativi agli esercizi di commercio ambulante.

SEZIONE 2 — REVISIONE EFFETTUATA PRESSO L'ISTAT DEI QUESTIONARI DI RILEVAZIONE RELATIVI ALLE IMPRESE PLURILOCALIZZATE

27. La revisione definitiva dei questionari di rilevazione (Modd. ISTAT/CIC/1) relativi alle imprese plurilocalizzate è stata effettuata presso l'Istituto centrale di statistica, in quanto, trattandosi di imprese che gestivano due o più unità locali, talvolta anche in comuni di provincie e regioni diverse, e dovendosi procedere alla ricostruzione completa di ciascuna impresa, era necessario disporre di tutto il materiale di censimento.

Tale revisione definitiva, articolata nel controllo definitivo dei questionari di censimento (Modd. ISTAT/CIC/1) e nella trascrizione delle notizie e dei dati controllati negli appositi modelli di revisione (Modd. ISTAT/CIC/1-R), è stata effettuata seguendo le norme riportate nei paragrafi seguenti.

CONFRONTO TRA QUESTIONARI DI CENSIMENTO (MODD. ISTAT/CIC/1) E STATI DEFINITIVI DELLE SEZIONI (MODD. ISTAT/CIC/6)

28. L'operatore doveva accertare che ciascuno dei questionari di censimento fosse stato debitamente elencato nell'apposito stato definitivo delle sezioni.

Nel caso in cui si riscontrava l'esistenza di un questionario di censimento non elencato nello stato definitivo delle sezioni, si doveva provvedere alla trascrizione dei dati relativi a tale questionario nello stesso stato definitivo delle sezioni, di seguito all'ultimo questionario ivi elencato, contrassegnando il questionario in parola con il numero d'ordine immediatamente successivo all'ultimo indicato.

Qualora, invece, risultava che due questionari erano stati contraddistinti con lo stesso numero d'ordine definitivo, occorreva depennare sullo stato definitivo delle sezioni i dati relativi al secondo questionario e riportarli di seguito all'ultimo elencato nello stesso stato definitivo delle sezioni, attribuendo il numero d'ordine immediatamente successivo. Ovviamente il nuovo numero d'ordine definitivo doveva essere riportato anche nell'apposito spazio del frontespizio del questionario, in sostituzione di quello già indicato.

CONTROLLO QUALITATIVO DELLA PARTE I — IMPRESA DEI QUESTIONARI DI CENSIMENTO.

29. Nel caso in cui risultava compilata la Parte I — Impresa, occorreva effettuare un attento controllo qualitativo delle notizie in essa contenute, seguendo le stesse norme impartite per la revisione definitiva delle imprese unilocalizzate. In particolare, in aggiunta alle predette norme, doveva essere effettuato il controllo qualitativo delle notizie contenute nella Sezione II « Elenco delle unità locali gestite dall'impresa » della Parte I. Tale controllo doveva essere eseguito con la massima attenzione e scrupolosità, in quanto gli elementi risultanti nella predetta Sezione II costituivano il collegamento tra imprese e unità locali dipendenti.

Infatti, il controllo di tale Sezione comportava i confronto tra questionari sedi di impresa (cioè questionari compilati nella Parte I e II) e questionari di unità locale (cioè questionari compilati solamente nella Parte II) al fine di accertare che per tutte le unità locali elencate alla Sezione II della Parte I — Impresa fossero stati compilati i rispettivi questionari e, viceversa, che tutti i questionari di unità locale fossero stati elencati nella predetta Sezione II dei relativi questionari sedi di impresa.

Le norme in base alle quali detto confronto è stato effettuato, sono riportate al successivo paragrafo 30 del presente capitolo.

Confronto tra questionari di sedi di impresa (compilati nella Parte I e II) e questionari di unità locale (compilati solamente nella Parte II)

30. Sulla base delle notizie riportate alla Sezione II (Elenco delle unità locali gestite dall'impresa) della Parte I (Impresa) del questionario di censimento, occorreva innanzitutto accertare che fosse stata compilata la Parte II del questionario in esame e successivamente procedere alla ricerca, per le altre unità locali elencate in detta Sezione II, del corrispondente questionario.

Una volta trovato il questionario di unità locale, occorreva riportare nella settima e ottava colonna della Sezione II della Parte I (Impresa) del questionario sede di impresa, in corrispondenza della riga in cui risultava elencata l'unità locale, rispettivamente il numero d'ordine definitivo e il codice della categoria di attività economica del questionario di unità locale, e contemporaneamente bisognava trascrivere nel margine superiore della Parte II (Unità locale) del questionario di unità locale:

a) i codici relativi alla provincia e al comune in cui aveva sede l'impresa;

b) il numero della sezione di censimento e il numero d'ordine definitivo del questionario relativi alla sede dell'impresa;

c) i codici relativi alla forma giuridica e al carattere artigianale (artigiana = 8, non artigiana = 0) dell'impresa.

Tutte le notizie di cui ai precedenti punti *a*), *b*) e *c*) dovevano essere desunte dalla prima pagina del questionario di censimento relativo alla sede dell'impresa e dovevano essere trascritte nell'ordine stretto di elencazione. In particolare, la determinazione del codice relativo al carattere artigianale dell'impresa veniva effettuata a seguito delle operazioni previste al successivo paragrafo 33.

È tuttavia da tener presente che talvolta poteva accadere che si trovassero nei pacchi della provincia in lavorazione tutti i questionari di unità locale elencati nella Sezione II della Parte I (Impresa) del questionario relativo alla sede dell'impresa, anche se trattavasi di unità locali ubicate in comuni di altra provincia.

Ciò si verificava quando, in base alle notizie riportate al quesito 3 della Parte I (Impresa) del questionario relativo alla sede dell'impresa, risul-

tava che l'impresa stessa esercitava una delle seguenti attività:

— aziende di utilizzazione del bosco (categoria 1.03.02)
— industria della pesca (classe 1.05)
— industrie estrattive (ramo 2)
— industrie delle costruzioni e dell'installazione di impianti (ramo 4)
— trasporti terrestri, per via d'acqua ed aerei (classi 7.01, 7.02 e 7.03)
— servizi telefonici e di radiocomunicazioni (categoria 7.06.03 e parte della categoria 7.06.04)
— servizi di trasmissioni radiofoniche e televisive (categoria 9.02.02)

In tale caso, dopo che erano state effettuate tutte le operazioni di accoppiamento sopradescritte occorreva estrarre tutti i questionari relativi alle unità locali che risultavano ubicate in un comune diverso da quello in cui aveva sede l'impresa, provvedendo nel contempo a depennare i relativi dati nel corrispondente stato definitivo delle sezioni (Mod. ISTAT/CIC/6).

Quindi occorreva correggere il frontespizio di ciascun questionario estratto, riportandovi il codice esatto del comune e della provincia in cui l'unità locale risultava effettivamente ubicata.

Dei questionari estratti e corretti, quelli relativi a unità locali ubicate in comuni della provincia in lavorazione, dovevano essere inseriti nei rispettivi comuni d'appartenenza di seguito agli altri questionari già esistenti, provvedendo ad attribuire a ciascun questionario il nuovo numero d'ordine definitivo che doveva essere immediatamente successivo a quello dell'ultimo questionario del comune. Ovviamente occorreva provvedere anche a trascrivere i dati relativi ai questionari in parola nei corrispondenti stati definitivi delle sezioni (Modd. ISTAT/CIC/6), di seguito all'ultimo questionario ivi elencato.

I questionari estratti e corretti, relativi a unità locali ubicate in comuni di provincie diverse da quella in lavorazione, dovevano essere, invece, consegnati al funzionario responsabile il quale doveva provvedere al loro inserimento nei rispettivi comuni di appartenenza, secondo le stesse modalità sopradescritte.

31. Durante l'esame dei questionari di censimento relativi all'intera provincia, poteva accadere che si trovassero alcuni questionari per i quali non era stato possibile effettuare l'accoppiamento. In pratica potevano verificarsi i seguenti due casi:

a) questionari di censimento sedi di impresa per i quali non erano stati trovati alcuni corrispondenti questionari di unità locale, in quanto appartenenti a comuni di altra provincia o perchè effettivamente mancanti;

b) questionari di unità locale per i quali non erano stati trovati i corrispondenti questionari sedi di impresa in quanto le relative imprese risultavano ubicate in comuni di altra provincia o perchè effettivamente mancanti oppure, se trovati, le unità locali in questione non risultavano elencate nella Sezione II della Parte I (Impresa).

Sia i questionari di cui al punto *a*) che quelli di cui al punto *b*) dovevano essere consegnati al funzionario responsabile, dopo aver inserito nei corrispondenti pacchi, al posto di ciascun questionario estratto, un foglietto con l'annotazione « Manca questionario n. .... perchè in accertamento ».

Il funzionario responsabile, a sua volta, doveva consegnare i questionari in parola a persone appositamente addestrate, le quali dovevano provvedere al completamento degli accoppiamenti e al reinserimento dei questionari nei rispettivi pacchi di appartenenza.

Confronto delle notizie comuni al questionario sede d'impresa e a quello di unità locale

32. Man mano che si procedeva all'accoppiamento dei questionari sedi di impresa con quelli di unità locale, doveva essere effettuato il confronto delle notizie comuni ai suddetti questionari.

In pratica doveva essere accertato che:

a) fosse stata data identica risposta al quesito 1 della Parte I (Impresa) del questionario sede di impresa e al quesito 5 della Parte II (Unità locale) del questionario di unità locale;

b) il tipo di unità locale indicato alla colonna 1 della Sezione II della Parte I (Impresa) del questionario sede di impresa coincidesse con la barratura risultante al quesito 4 della Parte II (Unità locale) del questionario di unità locale;

c) i dati relativi agli addetti riportati alla colonna 6 della Sezione II della Parte I (Impresa) del questionario sede di impresa in corrispondenza di ciascuna unità locale, fossero gli stessi risultanti al totale del quesito 11 della Parte II (Unità locale) del questionario di unità locale.

In tutti i casi di discordanza, occorreva fare esaminare i questionari al funzionario responsabile.

Classificazione delle imprese artigiane

33. In connessione con le operazioni di controllo qualitativo dei questionari di censimento, si doveva

procedere all'accertamento delle imprese e delle relative unità locali che svolgevano la loro attività in forma artigianale.

Detto accertamento è stato effettuato seguendo le stesse norme dettate per la classificazione delle imprese artigiane unilocalizzate, tenendo altresì presente quanto segue:

a) trattandosi di imprese plurilocalizzate, l'impresa doveva gestire solamente due unità locali, entrambe operative e situate, di norma, nello stesso comune o in comuni limitrofi;

b) anche la categoria di attività economica indicata sul questionario della seconda unità locale gestita, doveva essere compresa, in linea di massima, nell'apposito elenco delle attività che possono essere svolte in forma artigianale;

c) il limite dei dipendenti doveva fare riferimento all'impresa e cioè al complesso delle due unità locali gestite.

Controllo qualitativo della Parte II (Unità locale) dei questionari di censimento

34. Per quanto concerne la Sezione I — Notizie generali, è da premettere che per i quesiti 4 e 5 il relativo controllo qualitativo è stato già effettuato nella fase di confronto tra questionari sedi di impresa e questionari di unità locale.

Per gli altri quesiti di detta sezione si precisa che, per i soli questionari compilati nella Parte I e II (sedi di impresa), le relative notizie, ai fini del controllo qualitativo, dovevano essere trascurate, mentre per i questionari compilati solamente nella Parte II (Unità locali) occorreva operare come di seguito indicato.

Quesito 2 — Nel caso in cui era stata data risposta al punto 2.2. (Altre attività), si doveva procedere alla codificazione delle attività secondarie esercitate dall'unità locale, sulla base della Classificazione delle attività economiche. Tale codificazione doveva essere limitata alle prime due attività secondarie elencate, apponendo nell'apposito spazio « Riservato ISTAT », in corrispondenza di ciascuna di esse, il numero di codice della categoria di attività economica in cui rientrava l'attività secondaria.

Quesito 3 — Occorreva controllare l'esattezza del codice della categoria di attività economica, indicato nell'apposito rettangolino del punto 3.3., con l'indicazione dell'attività esclusiva o principale riportata al precedente punto 2.1. e con la risposta eventualmente fornita al precedente punto 2.3.; in caso di discordanza, si doveva procedere alla correzione del codice della categoria di attività economica in maniera leggibile.

35. Per quanto riguarda invece il controllo qualitativo delle notizie e dei dati contenuti nelle Sezioni II, III, IV, V e VI della Parte II — Unità locale, dovevano essere osservate esattamente le stesse norme seguite per la revisione definitiva delle imprese unilocalizzate, per cui, al fine di evitare una ripetizione nella trattazione della materia, si rimanda a quanto è stato detto nei paragrafi dall'8 al 12 della Sezione 1 del presente capitolo.

Trascrizione delle notizie e dei dati controllati nei modelli di revisione

36. Appena ultimate le operazioni di revisione definitiva dei questionari di censimento relativi alle imprese plurilocalizzate, si doveva provvedere alla trascrizione delle notizie e dei dati controllati negli appositi modelli di revisione (Modd. ISTAT/CIC/1-R). Tale lavoro di trascrizione doveva essere effettuato distintamente per i questionari sedi di impresa e per i questionari di unità locale, attenendosi alle istruzioni riportate nei paragrafi seguenti.

37. Per quanto riguarda i questionari sedi di impresa, dovevano essere seguite le stesse norme impartite per la compilazione dei modelli di revisione relativi alle imprese unilocalizzate, tenendo altresì presente quanto di seguito indicato:

— nelle apposite caselle del riquadro Notizie particolari doveva essere trascritto il numero totale degli addetti dell'impresa, risultante all'ultima riga della sesta colonna della Sezione II della Parte I del questionario di censimento, dopo aver controllato l'esattezza della somma.

La prima cifra significativa del dato in questione, quando occorreva, doveva essere preceduta da zeri (esempio: 000126);

— nella parte sinistra del riquadro Riservato ISTAT, occorreva operare come di seguito indicato:

a) sulla base delle notizie indicate alla Sezione II della Parte I del questionario di censimento, nell'apposita casella relativa alla diffusione dell'impresa, doveva essere apposto uno dei seguenti codici:

1 — se tutte le unità locali gestite erano situate nello stesso comune in cui aveva sede l'impresa (impresa a diffusione comunale);

2 — se le unità locali gestite erano situate in due o più comuni della stessa provincia in cui aveva sede l'impresa (impresa a diffusione provinciale);

3 — se le unità locali gestite erano situate in comuni di due o più provincie della stessa regione

in cui aveva sede l'impresa (impresa a diffusione regionale);

4 — se le unità locali gestite erano situate in comuni appartenenti a due o più regioni (impresa a diffusione interregionale o nazionale);

b) le due caselle relative alla forma giuridica dell'impresa dovevano essere lasciate in bianco;

c) doveva essere trascritto, nelle apposite caselle, il numero totale delle unità locali gestite dall'impresa, indicate alla Sezione II della Parte I del questionario di censimento. La prima cifra significativa del dato in questione, quando occorreva, doveva essere preceduta da zeri (esempio: 00007);

d) nell'apposita casella relativa al tipo dell'unità locale, sulla base delle notizie risultanti al quesito 4 della Parte II del questionario di censimento, occorreva riportare uno dei seguenti codici:

1 — se trattavasi di unità locale produttiva o di esercizio;

3 — se trattavasi di sede centrale;

— tutte le caselle contenute nella parte destra del riquadro RISERVATO ISTAT dovevano essere lasciate in bianco.

38. Anche per la compilazione dei modelli di revisione relativi ai questionari di unità locale, dovevano essere seguite le stesse norme concernenti la compilazione dei modelli di revisione relativi alle imprese unilocalizzate, tenendo altresì presente quanto segue:

— le caselle relative al numero degli addetti dell'impresa dovevano essere lasciate in bianco;

— nella parte sinistra del riquadro RISERVATO ISTAT occorreva operare come segue:

a) la casella relativa alla diffusione dell'impresa doveva essere lasciata in bianco;

b) doveva essere trascritto, nelle apposite caselle, il codice relativo alla forma giuridica dell'impresa da cui l'unità locale dipendeva. Tale codice risultava apposto nel margine superiore della Parte II del questionario di censimento;

c) le caselle relative al numero delle unità locali dell'impresa dovevano essere lasciate in bianco;

d) nell'apposita casella relativa al tipo dell'unità locale, sulla base delle notizie risultanti al quesito 4 della Parte II del questionario di censimento, occorreva riportare uno dei seguenti codici:

1 — se trattavasi di unità locale produttiva o di esercizio;

2 — se trattavasi di unità locale ausiliaria;

3 — se trattavasi di ufficio direttivo, tecnico o amministrativo;

— nella parte destra del riquadro RISERVATO ISTAT dovevano essere trascritti, nelle apposite caselle, i codici della provincia e del comune in cui aveva sede l'impresa che gestiva l'unità locale, nonchè il numero della sezione di censimento e il numero d'ordine definitivo del questionario dell'impresa stessa. In particolare, la prima cifra significativa del numero della sezione di censimento e del numero del questionario d'impresa, quando occorreva, doveva essere preceduta da zeri (esempio: 0005, 000198).

Le restanti caselle dovevano essere lasciate in bianco;

— al punto 2.2 (Altre attività) doveva essere trascritto nell'apposito spazio « RISERVATO ISTAT », il codice della categoria di attività economica relativo alla prima attività secondaria eventualmente esercitata dall'unità locale;

— nell'apposito riquadro del punto 3.3. doveva essere trascritto il codice della categoria di attività economica relativo all'attività esclusiva o principale dell'unità locale;

— le caselle relative al quesito concernente la forma giuridica (quesito 4) dovevano essere lasciate in bianco;

— le caselle relative al quesito 5 (Altre notizie) dovevano essere lasciate in bianco.

39. I modelli di revisione relativi ai questionari sedi di impresa e i modelli di revisione relativi ai questionari di unità locale dovevano essere confezionati, distintamente, in pacchi, seguendo le stesse norme riportate al paragrafo 5 della sezione 2 del precedente capitolo 9. In pratica, per ogni pacco di questionari di censimento doveva essere confezionato un apposito pacco contenente i rispettivi modelli di revisione. Per il confezionamento dei pacchi contenenti i modelli di revisione relativi ai questionari sedi di impresa dovevano essere utilizzati cartoni con applicata l'etichetta Mod. ISTAT/CIC/203-R, mentre per la sistemazione in pacchi dei modelli di revisione relativi ai questionari di unità locale occorreva utilizzare cartoni con applicata l'etichetta Mod. ISTAT/CIC/203 bis-R. Sull'etichetta di ciascun pacco dovevano essere trascritte tutte le notizie richieste che peraltro già risultavano indicate sull'apposita etichetta del corrispondente pacco di questionari di censimento; successivamente si doveva procedere alla legatura del pacco, inserendovi l'apposito tondino sul quale doveva essere indicata la provincia e il numero progressivo del pacco, quali risultavano indicati nel tondino del corrispondente pacco di questionari di censimento.

SEZIONE 3 — TRASMISSIONE DEI MODELLI DI REVISIONE AI CENTRI DI PERFORAZIONE E OPERAZIONI CONNESSE

40. Ultimate le operazioni di revisione definitiva, l'Ufficio provinciale di censimento doveva provvedere a sistemare in una o più casse i pacchi contenenti i modelli di revisione (Modd. ISTAT/CIC/1-R) relativi sia alle imprese unilocalizzate che agli esercizi di commercio ambulante, nonchè una copia della rispettiva distinta dei pacchi (Mod. ISTAT/CIC/205), mentre l'altra copia di dette distinte doveva restare agli atti dell'ufficio. Il materiale doveva essere disposto in modo che aprendo la cassa (la prima nel caso di più casse) si trovasse superiormente una busta contenente le copie delle distinte dei pacchi (Modd. ISTAT/CIC/205), di seguito i pacchi contenenti i modelli di revisione (Modd. ISTAT/CIC/1-R) relativi alle imprese unilocalizzate e infine i pacchi contenenti i modelli di revisione (Modd. ISTAT/CIC/1-R) relativi agli esercizi di commercio ambulante.

Su ciascuna cassa doveva essere applicata un'apposita etichetta (Mod. ISTAT/CIC/303), la quale doveva essere completata con le indicazioni dell'indirizzo del Centro di perforazione, dell'Ufficio provinciale di censimento mittente e del numero distintivo della cassa rappresentato da una frazione il cui numeratore indicava il numero progressivo della cassa stessa e il denominatore il numero complessivo delle casse che venivano spedite (ad es.: 1/5, 2/5...5/5).

La data alla quale detta spedizione doveva essere effettuata e l'indirizzo del Centro di perforazione sono stati comunicati a ciascuna provincia dall'Istituto centrale di statistica.

41. La spedizione doveva essere effettuata tramite corriere, utilizzando l'apposita ricevuta di consegna del materiale (Mod. ISTAT/CIC/304), da compilare in triplice copia a cura dell'Ufficio provinciale di censimento. Una volta pervenuto il materiale al Centro di perforazione, quest'ultimo doveva provvedere ad indicare sulle tre copie di detta ricevuta la data di ricezione del materiale stesso e restituire due copie all'Ufficio provinciale mittente, trattenendo la terza. L'Ufficio provinciale, a sua volta, doveva far pervenire una delle due copie in suo possesso all'ISTAT per i successivi adempimenti di carattere amministrativo.

42. Effettuata la spedizione dei modelli di revisione ai centri di perforazione, l'Ufficio provinciale di censimento doveva provvedere anche a trasmettere all'ISTAT i pacchi contenenti i questionari di censimento relativi alle imprese unilocalizzate e i pacchi contenenti i questionari per il commercio ambulante.

Al riguardo, i suddetti pacchi dovevano essere sistemati in una o più casse di legno, sulle quali dovevano essere applicate le apposite etichette (Mod. ISTAT/CIC/302), fornite dall'Istituto, con l'indicazione dell'Ufficio provinciale di censimento mittente e del numero distintivo della cassa rappresentato da una frazione il cui numeratore indicava il numero progressivo della cassa stessa e il denominatore il numero totale delle casse che venivano spedite (ad es. 1/5, 2/5...5/5). In ciascuna di queste casse doveva essere posto l'elenco dei comuni cui si riferiva il materiale; nella prima cassa doveva inoltre essere inclusa la distinta di tutte le casse con l'indicazione, per ciascuna di esse, del comune (o dei comuni) ai quali si riferiva. All'Istituto, infine, doveva essere inviata a parte, in plico raccomandato, copia della distinta delle casse. Il predetto materiale è stato ritirato a cura dell'ISTAT, tramite corriere, per cui l'Ufficio provinciale di censimento doveva provvedere a compilare, in triplice copia, l'apposita ricevuta di consegna del materiale (Mod. ISTAT/CIC/305).

Si precisa che la copia degli stati definitivi delle sezioni (Modd. ISTAT/CIC/6 e 6 bis), appena ultimato il lavoro di revisione definitiva dei questionari, doveva essere messa a disposizione dell'Ufficio ditte della Camera di Commercio, ai fini delle operazioni di revisione del Registro delle ditte sulla base delle risultanze del censimento, di cui è detto al successivo capitolo 11.

43. Per quanto riguarda la trasmissione ai Centri di perforazione dei modelli di revisione relativi alle imprese plurilocalizzate (sedi di impresa e unità locali), detta trasmissione è stata effettuata dall'ISTAT, utilizzando i già citati Modd. ISTAT/CIC/205, opportunamente adattati nella loro intestazione. In pratica, per ciascuna provincia, sono state inviate in perforazione due serie di pacchi contenenti, rispettivamente, i modelli di revisione concernenti le sedi di impresa e le unità locali. Per ciascuna delle due serie di pacchi è stato compilato, in duplice copia, il relativo Mod. ISTAT/CIC/205.

CAPITOLO 11

PERFEZIONAMENTO DEL CENSIMENTO, REVISIONE DEL REGISTRO DELLE DITTE E ORDINAMENTO DEGLI SCHEDARI

SEZIONE 1 — PERFEZIONAMENTO DEL CENSIMENTO E REVISIONE DEL REGISTRO DELLE DITTE

1. Le operazioni di perfezionamento del censimento e di revisione del Registro delle ditte hanno avuto il duplice scopo di sottoporre ad un finale controllo quantitativo e qualitativo i risultati del censimento stesso e nel contempo di aggiornare il Registro delle ditte (imprese) al fine di assicurare la rispondenza dell'anagrafe camerale alla reale situazione delle imprese operanti nei vari settori di attività economica.

Tali operazioni, in pratica, hanno comportato il confronto tra i questionari di censimento ed il Registro delle ditte, sulla base delle norme che vengono riportate nei paragrafi seguenti.

2. L'unità base del confronto era costituita dall'impresa, quale risulta definita, ai fini del 5° Censimento industriale e commerciale, nella sezione 1 del precedente capitolo 2.

Gli strumenti tecnici del confronto sono stati i seguenti:

a) questionari di censimento (Parte I - Impresa) ed elenchi delle unità locali e degli esercizi di commercio ambulante censiti, messi a disposizione delle Camere di commercio, industria artigianato ed agricoltura dagli Uffici provinciali di censimento;

b) Registro delle ditte, in possesso di ciascuna Camera di commercio e nel quale sono registrate le imprese aventi la sede o almeno una unità locale nella provincia.

Per quanto concerne i questionari e gli elenchi di cui alla lettera *a*), si precisa che essi erano costituiti rispettivamente dai Fogli B della Parte I (Impresa) dei Modd. ISTAT/CIC/1 relativi alle imprese censite nei comuni della provincia e dalla copia degli stati definitivi delle sezioni relativi alle imprese e alle unità locali (Modd. ISTAT/CIC/6) e agli esercizi di commercio ambulante (Modd. ISTAT/CIC/6 bis), trasmessi alla Camera di commercio da ciascun comune, tramite l'Ufficio provinciale di censimento.

Per le imprese, invece, censite direttamente dall'Istituto centrale di statistica tramite le rispettive amministrazioni centrali e per quelle che a norma dell'art. 28 del D.P.R. n. 895 del 23 ottobre 1971 erano state autorizzate ad inviare direttamente all'ISTAT i questionari di censimento, è stato compito dello stesso Istituto centrale di statistica trasmettere a ciascuna Camera di commercio i Fogli B della Parte I (Impresa) dei Modd. ISTAT/CIC/1 e copia dello stato definitivo delle sezioni (Modd. ISTAT/CIC/6) relativi rispettivamente alle imprese e alle unità locali ubicate nei comuni della provincia.

3. Ai fini del confronto tra le risultanze del censimento e il Registro delle ditte è stata opportunamente effettuata la preliminare individuazione delle imprese censite e soggette all'obbligo dell'iscrizione anagrafica, cioè a dire di quelle imprese interessate al confronto. Infatti le imprese soggette al solo censimento o, viceversa, soltanto all'obbligo dell'iscrizione anagrafica non sono state ovviamente prese in considerazione per il confronto di cui trattasi.

Occorreva, inoltre, tener presente quanto segue:

a) le risultanze del censimento rispecchiavano la situazione accertata alla data del 25 ottobre 1971, mentre il Registro delle ditte rispecchiava la situazione risultante dalle iscrizioni e cancellazioni anagrafiche effettuate fino al momento del confronto. Pertanto, ai fini del confronto tra le risultanze del

censimento e quelle anagrafiche si doveva far riferimento, per queste ultime, alla situazione esistente al 25 ottobre 1971;

b) l'inquadramento delle singole unità economiche secondo l'attività esercitata doveva essere effettuato in base alla classificazione ufficiale delle attività economiche disposta dall'Istituto centrale di statistica nel gennaio 1971 (1). Pertanto, le Camere che adottavano precedenti classificazioni erano tenute, in quella occasione, a provvedere all'aggiornamento sulla base dell'apposita tabella di ragguaglio all'uopo predisposta.

Al riguardo si precisa che ciascuna impresa o unità locale doveva essere attribuita alla categoria di attività economica esclusiva o prevalente esercitata dall'unità stessa. Le unità locali amministrative (sede centrale o uffici amministrativi) dovevano essere attribuite alla categoria di attività economica esclusiva o prevalente esercitata dall'impresa.

4. In base alle norme riportate alla sezione 2 del precedente capitolo 7, i questionari di censimento (Modd. ISTAT/CIC/1) dovevano essere raggruppati, per ciascun comune, secondo la numerazione progressiva delle categorie di attività economica. Nel registro anagrafico le imprese sono invece iscritte secondo l'ordine cronologico di denuncia.

Per poter quindi procedere al confronto tra i Fogli B della Parte I (Impresa) dei Modelli ISTAT/CIC/1 e il registro anagrafico, era opportuno ordinare i detti Fogli B in maniera da assicurare un immediato abbinamento tra i due strumenti di riscontro. All'uopo era necessario avvalersi dello schedario delle ditte e, come mezzi ausiliari di collegamento, degli altri schedari in possesso delle Camere di commercio.

5. Per quanto riguarda le imprese aventi unità locali nella provincia mentre la sede era situata in altra provincia, allo scopo di poter effettuare il previsto confronto tra le risultanze del censimento e quelle anagrafiche, era necessario che le Camere di commercio procedessero alla preventiva individuazione di dette unità locali effettuando un confronto tra i Fogli B della Parte I (Impresa) dei questionari di censimento in loro possesso e gli stati definitivi delle sezioni relativi alle imprese e alle unità locali (Modd. ISTAT/CIC/6).

In pratica si è trattato di stabilire, attraverso gli strumenti suddetti, quali erano le unità locali per le quali non risultava compilato nella provincia il Foglio B della Parte I (Impresa) del Modello ISTAT/CIC/1.

Una volta individuate tali unità locali, per ciascuna di esse doveva compilarsi d'ufficio un Foglio B della Parte I (Impresa) del Modello ISTAT/CIC/1 con le sole notizie necessarie al confronto di cui trattasi.

Sul frontespizio di ogni Foglio B compilato d'ufficio doveva essere apposta la dizione « Impresa con sede fuori della provincia ».

Successivamente si doveva procedere ad ordinare tutti i Fogli B della Parte I (Impresa) dei Modelli ISTAT/CIC/1 — cioè quelli trasmessi dai comuni e dall'ISTAT e quelli compilati d'ufficio — nel modo come precisato al precedente paragrafo 4 e dare inizio al confronto tra le risultanze del censimento ed il Registro delle ditte.

6. Il confronto poteva dar luogo ai seguenti casi:

I — Impresa censita e iscritta nel registro anagrafico

Nel caso in esame potevano verificarsi le seguenti situazioni:

a) le notizie risultanti dal Foglio B della Parte I (Impresa) del questionario di censimento, cioè denominazione o ragione sociale, indirizzo, forma giuridica e attività economica, concordavano con quelle risultanti nel registro anagrafico. In tale circostanza si doveva riportare sul margine superiore della prima facciata del Foglio B del questionario di censimento il numero d'ordine dell'impresa, risultante dal registro anagrafico, seguito dalla dicitura « confrontato con l'anagrafe »; nel registro anagrafico doveva essere apposta nella pagina corrispondente all'impresa la dicitura « CIC - 1971 »;

b) le notizie risultanti dal Foglio B della Parte I (Impresa) del questionario di censimento concordavano con quelle del registro anagrafico relativamente alla denominazione o ragione sociale, mentre vi era discordanza per tutte o per parte delle altre notizie.

In tale circostanza, una volta accertato che l'impresa censita fosse effettivamente l'impresa iscritta nel registro anagrafico, si doveva procedere alla rettifica delle notizie dell'anagrafe, invitando l'impresa a presentare la relativa denuncia di modificazione, a meno che le variazioni da apportare fossero tali, per la loro natura, da poter essere effettuate d'ufficio (ad es.: cambiamento di area di circolazione e/o di numero civico). Ciò fatto si doveva provvedere agli adempimenti sopra indicati, concernenti l'avvenuto confronto.

(1) Cfr. ISTAT: Classificazione delle attività economiche - Metodi e Norme - Serie C, n. 5, gennaio 1971.

II — Impresa censita ma non iscritta nel registro anagrafico

Nel caso in esame occorreva accertare se trattavasi di impresa:

a) soggetta al censimento, ma non all'obbligo di iscrizione nel registro anagrafico. In tale circostanza è stata apposta sul relativo Foglio B del questionario di censimento nel margine superiore della prima facciata, la dicitura « non tenuta alla denuncia »;

b) soggetta sia al censimento sia all'obbligo dell'iscrizione nel registro anagrafico, ma non risultante iscritta. In tal caso occorreva invitare il titolare dell'impresa a presentare la relativa denuncia entro il termine di 15 giorni, avvertendo che, in mancanza, si sarebbe proceduto alla iscrizione d'ufficio, salvo a provvedere successivamente al completamento della denuncia (firma del titolare, ecc.).

III — Impresa iscritta nel registro anagrafico ma non censita

In tale circostanza occorreva accertare se trattavasi di impresa:

a) che esercitava un'attività economica non soggetta al censimento;

b) che aveva cessato l'attività prima del 25 ottobre 1971 e per la quale era stata omessa la denuncia di cessazione;

c) sfuggita al censimento.

Nel caso *a*) doveva essere apposta sul Registro delle ditte la dicitura « non soggetta al CIC - 1971 »; nei casi *b*) e *c*) dovevano essere interessati i comuni, i quali non appena ricevuta la segnalazione dalla competente Camera di commercio dovevano disporre appositi accertamenti per ognuna delle imprese segnalate.

Detti accertamenti hanno portato ad uno dei seguenti risultati:

a) impresa non censita perchè sfuggita al censimento;

b) impresa trasferita in altro comune della provincia;

c) impresa trasferita in altra provincia;

d) impresa cessata;

e) impresa non reperita.

Nel caso *a*) il comune ha provveduto a far compilare dai titolari i questionari relativi e a predisporre gli stati definitivi delle sezioni, secondo le modalità contenute nella sezione 3 del precedente capitolo 7.

I questionari di rilevazione dovevano essere compilati con riferimento alla data del 25 ottobre 1971 e dovevano riportare sul margine superiore della prima facciata l'indicazione « unità sfuggita ».

Nel caso *b*) la Camera doveva accertare se l'impresa era stata censita nel comune nel quale si era trasferita, e in caso negativo doveva provvedere come al punto *a*).

Nei casi *c*), *d*) ed *e*) la Camera ha disposto i provvedimenti necessari per l'aggiornamento dell'anagrafe.

7. Per quanto riguarda il commercio ambulante, il confronto tra le risultanze del censimento e quelle dell'anagrafe doveva essere effettuato sulla base:

a) degli appositi stati definitivi delle sezioni (Modd. ISTAT/CIC/6 bis) relativi alle unità censite nei comuni della provincia;

b) degli elenchi delle unità eventualmente censite fuori della provincia e di cui è detto successivamente;

c) del Registro delle ditte e, come mezzo ausiliario, dello schedario delle unità di commercio ambulante.

Il confronto poteva dar luogo a casi identici a quelli di cui è detto al precedente paragrafo 6.

I — Unità censita e iscritta nel registro anagrafico

Nel caso in esame dovevano essere seguiti, tenendo presente la particolare natura di tali unità, gli accertamenti previsti al paragrafo 6 (caso I).

Nel caso *a*) si doveva riportare, sul margine destro dello stato definitivo delle sezioni, in corrispondenza dell'unità, il numero d'ordine con il quale l'unità stessa risultava iscritta nel Registro delle ditte; in quest'ultimo Registro doveva essere apposta la dicitura « CIC - 1971 ».

Nel caso *b*) si doveva procedere, oltre che alle operazioni di cui sopra, a rettificare le notizie dell'anagrafe invitando il titolare a presentare la relativa denuncia di modificazione.

II — Unità censita ma non iscritta nel registro anagrafico

Nel caso in esame occorreva controllare, in base alle indicazioni della col. 5 dello stato definitivo delle sezioni, se il titolare risiedeva in un comune della provincia di censimento, oppure in comune di altra provincia.

Nel primo caso occorreva invitare il titolare a presentare la denuncia di iscrizione entro il termine di 15 giorni, avvertendo che, in mancanza, si sa-

rebbe proceduto all'iscrizione d'ufficio, salvo a provvedere successivamente al completamento della denuncia (firma del titolare, ecc.). Quindi occorreva provvedere agli altri adempimenti.

Nel secondo caso occorreva limitarsi a segnalare il nominativo alla Camera di commercio della provincia in cui era situato il comune di residenza del titolare.

Per tali segnalazioni è stato predisposto, per ciascuna provincia interessata, un apposito prospetto nel quale, oltre al cognome e nome dell'esercente del commercio ambulante, dovevano essere riportate anche le altre notizie previste dallo stato definitivo delle sezioni (Mod. ISTAT/CIC/6 bis).

Le Camere di commercio che ricevevano uno dei detti prospetti dalle altre Camere, dovevano provvedere agli adempimenti connessi con la revisione e l'aggiornamento del proprio Registro delle ditte, tenendo presente che le unità di commercio ambulante censite in altre provincie restavano sempre iscritte nell'anagrafe della provincia in cui si trovava il comune di residenza del titolare dell'unità stessa.

III — Unità iscritta nel registro anagrafico ma non censita

Nel caso in esame occorreva accertare se trattavasi di unità:

a) non soggetta al censimento;

b) che aveva cessato l'attività prima della data di censimento;

c) censita in un comune di altra provincia;

d) sfuggita al censimento.

Nel caso *a*) doveva essere apposta nel Registro delle ditte la dicitura « non soggetta al CIC - 1971 »; nel caso *b*) doveva essere provveduto alla cancellazione dal Registro delle ditte; nel caso *c*) doveva essere provveduto in conformità a quanto previsto al precedente caso II e, nel caso *d*) doveva essere provveduto in conformità a quanto previsto al precedente paragrafo 6 (caso III).

SEZIONE 2 — ORDINAMENTO DEGLI SCHEDARI E DISPOSIZIONI FINALI

8. Come è noto, a norma dell'art. 92 del Regolamento approvato con R.D. 4 gennaio 1925, n. 29, e successive disposizioni integrative, oltre al Registro delle ditte, ciascuna Camera deve tenere i seguenti schedari:

a) uno schedario delle ditte (imprese);

b) due schedari delle unità locali, di cui uno per categoria di attività economica e l'altro per ordine topografico;

c) uno schedario delle unità di commercio ambulante.

Le modalità da seguire per la tenuta degli schedari anzidetti sono riportate nei paragrafi seguenti.

9. A ciascuna impresa iscritta nel Registro delle ditte deve corrispondere una scheda che contenga tutte le indicazioni di cui al modello D riportato a pag. 85. La scheda deve essere di colore diverso, o diversamente contrassegnata, a seconda che si tratti di imprese aventi sede nella provincia o di imprese aventi sede in altre provincie.

Lo schedario delle ditte (imprese) deve contenere anche le schede segnaletiche, di colore diverso e con le indicazioni conformi al modello S riportato a pag. 86, relative alle persone o alle insegne risultanti dalle denunce.

Nelle schede segnaletiche devono riportarsi i nominativi delle persone, ovvero l'indicazione dell'insegna eventualmente adottata dalle imprese.

Tali schede segnaletiche non devono essere fatte per i titolari di imprese individuali, i cui nominativi già figurano nella denominazione dell'impresa.

Lo schedario delle ditte, comprendente anche le schede segnaletiche, deve essere tenuto in unico ordine rigorosamente alfabetico di denominazione di impresa, di persona o di insegna.

Per quanto riguarda l'ordine alfabetico si richiamano le seguenti norme:

a) se trattasi di schede di *imprese individuali* la cui denominazione sia costituita dal cognome e nome del titolare deve essere considerato il cognome di questo. È da tener presente che, nel caso di cognomi preceduti da particelle (es. De Sanctis), queste devono essere considerate come parte integrante del cognome stesso. Ovviamente, in caso di omonimia di cognomi ai fini dell'ordinamento alfabetico si deve tener conto anche dei nomi. Analogamente deve operarsi per le schede segnaletiche;

b) se trattasi di *schede di società di fatto*, nella cui ragione sociale figurino più nominativi, devono essere considerati soltanto i cognomi nell'ordine in cui risultano nella denominazione, trascurando per-

tanto gli eventuali nomi interposti fra i cognomi stessi;

c) se trattasi di *schede di società giuridicamente costituite* non deve essere tenuto conto della eventuale indicazione della forma giuridica preposta alle altre parole che compongono la ragione sociale, e pertanto devono essere considerate, agli effetti dell'ordinamento alfabetico, solo le parole che seguono l'eventuale indicazione della forma giuridica.

Nel caso, peraltro, in cui la ragione sociale fosse espressa mediante una sigla (FIAT, AGIP, SAIWA, ecc.), tale sigla deve essere considerata come denominazione qualora essa faccia integralmente parte della denominazione legale dell'impresa.

Per le imprese adottanti un'insegna nella quale sia inclusa l'indicazione della natura dell'unità locale (albergo, teatro, ristorante e simili), devono essere considerate come denominazioni soltanto le parole che seguono quelle indicazioni;

d) se trattasi di *schede relative ad istituti e ad enti pubblici* deve essere considerata la loro denominazione completa ufficiale e non eventuali sigle da essi usate per ragioni pratiche.

Ai fini della classificazione delle schede di ditta secondo la forma giuridica, nello spazio appositamente riservato, deve essere stampigliata una delle sigle seguenti:

DI : impresa individuale
SS : società di fatto o irregolare
NC : società in nome collettivo
SA : società per azioni
AS: società in accomandita semplice
AA : società in accomandita per azioni
RL : società a responsabilità limitata
CP : società cooperativa a responsabilità limitata
CI : società cooperativa a responsabilità illimitata
EP : ente pubblico
AF : altra forma.

10. Per ciascuna unità locale dipendente da ditta iscritta nel Registro devono essere compilate due schede contenenti le indicazioni di cui al modello UL riportato a pag. 86:

a) una scheda da utilizzare per lo schedario per categoria di attività economica;

b) una scheda di colore diverso da utilizzare per lo schedario in ordine topografico.

In ciascuna scheda di unità locale operativa, da classificare secondo l'attività unica o prevalente, indicando il corrispondente numero di categoria nello spazio appositamente riservato, devono essere riportate anche le indicazioni di tutte le altre attività secondarie eventualmente esercitate nella stessa unità locale, per ordine di importanza economica, segnando per ciascuna di esse il numero di categoria attribuito.

Per ciascuna di tali attività secondarie deve essere compilata apposita scheda da collocare nello schedario per categoria di attività economica. Dette schede, colorate o contrassegnate in modo diverso da quello usato per la scheda dell'attività prevalente, devono essere collocate nel predetto schedario nella categoria corrispondente alla attività secondaria cui si riferiscono.

Nelle schede di unità locali amministrative, da classificare secondo l'attività unica o prevalente attribuita all'impresa, deve essere apposto uno speciale contrassegno, per evitare che negli eventuali conteggi delle unità locali, esse vengano considerate quali unità operative.

Le notizie relative alle attività secondarie devono essere desunte dalle risultanze anagrafiche, tenendo presente che per le unità locali dipendenti da imprese con sede in altra provincia, eventuali notizie integrative possono essere richieste alle Camere di commercio delle provincie sedi delle imprese.

11. Lo schedario per categoria di attività economica deve essere ordinato secondo il numero indicativo della categoria stessa quale risulta dalla classificazione ISTAT delle attività economiche; nell'ambito di ciascuna categoria le schede devono essere poste in ordine rigorosamente alfabetico di denominazione dell'impresa da cui le unità locali dipendono.

Lo schedario topografico deve essere tenuto per ordine alfabetico di comune. Nell'ambito di ciascun comune in ordine alfabetico di denominazione delle aree di circolazione e secondo la progressione della numerazione civica di ogni area; quest'ultima disposizione è facoltativa per i comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti.

12. Per ogni unità di commercio ambulante iscritta nel Registro devono essere compilate due schede:

a) una scheda di ditta da collocare nello schedario generale alfabetico delle ditte, colorata o contrassegnata in modo diverso da quello usato per le schede delle altre ditte;

b) una scheda, conforme al modello A riportato a pag. 87, da utilizzare per l'apposito schedario delle unità di commercio ambulante che deve essere tenuto in ordine alfabetico di comune, e, nell'ambito

Fac-simile di scheda di ditta

D

Ditta .....

Numero registro .....

Sede .....
(comune e indirizzo)

Forma giuridica (Sigla) .....

ATTIVITÀ ESCLUSIVA O PRINCIPALE

Ramo .....

Classe o sottoclasse .....

Categoria .....

N .....

UNITÀ LOCALI DIPENDENTI

A. — Unità esistenti nella Provincia

N. d'ord.	Sede dell'unità locale	Natura	Attività economica esercitata	N. della categoria
1				
2				
3				
4				
5				
6				

Retro della scheda

B. — Unità esistenti in altre Provincie

N. d'ord.	Sede dell'unità locale	Natura	Attività economica esercitata	N. della categoria
1				
2				
3				
4				
5				
6				

Fac-simile di scheda di unità locale

LAVORAZIONE O ATTIVITÀ ESCLUSIVA O PRINCIPALE

UL

Ramo .....

Classe o sottoclasse .....

Categoria .....

N .....

Numero del registro .....

DITTA	UNITÀ LOCALE
Denominazione :	Natura: ..... (Stabilimento, negozio, sede amministrativa, ecc.)
Sede: ..... (comune e indirizzo)	Sede: .....

ALTRE LAVORAZIONI O ATTIVITÀ SECONDARIE	N. della categoria
.....	
.....	
.....	
.....	

Fac-simile di scheda segnaletica

S

Numero del registro .....

..... (Cognome e nome o insegna)

Ditta .....

Sede .....

PER LA SCHEDA RELATIVA A PERSONA

Domicilio .....

Posizione nella ditta .....

Fac-simile di scheda di unità di commercio ambulante

A

Categoria di attività economica: .....

..... N .....

Numero del registro .....

Titolare .....
(Cognome e nome)

Residenza .....
(comune e indirizzo)

Provincie di validità della licenza .....

.....

Generi commerciati: .....

.....

.....

Altre attività esercitate: .....

di ciascun comune, in ordine alfabetico di cognome e nome del titolare.

13. Appena gli Uffici provinciali di censimento sono stati in possesso del materiale relativo a tutti i comuni della provincia concernente le unità sfuggite al censimento, hanno provveduto all'immediato inoltro all'Istituto centrale di statistica:

a) dei questionari di censimento (provvedendo a staccare i Fogli B della Parte I — Impresa nei casi in cui questa risultava compilata) ;

b) dei questionari delle unità di commercio ambulante;

c) di una copia degli stati definitivi delle sezioni.

I Fogli B della Parte I (Impresa) dei Modelli ISTAT/CIC/1 e la seconda copia degli stati definitivi delle sezioni, sono stati messi a disposizione dell'Ufficio Registro ditte delle Camere di commercio per gli adempimenti relativi alla revisione dell'anagrafe.

14. Gli adempimenti relativi alle operazioni di revisione dovevano essere iniziati non oltre il 1° settembre 1972; quelli relativi alla rilevazione delle unità sfuggite al censimento dovevano essere ultimati entro il 15 dicembre 1972.

Gli ulteriori adempimenti di revisione e aggiornamento del Registro delle ditte dovevano essere portati a termine entro il 31 marzo 1973.

Per conoscere lo stato di avanzamento dei lavori suddetti, le Camere di commercio dovevano trasmettere al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato - Direzione generale del commercio interno e dei consumi industriali e all'Istituto centrale di statistica — Servizio censimenti — una situazione bimestrale sull'andamento dei lavori stessi.

La prima situazione doveva essere inviata alla fine del mese di settembre 1972; le altre dovevano essere trasmesse successivamente alla fine di ciascun bimestre, sino al termine delle operazioni.

15. Per le inadempienze agli obblighi anagrafici verificatesi anteriormente al 25 ottobre 1971 e rilevate in occasione del confronto tra i risultati del censimento e lo stato del Registro delle ditte, non dovevano essere applicate le penalità previste dall'art. 51 del T.U..

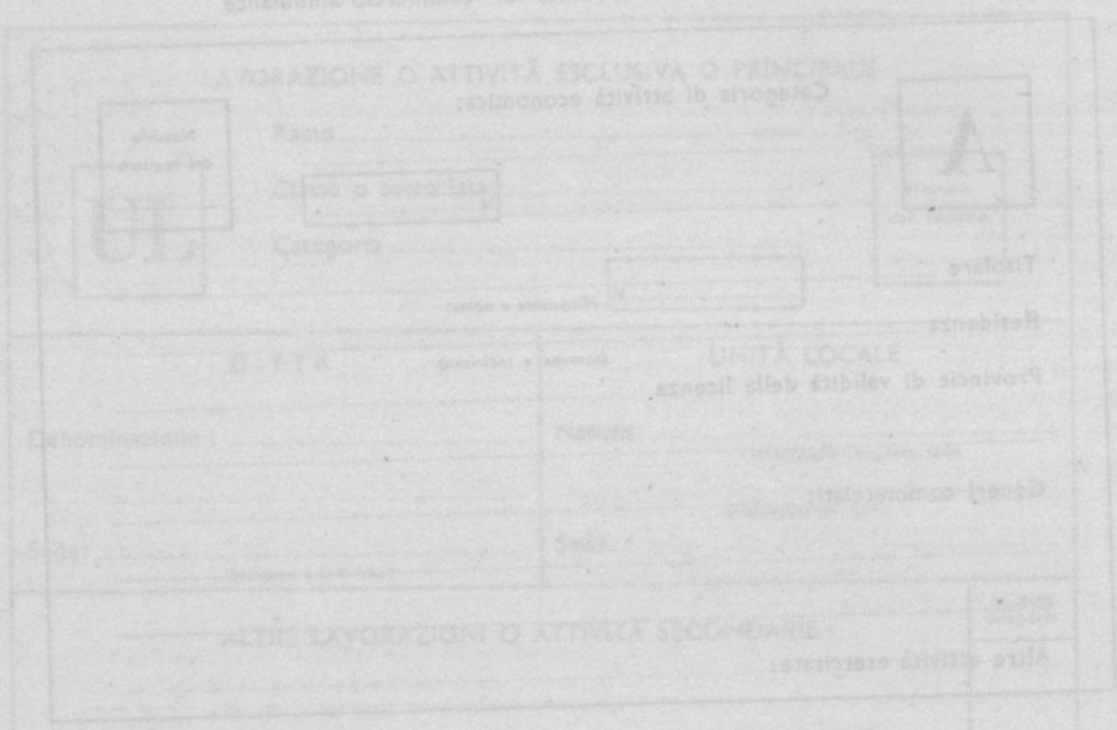

PARTE QUARTA

ELABORAZIONE ELETTRONICA

CAPITOLO 12

REGISTRAZIONE DEI DATI

1. Come è stato già detto nel precedente capitolo 10, i modelli di revisione (Modd. ISTAT/CIC/1-R), al termine delle operazioni di revisione finale, sono stati trasmessi ai Centri di perforazione designati per la registrazione dei dati e delle notizie in essi contenuti sulla base di un apposito piano fornito dall'Istituto centrale di statistica. Detta operazione, in pratica, è stata effettuata mediante registrazione di records su nastro magnetico.

In relazione all'entità dei dati da registrare, per ciascun modello di revisione, sono stati predisposti 11 tipi di records di 105 posizioni contenenti le seguenti notizie:

Record 01 – Impresa e unità locale
» 02 – Motori primi
» 03 – Generatori di energia elettrica e motori elettrici
» 04 – Notizie particolari per il commercio fisso al minuto
» 05 – Mezzi di trasporto terrestri
» 06 – Mezzi di trasporto marittimi, fluviali, lagunari, lacuali e aerei
» 07 – Addetti
» 08 – Personale dipendente occupato nel 1970
» 09 – Ore di lavoro prestate dal personale dipendente nel 1970
» 10 – Spese per il personale dipendente nel 1970
» 11 – Salari corrisposti ai lavoranti a domicilio.

2. Le operazioni di registrazione dei dati hanno interessato complessivamente 9.610.354 records, distinti come segue:

Record 01 = 2.478.966
» 02 = 15.297
» 03 = 459.018
» 04 = 810.985
» 05 = 401.106
» 06 = 703
» 07 = 2.700.001
» 08 = 1.010.223
» 09 = 719.013
» 10 = 1.010.223
» 11 = 4.819

Qui di seguito si riportano il tracciato predisposto per ciascun tipo di record e le notizie in esso registrate.

3. *Record* 01 — *Impresa e unità locale*

		LOCALIZZAZIONE UNITÀ LOCALE				ATTIVITÀ ECONOMICA IMPRESA									ATTIVITÀ ECON. UNITÀ LOCALE			COM. AMB.		LOCALIZZAZIONE IMPRESA				
TIPO RECORD 01	CODICE ISTAT	COMUNE	PROVINCIA	SEZIONE	N° QUESTIONARIO	ATT. ECON. ESCLUSIVA O PRINCIPALE	ALTRA ATT. ECON. 1°	ALTRA ATT. ECON. 2°	FORMA GIURIDICA	QUESITO 5	ARTIGIANI	N° UNITÀ LOCALI	N° ADDETTI	DIFFUSIONE	ATT. ECON. ESCLUSIVA O PRINCIPALE	ALTRA ATT. ECON. 1°	TIPO UNITÀ LOCALE	POSTEGGIO	DIFFUSIONE	COMUNE	PROVINCIA	SEZIONE	N° QUESTIONARIO	
9 9	9 9	9 9 9	9 9	9 9 9 9	9 9 9 9 9 9	9 9 9 9 9	9 9 9 9 9	9 9 9 9 9	9 9	9 9 9 9	9	9 9 9 9 9	9 9 9 9 9 9	9	9 9 9 9 9	9 9 9 9 9	9	9	9	9 9 9	9 9	9 9 9 9	9 9 9 9 9 9	9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
1 2	3 4	5 6 7	8 9	10 11 12 13	14 15 16 17 18 19	20 21 22 23 24	25 26 27 28 29	30 31 32 33 34	35 36	37 38 39 40	41	42 43 44 45 46	47 48 49 50 51 52	53	54 55 56 57 58	59 60 61 62 63	64	65	66	67 68 69	70 71	72 73 74 75	76 77 78 79 80 81	82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105

a) elementi indicativi (posizioni 1 ÷ 19)

— tipo record
— codice ISTAT
— comune
— provincia
— sezione di censimento
— numero del questionario

b) attività economica dell'impresa (posizioni 20 ÷ 34)

— attività economica esclusiva o principale
— 1ª attività economica secondaria
— 2ª attività economica secondaria

c) notizie particolari dell'impresa (posizioni 35 ÷ 53)

— forma giuridica
— tipo di produzione, partecipazione titolare, iscrizione albo artigiani, compilazione documenti economici
— carattere artigiano
— numero unità locali
— numero addetti
— diffusione territoriale

d) notizie particolari dell'unità locale (posizioni 54 ÷ 66)

— attività economica esclusiva o principale
— 1ª attività economica secondaria
— tipo unità locale
— posteggio e diffusione commercio ambulante

e) localizzazione dell'impresa (posizioni 67 ÷ 81)

— comune
— provincia
— sezione di censimento
— numero del questionario

Del record 01 è stata prevista una sola registrazione per ciascun modello di revisione.

4. *Record* 02 — *Motori primi*

TIPO RECORD 02	CODICE ISTAT	LOCALIZZAZIONE UNITÀ LOCALE				1° CAMPO			2° CAMPO			3° CAMPO			4° CAMPO			5° CAMPO			6° CAMPO			
		COMUNE	PROVINCIA	SEZIONE	N° QUESTIONARIO	CODICE	N°	POTENZA	CODICE	N°	POTENZA	CODICE	N°	POTENZA	CODICE	N°	POTENZA	CODICE	N°	POTENZA	CODICE	N°	POTENZA	
9	9	9 9 9	9 9	9 9 9	9 9 9 9 9 9	9 9	9 9 9	9 9 9 9 9 9 9	9 9	9 9 9	9 9 9 9 9 9 9	9 9	9 9 9	9 9 9 9 9 9 9	9 9	9 9 9	9 9 9 9 9 9 9	9 9	9 9 9	9 9 9 9 9 9 9	9 9	9 9 9	9 9 9 9 9 9 9	9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
1	2	3 4	5 6 7	8 9	10 11 12 13 14 15 16 17 18 19	20 21	22 23 24	25 26 27 28 29 30 31	32 33	34 35 36	37 38 39 40 41 42 43	44 45	46 47 48	49 50 51 52 53 54 55	56 57	58 59 60	61 62 63 64 65 66 67	68 69	70 71 72	73 74 75 76 77 78 79	80 81	82 83 84	85 86 87 88 89 90 91	92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105

a) elementi indicativi (posizioni 1 ÷ 19)

— gli elementi indicativi, ad eccezione delle prime due posizioni riferite al tipo di record, sono gli stessi del precedente record 01

b) motori primi (posizioni 20 ÷ 91)

— numero dei motori primi e relativa potenza, per tipo di motori, in 6 campi successivi.

Il presente record poteva o meno esistere e di esso sono state previste fino a due registrazioni per ciascun modello di revisione.

5. *Record* 03 — *Generatori di energia elettrica e motori elettrici*

TIPO RECORD 03	CODICE ISTAT	LOCALIZZAZIONE UNITÀ LOCALE				1° CAMPO			2° CAMPO			3° CAMPO			4° CAMPO			5° CAMPO			6° CAMPO			
		COMUNE	PROVINCIA	SEZIONE	N° QUESTIONARIO	CODICE	N°	POTENZA	CODICE	N°	POTENZA	CODICE	N°	POTENZA	CODICE	N°	POTENZA	CODICE	N°	POTENZA	CODICE	N°	POTENZA	
9	9	9 9 9	9 9	9 9 9	9 9 9 9 9 9	9 9	9 9 9	9 9 9 9 9 9 9	9 9	9 9 9	9 9 9 9 9 9 9	9 9	9 9 9	9 9 9 9 9 9 9	9 9	9 9 9	9 9 9 9 9 9 9	9 9	9 9 9	9 9 9 9 9 9 9	9 9	9 9 9	9 9 9 9 9 9 9	9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
1	2	3 4	5 6 7	8 9	10 11 12 13 14 15 16 17 18 19	20 21	22 23 24	25 26 27 28 29 30 31	32 33	34 35 36	37 38 39 40 41 42 43	44 45	46 47 48	49 50 51 52 53 54 55	56 57	58 59 60	61 62 63 64 65 66 67	68 69	70 71 72	73 74 75 76 77 78 79	80 81	82 83 84	85 86 87 88 89 90 91	92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105

a) elementi indicativi (posizioni 1 ÷ 19)

— gli elementi indicativi, ad eccezione delle prime due posizioni riferite al tipo di record, sono gli stessi dei precedenti records

b) generatori di energia elettrica e motori elettrici (posizioni 20 ÷ 91, secondo gli stessi 6 campi del record 02)

— numero dei generatori di energia elettrica e relativa potenza, per tipo

— numero dei motori elettrici e relativa potenza, per classe di potenza.

Il presente record poteva o meno esistere e di esso sono state previste fino a due registrazioni per ciascun modello di revisione.

6. *Record* 04 — *Notizie particolari per il commercio fisso al minuto*

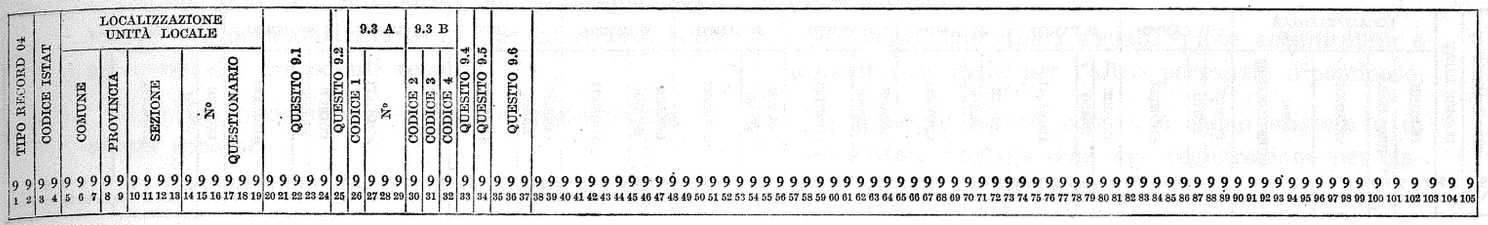

a) elementi indicativi (posizioni 1 ÷ 19)

— gli elementi indicativi, ad eccezione delle prime due posizioni riferite al tipo di record, sono gli stessi dei precedenti records

b) notizie particolari per il commercio fisso al minuto (posizioni 20 ÷ 37)

— superficie di vendita dell'esercizio commerciale

— proprietà dei locali

— attrezzature in dotazione all'esercizio commerciale

— generi commerciati

— sistema di vendita

— appartenenza dell'esercizio a unioni commerciali o gruppi di acquisto e collegamento con altro esercizio per servizi in comune.

Del record 04 è stata prevista una sola registrazione per ciascun modello di revisione relativo a unità locale operativa del commercio fisso al minuto.

7. *Record* 05 — *Mezzi di trasporto terrestri*

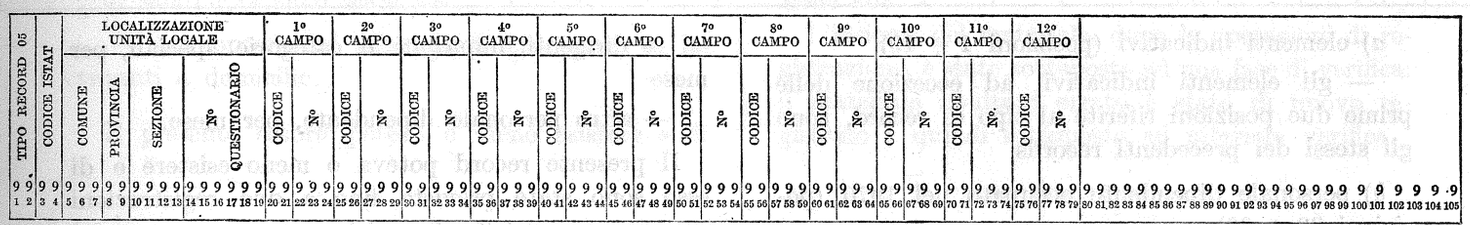

a) elementi indicativi (posizioni 1 ÷ 19)

— gli elementi indicativi, ad eccezione delle prime due posizioni riferite al tipo di record, sono gli stessi dei precedenti records

b) mezzi di trasporto terrestri (posizioni 20 ÷ 79)

— numero dei mezzi di trasporto terrestri, per tipo (in 12 campi successivi).

Il presente record poteva o meno esistere e di esso è stata prevista una sola registrazione per ciascun modello di revisione.

8. *Record* 06 — *Mezzi di trasporto marittimi, fluviali, lagunari, lacuali ed aerei*

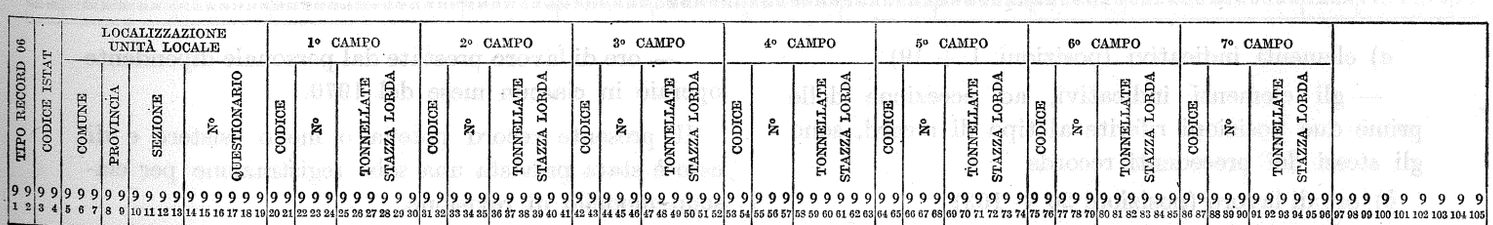

a) elementi indicativi (posizioni 1 ÷ 19)

— gli elementi indicativi, ad eccezione delle prime due posizioni relative al tipo di record, sono gli stessi dei precedenti records

b) mezzi di trasporto marittimi, fluviali, lagunari, lacuali ed aerei (posizioni 20 ÷ 96 in 7 campi successivi)

— numero delle navi e relativa stazza lorda, per tipo

— numero degli aerei, per tipo

— numero degli elicotteri

Il presente record poteva o meno esistere e di esso sono state previste fino a due registrazioni per ciascun modello di revisione.

9. *Record* 07 — *Addetti*

TIPO RECORD 07	CODICE ISTAT	LOCALIZZAZIONE UNITÀ LOCALE				1° CAMPO			2° CAMPO			3° CAMPO			4° CAMPO			5° CAMPO			6° CAMPO			7° CAMPO			8° CAMPO			9° CAMPO			10° CAMPO			
		COMUNE	PROVINCIA	SEZIONE	N° QUESTIONARIO	CODICE	SESSO	ADDETTI	CODICE	SESSO	ADDETTI	CODICE	SESSO	ADDETTI	CODICE	SESSO	ADDETTI	CODICE	SESSO	ADDETTI	CODICE	SESSO	ADDETTI	CODICE	SESSO	ADDETTI	CODICE	SESSO	ADDETTI	CODICE	SESSO	ADDETTI	CODICE	SESSO	ADDETTI	
9 9	9 9	9 9 9	9 9	9 9 9 9	9 9 9 9 9 9	9 9	9	9 9 9 9 9	9 9	9	9 9 9 9 9	9 9	9	9 9 9 9 9	9 9	9	9 9 9 9 9	9 9	9	9 9 9 9 9	9 9	9	9 9 9 9 9	9 9	9	9 9 9 9 9	9 9	9	9 9 9 9 9	9 9	9	9 9 9 9 9	9 9	9	9 9 9 9 9	9 9 9 9 9 9
1 2	3 4	5 6 7	8 9	10 11 12 13	14 15 16 17 18 19	20 21	22	23 24 25 26 27	28 29	30	31 32 33 34 35	36 37	38	39 40 41 42 43	44 45	46	47 48 49 50 51	52 53	54	55 56 57 58 59	60 61	62	63 64 65 66 67	68 69	70	71 72 73 74 75	76 77	78	79 80 81 82 83	84 85	86	87 88 89 90 91	92 93	94	95 96 97 98 99	100 101 102 103 104 105

a) elementi indicativi (posizioni 1 ÷ 19)

— gli elementi indicativi, ad eccezione delle prime due posizioni riferite al tipo di record, sono gli stessi dei precedenti records

b) addetti (posizioni 20 ÷ 99)

— addetti per categoria posizionale e per sesso, in 10 campi successivi.

Del record 07 sono state previste fino a tre registrazioni per ciascun modello di revisione; detto record, inoltre, in casi particolari, poteva mancare.

10. *Record* 08 — *Personale dipendente occupato nel* 1970

TIPO RECORD 08	CODICE ISTAT	LOCALIZZAZIONE UNITÀ LOCALE																		
		COMUNE	PROVINCIA	SEZIONE	N° QUESTIONARIO	CODICE	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	
9 9	9 9	9 9 9	9 9	9 9 9 9	9 9 9 9 9 9	9	9 9 9 9 9	9 9 9 9 9	9 9 9 9 9	9 9 9 9 9	9 9 9 9 9	9 9 9 9 9	9 9 9 9 9	9 9 9 9 9	9 9 9 9 9	9 9 9 9 9	9 9 9 9 9	9 9 9 9 9	9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
1 2	3 4	5 6 7	8 9	10 11 12 13	14 15 16 17 18 19	20	21 22 23 24 25	26 27 28 29 30	31 32 33 34 35	36 37 38 39 40	41 42 43 44 45	46 47 48 49 50	51 52 53 54 55	56 57 58 59 60	61 62 63 64 65	66 67 68 69 70	71 72 73 74 75	76 77 78 79 80	81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105

a) elementi indicativi (posizioni 1 ÷ 19)

— gli elementi indicativi, ad eccezione delle prime due posizioni riferite al tipo di record, sono gli stessi dei precedenti records

b) personale dipendente occupato nel 1970 (posizioni 20 ÷ 80)

— dirigenti, impiegati e categorie speciali, per mese

— altro personale dipendente, per mese.

Il presente record poteva o meno esistere e di esso sono state previste fino a due registrazioni per ciascun modello di revisione.

11. *Record* 09 — *Ore di lavoro prestate dal personale dipendente nel* 1970

TIPO RECORD 09	CODICE ISTAT	LOCALIZZAZIONE UNITÀ LOCALE																	
		COMUNE	PROVINCIA	SEZIONE	N° QUESTIONARIO	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	
9 9	9 9	9 9 9	9 9	9 9 9 9	9 9 9 9 9 9	9 9 9 9 9 9 9	9 9 9 9 9 9 9	9 9 9 9 9 9 9	9 9 9 9 9 9 9	9 9 9 9 9 9 9	9 9 9 9 9 9 9	9 9 9 9 9 9 9	9 9 9 9 9 9 9	9 9 9 9 9 9 9	9 9 9 9 9 9 9	9 9 9 9 9 9 9	9 9 9 9 9 9 9	9 9
1 2	3 4	5 6 7	8 9	10 11 12 13	14 15 16 17 18 19	20 21 22 23 24 25 26	27 28 29 30 31 32 33	34 35 36 37 38 39 40	41 42 43 44 45 46 47	48 49 50 51 52 53 54	55 56 57 58 59 60 61	62 63 64 65 66 67 68	69 70 71 72 73 74 75	76 77 78 79 80 81 82	83 84 85 86 87 88 89	90 91 92 93 94 95 96	97 98 99 100 101 102 103	104 105

a) elementi indicativi (posizioni 1 ÷ 19)

— gli elementi indicativi, ad eccezione delle prime due posizioni riferite al tipo di record, sono gli stessi dei precedenti records

b) ore di lavoro (posizioni 20 ÷ 103)

— ore di lavoro prestate dal personale dipendente operaio in ciascun mese del 1970.

Il presente record poteva o meno esistere e di esso è stata prevista una sola registrazione per ciascun modello di revisione.

12. *Record* 10 — *Spese per il personale dipendente nel* 1970

TIPO RECORD 10	CODICE ISTAT	LOCALIZZAZIONE UNITÀ LOCALE				DIRIGENTI E IMPIEGATI					ALTRO PERSONALE DIPENDENTE					
		COMUNE	PROVINCIA	SEZIONE	N° QUESTIONARIO	STIPENDI	CONTRIBUTI SOCIALI	QUOTE ACCANTONATE	PROVVIDENZE VARIE	TOTALE	SALARI	CONTRIBUTI SOCIALI	QUOTE ACCANTONATE	PROVVIDENZE VARIE	TOTALE	
9 9	9 9	9 9 9	9 9	9 9 9 9	9 9 9 9 9 9	9 9 9 9 9 9 9 9	9 9 9 9 9 9 9 9	9 9 9 9 9 9 9 9	9 9 9 9 9 9 9 9	9 9 9 9 9 9 9 9	9 9 9 9 9 9 9 9	9 9 9 9 9 9 9 9	9 9 9 9 9 9 9 9	9 9 9 9 9 9 9 9	9 9 9 9 9 9 9 9	9 9 9 9 9 9
1 2	3 4	5 6 7	8 9	10 11 12 13	14 15 16 17 18 19	20 21 22 23 24 25 26 27	28 29 30 31 32 33 34 35	36 37 38 39 40 41 42 43	44 45 46 47 48 49 50 51	52 53 54 55 56 57 58 59	60 61 62 63 64 65 66 67	68 69 70 71 72 73 74 75	76 77 78 79 80 81 82 83	84 85 86 87 88 89 90 91	92 93 94 95 96 97 98 99	100 101 102 103 104 105

a) elementi indicativi (posizioni 1 ÷ 19)

— gli elementi indicativi, ad eccezione delle prime due posizioni riferite al tipo di record, sono gli stessi dei precedenti records

b) spese (posizioni 20 ÷ 99) con registrazione in campi separati

— stipendi, contributi sociali, quote accantonate e provvidenze varie per dirigenti, impiegati e categorie speciali

— salari, contributi sociali, quote accantonate e provvidenze varie per l'altro personale dipendente.

Il presente record poteva o meno esistere e di esso è stata prevista una sola registrazione per ciascun modello di revisione.

13. *Record* 11 — *Salari corrisposti ai lavoranti a domicilio*

TIPO RECORD 11	CODICE ISTAT	LOCALIZZAZIONE UNITÀ LOCALE				SALARI LORDI
		COMUNE	PROVINCIA	SEZIONE	N° QUESTIONARIO	
9 1 2	9 3 4	9 5 6 7	9 8 9	9 9 9 9 10 11 12 13	9 9 9 9 9 9 14 15 16 17 18 19	9 9 9 9 9 9 9 9 20 21 22 23 24 25 26 27

a) elementi indicativi (posizioni 1 ÷ 19)

— gli elementi indicativi, ad eccezione delle prime due posizioni riferite al tipo di record, sono gli stessi dei precedenti records

b) salari (posizioni 20 ÷ 27)

— ammontare dei salari lordi corrisposti ai lavoranti a domicilio.

Il presente record poteva o meno esistere e di esso è stata prevista una sola registrazione per ciascun modello di revisione.

14. Ciascun tipo di record precedentemente descritto, è stato completato con zeri fino alla posizione 105.

L'insieme del materiale, dopo le operazioni di registrazione, è stato sottoposto ad una fase di verifica: il materiale risultato errato è stato di nuovo registrato e quindi sottoposto ad ulteriore verifica.

Capitolo 13

ELABORAZIONE ELETTRONICA DEI DATI

1. Il sistema di elaborazione dei dati del 5° Censimento generale dell'industria e del commercio differisce da quello seguito nel precedente censimento, in quanto sono stati utilizzati nuovi e potenti mezzi elettronici che hanno consentito di abbreviare di molto le operazioni di elaborazione. Tra l'altro, l'impiego di nuove macchine elettroniche ha consentito l'immediata registrazione dei dati su nastro magnetico, senza ricorrere alla utilizzazione di schede perforate, ottenendo in tal modo la eliminazione dei tempi tecnici occorrenti per il riporto dei dati da scheda a nastro e, in parte, la riduzione dei tempi relativi alla fase di verifica delle schede.

Le procedure adottate hanno inoltre consentito di ridurre al minimo il controllo dei dati sui modelli di rilevazione e hanno permesso di realizzare in tempi relativamente brevi complesse e particolareggiate operazioni di controllo ed elaborazione, ottenendo gli elaborati finali già pronti per la stampa in offset.

2. Prima della elaborazione dei dati definitivi si è provveduto ad effettuare alcuni spogli provvisori sui dati desunti dagli « Stati definitivi delle sezioni » (Modd. ISTAT/CIC/6 e 6 bis), compilati dagli Uffici comunali di censimento dopo una preliminare revisione quantitativa e qualitativa dei questionari di rilevazione. La elaborazione dei dati in questione ha portato alla preparazione del Volume I i cui

FLOW-CHART N. 1

Elaborazione dati relativi al volume 1° - Dati provvisori

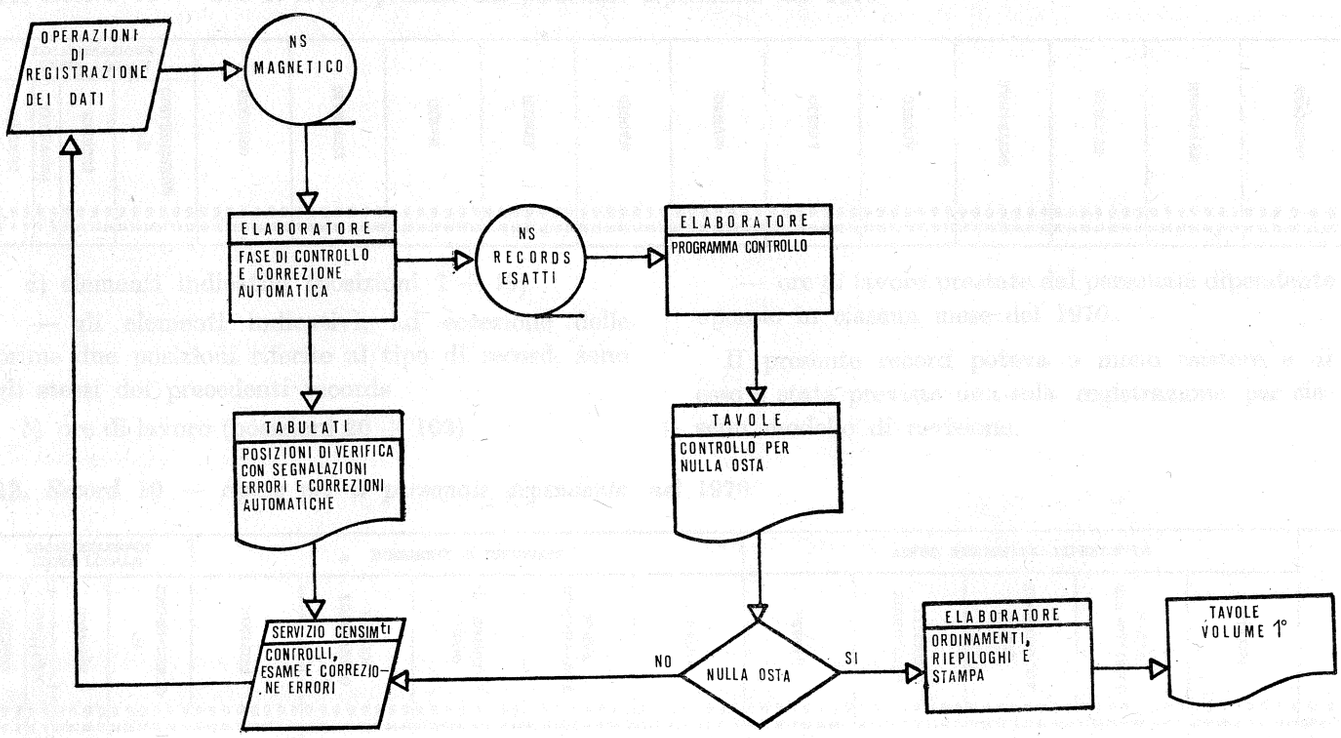

dati dovevano considerarsi provvisori e quindi suscettibili di variazioni a seguito delle ulteriori operazioni di revisione definitiva.

Come si può rilevare dalla Flow-chart n. 1, le tavole del Volume I sono state ottenute dopo che il materiale di base era stato registrato, controllato e corretto, ove possibile, automaticamente.

Gli interventi manuali si sono limitati, infatti, al controllo critico delle posizioni di verifica e delle correzioni automatiche effettuate e alla correzione dei soli errori per i quali non si era ritenuto di effettuare le opportune forzature.

3. La elaborazione dei dati definitivi ha comportato due distinte fasi operative: quella del controllo e della messa a punto del materiale e quella della elaborazione propriamente detta che, a sua volta, ha compreso la fase di preparazione dei fascicoli provinciali (Vol. II) e quella relativa agli altri Volumi (dal III all'VIII).

SEZIONE 1 — CONTROLLO E MESSA A PUNTO DEL MATERIALE

4. La prima fase di lavoro è consistita nella messa a punto quantitativa e qualitativa del materiale registrato, sia per quanto concerne il singolo record sia per la ricostruzione dei vari records costituenti l'impresa e l'unità locale, eliminando tutti gli errori e le incompatibilità e fornendo posizioni di verifica per l'esame critico delle correzioni automatiche effettuate.

FLOW-CHART N. 2
Controllo e messa a punto del materiale

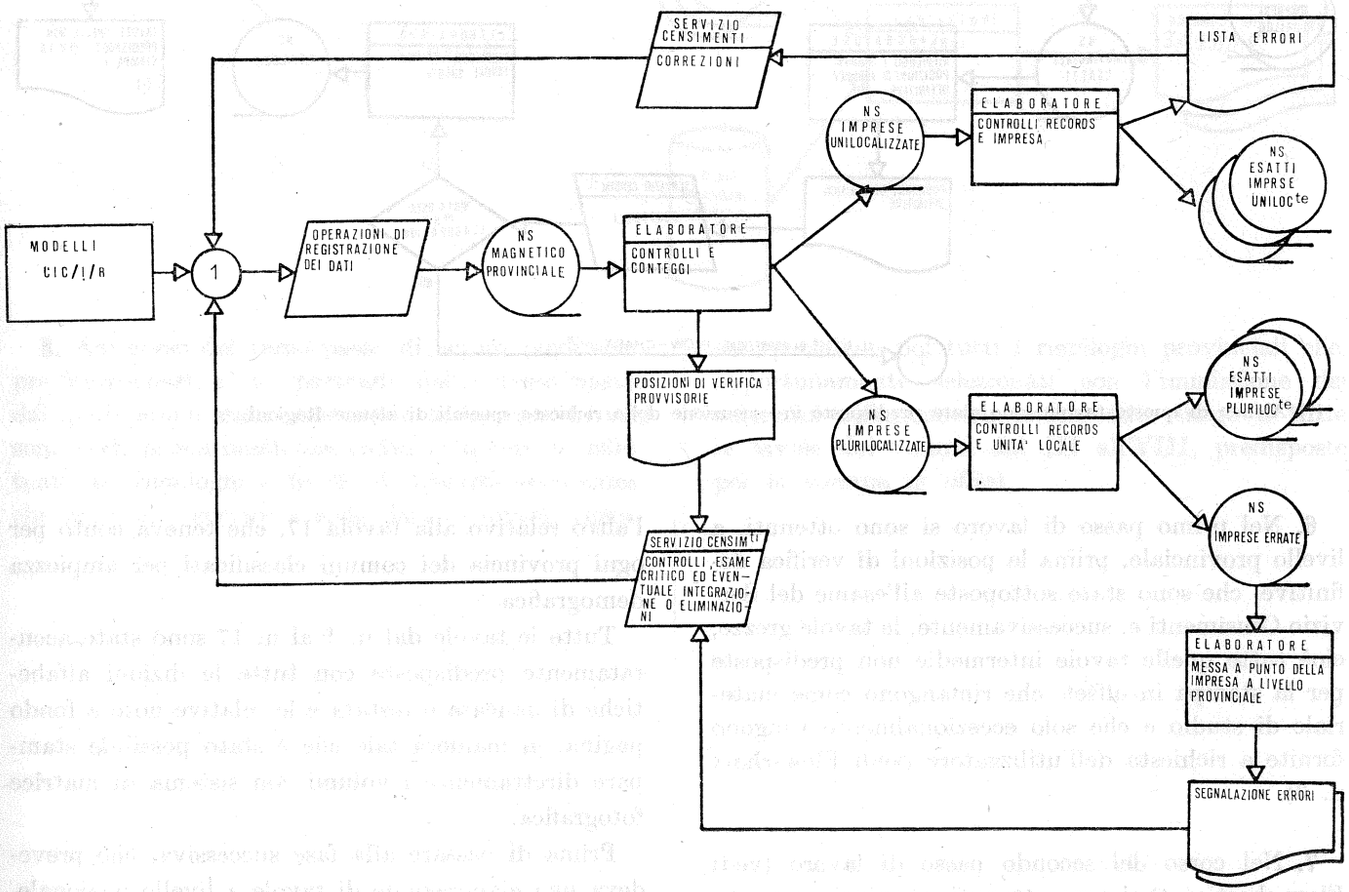

Come risulta dalla Flow-chart n. 2, i nastri provinciali sono stati elaborati per un primo controllo del materiale dal punto di vista quantitativo e per la distinzione delle imprese unilocalizzate da quelle plurilocalizzate che — una volta integrate dal punto di vista quantitativo — sono state elaborate separatamente per il controllo e la correzione o la segnalazione di errore o incompatibilità del singolo record relativo all'impresa e all'unità locale.

SEZIONE 2 — ELABORAZIONE DEI DATI

5. Terminate le operazioni di controllo e messa a punto del materiale di cui alla sezione 1, si è provveduto alla fusione dei nastri relativi alle imprese unilocalizzate e plurilocalizzate e all'ordinamento di tutto il materiale per provincia, comune, numero di questionario e tipo record per ottenere in passi successivi di lavoro:

a) le posizioni di verifica definitive e le tavole grezze di spoglio;

b) i fascicoli provinciali e i riepiloghi regionali e Italia relativi al Volume II;

c) gli altri Volumi (dal III all'VIII).

FLOW-CHART N. 3
Posizioni di verifica definitive e tavole grezze di spoglio

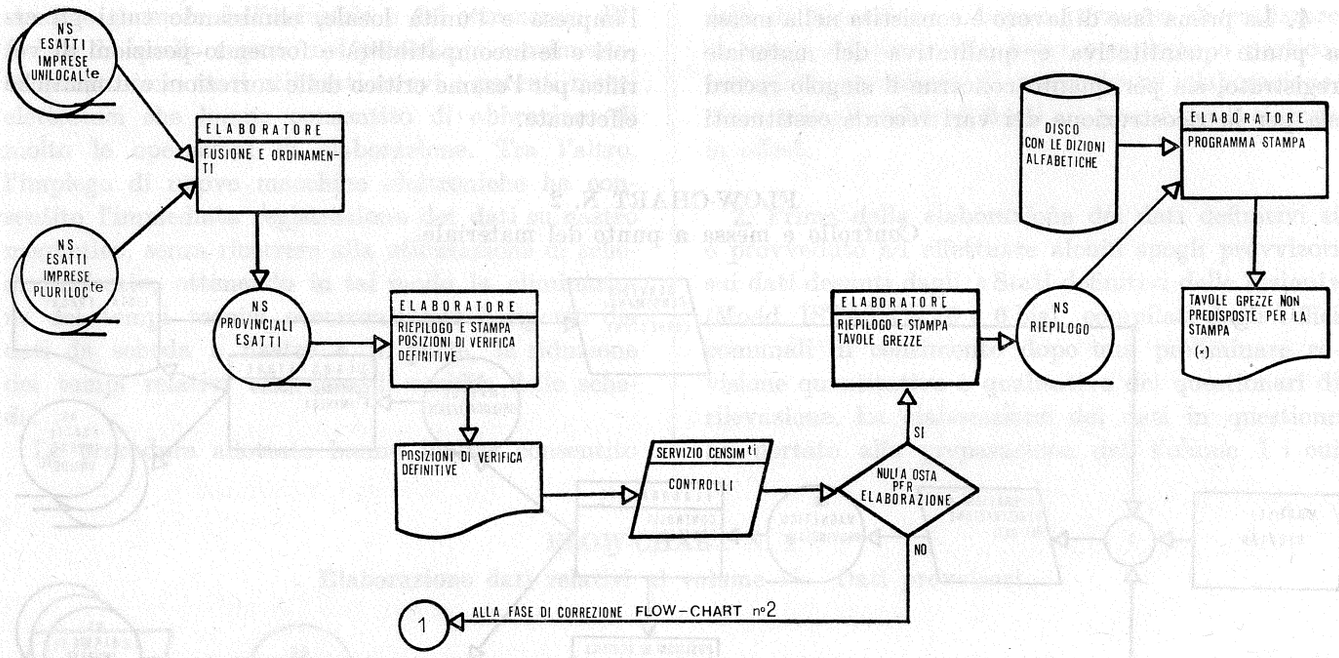

(*) Alcune di queste tavole sono state predisposte in esecuzione delle richieste speciali di alcune Regioni.

6. Nel primo passo di lavoro si sono ottenuti, a livello provinciale, prima le posizioni di verifica definitive, che sono state sottoposte all'esame del Servizio Censimenti e, successivamente, le tavole grezze, cioè tutte quelle tavole intermedie non predisposte per la stampa in offset, che rimangono come materiale di studio e che solo eccezionalmente vengono fornite a richiesta dell'utilizzatore (vedi Flow-chart n. 3).

7. Nel corso del secondo passo di lavoro (vedi Flow-chart n. 4) si sono ottenuti, provincia per provincia, i riepiloghi necessari alla stampa dei fascicoli provinciali (Vol. II), regionali e Italia.

I riepiloghi sono stati due: uno relativo alle tavole da 1 a 16, che hanno avuto come caratteristica dominante quella dell'attività economica, e l'altro relativo alla tavola 17, che teneva conto per ogni provincia dei comuni classificati per ampiezza demografica.

Tutte le tavole dal n. 1 al n. 17 sono state accuratamente predisposte con tutte le dizioni alfabetiche di fiancata e testata e le relative note a fondo pagina, in maniera tale che è stato possibile stampare direttamente i volumi con sistema di matrice fotografica.

Prima di passare alla fase successiva, che prevedeva una elaborazione di tavole a livello nazionale, tutta la seconda fase di lavoro è stata esaurita per tutte le provincie e sono stati stampati sia i fascicoli regionali sia il fascicolo nazionale, che ha consentito di fornire il nulla osta per la stampa degli altri volumi.

FLOW-CHART N. 4

Riepilogo e stampa delle tavole offset relative ai fascicoli provinciali (vol. 2°) e agli altri volumi (3°÷8°)

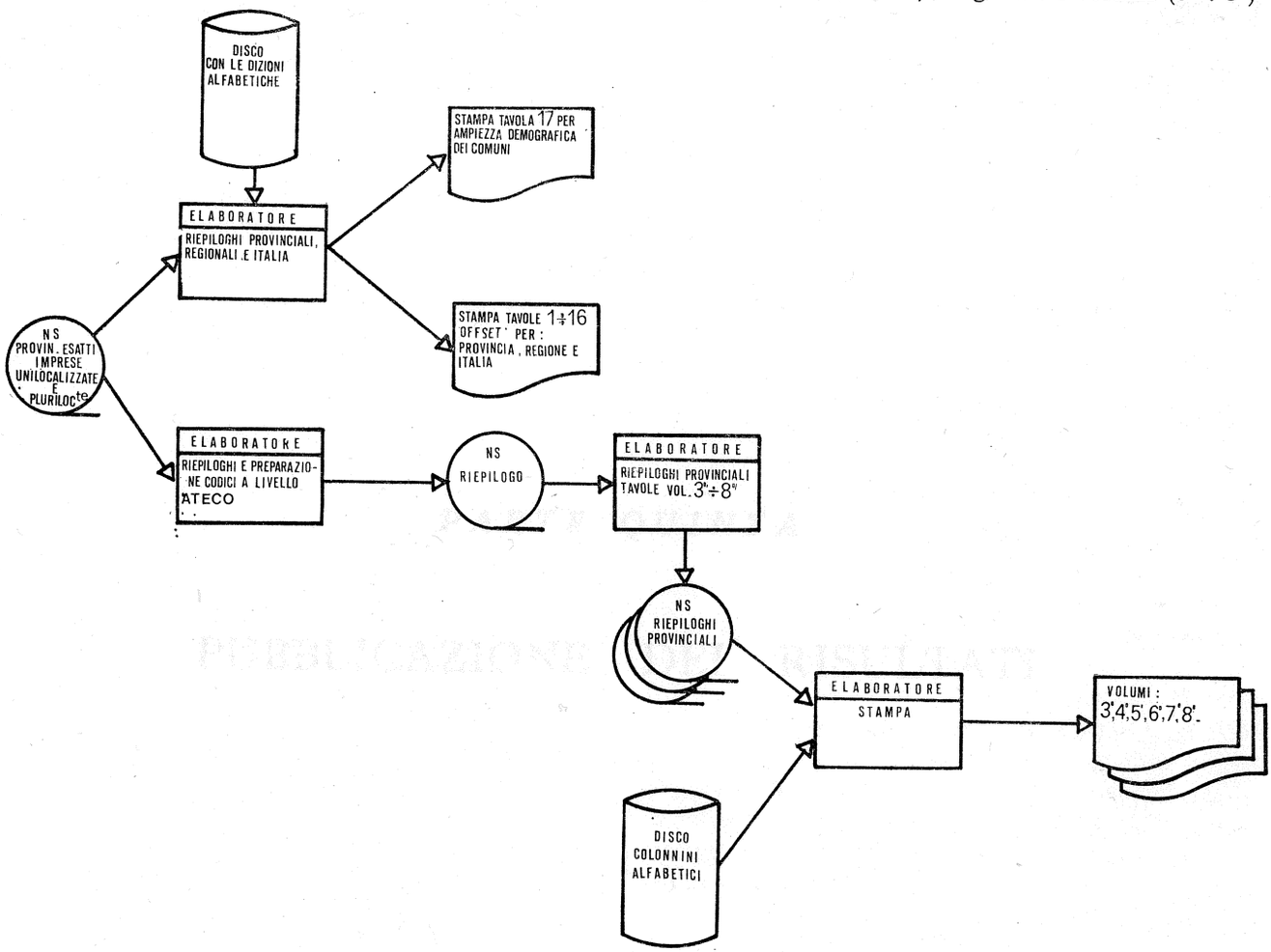

8. Nel corso del terzo passo di lavoro (vedi sempre Flow-chart n. 4), partendo dallo stesso nastro dal quale erano state ottenute le tavole provinciali, sono stati prima creati dei codici di lavoro ed effettuati dei riepiloghi a livello di attività economica, che dovevano servire a soddisfare eventuali richieste speciali, e poi tutti i riepiloghi provinciali che, opportunamente selezionati con l'immissione dei colonnini alfanumerici, hanno dato luogo a tutte le tavole dei volumi dal III all'VIII, predisposte per la stampa in offset.

PARTE QUINTA

PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI

PARTE QUINTA

PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI

Capitolo 14

ESAME CRITICO DEI DATI E PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI

SEZIONE 1 — ESAME CRITICO DEI DATI

1. La fase finale degli spogli meccanografici è consistita, come già detto nel precedente capitolo 13, nella stampa di appositi tabulati contenenti tutte le elaborazioni di dati richieste ai fini della pubblicazione dei risultati.

I dati così ottenuti sono stati sottoposti ad un approfondito esame critico, quantitativo e qualitativo, per saggiarne la validità e l'attitudine a soddisfare gli scopi della rilevazione, effettuando in taluni casi anche accertamenti diretti sul materiale di base.

Si ritiene opportuno, pertanto, riportare nei paragrafi che seguono i criteri generali seguiti ai fini delle operazioni di revisione critica dei risultati degli spogli meccanografici, nella fase precedente la loro pubblicazione.

2. Il primo controllo effettuato ha avuto per scopo l'individuazione di eventuali errori sfuggiti durante le varie fasi di elaborazione del materiale di censimento, con riferimento sia al numero delle imprese, delle unità locali e addetti, sia all'esatta attribuzione dei valori numerici ai vari rami, classi, sottoclassi e categorie di attività economica.

Successivamente si è proceduto alla revisione comparativa dei dati relativi alle imprese e alle unità locali, accertando che a ciascun livello di attività economica il numero delle unità locali fosse uguale o superiore a quello delle imprese.

È stato altresì controllato, con riferimento a ciascun livello di attività economica, che, di norma, le imprese individuali, le imprese con una sola unità locale e quelle a diffusione comunale, fossero di poco inferiori al totale delle imprese e che il numero delle unità locali amministrative e ausiliarie risultasse di entità minima rispetto al totale delle unità locali. È stato, poi, accertato che a ciascun livello di attività economica il numero degli addetti risultasse, di norma, superiore o almeno uguale a quello delle unità locali, che il numero degli operai fosse sensibilmente superiore a quello dei dirigenti e degli impiegati e che per alcune classi di industrie pesanti il personale maschile rappresentasse la quasi totalità degli addetti. Nel contempo è stato verificato che nella generalità dei comuni risultasse la presenza di imprese e unità locali relative a determinate classi di attività economica (commercio al minuto di generi alimentari, industria del vestiario e dell'abbigliamento, ecc.) la cui assenza è da ritenersi del tutto eccezionale.

3. Per quanto concerne i dati relativi alla potenza utilizzabile, è stato accertato che il numero delle unità locali dotate di forza motrice, con riferimento ai rami di attività economica da 1 a 5, fosse inferiore o uguale a quello delle unità locali in complesso. Inoltre, i valori indicativi della potenza utilizzabile sono stati posti a raffronto con gli analoghi dati del censimento industriale e commerciale del 1961; nei casi di notevole divario tra i dati posti a raffronto oppure quando la distribuzione della potenza utilizzabile subiva nei confronti del 1961 sensibili inversioni, sono stati effettuati accertamenti analitici sul materiale di base.

Ad esame critico sono stati sottoposti anche i dati concernenti alcune notizie delle unità locali riferite all'anno 1970, mettendo a raffronto il personale dipendente in forza nei singoli mesi del 1970, le ore di lavoro effettuate e le retribuzioni corrisposte. In particolare, per quanto concerne le spese per il personale, è stato controllato, con riferimento a ciascun livello di attività economica, che i con-

tributi sociali obbligatori a carico del datore di lavoro fossero proporzionali, distintamente per il personale operaio e per quello impiegatizio, al totale delle retribuzioni.

4. Un distinto e più ridotto esame critico è stato effettuato per i dati relativi al commercio ambulante, tenuto conto delle notizie rilevate per detta attività. In pratica, è stato controllato che le imprese risultassero classificate tra quelle individuali, con una sola unità locale e a diffusione comunale; è stato altresì accertato che tutto il personale dipendente risultasse compreso nella categoria posizionale degli operai comuni e manovali specializzati.

SEZIONE 2 — PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI PROVVISORI

5. Allo scopo di soddisfare alcune più urgenti necessità circa la disponibilità dei risultati del censimento, è stato predisposto un piano di pubblicazione di alcuni principali dati di carattere provvisorio.

In base a tale piano l'Istituto centrale di statistica ha pubblicato nel « Notiziario ISTAT », foglio 18 del mese di giugno 1972, i primi risultati provvisori relativi alle imprese, unità locali e addetti per settore di attività economica, per ripartizione geografica e per provincia e regione, con le variazioni assolute e percentuali rispetto ai risultati del censimento del 1961.

6. Successivamente, a seguito di particolari spogli effettuati sui dati relativi alle unità locali e contenuti negli « Stati definitivi delle sezioni » (Modd. ISTAT/CIC/6 e 6 bis), compilati dagli Uffici comunali di censimento dopo una preliminare revisione quantitativa e qualitativa dei questionari di rilevazione, è stato pubblicato il Volume I « Unità locali e addetti - Dati provvisori ». Detto volume, nel quale sono analizzati i dati relativi alle principali caratteristiche strutturali delle unità locali rilevate, risulta costituito da due Tomi, contenenti, rispettivamente, dati a livello regionale e provinciale e dati a livello comunale.

Il Tomo 1 si articola nelle seguenti cinque tavole:

Tavola 1 – Unità locali e addetti per ramo e classe di attività economica

Tavola 2 – Unità locali e addetti per settore di attività economica, provincia e regione

Tavola 3 – Unità locali per numero di addetti e per ramo, classe, sottoclasse e categoria di attività economica
- Italia
- Regioni

Tavola 4 – Unità locali per numero di addetti e per ramo e classe di attività economica, per provincia

Tavola 5 – Unità locali e addetti per ramo, classe, sottoclasse e categoria di attività economica, per provincia.

Il Tomo 2 si articola nelle seguenti due tavole:

Tavola 1 – Unità locali e addetti per comune e per ramo e classe di attività economica

Tavola 2 – Unità locali dei comuni capoluoghi, dei comuni con oltre 10.000 abitanti e degli altri comuni, per numero di addetti e per settore di attività economica
- A – Totale
- B – Industrie
- C – Commercio
- D – Altre attività

Ciascun Tomo, inoltre, risulta corredato della Classificazione delle attività economiche e di un'apposita tabella di ragguaglio tra la classificazione delle attività economiche adottata per il censimento del 1971 e la classificazione del 1961, al fine di facilitare la comparabilità storica dei dati.

Il volume è stato pubblicato con il sistema di stampa in offset, cioè mediante riproduzione fotografica degli elaborati meccanografici.

SEZIONE 3 — PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI DEFINITIVI

7. Il piano di pubblicazione dei risultati definitivi del 5° Censimento generale dell'industria e del commercio, basato sulla più ampia utilizzazione delle notizie raccolte, si è concretizzato in un vasto ed organico sistema di tavole statistiche, articolate in più volumi, tutti pubblicati con il sistema di stampa in offset e per un totale di oltre 18.000 pagine, i quali forniscono un quadro completo ed esauriente delle caratteristiche strutturali delle imprese e delle unità locali. Esso comprende altresì una relazione

tecnica sugli scopi e le modalità della rilevazione e sulle altre operazioni connesse con il censimento.

I volumi, l'articolazione ed il contenuto dei quali vengono illustrati nei paragrafi successivi, sono i seguenti:

Volume II – Dati sulle caratteristiche strutturali delle imprese e delle unità locali

Volume III – Industrie
- Tomo 1 – Imprese
- Tomo 2 – Unità locali

Volume IV – Commercio e servizi

Volume V – Trasporti e comunicazioni

Volume VI – Credito, assicurazione, imprese finanziarie di controllo e gestioni esattoriali

Volume VII – Artigianato

Volume VIII – Dati generali riassuntivi
- Tomo 1 – Imprese
- Tomo 2 – Unità locali

Volume IX – Atti del censimento

Al fine di fornire i necessari chiarimenti per l'esatta interpretazione dei dati, in ciascun volume sono state inserite particolari avvertenze nelle quali risultano brevemente indicati i criteri di definizione delle unità di censimento con riferimento, anche, ai relativi caratteri considerati nelle tavole, nonchè i criteri adottati per la classificazione delle attività economiche. Inoltre, in allegato a ciascun volume, è riportata la tabella di ragguaglio tra la classificazione delle attività economiche adottata per il censimento del 1971 e la classificazione del 1961, nonchè, per i volumi II e VIII, la Classificazione di determinate qualifiche professionali relative a particolari settori di attività economica.

8. Il volume II « Dati sulle caratteristiche strutturali delle imprese e delle unità locali » si articola in 94 fascicoli provinciali, 19 fascicoli regionali e 1 fascicolo nazionale.

Ciascun fascicolo provinciale risulta costituito dalle seguenti tavole:

Tavola 1 – Imprese, unità locali e addetti per ramo, classe e sottoclasse di attività economica

Tavola 2 – Imprese per forma giuridica e relativi addetti per ramo, classe e sottoclasse di attività economica

Tavola 3 – Imprese per numero di addetti e per ramo, classe e sottoclasse di attività economica
- A – Totale
- B – Imprese individuali
- C – Società ed Enti

Tavola 4 – Imprese per numero di unità locali e per ramo, classe e sottoclasse di attività economica

Tavola 5 – Imprese per diffusione territoriale e per ramo, classe e sottoclasse di attività economica

Tavola 6 – Unità locali per tipo e per ramo, classe e sottoclasse di attività economica

Tavola 7 – Unità locali per numero di addetti e per ramo, classe, sottoclasse e categoria di attività economica

Tavola 8 – Unità locali operative con e senza forza motrice per ramo, classe e sottoclasse di attività economica

Tavola 9 – Unità locali operative con forza motrice, per tipo di motori e per ramo, classe e sottoclasse di attività economica

Tavola 10 – Unità locali operative per potenza utilizzabile e per ramo, classe e sottoclasse di attività economica

Tavola 11 – Addetti alle unità locali per categoria posizionale, sesso e per ramo, classe e sottoclasse di attività economica

Tavola 12 – Mezzi di trasporto terrestri in dotazione alle unità locali per tipo e per ramo, classe e sottoclasse di attività economica

Tavola 13 – Personale dipendente occupato nel 1970 per mese e per ramo, classe e sottoclasse di attività economica

Tavola 14 – Ore di lavoro prestate dal personale operaio nel 1970 per mese e per ramo, classe e sottoclasse di attività economica

Tavola 15 – Spese per il personale dipendente nel 1970 per titolo di spesa, gruppo posizionale del personale e per ramo, classe e sottoclasse di attività economica

Tavola 16 – Imprese e unità locali per comune e per ramo e classe di attività economica

Tavola 17 – Unità locali dei comuni capoluoghi, dei comuni con oltre 10.000 abitanti e degli altri comuni, per numero di addetti e per settore di attività economica.

Il volume II è corredato, come già detto in precedenza, di 19 fascicoli regionali nei quali risultano

pubblicati, a livello di regione, gli stessi dati contenuti nelle prime 15 tavole dei fascicoli provinciali e di un ultimo fascicolo « Italia - Dati riassuntivi » che, articolato, a sua volta, in tavole nazionali e provinciali, costituisce il riepilogo di tutti i dati pubblicati nel volume II.

9. Nel volume III - « Industrie » sono riportati i dati concernenti le imprese e le unità locali esercitanti attività che, nella classificazione delle attività economiche, rientrano nei rami da 2 a 5; sono altresì compresi i dati relativi alle imprese e alle unità locali esercitanti la propria attività in alcune classi del ramo 1, comprese nel campo di rilevazione del 5° Censimento industriale e commerciale.

Il volume si articola nel seguente modo:

— Tomo 1: Imprese
— Tomo 2: Unità locali

Il volume IV « Commercio e servizi » si articola in due parti ed un'appedice: nella prima parte sono riportati i dati sulle imprese e sulle unità locali esercitanti attività che rientrano nel ramo 6 (Commercio) della classificazione delle attività economiche; la parte seconda comprende i dati sulle imprese e sulle unità locali esercitanti attività comprese in alcune classi del ramo 9 (Servizi), che hanno formato oggetto di rilevazione; nell'appendice sono analizzati alcuni caratteri particolari relativi al commercio fisso al minuto (classe 602).

Nel volume V « Trasporti e comunicazioni » sono riportati i dati concernenti le imprese e le unità locali esercitanti attività che, nella classificazione delle attività economiche, rientrano nel ramo 7 (Trasporti e comunicazioni).

Il volume si articola in due parti relative, rispettivamente, alle imprese e alle unità locali.

Anche il volume VI « Credito, assicurazione, imprese finanziarie di controllo e gestioni esattoriali » è articolato in due parti nelle quali sono analizzati, rispettivamente, i dati relativi alle imprese e alle unità locali esercitanti attività che rientrano nel ramo 8 (Credito, assicurazione, imprese finanziarie di controllo e gestioni esattoriali) della classificazione delle attività economiche.

10. I caratteri esaminati nei volumi di cui è detto al precedente paragrafo 9, sono i seguenti:

— Imprese per forma giuridica
— Imprese per numero di addetti
— Imprese per numero di unità locali
— Imprese per diffusione territoriale
— Imprese per numero di attività esercitate
— Unità locali per forma giuridica delle imprese da cui sono gestite
— Unità locali per tipo
— Unità locali per numero di addetti
— Unità locali operative con e senza forza motrice
— Unità locali operative per potenza utilizzabile
— Unità locali operative per numero di addetti e per potenza utilizzabile
— Addetti alle unità locali per categoria posizionale e sesso
— Unità locali per numero di attività esercitate
— Motori primi secondo la specie, generatori di energia elettrica, motori elettrici per potenza
— Mezzi di trasporto terrestri in dotazione alle unità locali, per tipo
— Personale dipendente occupato nel 1970 per mese
— Ore di lavoro prestate dal personale operaio nel 1970 per mese
— Spese per il personale dipendente nel 1970 per titolo di spesa e per gruppo posizionale del personale
— Esercizi per superficie di vendita
— Esercizi per forma di collegamento economico
— Esercizi per genere di merce trattata e di proprietà del titolare
— Esercizi per sistema di vendita delle merci
— Esercizi secondo il tipo di attrezzature in dotazione

I caratteri relativi agli esercizi commerciali sono esaminati nell'appendice del Vol. IV « Commercio e servizi » e sono analizzati alcuni per categoria altri per sottoclasse di attività economica.

È, inoltre, da osservare che di tutti i suddetti caratteri alcuni sono analizzati a tutti i livelli di circoscrizione territoriale (nazione, regione, provincia), altri, invece, per la loro minore importanza, non scendono all'analisi provinciale. Si precisa, altresì, che in alcuni volumi, determinati caratteri non figurano e ciò in relazione alla scarsa rilevanza del fenomeno, tenuto conto delle attività economiche cui i volumi stessi fanno riferimento. È appena il caso di ricordare, infine, che i dati relativi ai motori primi, motori elettrici, generatori di energia elettrica e potenza utilizzabile, essendo stati rilevati limitatamente alle attività comprese nei rami da 1 a 5, figurano nei volumi III « Industrie », VII « Artigianato » e VIII « Dati generali riassuntivi ».

11. Il volume VII « Artigianato » riporta in forma

analitica i principali caratteri strutturali delle imprese ed unità locali artigiane.

Si ritiene opportuno, pertanto, riportare qui di seguito i caratteri esaminati nelle tavole concernenti i dati sull'artigianato:

— Imprese per forma giuridica
— Imprese per numero di addetti
— Unità locali con e senza dipendenti e potenza utilizzabile
— Unità locali per numero di addetti
— Unità locali per numero di dipendenti
— Addetti alle unità locali per categoria posizionale e sesso
— Personale dipendente occupato nel 1970 per mese
— Ore di lavoro prestate dal personale operaio nel 1970 per mese
— Spese per il personale dipendente nel 1970 per titolo di spesa e gruppo posizionale del personale

12. Il volume VIII « Dati generali riassuntivi » si articola nel seguente modo:

— Tomo 1: Imprese
— Tomo 2: Unità locali

Detti tomi fanno riferimento agli stessi caratteri rispettivamente delle imprese e delle unità locali esaminati nei precedenti volumi del censimento, ma in forma più sintetica.

13. Nel presente volume IX « Atti del censimento » è stata raccolta tutta la vasta materia attinente alle operazioni di censimento, da quelle preliminari relative alla preparazione della base territoriale a quelle di raccolta e di elaborazione dei dati fino alla pubblicazione di essi. L'esposizione è fatta in ordine cronologico, tenendo tuttavia presente la concatenazione logica dei vari aspetti della materia. Inoltre, in allegato, sono riprodotti tutti i questionari di rilevazione ed i modelli ausiliari impiegati, nonchè i provvedimenti legislativi e le istruzioni diramate.

ALLEGATO 1

PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI

PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI

LEGGE 31 gennaio 1969, n. 14.

FINANZIAMENTO DEL SECONDO CENSIMENTO GENERALE DELLA AGRICOLTURA, DELL'UNDICESIMO CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DEL QUINTO CENSIMENTO GENERALE DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono indetti il secondo censimento generale dell'agricoltura, l'undicesimo censimento generale della popolazione e il quinto censimento generale dell'industria e del commercio.

Il secondo censimento dell'agricoltura avrà luogo tra il 15 ottobre e il 15 novembre 1970; l'undicesimo censimento della popolazione e il quinto censimento dell'industria e del commercio avranno luogo congiuntamente nel mese di ottobre 1971.

Le norme di esecuzione dei censimenti di cui ai commi precedenti saranno stabilite con appositi regolamenti da emanarsi con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per il bilancio e la programmazione economica, per l'agricoltura e le foreste e per l'industria, il commercio e l'artigianato.

Art. 2.

Per l'esecuzione dei censimenti generali di cui all'articolo precedente è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi, ripartita in ragione di lire 4 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1969 al 1973, da assegnare, con le modalità previste dall'articolo 1, secondo comma, della legge 16 agosto 1962, n. 1341, all'Istituto centrale di statistica, che provvede ad eseguire i censimenti ai sensi del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1969, sarà fatto fronte mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 gennaio 1969

SARAGAT

RUMOR — RESTIVO — GAVA
COLOMBO E. — PRETI —
VALSECCHI — TANASSI

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 ottobre 1971, n. 895.

NORME DI ESECUZIONE DELL'11° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DEL 5° CENSIMENTO GENERALE DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 1 della legge del 31 gennaio 1969, n. 14, concernente il finanziamento del secondo censimento generale della agricoltura, dell'undicesimo censimento generale della popolazione e del quinto censimento generale dell'industria e del commercio;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e la giustizia, per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il bilancio e la programmazione economica;

Decreta:

TITOLO I

DATA E OGGETTO DELLA RILEVAZIONE

Art. 1.

L'undicesimo censimento generale della popolazione ed il quinto censimento generale dell'industria e del commercio hanno luogo, rispettivamente, nei giorni 24 e 25 ottobre 1971.

In occasione del censimento della popolazione viene effettuata anche la rilevazione delle abitazioni.

Art. 2.

Il censimento della popolazione rileva in ciascun comune:

a) la popolazione residente;

b) la popolazione presente o di fatto.

La popolazione residente censita è considerata popolazione legale.

Art. 3.

La popolazione residente di ciascun comune è costituita dalle persone che, alla data del censimento hanno la propria dimora abituale nel comune stesso, siano esse presenti oppure assenti temporaneamente dal comune per motivi che non comportano trasferimento di residenza, secondo le norme del regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, sull'ordinamento delle anagrafi della popolazione residente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1958, n. 136, e successive disposizioni.

La popolazione presente di ciascun comune è costituita dalle persone presenti nel comune stesso alla data del censimento siano esse residenti nel comune oppure residenti in altro comune o all'estero.

Art. 4.

Per le singole persone costituenti la popolazione residente, il censimento rileva le fondamentali notizie di stato civile ed anagrafico, il grado di istruzione, le notizie professionali, ed altre notizie di carattere socio-economico; inoltre, per le donne che hanno contratto matrimonio alcune notizie sul numero dei figli avuti.

Per le persone temporaneamente presenti nel comune, ma residenti in altro comune o all'estero, il censimento rileva il sesso, la data di nascita, lo stato civile, la cittadinanza e il comune o stato estero di residenza.

Nelle province di Bolzano e Trieste viene rilevato il gruppo linguistico di appartenenza delle persone ivi residenti.

Art. 5.

Per le abitazioni, occupate e non occupate, vengono rilevati i dati concernenti la specie, il titolo di godimento, la superficie totale, il numero delle stanze e dei vani accessori e i servizi installati.

Art. 6.

Il censimento dell'industria e del commercio rileva in ciascun comune la consistenza numerica e le caratteristiche strutturali fondamentali:

a) delle unità giuridico-economiche costituite dalle imprese che esercitano attività nell'industria, nel commercio, nei trasporti e comunicazioni, nel credito ed assicurazione e nei servizi e dalle imprese che esercitano attività di trasformazione di prodotti agricoli annesse ad aziende agricole e attività della pesca;

b) delle unità locali gestite dalle imprese di cui alla precedente lettera *a*), siano esse attive o temporaneamente inattive alla data del censimento.

Per le imprese il censimento rileva l'attività economica esercitata, la forma giuridica, le unità locali da esse gestite, il numero degli addetti, nonchè particolari notizie caratterizzanti le imprese artigiane.

Per le unità locali rileva l'attività economica esercitata, i mezzi di trasporto in dotazione, gli addetti, l'ammontare delle retribuzioni corrisposte nell'anno 1970, nonchè particolari notizie per le unità locali esercitanti attività industriali o commercio fisso al minuto.

TITOLO II

UNITÀ E MODELLI DI RILEVAZIONE

Art. 7.

Le unità di rilevazione del censimento della popolazione sono:

a) la famiglia;

b) la convivenza.

Per famiglia si intende la famiglia anagrafica contemplata dall'art. 2 del regolamento anagrafico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1958, n. 136. Per convivenza si intende la convivenza anagrafica contemplata dall'art. 3 del regolamento stesso.

Art. 8.

Per abitazione si intende un insieme di vani, o anche un vano solo, destinato funzionalmente ad uso di abitazione, che dispone di un ingresso indipendente su strada, pianerottolo, cortile, terrazza, ballatoio e simili e che alla data del censimento è occupato o è destinato ad essere occupato da una famiglia o da più famiglie coabitanti.

Per le famiglie che non occupano un'abitazione viene rilevata la specie dell'alloggio (grotta, baracca, roulotte, ecc.).

Art. 9.

Le unità di rilevazione del censimento dell'industria e del commercio sono:

a) l'impresa;

b) l'unità locale.

Per impresa si intende l'organizzazione di un'attività economica esercitata con carattere professionale al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi.

Per unità locale si intende l'impianto (o corpo di impianti) situato in un dato luogo e variamente denominato (stabilimento, laboratorio, miniera, bottega, negozio e simili) in cui viene effettuata la produzione o la distribuzione di beni o la prestazione di servizi.

Costituiscono unità locali anche la sede centrale della impresa, nonchè gli uffici direttivi, tecnici e amministrativi, sempre che tali unità siano fisicamente o funzionalmente distinte dalle unità locali indicate nel comma precedente.

Art. 10.

Le notizie che formano oggetto del censimento della popolazione, della rilevazione delle abitazioni e del censimento dell'industria e del commercio sono raccolte con appositi questionari conformi, rispettivamente, ai modelli CP/1 (foglio di famiglia) e CP/2 (foglio di convivenza) ed ai modelli CIC/1 (questionario di censimento) e CIC/2 (questionario per il commercio ambulante), allegati al presente decreto.

Il censimento della popolazione è riferito alla mezzanotte tra il 23 e il 24 ottobre 1971 ed il censimento dell'industria e del commercio al giorno 25 ottobre 1971.

TITOLO III

ORGANI DEI CENSIMENTI

Art. 11.

L'Istituto centrale di statistica, anche attraverso i propri uffici regionali e interregionali, impartisce le istruzioni necessarie all'esecuzione dei censimenti e sovraintende a tutte le operazioni relative, adottando i provvedimenti necessari per il regolare e tempestivo svolgimento dei censimenti stessi.

Per l'esecuzione dei censimenti, l'Istituto si avvale, ai sensi dell'art. 17 del regio decreto legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238, della collaborazione delle amministrazioni governative centrali e locali, delle amministrazioni regionali, provinciali e comunali, di ogni altro ente pubblico, nonchè degli enti privati soggetti comunque a tutela, vigilanza o controllo da parte dello Stato.

Art. 12.

Sono organi periferici dell'Istituto centrale di statistica, ai fini dei censimenti:

a) gli uffici provinciali di censimento, aventi il compito di coordinare le operazioni di censimento nell'ambito della pro-

vincia. Essi provvedono a svolgere assidua opera di vigilanza diretta ad assicurare il tempestivo e regolare svolgimento delle operazioni affidate agli uffici comunali di censimento.

La qualifica e le attribuzioni di ufficio provinciale di censimento spettano all'ufficio provinciale di statistica e dei censimenti presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Il segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, direttore dell'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato, assume le funzioni di dirigente dell'ufficio provinciale di censimento.

Per i compiti di vigilanza e di assistenza durante le varie fasi di censimento, gli uffici provinciali di censimento si avvalgono di appositi ispettori provinciali scelti fra i funzionari degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, delle prefetture ed eventualmente di altri organi locali della pubblica amministrazione ;

b) gli uffici comunali di censimento, aventi il compito di svolgere le varie operazioni di censimento nell'ambito dei rispettivi territori.

La qualifica e le attribuzioni di ufficio comunale di censimento spettano : 1) all'ufficio comunale di statistica, nei comuni in cui esiste tale ufficio ; 2) all'ufficio appositamente costituito dal sindaco in occasione del secondo censimento dell'agricoltura del 1970, nei comuni in cui non esiste l'ufficio comunale di statistica. Nei comuni di cui al punto 1) il dirigente dell'ufficio comunale di statistica assume le funzioni di dirigente dell'ufficio comunale di censimento ; negli altri comuni la qualifica di dirigente dell'ufficio comunale di censimento spetta al segretario comunale oppure a persona tecnicamente idonea da lui delegata. In ogni caso, il segretario comunale è responsabile del funzionamento dell'ufficio e del regolare andamento delle operazioni di censimento.

Art. 13.

In ogni provincia è costituita con decreto del prefetto una commissione provinciale di censimento avente il compito di svolgere, nei modi ritenuti più idonei, attiva opera informativa e divulgativa sulle finalità dei censimenti e sulla loro importanza.

La commissione, presieduta dal prefetto, è composta dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in qualità di vice presidente ; dal segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, direttore dell'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato ; da quattro rappresentanti delle organizzazioni dei datori di lavoro e da quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, rispettivamente esistenti nella provincia ; da un rappresentante del provveditorato agli studi ; da altre persone, in numero non superiore a tre, che per la loro esperienza in materia di rilevazioni statistiche o per l'ufficio ricoperto possano svolgere utile opera nell'interesse dei censimenti ; dal capo dell'ufficio provinciale di statistica, con funzioni di segretario.

Art. 14.

In ogni comune è costituita, con provvedimento del sindaco, una commissione comunale di censimento avente il compito di facilitare le operazioni dei censimenti fornendo ai censiti informazioni e chiarimenti sulle finalità e sull'importanza dei censimenti stessi.

La commissione, presieduta dal sindaco o da un delegato, è composta : dal segretario comunale ; dal dirigente dell'ufficio comunale di censimento ; da quattro rappresentanti delle organizzazioni locali dei datori di lavoro e da altrettanti rappresentanti delle organizzazioni locali dei lavoratori ; dal direttore didattico, ove esista, o in mancanza, da un insegnante elementare e, nei comuni capoluoghi di provincia, da un rappresentante del provveditorato agli studi ; da altre persone, in numero non superiore a tre, che per la loro esperienza in materia di rilevazioni statistiche o per l'ufficio ricoperto possano svolgere utile opera nell'interesse dei censimenti.

Art. 15.

Il prefetto ha la vigilanza sulle operazioni di censimento nell'ambito della provincia.

Nei casi di irregolarità, ovvero di omissioni o ritardi negli adempimenti prescritti, adotta i provvedimenti ritenuti necessari, informandone l'Istituto centrale di statistica.

Art. 16.

Il sindaco, coadiuvato, dal segretario comunale, ha il compito di assicurare il regolare svolgimento delle operazioni di censimento nell'ambito del comune.

Art. 17.

I fondi necessari per i compensi da corrispondere agli organi periferici di censimento sono accreditati dall'Istituto centrale di statistica alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nella misura determinata dal comitato amministrativo dell'Istituto medesimo.

Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura tengono separata gestione dei fondi di cui al precedente comma e ne dispongono in relazione alle esigenze degli uffici provinciali di censimento.

I dirigenti degli uffici provinciali di censimento si attengono, nella formulazione delle richieste di pagamento, nel controllo e nel rendiconto dei fondi, alle istruzioni emanate dall'Istituto centrale di statistica.

Titolo IV

OPERAZIONI DEI CENSIMENTI

Art. 18.

Ogni ufficio comunale di censimento effettua le operazioni censuarie, di cui al presente decreto, nell'ambito del territorio comunale, quale risulta delimitato sul piano topografico per l'undicesimo censimento generale della popolazione formato dal comune, in conformità all'art. 9 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e debitamente approvato dall'Istituto centrale di statistica.

Art. 19.

Il sindaco accerta che nell'ambito del territorio comunale sia stato ottemperato all'aggiornamento dell'onomastica stradale, della numerazione civica e dello stradario, in base a quanto disposto dagli articoli 36, 37 e 40 del regolamento di esecuzione della legge di cui all'articolo precedente, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1958, n. 136.

Art. 20.

Il comune, ricevuto il piano topografico debitamente approvato dall'Istituto centrale di statistica, provvede all'aggiornamento della ripartizione del territorio comunale in sezioni di censimento, secondo le disposizioni impartite dall'Istituto stesso.

Art. 21.

L'ufficio provinciale di censimento determina d'intesa con l'Istituto centrale di statistica, su proposta degli uffici comunali di censimento, il numero dei rilevatori occorrenti a ciascun comune in relazione alle sezioni di censimento.

I rilevatori vengono scelti fra le persone in possesso dei requisiti che consentano di assolvere nel modo migliore i delicati compiti ad essi affidati. Possono essere scelti anche fra i dipendenti dei comuni, di pubbliche amministrazioni e di enti pubblici, purchè in possesso dei requisiti anzidetti.

I rilevatori vengono nominati dal sindaco sulla base di un giudizio di idoneità ad assolvere i compiti ad essi affidati, formulato d'intesa tra il dirigente dell'ufficio comunale di censimento e l'ispettore provinciale di censimento. Il giudizio di idoneità viene espresso a seguito di una prova pratica effettuata a conclusione delle istruzioni sulle modalità di rilevazione, impartite a cura del dirigente dell'ufficio comunale di censimento con l'assistenza dell'ispettore provinciale.

Il sindaco, d'intesa col dirigente dell'ufficio comunale di censimento e l'ispettore provinciale di censimento, provvede a sollevare dall'incarico quei rilevatori che, nel corso del lavoro ad essi affidato, commettano gravi mancanze. Questi vengono sostituiti, sempre a cura del sindaco, con altre persone che abbiano superato l'accertamento di idoneità di cui al comma precedente.

Ai rilevatori viene corrisposto, in relazione al lavoro svolto, un compenso comprensivo di qualsiasi rimborso spese, secondo le norme indicate dall'Istituto centrale di statistica.

Art. 22.

La notifica al pubblico degli obblighi e delle modalità per la raccolta dei dati nonchè la necessaria opera di propaganda vengono effettuate mediante manifesti.

I sindaci provvedono in data 1° ottobre 1971 all'affissione di un manifesto ufficiale concernente i censimenti di cui al presente decreto nonchè di distinti manifesti di propaganda dei censimenti stessi.

L'affissione dei suddetti manifesti, forniti dall'Istituto centrale di statistica, è in esenzione dall'imposta di pubblicità e dai diritti di affissione.

Art. 23.

Nel periodo dal 14 ottobre al 10 novembre 1971 i rilevatori procedono alla consegna ed al ritiro dei fogli di famiglia e di convivenza, nonchè dei questionari del censimento generale dell'industria e del commercio.

La compilazione dei modelli di rilevazione viene eseguita, di norma, dal capo famiglia o convivenza, o da chi dispone delle abitazioni se queste non sono occupate, dal titolare della impresa, dal gerente dell'unità locale, o da chi ne fa le veci o li rappresenta. Qualora le indicazioni risultanti nei detti modelli non siano ritenute attendibili, il rilevatore effettua gli accertamenti necessari.

I fogli di famiglia e di convivenza, nonchè i questionari del censimento generale dell'industria e del commercio vengono sottoscritti da chi fornisce le notizie e controfirmati dal rilevatore.

Art. 24.

I capi famiglia o convivenza, le persone che dispongono delle abitazioni non occupate, i titolari di imprese, i gerenti di unità locali, i quali entro il 23 ottobre 1971 non abbiano ricevuto i fogli di famiglia, i fogli di convivenza, i questionari di impresa e unità locale, ovvero, avendoli ricevuti, non abbiano potuto riconsegnarli entro il 10 novembre 1971 per mancato ritiro da parte del rilevatore, hanno l'obbligo di darne comunicazione immediata all'ufficio comunale di censimento.

Art. 25.

Le convivenze militari dipendenti dal Ministero della difesa vengono censite a cura del Ministero stesso secondo le particolari norme che saranno concordate con l'Istituto centrale di statistica.

Art. 26.

Il censimento delle persone imbarcate su navi mercantili italiane e straniere viene eseguito tramite le capitanerie di porto.

Art. 27.

Il censimento dei senza tetto viene eseguito dagli uffici comunali di censimento nella notte tra il 23 e il 24 ottobre 1971, a mezzo di appositi rilevatori.

Art. 28.

L'Istituto centrale di statistica può autorizzare le imprese che ne facciano richiesta ad inviare direttamente presso la sede dell'Istituto medesimo i questionari debitamente compilati.

Art. 29.

L'Istituto centrale di statistica, per particolari necessità, può provvedere direttamente, ovvero tramite altri enti od organi di rilevazione, al censimento di determinate unità demografiche ed economiche.

Art. 30.

A cura degli uffici comunali di censimento viene effettuato giornalmente il controllo preliminare dei modelli di rilevazione consegnati dai rilevatori, nonchè la totalizzazione dei dati risultanti dai computi giornalieri di sezione.

I dati complessivi risultanti dai riepiloghi dei computi giornalieri di sezione devono essere comunicati all'Istituto centrale di statistica entro il 30 novembre 1971, secondo le modalità indicate dall'Istituto stesso.

Art. 31.

Nei tempi stabiliti dall'Istituto centrale di statistica, gli uffici comunali di censimento effettuano la revisione quantitativa e qualitativa dei modelli di rilevazione, allo scopo di accertare che non vi siano state omissioni e duplicazioni nella rilevazione delle unità di censimento e che i dati risultanti nei modelli stessi rispecchino la effettiva situazione delle unità cui si riferiscono.

Le incompletezze e gli errori riscontrati in sede di revisione vengono eliminati mediante informazioni assunte direttamente presso gli interessanti e, se del caso, mediante opportuni accertamenti.

Gli uffici comunali di censimento effettuano altresì la codificazione di alcune notizie del censimento della popolazione e delle abitazioni, secondo le modalità stabilite dall'Istituto centrale di statistica.

Art. 32.

Ultimata la revisione definitiva dei modelli di rilevazione, gli uffici comunali di censimento provvedono alla compilazione degli stati di sezione definitivi e dei riepiloghi degli stati di sezione definitivi.

Nei tempi stabiliti dall'Istituto centrale di statistica, gli uffici comunali di censimento provvedono a spedire copia degli stati di sezione definitivi e dei relativi riepiloghi ai rispettivi uffici provinciali di censimento perchè questi provvedano ad inoltrarli all'Istituto centrale di statistica.

Art. 33.

Secondo le istruzioni impartite dall'Istituto centrale di statistica, gli uffici comunali di censimento trasmettono il materiale dei censimenti ai rispettivi uffici provinciali di censimento per il successivo inoltro all'Istituto centrale di statistica stesso.

Art. 34.

I comuni effettuano la revisione dell'anagrafe della popolazione residente sulla base delle notizie raccolte con il censimento della popolazione.

Le istruzioni per la revisione anzidetta vengono impartite dall'Istituto centrale di statistica, d'intesa con il Ministero dell'interno.

Art. 35.

Gli uffici provinciali di statistica provvedono alla revisione definitiva dei questionari del censimento industriale e commerciale secondo le modalità ed il calendario stabiliti dall'Istituto centrale di statistica.

Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura effettuano la revisione del registro anagrafico delle ditte, sulla base delle notizie raccolte con il censimento dell'industria e del commercio.

Le istruzioni per la revisione anzidetta vengono impartite dall'Istituto centrale di statistica, d'intesa con il Ministero dell'industria, commercio e artigianato.

TITOLO V

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 36.

I modelli di rilevazione e gli altri stampati occorrenti per i censimenti sono forniti dall'Istituto centrale di statistica.

Art. 37.

L'Istituto centrale di statistica è autorizzato ad avvalersi per le necessità connesse con l'undicesimo censimento generale della popolazione e con il quinto censimento generale dell'industria e del commercio di personale temporaneo di concetto, esecutivo ed ausiliario, che potrà essere trattenuto in servizio per la durata dei lavori relativi.

Art. 38.

È fatto obbligo ai capi delle famiglie e delle convivenze, a coloro che dispongono delle abitazioni non occupate, agli imprenditori e gerenti delle unità locali, e in generale alle persone che vi sono tenute, di rispondere con precisione ed esattezza alle domande contenute nei modelli di rilevazione. In caso di rifiuto o di comunicazione di notizie scientemente errate od incomplete si applicano le sanzioni previste dall'articolo 18 del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238, con le modifiche di cui all'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603.

Art. 39.

Il segreto di ufficio delle notizie raccolte in occasione delle presenti rilevazioni è tutelato dall'art. 19 del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238, con le modifiche di cui all'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603.

Art. 40.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quella della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 ottobre 1971

SARAGAT

COLOMBO — RESTIVO — GAVA — GIOLITTI

Visto, *il Guardasigilli :* COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 novembre 1971
Atti del Governo, registro n. 245, *foglio n.* 4. — CARUSO

LEGGE 5 novembre 1971, n. 1060.

CONCESSIONE AI COMUNI ED ALLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA DI CONTRIBUTI PER LE SPESE RELATIVE ALL'ESECUZIONE DEI CENSIMENTI GENERALI DEGLI ANNI 1970-1971.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato ;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge :

Art. 1.

Per far fronte alle maggiori esigenze di cui agli articoli successivi, il fondo di lire 20 miliardi assegnato all'Istituto centrale di statistica a norma dell'articolo 2 della legge 31 gennaio 1969, n. 14, è aumentato di lire 5.400 milioni, da ripartirsi in due quote di lire 2.700 milioni ciascuna, a carico degli anni finanziari 1972 e 1973.

Art. 2.

Sul fondo di cui all'articolo precedente la somma di lire 6.800 milioni e destinata a favore dei comuni a titolo di rimborso delle spese che essi devono sostenere in dipendenza del secondo censimento generale dell'agricoltura, dell'undicesimo censimento generale della popolazione e del quinto censimento generale dell'industria e del commercio.

Sul fondo medesimo inoltre la somma di lire 200 milioni viene devoluta alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, a titolo di contributo per le spese che detti enti dovranno sostenere per la esplicazione di compiti ad essi incombenti in dipendenza dei censimenti di cui al primo comma.

Art. 3.

La somma di lire 6.800 milioni, di cui al primo comma dell'articolo precedente, sarà dall'Istituto centrale di statistica distribuita ai comuni, a titolo di rimborso forfettario delle spese, in base a parametri desunti dai risultati dei censimenti.

Le norme per la ripartizione di cui al precedente comma saranno stabilite da una apposita commissione nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno e per l'industria, il commercio e l'artigianato, della quale faranno parte un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri con funzioni di presidente, due rappresentanti dell'Istituto centrale di statistica, un rappresentante del Ministero dell'interno, un rappresentante delMinistero dell'industria, commercio e artigianato e un rappresentante dell'Associazione nazionale comuni italiani.

La medesima commissione stabilirà altresì le norme per la ripartizione della somma di lire 200 milioni di cui al secondo comma dell'articolo 2 tra le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Art. 4.

Ai comuni sarà corrisposto un anticipo sulla erogazione finale del rimborso pari al contributo ad essi attribuito col decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 novembre 1963, emanato ai sensi dell'articolo 2, comma secondo, della legge 16 agosto 1962, n. 1341.

L'anticipo di cui al comma precedente sarà erogato ai comuni entro il secondo semestre del 1971.

Art. 5.

All'onere di lire 2.700 milioni relativo all'esercizio finanziario 1972 si provvede con riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto nel capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 novembre 1971

SARAGAT

COLOMBO — RESTIVO — FERRARI-AGGRADI — GAVA

Visto, *il Guardasigilli :* COLOMBO

ALLEGATO 2

CIRCOLARI E ISTRUZIONI VARIE

A — Circolari

B — Istruzioni varie

A — CIRCOLARI

1) CIRCOLARI DELL'ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA
DIREZIONE GENERALE DEI SERVIZI TECNICI

Roma, 27 febbraio 1969

Ai Sigg. Sindaci dei comuni LORO SEDI

e, per conoscenza:

Al Ministero dell'interno - Direzione Generale dell'amministrazione Civile ROMA

Ai sigg. Prefetti della Repubblica LORO SEDI

Ai Sigg. Presidenti delle regioni a statuto speciale LORO SEDI

Ai Sigg. Commissari e Rappresentanti dello Stato e del Governo nelle Regioni a statuto speciale LORO SEDI

Ai Sigg. Presidenti delle Amministrazioni provinciali di BOLZANO - TRENTO

Agli Assessorati per gli Enti locali delle Regioni a statuto speciale LORO SEDI

Alle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura LORO SEDI

Agli Uffici provinciali di statistica presso le Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura LORO SEDI

Ufficio Censimenti

Circolare N. 24

Prot. n. 7089

OGGETTO:

Censimenti generali 1970-71. Piani topografici, onomastica stradale e numerazione civica.

1. Come è a conoscenza delle LL.SS., sulla Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio 1969, n. 46, è stata pubblicata la legge 31 gennaio 1969, n. 14, concernente l'esecuzione dei prossimi censimenti generali. In virtù di detta legge, il 2° Censimento generale dell'agricoltura avrà luogo tra il 15 ottobre ed il 15 novembre 1970, mentre l'11° Censimento della popolazione (in occasione del quale viene effettuato anche il censimento delle abitazioni) ed il 5° Censimento dell'industria e del commercio avranno luogo congiuntamente nel mese di ottobre 1971.

2. Tra i lavori preparatori, le prime operazioni che si richiedono ai Comuni riguardano la formazione del piano topografico, nonchè la revisione e l'aggiornamento dell'onomastica stradale e della numerazione civica.

Tali operazioni — previste dalla legge 24 dicembre 1954, n. 1228, sull'ordinamento delle anagrafi della popolazione residente e dal relativo Regolamento di esecuzione (cfr. il volume « Anagrafe della popolazione » Istituto Centrale di Statistica, Metodi e Norme, Serie B, n. 3, in possesso dei Comuni) — assumono rilevante importanza ai fini della buona riuscita dei censimenti, e ciò in quanto esse sono determinanti per una chiara ed esatta individuazione delle unità demografiche ed economiche.

Piani topografici

3. Com'è noto, l'art. 9 della citata legge 24 dicembre 1954, n. 1228, prescrive la formazione del piano topografico da parte di ciascun Comune; l'art. 34 del Regolamento di esecuzione di detta legge stabilisce l'obbligo dell'aggiornamento del piano topografico durante il periodo intercensuario mediante il riporto, su una copia del piano stesso, delle eventuali mutazioni concernenti le località abitate.

4. Per poter procedere alla formazione del piano topografico del Censimento della popolazione del 1971, occorre preliminarmente accertare che tutti i Comuni siano in possesso del piano topografico relativo al Censimento del 1961.

A tal fine i Comuni sono pregati di comunicare, *entro il* 31 *marzo* 1969, a questo Istituto:

a) se dispongono del piano topografico del Censimento del 1961 e se questo è aggiornato o meno secondo le disposizioni di cui al ricordato art. 34 del Regolamento anagrafico;

b) ovvero se le tavolette costitutive del piano topografico sono andate smarrite in tutto o in parte, oppure sono in condizioni tali da non poter essere utilizzate.

I Comuni che dispongono del piano topografico non aggiornato provvederanno a raccogliere tutti gli elementi sulle mutazioni intervenute dopo il Censimento del 1961, in vista della formazione del piano topografico per il prossimo censimento.

Ai Comuni sprovvisti del piano topografico o che dispongono del piano inutilizzabile per i motivi indicati alla ettera *b*), questo Istituto provvederà ad inviare loro la copia del piano stesso addebitando soltanto il costo delle tavolette.

5. Una volta assicurata la disponibilità in tutti i Comuni del piano topografico relativo al Censimento della popolazione del 1961, *saranno impartite da questo Istituto le istruzioni per la formazione del piano topografico del Censimento del* 1971.

Onomastica stradale e numerazione civica

6. L'art. 10 della ricordata legge 24 dicembre 1954, n. 1228, nonchè gli artt. 36 e 37 del Regolamento di esecuzione, prescrivono che da parte di ciascun Comune sia provveduto all'indicazione della onomastica stradale e della numerazione civica. Le istruzioni per le modalità da seguire per tali operazioni sono riportate in allegato al suindicato volume « Anagrafe della popolazione », nel capitolo concernente l'ordinamento ecografico (pag. 102).

In relazione a quanto sopra, i Comuni sono pregati di far conoscere a questo Istituto, *parimenti entro il* 31 *marzo* 1969, se l'onomastica stradale e la numerazione civica esterna ed interna sono aggiornate oppure incomplete.

In quest'ultimo caso, tenuto conto delle richiamate finalità connesse con la ordinata sistemazione dell'onomastica stradale e della numerazione civica ai fini della pronta individuazione delle unità di rilevazione, si sottolinea la necessità che dette operazioni vengano avviate con la massima urgenza, in modo che la situazione sia regolarizzata entro il 31 dicembre 1969 e tenuta successivamente aggiornata a norma dei richiamati artt. 36 e 37 del Regolamento anagrafico.

* * *

Questo Istituto, nel ricordare la notevole importanza che presentano i risultati dei censimenti per una completa ed analitica conoscenza delle strutture demografiche, sociali ed economiche del Paese, rivolge viva preghiera alle LL.SS. di voler rappresentare ai competenti Uffici comunali la necessità che gli adempimenti concernenti i prossimi censimenti — sia quelli previsti dalla presente circolare, sia quelli che saranno indicati successivamente — vengano svolti con il massimo impegno e con sollecitudine, affinchè siano assicurate le condizioni più idonee per la migliore riuscita delle rilevazioni.

Gli Uffici provinciali di statistica, cui la presente è diretta per conoscenza, assicureranno la necessaria assistenza tecnica ai Comuni, accertandosi, altresì, che le operazioni vengano eseguite entro i termini stabiliti.

Si rimane a disposizione per tutti i chiarimenti che dovessero rendersi necessari e si resta in attesa di un cortese cenno di riscontro e di assicurazione.

IL PRESIDENTE
(Prof. GIUSEPPE DE MEO)

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA
DIREZIONE GENERALE DEI SERVIZI TECNICI

Roma, 14 aprile 1970

Ufficio Censimenti

Circolare 1/CP - 52

Prot. n. 12964

OGGETTO:

11° Censimento generale della popolazione e 5° Censimento generale dell'industria e del commercio, 1971 - Formazione del nuovo piano topografico.

Ai Sindaci dei comuni LORO SEDI

Agli Uffici comunali di censimento LORO SEDI

Agli Uffici provinciali di censimento LORO SEDI

e, per conoscenza:

Al Ministero dell'interno - Direzione Generale dell'Amministrazione Civile ROMA

Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione Generale del Commercio Interno e dei Consumi Industriali ROMA

Ai Presidenti delle Regioni a statuto speciale LORO SEDI

Agli Assessorati per gli Enti locali delle Regioni a statuto speciale LORO SEDI

Agli assessorati per l'industria ed il commercio delle Regioni a statuto speciale LORO SEDI

Alle Prefetture della Repubblica LORO SEDI

Ai Commissari e Rappresentanti dello Stato e del Governo nelle Regioni a statuto speciale LORO SEDI

Al Presidente della Commissione di coordinamento per la Valle d'Aosta AOSTA

Ai Presidenti delle Commissioni provinciali di controllo della Regione Siciliana LORO SEDI

Ai Presidenti del Comitato e delle Sezioni provinciali di controllo della Regione Sarda LORO SEDI

Ai Presidenti delle Amministrazioni provinciali di BOLZANO - TRENTO

Alle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura LORO SEDI

1. Con circolare n. 24 del 27 febbraio 1969, Prot. n. 7098, questo Istituto ha portato a conoscenza dei Comuni che, a norma della legge 31 gennaio 1969, n. 14, nel mese di ottobre 1971, saranno effettuati l'11° Censimento generale della popolazione, al quale è abbinato il censimento delle abitazioni, ed il 5° Censimento generale dell'industria e del commercio.

2. Il primo adempimento demandato ai Comuni per l'esecuzione dei detti censimenti riguarda la formazione del nuovo piano topografico, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 9 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, sull'ordinamento delle anagrafi della popolazione residente e disciplinato dagli articoli 33, 34 e 35 del Regolamento di esecuzione di detta legge (D.P.R. 31 gennaio 1958, n. 136).

Com'è noto, il piano topografico costituisce la necessaria base di riferimento territoriale delle rilevazioni censuarie, sia per la particolareggiata e precisa assunzione dei dati con riferimento alle suddivisioni interne dei Comuni (frazioni geografiche e località abitate), sia per la razionale suddivisione del territorio comunale in sezioni di censimento che costituiscono le unità territoriali di rilevazione.

3. In armonia con le sopra citate norme legislative, questo Istituto, con la richiamata circolare n. 24 del 27 febbraio 1969, ricordava ai Comuni che non vi avessero ancora provveduto di aggiornare l'esemplare del piano topografico relativo al 10° Censimento generale della popolazione del 1961, riportandovi le mutazioni concernenti le località abitate in dipendenza dello sviluppo dell'attività edilizia. Al tempo stesso, invitava i Comuni che ne fossero sprovvisti a richiedere a questo Istituto la copia del suddetto piano.

Al presente, pertanto, tutti i Comuni dovrebbero essere in possesso di un esemplare del piano topografico del Censimento del 1961, debitamente aggiornato con l'aggiunta dei segni topografici concernenti le variazioni verificatesi successivamente a detto censimento, in dipendenza della costruzione di nuove strade, nonché di case e di altri edifici alla periferia dei centri e dei nuclei abitati o di case sparse per la campagna, ovvero con la cancellazione dei segni topografici concernenti gli edifici demoliti, in modo tale che il piano costituisca la rappresentazione fedele dell'attuale situazione di fatto.

4. Per gli adempimenti concernenti la formazione del piano topografico del Censimento della popolazione del 1971, i Comuni riceveranno il seguente materiale :

a) tre esemplari delle carte topografiche al 25.000 interessanti il territorio di ciascun Comune (vedi punto 6) ;

b) un adeguato numero di modelli ISTAT/CP/101 in bianco per l'elencazione delle frazioni geografiche, dei centri e dei nuclei abitati (vedi punto 7) ;

c) la carta del Comune dimostrativo, con il relativo esempio di modello ISTAT/CP/101 compilato ;

d) il modello per la restituzione delle tavolette non pertinenti al proprio territorio o per la richiesta di tavolette mancanti (vedi punto 5) ;

e) gli schemi di lettere per la trasmissione delle tavolette ai Comuni contermini per il confronto dei confini (vedi punto 10).

Il materiale di cui sopra sarà spedito ai Comuni, in un'unica soluzione, dall'Istituto Geografico Militare di Firenze.

Nessuno importo è dovuto dai Comuni al detto Istituto Geografico, in quanto le spese per la fornitura delle carte topografiche e dell'altro materiale sono a carico di questo Istituto.

Per esigenze organizzative, la spedizione avverrà gradualmente, per gruppi di Comuni, ed impegnerà, complessivamente, un periodo di tempo valutabile intorno ai sei mesi, a partire dalla data della presente circolare.

5. Qualora una o più delle tavolette inviate non fossero pertinenti al territorio del Comune al quale sono state inviate oppure dovessero risultare mancanti, il Comune destinatario, attenendosi alle apposite istruzioni che saranno contenute nel collo di spedizione delle tavolette, dovrà rivolgersi all'Istituto Geografico Militare, il quale provvederà, a seconda dei casi, a sostituire le tavolette non pertinenti o ad inviare quelle mancanti.

6. Il nuovo piano topografico deve essere formato in duplice esemplare in base alle istruzioni riportate in allegato al volume « Anagrafe della popolazione » — Metodi e Norme — Serie B, n. 3, in possesso dei Comuni, avvalendosi dell'ausilio della carta del Comune dimostrativo e dell'esempio del corrispondente modello ISTAT/CP/101 compilato.

L'approntamento del terzo esemplare sarà oggetto di ulteriori disposizioni da parte di questo Istituto.

7. Per la compilazione dei modelli ISTAT/CP/101 — su cui dovranno essere elencati le frazioni geografiche, i centri ed i nuclei abitati — i Comuni si atterranno alle norme di cui al punto 10 delle richiamate istruzioni per la formazione del piano topografico (pag. 99 del volume « Anagrafe della popolazione »). Al riguardo devesi ricordare che il mod. ISTAT/CP/101 ha sostituito, fin dal Censimento del 1961, il mod. C/1 indicato in dette istruzioni.

8. Per la formazione del nuovo piano topografico, i Comuni, oltre alle richiamate istruzioni, dovranno altresì tener conto delle norme appresso indicate :

a) Le delimitazioni del territorio comunale in frazioni geografiche, stabilite in occasione del Censimento della popolazione del 1961 ed approvate dall'Istituto Centrale di Statistica, devono rimanere invariate. In conformità a quanto stabilito nelle istruzioni è consentita la modifica di tali frazioni solo nei seguenti casi :

a_1) quanto nel territorio di una frazione geografica, in dipendenza del sorgere di uno o più nuovi centri abitati o dello sviluppo di centri minori preesistenti, si siano venute a determinare nuove autonome aree gravitazionali, nel senso cioè che su alcuni di tali centri gravitino gli abitanti dei nuclei e delle case sparse circonvicini, in forma prevalente rispetto ad altri centri abitati. In tale caso dovrà procedersi alla costituzione di una nuova frazione geografica ;

a_2) quando gli abitanti dei nuclei e delle case sparse di una frazione geografica non siano più attratti dal centro, poichè nel centro stesso sono venuti a mancare i servizi o gli esercizi pubblici determinanti il luogo di raccolta. In tale caso, la frazione, non avendo più una propria individualità, cesserà di esistere ed il relativo territorio sarà aggregato alla o alle frazioni geografiche limitrofe ;

a_3) quanto i centri gravitazionali delle frazioni geografiche, per effetto dell'incremento dell'attività edilizia, si siano congiunti in modo tale da formare un unico centro abitato. In tale caso, le relative frazioni cesseranno di esistere come frazioni a sé stanti ed i loro territori costituiranno un'unica frazione geografica.

b) Prima di procedere alla individuazione e delimitazione dei centri e dei nuclei abitati sulle tavolette del nuovo piano topografico, si devono riportare in esse i segni topografici relativi agli aggiornamenti già effettuati sul piano topografico del 1961, di cui al precedente punto 3.

Qualora le tavolette costituenti il nuovo piano siano di levata recente, potrà verificarsi il caso che gli aggiornamenti anzidetti siano da riportare soltanto in parte, in quanto, per l'altra parte, risultano già sulle tavolette.

9. Per quanto riguarda la delimitazione dei confini comunali è da tener presente che le tavolette di recente edizione sono caratterizzate da un elevato grado di perfezione dei sistemi di rilevazione e rappresentazione, il che ha consentito, tra l'altro, di procedere ad una più esatta ubicazione del tracciato dei confini comunali, che si identifica con il « puntinato » stampato sulle tavolette stesse. Si raccomanda, pertanto, ai Comuni di tenere in debita considerazione tale circostanza allorché, in ottemperanza a quanto prescritto al punto 7 delle istruzioni per la formazione del piano topografico (pag. 90 del volume « Anagrafe della popolazione »), dovranno procedere al confronto dei confini con i Comuni limitrofi.

Tale raccomandazione si rivolge particolarmente a quei Comuni che hanno contestazioni territoriali (per lo più di scarsa estensione e non aventi, comunque, un valore tale da giustificare un conflitto di interessi) originate a volte dalle imperfezioni insite nel sistema di rilevazione topografico usato per le tavolette di vecchia edizione.

10. La trasmissione e la restituzione tra Comuni contermini delle tavolette costituenti i rispettivi piani topografici, ai fini dei visti di concordanza sulla comune linea di confine, di cui al ricordato punto 7 delle istruzioni, devono esser effettuate con lettere conformi agli schemi A, B, C, che, come già accennato, verranno inviati ai Comuni dall'Istituto Geografico Militare unitamente alle tavolette.

11. I Comuni dovranno iniziare l'approntamento dei due esemplari del nuovo piano topografico, subito dopo la ricezione delle tavolette da parte dell'Istituto Geografico Militare, in modo da assicurare l'ultimazione entro il secondo mese successivo a quello della ricezione delle tavolette stesse. Entro tale termine i Comuni provvederanno a trasmettere a questo Istituto i due esemplari del piano topografico per l'esame e l'approvazione, secondo le modalità di cui al punto 12 delle istruzioni (pag. 101 del volume « Anagrafe della popolazione »).

12. Gli Uffici provinciali di censimento, ai quali questo Istituto si riserva di far conoscere il mese di invio delle tavolette ai Comuni di loro competenza, provvederanno a fornire ai Comuni stessi la necessaria assistenza tecnica ed a seguire lo svolgimento delle operazioni nella provincia, preoccupandosi che le operazioni stesse vengano ultimate nei termini di tempo stabiliti. Presso gli stessi Uffici provinciali di censimento verrà costituita un'adeguata scorta di modelli ISTAT/CP/101 allo scopo di far fronte alle eventuali ulteriori necessità dei Comuni.

13. Questo Istituto si riserva d'inviare presso i Comuni, ove necessario, propri funzionari, allo scopo di accertare che la formazione del piano topografico per i censimenti del 1971 avvenga in conformità alle norme stabilite.

In relazione a quanto precede, questo Istituto confida che i Comuni, consapevoli dell'importanza pregiudiziale che la formazione del piano topografico riveste ai fini del buon esito dei censimenti, nonché nei riguardi della regolare tenuta dell'anagrafe della popolazione residente e del buon andamento di altri importanti servizi comunali, faranno ogni sforzo per effettuare gli adempimenti richiesti con la presente circolare con la massima diligenza e tempestività e nella piena osservanza delle apposite istruzioni.

Si resta a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito e si prega di voler fornire un cortese cenno di assicurazione.

IL PRESIDENTE
Prof. GIUSEPPE DE MEO

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

DIREZIONE GENERALE DEI SERVIZI TECNICI

Roma, 12 febbraio 1971

Servizio Censimenti

Circolare n. 2/CP-16

Prot. n. 4926

Agli Uffici Provinciali di Censimento LORO SEDI

Alle Prefetture LORO SEDI

Alle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura LORO SEDI

e, per conoscenza:

Al Ministero dell'Interno - Direzione generale dell'amministrazione civile ROMA

Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale del commercio interno e dei consumi industriali ROMA

Agli Assessorati per gli Enti Locali delle Regioni a Statuto Speciale LORO SEDI

Agli Assessorati per l'industria ed il commercio delle Regioni a Statuto Speciale LORO SEDI

Agli Uffici regionali ed interregionali dell'Istituto Centrale di Statistica LORO SEDI

Alle altre Amministrazioni ed Enti interessati LORO SEDI

OGGETTO:

11° Censimento generale della popolazione e 5° Censimento generale dell'industria e del commercio. Ispettori provinciali di censimento.

1. Secondo quanto previsto dalle « Disposizioni ed Istruzioni » per i censimenti in oggetto, in corso di approntamento, per i compiti di vigilanza e di assistenza agli Uffici comunali durante le varie fasi dei censimenti, gli Uffici provinciali di censimento devono avvalersi di appositi Ispettori provinciali.

Per la determinazione del numero degli Ispettori provinciali e per la scelta delle persone cui affidare tale incarico gli Uffici provinciali di censimento devono attenersi alle disposizioni qui di seguito riportate.

2. Il numero degli Ispettori provinciali deve essere stabilito dopo aver effettuato la ripartizione del territorio della provincia in « aree ispettive », da assegnare ciascuna ad un Ispettore. La delimitazione di ogni « area ispettiva » deve essere effettuata in maniera tale che i conuni in essa compresi possano essere seguiti da una sola persona durante l'esecuzione delle diverse fasi dei censimenti, tenuto conto della numerosità dei comuni, delle distanze intercorrenti tra i comuni e delle caratteristiche della rete stradale e ferroviaria.

3. Le funzioni di Ispettore provinciale devono essere affidate a persone tecnicamente idonee, scelte preferibilmente tra i funzionari degli Uffici provinciali di censimento, delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, delle Prefetture ed eventualmente di Organi locali di Pubbliche Amministrazioni.

4. Le proposte sul numero degli Ispettori provinciali, corredate dei nominativi dei funzionari prescelti, della indicazione del'Amministrazione di appartenenza e della qualifica rivestita, nonchè delle denominazioni dei comuni che rientrano nell'« area ispettiva » assegnata a ciascuno di essi, devono essere trasmesse entro il 30 aprile 1971 dagli Uffici provinciali di censimento a questo Istituto, che comunicherà le proprie determinazioni in merito.

5. Questo Istituto si riserva, a tempo opportuno, di accreditare alle Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura i fondi necessari per l'espletamento dell'attività degli Ispettori provinciali; le modalità da seguire per la liquidazione delle missioni saranno successivamente comunicate da questo Istituto con apposita circolare.

IL PRESIDENTE

(Prof. GIUSEPPE DE MEO)

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

DIREZIONE GENERALE DEI SERVIZI TECNICI

SERVIZIO CENSIMENTI

Reparto SC/CP

Roma, 2 aprile 1971

Circolare n. 3/CP-40

Prot. n. 10650

Allegati: 2

OGGETTO:

11° Censimento generale della popolazione e 5° Censimento generale dell'industria e del commercio - Sezioni di censimento. Scelta dei rilevatori.

Ai Sindaci dei Comuni LORO SEDI

Agli Uffici Comunali di Censimento LORO SEDI

Agli Uffici Provinciali di Censimento LORO SEDI

e, per conoscenza:

Al Ministero dell'Interno - Direzione Generale dell'Amministrazione Civile ROMA

Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale del commercio interno e dei consumi industriali ROMA

Ai Presidenti delle Regioni a statuto speciale LORO SEDI

Ai Presidenti delle Regioni a Statuto ordinario LORO SEDI

Agli Assessorati per gli Enti Locali delle Regioni a statuto speciale LORO SEDI

Agli Assessorati per l'industria ed il commercio delle Regioni a statuto speciale LORO SEDI

Alle Prefetture della Repubblica LORO SEDI

Ai Commissari e Rappresentanti dello Stato e del Governo nelle Regioni a statuto speciale LORO SEDI

Al Presidente della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta AOSTA

Ai Presidenti delle Commissioni Provinciali di Controllo della Regione Siciliana LORO SEDI

Ai Presidenti del Comitato e delle Sezioni Provinciali di Controllo della Regione Sarda LORO SEDI

Ai Presidenti delle Amministrazioni Provinciali di BOLZANO - TRENTO

Alle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura LORO SEDI

Agli Uffici Regionali ed Interregionali dell'Istituto Centrale di Statistica LORO SEDI

Alle altre Amministrazioni ed Enti interessati LORO SEDI

Nel quadro delle operazioni preliminari dei censimenti in oggetto, gli Uffici comunali di censimento devono provvedere all'aggiornamento della ripartizione del territorio comunale in sezioni di censimento, nonchè alla determinazione del numero dei rilevatori e alla loro scelta, secondo le istruzioni di seguito riportate.

A) *Sezioni di censimento*

1. Gli Uffici comunali di censimento, ricevuto in restituzione da questo Istituto il piano topografico relativo ai censimenti in oggetto, debitamente approvato a norma dell'art. 9 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, devono provvedere all'aggiornamento della ripartizione del territorio comunale in sezioni di censimento.

A tal fine si precisa che, di norma, devono rimanere immutate le sezioni di censimento stabilite in occasione del censimento generale della popolazione del 1961, ivi comprese le sezioni speciali per natanti. Eventuali modifiche sono consentite in dipendenza:

a) del sorgere di nuovi complessi residenziali;

b) della creazione di nuove aree industriali ed in genere della installazione di nuove attività produttive;

c) dell'accrescimento o diminuzione dell'addensamento delle unità demografiche ed economiche.

Le anzidette modifiche potranno pertanto comportare:

— la scissione di una preesistente sezione in due o più nuove sezioni;

— la fusione in un'unica sezione di due o più sezioni preesistenti;

— una nuova ripartizione nell'ambito di un gruppo di sezioni contigue.

Si rammenta in proposito che ciascuna sezione non deve comprendere un numero di famiglie superiore a quello che può essere assegnato ad un solo rilevatore tenuto conto sia del grado di agglomerazione della popolazione e delle condizioni di viabilità del territorio, sia del fatto che allo stesso rilevatore sarà affidata anche la consegna ed il ritiro dei modelli del censimento dell'industria e del commercio. In linea di massima è da tener presente che ciascuna sezione non dovrebbe comprendere un numero di unità di rilevazione superiore a 500.

2. Per i casi in cui devono essere operate le modifiche di cui al punto precedente, sono da tener presenti le seguenti norme, analoghe a quelle che regolarono la costituzione delle sezioni di censimento nel 1961 :

a) in nessun caso la sezione di censimento può comprendere territori appartenenti a due o più frazioni geografiche ;

b) le zone di territorio aggregate ad un comune per effetto di variazione territoriale devono essere costituite in una o più sezioni a sè stanti ;

c) una sezione di censimento non deve comprendere fabbricati appartenenti a centri abitati diversi ;

d) nell'ambito di un centro abitato il limite di sezione non deve tagliare uno stesso fabbricato e di norma neanche uno stesso isolato ; tuttavia, in caso di isolati comprendenti un elevato numero di unità da censire, l'isolato stesso può essere suddiviso in due o più sezioni, purché ciascuna di queste comprenda una parte ben definita dell'isolato ;

e) un nucleo abitato non deve essere scisso tra due o più sezioni.

Ferme restando le norme di cui sopra, è lasciata facoltà ai comuni di costituire in una o più sezioni di censimento le frazioni di ordine amministrativo-finanziario e altre circoscrizioni di interesse dei comuni stessi.

3. Le sezioni di censimento devono essere tracciate con un sottile segno di colore rosso sulla *terza copia* delle tavolette in possesso dei comuni, previo riporto di tutte le altre delimitazioni (confine comunale, frazioni geografiche, centri e nuclei abitati) indicate sull'esemplare del piano topografico approvato da questo Istituto.

Per esigenze organizzative, la restituzione del suddetto esemplare avverrà gradualmente, per gruppi di comuni, entro il 1° semestre del 1971.

Per i grandi centri abitati, per i quali i limiti delle sezioni potrebbero risultare poco chiari sulle tavolette, si devono usare carte convenientemente ingrandite.

4. Le sezioni di censimento devono essere numerate in ordine progressivo, unico per l'intero comune, secondo la successione letterale (A, B, C, ecc.) delle frazioni geografiche.

B) *Numero e scelta dei rilevatori*

5. Il numero dei rilevatori che dovranno provvedere alla consegna e al ritiro dei modelli di rilevazione dei censimenti demografico ed industriale e commerciale, deve di norma essere pari al numero delle sezioni di censimento. Tuttavia, in caso di sezioni comprendenti uno scarso numero di unità di censimento, ad uno stesso rilevatore potranno essere affidate due o più sezioni.

6. Appena determinato il numero dei rilevatori, gli Uffici comunali di censimento devono adoperarsi per la ricerca delle persone alle quali potrà essere conferito l'incarico di rilevatore.

Tenuto conto della natura e della complessità dei quesiti previsti nei questionari di rilevazione, è necessario che i comuni, sotto la propria responsabilità, scelgano i rilevatori fra le persone in possesso di una adeguata preparazione che consenta di assolvere nel modo migliore i delicati compiti che saranno ad essi affidati. I detti rilevatori potranno essere scelti anche tra i dipendenti dei comuni, di Pubbliche Amministrazioni o di altri Enti pubblici, purché in possesso del requisito anzidetto.

Le persone prescelte saranno opportunamente istruite a cura dei dirigenti degli Uffici comunali di censimento, con l'assistenza degli Uffici provinciali di censimento, secondo le norme che verranno in seguito impartite.

C) *Sezioni di censimento e proposte sul numero dei rilevatori*

7. Per la comunicazione del numero delle sezioni di censimento e delle proposte sul numero dei rilevatori, gli Uffici comunali di censimento si serviranno di un prospetto conforme al fac-simile allegato, sul quale, a titolo esemplificativo, sono state elencate alcune frazioni geografiche e relative sezioni.

Tale prospetto deve essere redatto in duplice copia, delle quali una sarà trattenuta dall'Ufficio comunale di censimento e l'altra trasmessa al competente Ufficio provinciale di censimento appena possibile e comunque non oltre il 20 luglio 1971.

Gli Uffici provinciali di censimento, man mano che riceveranno le proposte sul numero dei rilevatori, procederanno all'esame di dette proposte ed alla comunicazione, agli Uffici comunali di censimento, appena possibile e comunque entro il 30 luglio 1971, delle proprie determinazioni in merito. Entro la stessa data gli Uffici provinciali di censimento trasmetteranno all'Istituto centrale di statistica - Servizio Censimenti - Reparto SC/CP - un prospetto contenente l'indicazione, per ciascun comune, del numero delle sezioni di censimento e dei rilevatori.

8. Con l'occasione, e al fine di fornire fin d'ora un quadro degli adempimenti concernenti i censimenti in oggetto, si trasmette allegato alla presente il calendario di massima delle principali operazioni censuarie affinchè gli organi interessati possano adottare le misure necessarie per l'assolvimento dei compiti di rispettiva competenza.

Il calendario definitivo verrà trasmesso non appena le apposite Commissioni di studio avranno terminato l'esame del piano di esecuzione generale di tutte le operazioni di censimento.

Gli Uffici comunali di censimento devono dare assicurazione del ricevimento della presente circolare agli Uffici provinciali di censimento i quali, a loro volta, sono incaricati di curare il regolare adempimento di quanto richiesto nella circolare stessa.

IL PRESIDENTE
Prof. GIUSEPPE DE MEO

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

DIREZIONE GENERALE DEI SERVIZI TECNICI

Servizio censimenti

Reparto SC/CP

Roma, 6 luglio 1971

Circolare n. 4/CP - 50

Prot. n. 20224

Allegati: 1

OGGETTO:

11° Censimento generale della popolazione e 5° Censimento generale dell'industria e del commercio - Calendario delle operazioni di censimento.

Ai Sindaci dei Comuni LORO SEDI

Agli Uffici Comunali di Censimento LORO SEDI

Agli Uffici Provinciali di Censimento LORO SEDI

e, per conoscenza:

Al Ministero dell'Interno - Direzione Generale dell'Amministrazione Civile ROMA

Al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato - Direzione Generale del Commercio Interno e dei Consumi Industriali ROMA

Ai Presidenti delle Regioni a Statuto Speciale LORO SEDI

Ai Presidenti delle Regioni a Statuto Ordinario LORO SEDI

Agli Assessorati per gli Enti Locali delle Regioni a Statuto Speciale LORO SEDI

Agli Assessorati per l'Industria ed il Commercio delle Regioni a Statuto Speciale LORO SEDI

Alle Prefetture della Repubblica LORO SEDI

Ai Commissari e Rappresentanti dello Stato e del Governo nelle Regioni a Statuto Speciale LORO SEDI

Al Presidente della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta AOSTA

Ai Presidenti delle Commissioni Provinciali di Controllo della Regione Siciliana LORO SEDI

Ai Presidenti del Comitato e delle Sezioni Provinciali di Controllo della Regione Sarda LORO SEDI

Ai Presidenti delle Amministrazioni Provinciali di BOLZANO - TRENTO

Alle Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura LORO SEDI

Agli Uffici Regionali ed Interregionali dell'Istituto Centrale di Statistica LORO SEDI

Alle altre Amministrazioni ed Enti interessati LORO SEDI

Affinchè gli organi interessati possano adottare le misure necessarie per l'assolvimento dei compiti di rispettiva competenza, si trasmette il calendario definitivo delle operazioni di censimento, in sostituzione del calendario provvisorio precedentemente trasmesso in allegato alla circolare numero 3/CP-40 del 2 aprile 1971.

Con l'occasione si sollecitano gli Uffici comunali di censimento, che ancora non vi avessero provveduto, a trasmettere agli Uffici provinciali di censimento l'elenco delle sezioni di censimento e le proposte sul numero dei rilevatori.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. LUIGI PINTO

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

DIREZIONE GENERALE DEI SERVIZI TECNICI

Roma, 30 luglio 1971

Servizio Censimenti - Rep. SC/CP

Circolare n. 5/CP - 51

Prot. n. 22435

Allegati: 1

OGGETTO:

11° Censimento generale della popolazione e 5° Censimento generale dell'industria e del commercio - Riunioni interprovinciali dei Dirigenti degli Uffici Provinciali di Censimento, degli Ispettori Provinciali e dei Dirigenti degli Uffici di censimento dei Comuni capoluoghi di provincia.

Agli Uffici Provinciali di Censimento LORO SEDI

Ai Prefetti LORO SEDI

Ai Presidenti delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura LORO SEDI

Ai Sindaci dei Comuni capoluoghi di provincia LORO SEDI

Ai Dirigenti degli Uffici di Censimento dei Comuni capoluoghi di provincia LORO SEDI

e, per conoscenza:

Al Ministero dell'Interno - Direzione Generale dell'Amministrazione Civile ROMA

Al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato - Direzione Generale del Commercio Interno e dei Consumi Industriali ROMA

Ai Presidenti delle Regioni a Statuto Speciale LORO SEDI

Ai Presidenti delle Regioni a Statuto Ordinario LORO SEDI

Agli Assessorati per gli Enti Locali delle Regioni a Statuto Speciale LORO SEDI

Agli Assessorati per l'Industria ed il Commercio delle Regioni a Statuto Speciale LORO SEDI

Ai Commissari e Rappresentanti dello Stato e del Governo nelle Regioni a Statuto Speciale LORO SEDI

Al Presidente della Commissione di coordinamento per la Valle d'Aosta AOSTA

Ai Presidenti delle Commissioni Provinciali di controllo della Regione Siciliana LORO SEDI

Ai Presidenti del Comitato e delle Sezioni Provinciali di controllo della Regione Sarda LORO SEDI

Ai Presidenti delle Amministrazioni provinciali BOLZANO - TRENTO

Agli Uffici regionali ed interregionali dell'Istituto Centrale di Statistica LORO SEDI

Alle Altre Amministrazioni ed Enti interessati LORO SEDI

1. Secondo quanto previsto dal calendario definitivo delle operazioni di censimento, trasmesso con circolare N. 4/CP-50 del 6 luglio 1971, nel periodo dal 6 all'11 settembre 1971 saranno tenute delle riunioni interprovinciali nel corso delle quali verranno illustrate, a cura di funzionari di questo Istituto, le disposizioni e le istruzioni per l'11° Censimento generale della popolazione e per il 5° Censimento generale dell'industria e del commercio.

2. Le suddette riunioni avranno luogo nei giorni indicati nel calendario allegato alla presente circolare con inizio alle ore 9,30, e proseguiranno anche nel pomeriggio per concludersi la mattina del giorno successivo.

3. Alle riunioni dovranno partecipare i Dirigenti degli Uffici provinciali di censimento, i Capi degli Uffici provinciali di statistica e gli Ispettori provinciali. È altresì opportuno che, su invito del competente Ufficio provinciale di censimento, alle riunioni partecipi anche il Dirigente dell'Ufficio comunale di censimento di ciascun Comune capoluogo di provincia, nonchè un rappresentante della locale Prefettura.

4. Le Amministrazioni e le Autorità in indirizzo sono pregate, ciascuna nell'ambito delle rispettive competenze, di autorizzare i propri funzionari, comunque interessati alle operazioni censuarie, a partecipare alle riunioni suddette.

Le spese di missione per i funzionari che provengono da Comuni capoluoghi di provincia diversi da quello presso il quale si svolge la riunione, saranno liquidate dai rispettivi Uffici provinciali di censimento.

5. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura designate come sedi di riunione sono pregate di mettere a disposizione i locali occorrenti e di provvedere a quant'altro possa necessitare per il normale svolgimento delle riunioni.

Si ringrazia fin d'ora della collaborazione che le Amministrazioni e le Autorità in indirizzo vorranno dare e, mentre si rimane a disposizione per tutti i chiarimenti che dovessero necessitare, si invitano gli Enti direttamente interessati a fornire un cenno di ricezione e di assicurazione.

IL PRESIDENTE

(Prof. GIUSEPPE DE MEO)

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

DIREZIONE GENERALE DEI SERVIZI TECNICI

Roma, 18 agosto 1971

Servizio Censimenti

Reparto SC/CP

Circolare n. 6 CP-53

Prot. n. 23595

Ai Sindaci dei comuni — LORO SEDI

Agli Uffici comunali di censimento — LORO SEDI

Agli Uffici provinciali di censimento — LORO SEDI

e, per conoscenza:

Al Ministero dell'Interno - Direzione Generale dell'Amministrazione Civile — ROMA

Al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato - Direzione Generale del Commercio Interno e dei Consumi Industriali — ROMA

Ai Presidenti delle Regioni a statuto speciale — LORO SEDI

Ai Presidenti delle Regioni a statuto ordinario — LORO SEDI

Agli Assessorati per gli Enti Locali delle Regioni a statuto speciale — LORO SEDI

Agli Assessorati per l'Industria ed il Commercio delle Regioni a statuto speciale — LORO SEDI

Alle Prefetture della Repubblica — LORO SEDI

Ai Commissari e rappresentanti dello Stato e del Governo nelle Regioni a statuto speciale — LORO SEDI

Al Presidente della Commissione di coordinamento per la Valle d'Aosta — AOSTA

Ai Presidenti delle Commissioni Provinciali di controllo della Regione Siciliana — LORO SEDI

Ai Presidenti del Comitato e delle Sezioni Provinciali di controllo della Regione Sarda — LORO SEDI

Ai Presidenti delle Amministrazioni Provinciali di — BOLZANO-TRENTO

Alle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura — LORO SEDI

Agli Uffici regionali ed interregionali dell'Istituto Centrale di Stastistica — LORO SEDI

Alle Altre amministrazioni ed enti interessati — LORO SEDI

OGGETTO:

11° Censimento generale della popolazione e 5° Censimento generale dell'industria e del commercio. Compensi e rimborso spese.

In relazione ai prossimi adempimenti richiesti per i censimenti in oggetto si ritiene opportuno portare a conoscenza quanto segue in merito ai compensi ed ai rimborsi spese.

1. *Compensi per i rilevatori.* — In conformità a quanto previsto dal calendario delle operazioni di censimento, riportato in allegato alla Circolare n. 4/CP-50 del 6 luglio 1971, entro il 9 ottobre c.a. i Sindaci, con le modalità riportate al punto 5.2.8. del fascicolo « Disposizioni e istruzioni per gli organi periferici », in corso di distribuzione, devono procedere alla nomina dei rilevatori da utilizzare per i censimenti in oggetto.

Come precisato nelle suddette « Disposizioni » i principali compiti che dovranno essere svolti dai rilevatori sono i seguenti:

a) distribuzione dei modelli di rilevazione, relativi sia al censimento demografico sia a quello industriale e commerciale e compilazione dei relativi stati di sezione provvisori nel periodo 14-23 ottobre c.a.;

b) ritiro, nel periodo 27 ottobre-10 novembre c.a., dei modelli già distribuiti, revisione preliminare dei medesimi, e, ove necessario, completamento o compilazione integrale dei medesimi;

c) compilazione delle parti delimitate in rosso dei modelli di rilevazione CP/1, CP/1 bis e CP/2;

d) codificazione, sui questionari dei censimenti, della categoria di attività economica concernente sia i componenti « attivi » delle famiglie e delle convivenze sia le imprese e le unità locali;

e) completamento dei modelli risultati imperfetti alla revisione effettuata giornalmente dall'Ufficio comunale durante la fase di ritiro dei questionari e sino alla compilazione dei riepiloghi dei computi giornalieri di sezione.

Per l'opera prestata dai rilevatori questo Istituto corrisponderà un compenso forfettario, comprensivo di ogni rimborso spese, nella misura di L. 95.000 lorde per rilevatore.

In relazione alla natura forfettaria ed uniforme del compenso per rilevatore, i competenti organi comunali, nell'assegnazione delle sezioni di censimento ai rilevatori ai sensi del punto 5 della Circolare n. 3/CP-40 del 2 aprile 1971 e specialmente nell'eventuale affidamento di due o più sezioni ad uno stesso rilevatore, dovranno porre ogni cura nell'assicurare una equa ripartizione del lavoro tra il personale rilevatore durante il periodo di consegna, ritiro e completamento dei questionari dei censimenti.

2. *Rimborsi forfettari di spese per i Dirigenti comunali e gli aspiranti rilevatori partecipanti fuori sede ai corsi di istruzione* — Come precisato nel già citato calendario delle operazioni di censimento, nel periodo tra il 13 ed il 25 settembre c.a. avranno luogo presso le sedi degli Uffici provinciali di censimento o presso la sede di uno o più Uffici comunali riunioni (della durata di norma di due giorni) volte ad istruire i Dirigenti degli Uffici comunali di censimento sulle modalità di esecuzione dei censimenti in ordine soprattutto agli adempimenti loro demandati.

Inoltre, nel periodo compreso tra il 27 settembre ed il 6 ottobre 1971, in conformità a quanto riportato al punto 5.2.7. delle citate « Disposizioni », saranno tenute riunioni comunali o intercomunali, aventi di norma la durata di tre giorni, degli aspiranti rilevatori (il cui numero non dovrà superare del 10% il numero dei rilevatori da nominare), al fine di illustrare a questi ultimi i compiti di loro specifica competenza.

In relazione a quanto sopra sarà corrisposto un rimborso forfettario di spese nella misura di L. 2.500 giornaliere ai Dirigenti degli Uffici comunali di censimento ed agli aspiranti rilevatori che, per partecipare alle riunioni, avranno dovuto spostarsi dal proprio comune di residenza.

3. *Compenso per la compilazione dei modelli per lettore ottico* — Per il riporto dei dati dai fogli di famiglia e di convivenza sui modelli per lettore ottico (Mod. ISTAT/CP/21) di cui al punto 6.2.4. delle citate « Disposizioni », questo Istituto si riserva di far conoscere quanto prima con apposita circolare la misura del relativo compenso unitario.

4. *Rimborso spese agli organi periferici per i censimenti* — Come è noto, il Governo ha presentato al Parlamento un apposito disegno di legge per il rimborso forfettario agli organi periferici (Comuni e Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura) delle spese, comprese quelle per il personale, relative all'esecuzione dei censimenti generali degli anni 1970 e 1971.

In proposito, si ritiene opportuno assicurare che da parte di questo Istituto sarà posta la massima cura affinchè il provvedimento compia sollecitamente il proprio iter e siano quindi subito adottati i provvedimenti di attuazione.

Si rimane in attesa di un cortese cenno di ricezione.

IL PRESIDENTE
Prof. GIUSEPPE DE MEO

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

DIREZIONE GENERALE DEI SERVIZI TECNICI

Servizio censimenti

Reparto SC/CP

Circolare n. 7/CP/55

Prot. n. 25096

Roma, 8 settembre 1971

Ai Prefetti LORO SEDI

Al Presidente della Commissione di coordinamento per la Valle d Aosta AOSTA

Ai Commissari e rappresentanti dello Stato e del Governo nelle Regioni a statuto speciale LORO SEDI

Ai Presidenti delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura LORO SEDI

Ai Sindaci dei Comuni LORO SEDI

e, per conoscenza :

Agli Uffici Comunali di censimento LORO SEDI

Agli Uffici Provinciali di censimento LORO SEDI

Al Ministero dell Interno - Direzione Generale dell Amministrazione Civile ROMA

Al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato - Direzione Generale del Commercio Interno e dei Consumi Industriali ROMA

Ai Presidenti delle Regioni a statuto speciale LORO SEDI

Ai Presidenti delle Regioni a statuto ordinario LORO SEDI

Agli Assessorati per gli Enti Locali delle Regioni a statuto speciale LORO SEDI

Agli Assessorati per l'Industria ed il Commercio delle Regioni a statuto speciale LORO SEDI

Ai Presidenti delle Commissioni provinciali di controllo della Regione Siciliana LORO SEDI

Ai Presidenti del comitato e delle Sezioni Provinciali di controllo della Regione Sarda LORO SEDI

Ai Presidenti delle Amministrazioni provinciali di BOLZANO-TRENTO

Agli Uffici regionali e interregionali dell'Istituto Centrale di Statistica LORO SEDI

Alle Altre Amministrazioni ed Enti interessati LORO SEDI

OGGETTO :

11° Censimento generale della popolazione e 5° Censimento generale dell'industria e del commercio. Costituzione delle Commissioni provinciali e comunali di censimento.

1. Secondo quanto previsto dal Calendario delle operazioni di censimento allegato alla circolare n. 4/CP-50 del 6 luglio 1971, deve essere provveduto alla costituzione per ciascuna Provincia di una Commissione provinciale di censimento e per ciascun Comune di una Commissione comunale di censimento.

2. *Commissioni provinciali di censimento* — La Commissione provinciale di censimento, da costituire con decreto del Prefetto, ha il compito di facilitare l'esecuzione dei censimenti nell'ambito della Provincia, fornendo informazioni, precisazioni e chiarimenti sulle finalità dei censimenti e sulla loro importanza. Tale compito verrà esplicato nei modi ritenuti più idonei, in relazione alla disponibilità di mezzi tecnici di divulgazione, nonchè alle condizioni ambientali.

La Commissione, presieduta dal Prefetto, è composta : dal Presidente della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in qualità di Vice-presidente ; dal Segretario generale della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, Direttore dell'Ufficio provinciale dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato ; da quattro rappresentanti delle organizzazioni dei datori di lavoro e da quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, rispettivamente esistenti nella provincia ; da un rappresentante del Provveditorato agli Studi ; da altre persone, in numero non superiore a tre, che per la loro esperienza in materia di rilevazioni statistiche o per l'ufficio ricoperto possano svolgere utile opera nell'interesse dei censimenti ; dal Capo dell'Ufficio provinciale di statistica, con funzioni di segretario.

La costituzione delle Commissioni provinciali di censimento deve avvenire entro il 15 settembre 1971. I Prefetti sono pregati di trasmettere a questo Istituto copia del relativo decreto di costituzione.

3. *Commissioni comunali di censimento* — La Commissione comunale di censimento, da costituire con provvedimento del Sindaco, ha il compito di facilitare l'esecuzione dei censimenti fornendo ai censiti informazioni e chiarimenti sulle finalità e sull'importanza dei censimenti stessi e avvalendosi a tal fine dei mezzi più idonei in relazione all'ambiente.

La Commissione, presieduta dal Sindaco o da un delegato, è composta: dal Segretario comunale; dal Dirigente dell'Ufficio comunale di censimento; da quattro rappresentanti delle organizzazioni locali dei datori di lavoro e da altrettanti rappresentanti delle organizzazioni locali dei lavoratori; dal Direttore didattico, ove esista, o in mancanza, da un insegnante elementare e, nei Comuni capoluoghi di provincia, da un rappresentante del Provveditorato agli Studi; da altre persone, in numero non superiore a tre, che per la loro esperienza in materia di rilevazioni statistiche o per l'incarico ricoperto possano svolgere utile opera nell'interesse dei censimenti.

La costituzione delle Commissioni comunali di censimento deve avvenire entro il 15 settembre 1971. Le Prefetture, con l'assistenza degli Uffici provinciali di censimento, sono pregate di assicurarsi dell'avvenuta costituzione delle Commissioni comunali di censimento e di darne comunicazione a questo Istituto.

4. *Materiale di propaganda* — Al fine di agevolare i compiti delle Commissioni provinciali e comunali di censimento è stato predisposto apposito materiale di propaganda (manifesti ufficiali e pubblicitari, locandine, ecc.).

Per l'attività delle Commissioni provinciali e comunali di censimento, questo Istituto sta provvedendo ad inviare il materiale di cui sopra direttamente agli Uffici provinciali di censimento, presso i quali saranno costituite anche apposite scorte, ed agli Uffici comunali di censimento.

Nel sottolineare ancora una volta l'importanza dei censimenti in oggetto, questo Istituto è certo che da parte delle Commissioni provinciali e comunali verrà assicurata la massima collaborazione nell'opera di divulgazione degli scopi dei censimenti stessi, sottolineandone le finalità esclusivamente di carattere statistico che con essi si intendono perseguire.

Al termine delle operazioni di censimento, i Sigg. Prefetti e Sindaci, nella loro qualità di presidenti delle Commissioni sono pregati di trasmettere a questo Istituto una relazione sull'attività svolta dalle Commissioni stesse, in relazione ai compiti ad esse demandati.

IL PRESIDENTE
(Prof. GIUSEPPE DE MEO)

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA
DIREZIONE GENERALE
DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE

Servizio Ragioneria - B/2

Roma, 15 settembre 1971

Circolare n. 61

Prot. n. 25736

Allegati : 1

OGGETTO :

11° Censimento generale della popolazione e 5° Censimento generale dell'industria e del commercio. Gestione dei fondi assegnati agli organi periferici.

Ai Presidenti delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura LORO SEDI

Agli Uffici Provinciali di Censimento LORO SEDI

All'Assessorato dell'Industria e del Commercio della Valle d'Aosta AOSTA

All'Assessorato delle Finanze della Valle d'Aosta AOSTA

e, per conoscenza :

Al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato - Direzione Generale del Commercio Interno e dei Consumi industriali ROMA

Alle Prefetture della Repubblica LORO SEDI

Ai Commissari e Rappresentanti dello Stato e del Governo nelle Regioni a Statuto Speciale LORO SEDI

Al Presidente della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta AOSTA

Ai Presidenti delle Commissioni Provinciali di Controllo della Regione Siciliana LORO SEDI

Ai Presidenti del Comitato e delle Sezioni Provinciali di Controllo della Regione Sarda LORO SEDI

Ai Presidenti delle Amministrazioni Provinciali di BOLZANO-TRENTO

Agli Uffici Regionali ed Interregionali dell'Istituto Centrale di Statistica LORO SEDI

Al fine di assicurare agli organi provinciali la disponibilità dei fondi occorrenti per il pagamento dei compensi ai collaboratori periferici per le attività che essi sono chiamati a svolgere per i censimenti indicati in oggetto, questo Istituto disporrà apposite aperture di credito a favore delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura presso gli Istituti bancari che svolgono il rispettivo servizio di tesoreria.

Per ciascun tipo di spesa è prevista un'apertura di credito in corrispondenza della quale sarà approntata dalle Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura apposita rendicontazione, come dalle istruzioni che seguono alla lettera B)

A) *Aperture di credito : prelevamenti, pagamenti.*

Allo stato attuale si prevede di disporre le seguenti aperture di credito :

1. Apertura di credito n. 1 per il pagamento delle competenze per le missioni degli ispettori provinciali (attività ispettiva) e per le missioni dei funzionari che partecipano alle riunioni interprovinciali (punto 4 — della circolare Istat — Servizio Censimenti n. 5/CP-51 del 30 luglio 1971, n. 22435 di prot.), provenendo da Comune capoluogo diverso da quello in cui si svolge la riunione.

2. Apertura di credito n. 2 per il pagamento dei rimborsi forfettari di spese per i Dirigenti e gli aspiranti rilevatori partecipanti, fuori sede, ai corsi di istruzione (punto 2, della circolare Istat — Servizio Censimenti — n. 6/CP-53 del 18 agosto 1971, n. 23595 di prot.).

3. Apertura di credito n. 3 per il pagamento dei compensi forfettari, comprensivi di ogni rimborso spese, ai rilevatori (punto 1, della circolare Istat — Servizio Censimenti — n. 6/CP-53 del 18 agosto 1971, n. 23595 di prot.).

4. Apertura di credito n. 4 per il pagamento dei compensi per la compilazione dei modelli per lettore ottico (punto 3, della circolare Istat — Servizio Censimenti — n. 6/CP-53 del 18 agosto 1971, n. 23595 di prot.).

Le aperture di credito saranno a tempo determinato ; l'ammontare di esse sarà determinato dall'Istituto Centrale di Statistica in relazione al fabbisogno ; il titolo, la natura della spesa, la scadenza e l'importo di ciascuna apertura di credito saranno comunicati tempestivamente alle Camere di Commercio interessate.

Le operazioni di prelevamento dovranno essere effettuate con le stesse modalità e norme che regolano i rapporti già intercorrenti fra Ente camerale ed Istituto bancario tesoriere.

Le Camere di Commercio avranno cura di effettuare i prelevamenti esclusivamente sulla base di titoli contabili (reversali e mandati) emessi a valere sull'apertura di credito corrispondente al tipo di pagamento e da contabilizzare, come di consueto, nei capitoli di entrata e di spesa delle partite di giro.

A fronte di ogni prelevamento di fondi a valere sulle aperture di credito di cui trattasi, il Tesoriere camerale rilascerà all'atto dell'introito delle somme un assegno di sportello sottoscritto in duplice esemplare, sul quale dovrà essere specificata l'esatta apertura di credito alla quale l'operazione dovrà essere riferita. L'assegno predetto avrà valore di quietanza per questo Istituto.

Al fine di limitare il movimento di ciascuna apertura di credito i competenti uffici sono pregati di porre ogni cura per raggruppare i pagamenti relativi alle stesse voci in modo da dar luogo a mandati di pagamento collettivi.

Nel determinare l'importo di ogni singolo prelevamento e quindi dell'assegno di sportello, le Camere di Commercio dovranno tener conto che, nell'effettuare i pagamenti, *dovranno operare direttamente le ritenute erariali ed il bollo di quietanza secondo le norme di legge, provvedendo al versamento delle somme ritenute all'Erario* e, pertanto, il mandato di pagamento, le reversali e l'assegno di sportello relativi dovranno essere emessi al lordo delle ritenute medesime.

Si fa presente che, per esigenze connesse con la chiusura dell'esercizio finanziario, gli Enti in indirizzo dovranno *sospendere qualsiasi operazione di prelevamento dal* 15 *dicembre al* 31 *dicembre* 1971. Entro tale periodo dovrà essere trasmessa a questo Istituto una situazione dei fondi prelevati e delle spese pagate alla data del 15 dicembre 1971, secondo il prospetto contabile appositamente predisposto (Mod. ISTAT/C/R 7 bis).

B) *Contabilità per la gestione dei fondi e rendiconti.*

Per la gestione dei fondi che le Camere di Commercio preleveranno a carico delle aperture di credito sono stati predisposti da questo Istituto i seguenti modelli, dei quali, in plico separato, verrà spedito all'Ufficio provinciale di censimento un congruo quantitativo.

Mod. ISTAT/C/R 1 - Ricevuta provvisoria per le anticipazioni (da tenersi come sospeso di cassa fino alla liquidazione della spesa) ;

Mod. ISTAT/C/R 2 - Parcella di missione ;

Mod. ISTAT/C/R 3 - Liquidazione del compenso forfettario ai rilevatori ;

Mod. ISTAT/C/R 3 bis - Liquidazione del compenso per la compilazione dei modelli per lettore ottico ;

Mod. ISTAT/C/R 4 - Contabilità degli Uffici provinciali di censimento (frontespizio ed intercalari) ;

Mod. ISTAT/C/R 5 - Rendiconto degli Uffici comunali di censimento (frontespizio ed intercalari) ;

Mod. ISTAT/C/R 6 - Riepilogo dei fondi assegnati e delle spese effettuate dagli Uffici comunali di censimento (frontespizio ed intercalari) ;

Mod. ISTAT/C/R 7 - Riepilogo generale dei fondi prelevati e delle spese effettuate nell'intera provincia ;

Mod. ISTAT/C/R 7 bis - Situazione dei fondi al 15 dicembre 1971.

Per la compilazione dei modelli sopradescritti valgono le seguenti norme :

a) L'Ufficio comunale di censimento annoterà, nel frontespizio del Mod. ISTAT/C/R 5, i fondi ricevuti dalle Camere di Commercio per la corresponsione dei compensi ai rilevatori e per la compilazione dei modelli per lettore ottico. Tali compensi liquidati rispettivamente con il Mod. ISTAT/C/R 3 e C/R 3 bis, saranno, poi, annotati, analiticamente e secondo l'ordine cronologico, nella parte interna dello stesso modello.

Al termine delle operazioni l'Ufficio comunale rimetterà al competente Ufficio provinciale il Mod. ISTAT/C/R 5 — che costituisce il rendiconto — compilato in ogni sua parte e corredato dai vari Modd. ISTAT/C/R 3 e C/R 3 bis disposti nello stesso ordine progressivo in cui sono stati trascritti nel modello ISTAT/C/R 5.

b) L'Ufficio provinciale di censimento annoterà di volta in volta, nel frontespizio del Mod. ISTAT/C/R 4, *i fondi prelevati sulle aperture di credito* distintamente per l'attività ispettiva, per il compenso forfettario ai partecipanti ai corsi di istruzione e per i fondi da inviare ai comuni della provincia per compenso ai rilevatori e per la compilazione del modello per lettore ottico.

Le spese per l'attività ispettiva saranno, poi, trascritte analiticamente nell'interno dello stesso modello a mano a mano che si procederà nella liquidazione delle singole parcelle. La trascrizione delle parcelle liquidate dovrà seguire l'ordine cronologico ed essere curata tempestivamente ; così procedendo, al termine delle operazioni il modello sarà pronto per il rendiconto finale.

I fondi prelevati ed inviati ai Comuni saranno trascritti, per singoli Comuni, elencati in ordine alfabetico e cronologicamente, nelle colonne 3 e 4 del Mod. ISTAT/C/R 6. Nelle colonne 5 e 6 dello stesso modello verranno successivamente trascritte le somme corrisposte dagli Uffici comunali di censimento e risultanti dal Mod. ISTAT/C/R 5 ; tale modello risulterà così già predisposto per il rendiconto finale.

In particolare :

— il Mod. ISTAT/C/R 4 dovrà essere corredato di tutte le parcelle di missione (mod. ISTAT/C/R/ 2) e delle quietanze per il rimborso forfettario ai partecipanti ai corsi di istruzione (Mod. C/R quietanza) ;

— il Mod. ISTAT/C/R 6 dovrà essere corredato di tutti i Modd. ISTAT/C/R 5 compilati dai singoli Uffici comunali di censimento con annessi i Modd. ISTAT/C/R 3 e C/R 3 bis di liquidazione dei compensi ai rilevatori e per la compilazione del modello del lettore ottico.

Gli Uffici provinciali di censimento sono pregati, non appena avranno ricevuto i modelli di contabilità, di trasmettere alle singole Amministrazioni comunali della provincia i modelli interessanti gli Uffici comunali (Modd. ISTAT/C/R 3, R/3 bis ed R/5), fornendo i necessari chiarimenti con una lettera circolare e specificando che il Segretario comunale è responsabile verso il Dirigente dell'Ufficio provinciale e verso questo Istituto della gestione dei fondi assegnati all'Ufficio comunale. I predetti fondi verranno accreditati alle Tesorerie comunali le quali terranno particolare gestione di detti fondi ai fini di assicurare gli adempimenti inerenti ai censimenti.

Il materiale contabile, debitamente ed accuratamente revisionato, dovrà essere rimesso a questo Istituto in allegato al Mod. ISTAT/C/R 7 ; tale modello riepiloga, distintamente per Ufficio provinciale, per gli Uffici comunali e per l'intera provincia i fondi prelevati e le spese effettuate.

Per quanto riguarda i termini per la restituzione dei modelli di contabilità verranno successivamente impartite le opportune disposizioni.

C) *Attività ispettiva e rimborsi forfettari di spese ai Dirigenti comunali ed agli aspiranti rilevatori per la partecipazione ai corsi di istruzione.*

Poichè sono in corso le disposizioni per le aperture di credito relative alle esigenze per l'attività ispettiva e per i rimborsi forfettari relativi alla partecipazione ai corsi di istruzione, si ritiene opportuno, in questa sede, fornire i seguenti chiarimenti in ordine a tali spese.

1. *Attività ispettiva.*

Come è noto, nel corso delle operazioni di censimento, deve essere sviluppato un programma di visite presso i Comuni da parte di appositi Ispettori provinciali che possono essere anche funzionari dipendenti delle Prefetture o di altri Organi locali della Pubblica Amministrazione.

L'armonizzazione del servizio ispettivo è demandata all'Ufficio provinciale di censimento e, in particolare, al Segretario Generale della Camera di Commercio, che ne assume la dirigenza.

Tale compito deve essere inteso ad assicurare che il servizio sia programmato e svolto in stretta aderenza alle effettive esigenze e col maggiore risparmio di mezzi e di persone possibile.

Le diarie, le indennità ed i rimborsi di spese spettanti agli Ispettori provinciali dovranno essere liquidati in base alla qualifica rivestita dagli interessati nell'Amministrazione Statale di appartenenza o a quella equiparata nel caso di appartenenti ad Enti o altre Amministrazioni pubbliche, in conformità delle norme contenute nella legge 15 aprile 1961, n. 291, e nelle misure fissate dalla medesima legge, tenendo presente che non potranno essere giustificate deroghe.

In particolare si ritiene opportuno ricordare che ai sensi della citata legge i viaggi per le missioni devono essere effettuati avvalendosi di mezzi pubblici di trasporto ; tuttavia, ove ricorrano le condizioni previste dall'art. 13 della legge, il dirigente dell'Ufficio provinciale potrà autorizzare l'uso di mezzi propri di trasporto, previa domanda scritta dell'interessato dalla quale risulti che questo Istituto e l'Amministrazione di appartenenza sono sollevati da qualsiasi responsabilità conseguente all'uso di detti mezzi di trasporto.

Potrà essere consentito l'uso di mezzi di trasporto noleggiati, ai sensi dell'art. 11, V comma della ripetuta legge, semprechè il Dirigente dell'Ufficio provinciale di censimento lo ritenga necessario, in base alla valutazione responsabile dei singoli casi (urgenza imposta dai tempi tecnici da rispettare per assicurare il servizio ispettivo, estensione e configurazione del territorio della provincia, difficoltà delle comunicazioni, numero elevato di comuni da visitare in un solo giorno, ecc.) che risulterà dall'autorizzazione da concedersi preventivamente.

Per la spesa relativa dovrà essere adottata ogni cautela per contenerla entro i limiti delle effettive necessità, scegliendo i mezzi adeguati al fabbisogno e noleggiatori disposti a praticare i prezzi correnti di mercato.

A tale scopo dovrà essere richiesta la collaborazione dei servizi di economato della Camera di Commercio. Le fatture relative, la cui concordanza con l'esposizione dei servizi va accuratamente controllata prima del rimborso, saranno allegate, unitamente all'autorizzazione del Dirigente dell'Ufficio, alle parcelle di missione rispettive.

2. *Rimborsi forefettari di spese per i Dirigenti comunali e gli aspiranti rilevatori partecipanti fuori sede ai corsi di istruzione.*

Il rimborso forfettario in argomento è assoggettato alla sola imposta di bollo nella misura del 2‰ (due per mille) che potrà essere assolta, in questo caso, mediante l'applicazione materiale delle marche da bollo.

Il rimborso di cui si tratta sarà liquidato e pagato ai singoli partecipanti, previo rilascio di ricevuta firmata su un modulo di quietanza appositamente predisposto dalla Camera di Commercio secondo il fac-simile allegato; la ricevuta dovrà essere unita alla rendicontazione finale.

Per quanto riguarda l'erogazione di compensi per i rilevatori e per la compilazione dei modelli per lettore ottico verranno impartite successivamente le opportune disposizioni.

Si ringrazia della collaborazione che le Amministrazioni e le Autorità in indirizzo vorranno dare e, mentre si rimane a disposizione per tutti i chiarimenti che dovessero necessitare, si invitano gli Enti direttamente interessati a fornire un cenno di ricezione e di assicurazione.

IL PRESIDENTE
(Prof. GIUSEPPE DE MEO)

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

DIREZIONE GENERALE
DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE

Roma, 21 ottobre 1971

Servizio AA.GG. - Rep. AA.GG./A

Circolare n. 73

Prot. n. 29146

OGGETTO:

11° Censimento generale della popolazione e 5° Censimento generale dell'industria e del commercio.

Ai Sigg. Sindaci dei Comuni LORO SEDI

e, per conoscenza:

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ROMA

Al Ministero dell'Interno ROMA

Al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato ROMA

Al Sig. Commissario ed al Sig. Vice Commissario del Governo nella Regione Trentino Alto Adice TRENTO-BOLZANO

Al Sig. Presidente della Giunta Regionale della Valle d'Aosta AOSTA

Ai Sigg. Prefetti della Repubblica LORO SEDI

Al Sig. Vive Prefetto Dirigente dell'Ufficio distaccato di Prefettura di ORISTANO

Ai Sigg. Presidenti delle Giunte Regionali LORO SEDI

Ai Sigg. Commissari del Governo presso le Regioni LORO SEDI

Al Sig. Presidente della Commissione di Coordinamento della Valle d'Aosta AOSTA

Risulta a questo Istituto che non pochi Comuni sono invitati da Amministrazioni o Enti Pubblici e anche da privati a trasmettere copia dei questionari compilati ai fini delle rilevazioni in oggetto o a fornire notizie desunte dai questionari medesimi.

Al riguardo si ritiene opportuno richiamare l'attenzione delle SS.LL. su quanto stabilito dalla legge in ordine alle rilevazioni statistiche disposte da questo Istituto, per le quali è previsto il vincolo del più scrupoloso segreto d'ufficio ed il divieto di comunicare a chicchessia le notizie con esse raccolte. Si devono anche rammentare in proposito le severe sanzioni previste per coloro che, essendo venuti a conoscenza delle dette notizie per ragioni del proprio ufficio, trasgrediscono gli obblighi di cui sopra, che sono stabiliti essenzialmente allo scopo di tutelare la riservatezza sui dati individuali.

Si pregano pertanto le SS.LL. di assicurare il pieno rispetto delle sopra richiamate disposizioni da parte di tutti gli addetti alle operazioni di rilevazione e di voler prontamente segnalare a questo Istituto eventuali richieste in contrasto con il vincolo del segreto d'ufficio, da chiunque avanzate.

Questo Istituto è venuto a conoscenza altresì di trattative in corso tra alcune Amministrazioni comunali e ditte specializzate in spogli meccanografici, intese a trasferire su nastro magnetico i dati di censimento desumibili dal modello appositamente predisposto per lettori ottici.

In proposito, nel mentre si dà notizia che si è provveduto a diffidare le ditte in questione dall'utilizzare materiale appartenente a questo Istituto, si pregano le SS.LL. di voler dare opportune disposizioni affinchè le Amministrazioni comunali desistano dalle dette iniziative.

Con l'occasione si informa che questo Istituto sta peraltro esaminando la possibilità di rendere utilizzabili localmente quei dati dei censimenti in oggetto che presentino interesse specifico per le Amministrazioni comunali.

IL PRESIDENTE
(PROF. GIUSEPPE DE MEO)

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

DIREZIONE GENERALE
DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE

Roma, 25 ottobre 1971

Servizio Ragioneria - B/2

Circolare n. 76

Prot. n. 29639

Agli Uffici Provinciali di Censimento LORO SEDI

All'Assessorato dell'Industria e del Commercio della Valle d'Aosta AOSTA

e, per conoscenza:

Alle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura LORO SEDI

All'Assessorato delle Finanze della Valle d'Aosta AOSTA

Al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato - Direzione Generale del Commercio Interno e dei Consumi industriali ROMA

Alle Prefetture della Repubblica LORO SEDI

Ai Commissari e Rappresentanti dello Stato e del Governo nelle Regioni a Statuto Speciale LORO SEDI

Al Presidente della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta AOSTA

Ai Presidenti delle Commissioni Provinciali di Controllo della Regione Siciliana LORO SEDI

Ai Presidenti del Comitato delle Sezioni Provinciali di Controllo della Regione Sarda LORO SEDI

Ai Presidenti delle Amministrazioni Provinciali di BOLZANO-TRENTO

Agli Uffici Regionali ed Interregionali dell'Istituto Centrale di Statistica LORO SEDI

OGGETTO:

11° Censimento generale della popolazione e 5° Censimento generale dell'industria e del commercio - Gestione dei fondi da parte degli Uffici Comunali di Censimento.

Si comunica che a mezzo di plico espresso sono stati inviati a codesto Ufficio i modelli Istat C/R3, C/R3-bis e C/R5 necessari per la liquidazione dei compensi spettanti ai rilevatori, ai compilatori del modello per il lettore ottico e per il rendiconto finale che gli Uffici comunali di censimento sono tenuti a presentare a discarico delle somme che riceveranno.

Per la compilazione dei modelli in argomento valgono le norme di cui al punto B), pag. 4, della circolare Istat n. 61 del 15 settembre 1971, n. 25736 di prot..

In particolare si precisa che l'imposta di bollo di quietanza nella misura del 2‰ (due per mille) cui dovranno essere assoggettati i compensi di cui si tratta, sarà versata all'Erario da ogni singolo Comune, così come indicato nei modelli stessi.

Si prega codesto Ufficio di voler trasmettere, con cortese tempestività, i modelli Istat C/R 5 (frontespizio ed intercalari), C/R3 e C/R3-bis ai Comuni della Provincia in relazione al numero dei rilevatori che stanno operando nelle singole circoscrizioni comunali ed a secondo del numero di personale che verrà interessato, da ogni Comune, alla compilazione del modello per il lettore ottico.

L'eccedenza dei modelli in argomento dovrà essere trattenuta presso codesto Ufficio per fronteggiare eventuali ulteriori richieste da parte dei Comuni medesimi.

Si prega codesto Ufficio di voler cortesemente impartire, alle singole Amministrazioni comunali, con apposita lettera, le disposizioni contenute nella presente e nella circolare Istat n. 61 del 15 settembre 1971, sopra richiamata, al fine di assicurare una uniforme contabilizzazione dei fondi da gestire.

Nel ringraziare per la apprezzata collaborazione, si resta in attesa di un cortese cenno di assicurazione.

IL DIRETTORE GENERALE

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

DIREZIONE GENERALE DEI SERVIZI TECNICI

Servizio censimenti

Reparto SC/CIC

Circolare n. 1 CIC-96

Prot. n. 33157

Roma, 27 novembre 1971

Ai Sindaci dei Comuni LORO SEDI

Agli Uffici Comunali di censimento LORO SEDI

Agli Uffici Provinciali di censimento LORO SEDI

e, per conoscenza:

Al Ministero dell'Interno - Direzione generale dell'amministrazione civile ROMA

Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale del commercio interno e dei consumi industriali ROMA

Ai Presidenti delle Regioni a statuto speciale LORO SEDI

Ai Presidenti delle Regioni a statuto ordinario LORO SEDI

Agli Assessorati per gli Enti locali delle Regioni a statuto speciale LORO SEDI

Agli Assessorati per l'industria ed il commercio delle Regioni a statuto speciale LORO SEDI

Alle Prefetture della Repubblica LORO SEDI

Ai Commissari e Rappresentanti dello Stato e del Governo nelle Regioni a statuto speciale LORO SEDI

Al Presidente della commissione di coordinamento per la Valle d'Aosta AOSTA

Ai Presidenti delle commissioni provinciali di controllo della Regione Siciliana LORO SEDI

Ai Presidenti del comitato e delle sezioni provinciali di controllo della Regione Sarda LORO SEDI

Ai Presidenti delle Amministrazioni provinciali di BOLZANO-TRENTO

Alle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura LORO SEDI

Agli Uffici regionali ed interregionali dell'Istituto Centrale di Statistica LORO SEDI

Alle Altre amministrazioni ed enti interessati LORO SEDI

OGGETTO:

5° Censimento generale dell'industria e del commercio. Trasmissione del materiale agli Uffici provinciali di censimento.

1. Come è noto, non appena ultimate le operazioni di raccolta dei dati ed eseguita la comunicazione dei primi risultati provvisori agli Uffici provinciali di censimento, gli Uffici comunali di censimento devono provvedere:

a) entro il 20 *dicembre p.v.*, alla revisione definitiva dei questionari del censimento industriale e commerciale (Modd. ISTAT/CIC/1 e 2), consistente nell'esame quantitativo e qualitativo di detti modelli come specificato al punto 7.2.1 — pag. 96 e seguenti — del fascicolo « Disposizioni e istruzioni per gli organi periferici ».

b) entro il 15 *gennaio* 1972, alla compilazione in duplice copia, come specificato al punto 7.2.2 — pag. 101 — del citato fascicolo di istruzioni, degli stati definitivi delle sezioni, di cui uno (Modello ISTAT/CIC/6) relativo ai questionari di censimento (Mod. ISTAT/CIC/1) e l'altro (Mod. ISTAT/CIC/6bis) concernente i questionari per il commercio ambulante (Mod. ISTAT/CIC/2).

c) entro il 20 *gennaio* 1972, una volta ultimata l'elencazione dei questionari negli stati definitivi delle sezioni, alla compilazione in duplice copia, e secondo quanto indicato al punto 7.2.3 — pagg. 105 e 106 — del fascicolo delle istruzioni, del riepilogo degli stati definitivi delle sezioni (Mod. ISTAT/CIC/7).

Si fa presente che i termini di cui ai punti *a*) e *b*) concernenti la revisione definitiva dei questionari e la compilazione degli stati definitivi delle sezioni, possono considerarsi dilazionabili in relazione al numero dei questionari di ciascun Comune, fermo restando il termine improrogabile di cui al punto *c*) relativo alla compilazione del riepilogo degli stati definitivi delle sezioni.

2. Portate a termine le operazioni indicate al precedente punto 1, gli Uffici comunali di censimento, entro il 25 *gennaio* 1972, devono provvedere a trasmettere ai competenti Uffici provinciali i seguenti modelli del censimento industriale e commerciale:

a) una copia degli stati definitivi delle sezioni (Mod. ISTAT/CIC/6 e 6bis) e le copie della Parte I/Impresa (foglio B) dei questionari di censimento. Al riguardo si rammenta che, secondo quanto indicato al punto 7.2.4 del fascicolo delle istruzioni, il distacco dei fogli B deve essere effettuato solo per i questionari che risultino compilati sia nella Parte I/Impresa che nella Parte II/Unità locale ;

b) una copia del riepilogo degli stati definitivi delle sezioni (Mod. ISTAT/CIC/7) che, come precisato al punto 5.4.3 delle istruzioni, deve essere inviata in plico a parte e cioè separatamente dal materiale citato al punto *a*).

3. Entro il 31 *gennaio* 1972, gli Uffici comunali di censimento devono poi trasmettere ai competenti Uffici provinciali il seguente materiale relativo al censimento in oggetto :

a) questionari di censimento (Mod. ISTAT/CIC/1) ;

b) questionari per il commercio ambulante (Mod. ISTAT/CIC/2) ;

c) stati di sezione provvisori (Mod. ISTAT/CIC/3) ;

d) la seconda copia degli stati definitivi delle sezioni (Modd. ISTAT/CIC/6 e 6bis) ;

e) la seconda copia del riepilogo dello stato definitivo delle sezioni (Mod. ISTAT/CIC/7).

Prima di procedere al confezionamento del materiale, i fogli degli stati di sezione provvisori, relativi ad una stessa sezione di censimento, devono essere cuciti lungo la linea tratteggiata indicata negli stampati stessi. Analogamente deve procedersi per gli stati di sezione definitivi.

Per quanto concerne la spedizione del materiale relativo al censimento industriale e commerciale, devono essere seguite le norme sotto indicate.

I modelli devono essere avvolti con strisce di carta robusta, seguendo l'ordine della numerazione definitiva, distintamente per i questionari di censimento e per i questionari per il commercio ambulante. In particolare si rammenta che, come precisato al punto 7.2.4. — pag. 106 — del fascicolo di istruzioni, *i questionari di censimento* (*Mod. ISTAT/CIC/*1) *dovranno risultare suddivisi in due gruppi*, collocando nel primo gruppo i questionari compilati sia nella Parte I/Impresa che nella Parte II/Unità locale *nei quali alla Sezione II della Parte I risulti elencata una sola unità locale*, e nel secondo gruppo tutti i restanti questionari e cioè sia i questionari compilati nella Parte I e II nei quali alla Sezione II della Parte I risultino elencate due o più unità locali, sia quelli compilati solamente nella Parte II.

Il materiale in parola deve poi essere confezionato, di norma, in pacchi avvolti con carta da imballaggio. Se il materiale da spedire supera i 20 chilogrammi deve essere confezionato invece in cassa di legno o altro materiale simile.

In ogni caso gli Uffici comunali di censimento devono avere la massima cura affinchè la confezione degli imballaggi sia fatta in modo scrupoloso al fine di evitare danneggiamenti o dispersioni del materiale di censimento.

Qualora i pacchi o le casse siano più di uno, ciascun collo deve essere numerato progressivamente. Tali numeri devono essere indicati sulle etichette (Mod. ISTAT/CIC/301) fornite a suo tempo da questo Istituto, sotto forma di frazione il cui numeratore indica il numero progressivo del collo e il denominatore il numero totale dei colli stessi che vengono spediti dall'Ufficio comunale di censimento (ad esempio se il materiale è confezionato in tre colli, sulle etichette dei tre colli devono essere riportate, rispettivamente, le numerazioni : 1/3, 2/3 e 3/3).

Il materiale deve essere disposto in modo che aprendo il collo (il primo nel caso di più colli) si trovi superiormente una busta contenente il riepilogo dello stato definitivo delle sezioni e di seguito gli stati definitivi delle sezioni, gli stati di sezione provvisori e infine i modelli di rilevazione.

Mentre si resta a disposizione per tutti i chiarimenti che dovessero necessitare, si prega di voler fornire un cortese cenno di ricezione e di assicurazione.

IL PRESIDENTE
(Prof. GIUSEPPE DE MEO)

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA
DIREZIONE GENERALE DEI SERVIZI TECNICI

Servizio censimenti

Reparto SC/CIC

Circolare n. 2/CIC-98

Prot. n. 33806

Roma, 4 dicembre 1971

Agli Uffici provinciali di censimento LORO SEDI

e, per conoscenza:

Al Ministero dell'interno - Direzione generale dell'amministrazione civile ROMA

Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale del commercio interno e dei consumi industriali ROMA

Ai Presidenti delle Regioni a statuto speciale LORO SEDI

Ai Presidenti delle Regioni a statuto ordinario LORO SEDI

Agli Assessorati per gli Enti locali delle Regioni a statuto speciale LORO SEDI

Agli Assessorati per l'industria ed il commercio delle Regioni a statuto speciale LORO SEDI

Alle Prefetture della Repubblica LORO SEDI

Ai Commissari e Rappresentanti dello Stato e del Governo nelle Regioni a statuto speciale LORO SEDI

Al Presidente della commissione di coordinamento per la Valle d'Aosta AOSTA

Ai Presidenti delle commissioni provinciali di controllo della Regione Siciliana LORO SEDI

Ai Presidenti del comitato e delle sezioni provinciali di controllo della Regione Sarda LORO SEDI

Ai Presidenti delle amministrazioni provinciali di BOLZANO-TRENTO

Alle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura LORO SEDI

Agli Uffici regionali ed interregionali dell'Istituto Centrale di Statistica LORO SEDI

Alle Altre amministrazioni ed enti interessati LORO SEDI

OGGETTO:

5° Censimento generale dell'industria e del commercio. Alcuni adempimenti successivi alla trasmissione del riepilogo provinciale dei primi risultati comunali.

1. Con circolare n. 1 CIC/96 Prot. 33157 del 27 novembre 1971, questo Istituto ha comunicato i termini entro i quali gli Uffici comunali di censimento devono trasmettere il materiale relativo al censimento in oggetto ai competenti Uffici provinciali.

Al riguardo si comunicano le seguenti disposizioni:

A) *Riepiloghi degli stati definitivi delle sezioni* (*Mod. ISTAT/CIC/7*)

Entro il 10 *febbraio* 1972, gli Uffici provinciali di censimento devono trasmettere a questo Istituto, in un'unica soluzione e previo accurato controllo della loro regolare compilazione, le copie dei riepiloghi degli stati definitivi delle sezioni relativi a tutti i comuni della provincia, trasmesse in plico a parte dagli Uffici comunali di censimento, a norma del punto 2*b*) della circolare sopracitata.

Si raccomanda la scrupolosa osservanza di detto termine, dovendo questo Istituto procedere, sulla base dei dati contenuti nei riepiloghi stessi, alla immediata pubblicazione di un primo volume sui risultati provvisori del censimento.

B) *Fogli B dei Modd. ISTAT/CIC/1 relativi alle imprese con oltre* 20 *addetti*

Come è noto, unitamente al materiale del censimento in oggetto, inviato a suo tempo a ciascun Ufficio provinciale di censimento, è stato trasmesso un quantitativo di fogli *B* sciolti, con riserva, da parte di questo Istituto, di fornire successive disposizioni circa la loro utilizzazione.

Al riguardo si precisa che gli Uffici provinciali di censimento devono procedere allo stralcio dal complesso dei fogli B trasmessi dagli Uffici comunali, in base a quanto disposto al punto 2 *a*) della sopracitata circolare n. 1 CIC-96 Prot. n. 33157, di quelli relativi alle imprese per le quali al totale di cui alla col. 6 della Sezione II della Parte I/Impresa del questionario di censimento, risulti una cifra superiore a 20 addetti.

Tutte le indicazioni contenute in detti fogli dovranno essere riportate nei sopracitati fogli B inviati in bianco da questo Istituto, avendo cura di mantenere la suddivisione per comune (e, nell'ambito di ciascun comune, per attività economica) già risultante nei pacchi trasmessi dagli Uffici comunali di censimento.

Ad operazione ultimata, ciascun foglio da cui sono state tratte le indicazioni, deve essere reinserito nel relativo pacco originario.

Entro il 28 *febbraio* 1972, gli Uffici provinciali di censimento devono trasmettere a questo Istituto, in un'unica soluzione, tutti i fogli B ottenuti con le modalità sopra indicate, trattenendo invece gli altri per le necessarie operazioni di confronto con il Registro delle ditte.

2. Per quanto concerne i successivi adempimenti, di cui all'articolo 35 delle norme di esecuzione del censimento in oggetto, che dovranno essere assolti dagli Uffici provinciali, questo Istituto si riserva di fornire, a breve scadenza, precise istruzioni in merito.

Mentre si resta a disposizione per tutti i chiarimenti che dovessero necessitare, si prega di fornire un cortese cenno di ricevimento e di assicurazione.

IL PRESIDENTE
(Prof. GIUSEPPE DE MEO)

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

DIREZIONE GENERALE DEI SERVIZI TECNICI

Roma, 15 dicembre 1971

Servizio censimenti

Reparto SC/CIC

Prot. n. 34736

Agli Uffici Provinciali di censimento

LORO SEDI

e, per conoscenza:

Agli Uffici regionali e interregionali dell'Istituto Centrale di Statistica

LORO SEDI

OGGETTO:

5° Censimento generale dell'industria e del commercio. Seconda copia degli stati definitivi delle sezioni - (Modd. ISTAT/CIC/6 e 6 bis).

Con circolare n. 2 CIC/98 del 4 dicembre u.s., questo Istituto ha comunicato agli Uffici in indirizzo alcuni adempimenti successivi alla trasmissione del riepilogo provinciale dei primi risultati comunali.

Facendo seguito a detta circolare si comunica che, a parziale modifica di quanto disposto al punto A primo capoverso, gli Uffici provinciali di censimento devono trasmettere a questo Istituto, entro il 10 febbraio 1972, oltre alla copia del riepilogo degli stati definitivi delle sezioni (Mod. ISTAT/CIC/7), *anche la copia degli stati definitivi delle sezioni* (*Modd. ISTAT/CIC/6 e 6bis*), trasmessa dagli Uffici comunali di censimento in base a quanto disposto al punto 2 *a*) della circolare n. 1 CIC/96 del 27 novembre u.s..

Si resta in attesa di ricevere un cortese cenno di ricezione e di assicurazione in merito.

IL DIRETTORE GENERALE

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

DIREZIONE GENERALE DEI SERVIZI TECNICI

Servizio dei censimenti

Reparto SC/CIC

Circolare n. 3/CIC-6

Prot. n. 2143

Roma, 24 gennaio 1972

Agli Uffici provinciali di censimento LORO SEDI

e, per conoscenza:

Al Ministero dell'interno - Direzione generale dell'amministrazione civile ROMA

Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale del commercio interno e dei consumi industriali ROMA

Ai Presidenti delle Regioni a statuto speciale LORO SEDI

Ai Presidenti delle Regioni a statuto ordinario LORO SEDI

Agli Assessorati per gli Enti locali delle Regioni a statuto speciale LORO SEDI

Agli Assessorati per l'industria ed il commercio delle Regioni a statuto speciale LORO SEDI

Alle Prefetture della Repubblica LORO SEDI

Ai Commissari e Rappresentanti dello Stato e del Governo nelle Regioni a statuto speciale LORO SEDI

Al Presidente della commissione di coordinamento per la Valle d'Aosta AOSTA

Ai Presidenti delle commissioni provinciali di controllo della Regione Siciliana LORO SEDI

Ai Presidenti del comitato e delle sezioni provinciali di controllo della Regione Sarda LORO SEDI

Ai Presidenti delle Amministrazioni provinciali di BOLZANO-TRENTO

Alle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura LORO SEDI

Agli Uffici regionali ed interregionali dell'Istituto Centrale di Statistica LORO SEDI

Alle Altre amministrazioni ed Enti interessati LORO SEDI

OGGETTO:

5° Censimento generale dell'industria e del commercio - Adempimenti connessi alla ricezione del materiale di censimento trasmesso dagli Uffici comunali.

Facendo seguito alla circolare di questo Istituto n. 2 CIC/98 del 4 dicembre 1971, qui di seguito si riportano le disposizioni concernenti alcuni adempimenti degli Uffici provinciali di censimento successivi alle operazioni di revisione del censimento industriale e commerciale effettuate presso gli Uffici comunali.

1. *Ricezione del materiale di censimento trasmesso dagli Uffici comunali.*

In conformità alle istruzioni emanate da questo Istituto con circolare n. 1 CIC/96 del 27 novembre 1971, *entro il* 31 *gennaio* 1972 gli Uffici comunali di censimento devono trasmettere ai competenti Uffici provinciali il seguente materiale relativo al censimento industriale e commerciale:

a) questionari di censimento (Mod. ISTAT/CIC/1);

b) questionari per il commercio ambulante (Mod. ISTAT/CIC/2);

c) stati di sezione provvissori (Mod. ISTAT/CIC/3);

d) la seconda copia degli stati definitivi delle sezioni (Modd. ISTAT/CIC/6 e 6 bis);

e) la seconda copia del riepilogo degli stati definitivi delle sezioni (Mod. ISTAT/CIC/7).

L'Ufficio provinciale di censimento, pertanto, deve accertarsi che, entro la data anzidetta, tutti i Comuni della provincia abbiano provveduto alla spedizione del materiale di cui trattasi.

2. *Controllo della completezza del materiale ricevuto.*

L'Ufficio provinciale di censimento, man mano che riceve il materiale dagli Uffici comunali, deve provvedere ad aprire i colli ed a controllare la completezza del materiale stesso, accertando che, per ciascun Comune, risulti pervenuto tutto il materiale indicato al precedente punto 1.

In particolare, per quanto concerne i questionari di censimento (Mod. ISTAT/CIC/1), l'Ufficio provinciale di censimento deve controllare che, per ciascun Comune, detti questionari, come precisato al punto 7.2.4 del fascicolo di istruzioni, *risultino suddivisi in due gruppi*, e precisamente :

a) questionari compilati sia nella Parte I (Impresa) che nella Parte II (Unità locale) nei quali alla Sezione II della Parte I risulti elencata una sola unità locale (Imprese unilocalizzate) ;

b) tutti i restanti questionari e cioè sia i questionari compilati nella Parte I e II nei quali alla Sezione II della Parte I risultino elencate due o più unità locali (Imprese plurilocalizzate) sia quelli compilati solamente nella Parte II (Unità locali).

Qualora, a seguito delle anzidette operazioni di controllo, si dovessero riscontrare irregolarità, l'Ufficio provinciale di censimento deve provvedere ad assicurare la completezza del materiale ed, in particolare, l'esatta costituzione dei due predetti gruppi di questionari.

3. *Prima spedizione all'Istituto Centrale di Statistica del materiale di censimento.*

Ultimato il controllo della completezza del materiale ricevuto dagli Uffici comunali, ciascun Ufficio provinciale di censimento deve inviare *entro il* 20 *febbraio* 1972, in un'unica spedizione, all'Istituto Centrale di Statistica il seguente materiale :

— i questionari di cui alla lettera *b*) del precedente punto 2 ;

— gli stati di sezione provvisori (Mod. ISTAT/CIC/3) ;

— la seconda copia del riepilogo degli stati definitivi delle sezioni (Mod. ISTAT/CIC/7).

Il predetto materiale, in relazione alla sua entità, deve essere confezionato in una o più casse di legno, sulle quali devono essere applicate le apposite etichette Mod. ISTAT/CIC/302, fornite a suo tempo dall'Istituto Centrale di Statistica. Le etichette in parola devono essere completate con l'indicazione dell'Ufficio provinciale di censimento mittente e con il numero distintivo della cassa, rappresentato da una frazione, il cui numeratore indica il numero progressivo della cassa stessa e il denominatore il numero totale delle casse che vengono spedite (ad esempio se il materiale è confezionato in tre casse, sulle etichette delle tre casse devono essere riportate, rispettivamente, le frazioni : 1/3, 2/3 e 3/3).

Il materiale deve essere disposto in modo che aprendo la cassa (la prima nel caso di più casse) si trovino superiormente le copie del riepilogo degli stati definitivi delle sezioni, di seguito gli stati di sezione provvisori e, infine, i questionari di censimento di cui alla lettera *b*) del precedente punto 2, sistemati secondo l'ordine alfabetico di denominazione dei Comuni.

Per quanto riguarda i questionari di censimento di cui alla lettera *a*) del precedente punto 2, nonchè i questionari per il commercio ambulante (Mod. ISTAT/CIC/2) e gli stati definitivi delle sezioni (Modd. ISTAT/CIC/6 e 6 bis) si precisa che tale materiale, convenientemente sistemato secondo l'ordine alfabetico della denominazione dei Comuni, deve essere trattenuto dagli Uffici provinciali di censimento per le successive operazioni di revisione definitiva.

Al riguardo si precisa che questo Istituto si riserva di fornire, entro breve termine, precise istruzioni in merito.

Mentre si resta a disposizione per tutti i chiarimenti che dovessero necessitare, si prega di fornire un cortese cenno di ricezione e di assicurazione.

IL DIRETTORE GENERALE

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

DIREZIONE GENERALE DEI SERVIZI TECNICI

Roma, 18 febbraio 1972

Servizio Censimenti/CIC

Prot. n. 4626

Allegati: Vari

All'Ufficio Provinciale di Censimento presso la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di

e, per conoscenza:

All'Ufficio Regionale dell'Istituto Centrale di Statistica

OGGETTO:

5° Censimento generale dell'industria e del commercio. Revisione definitiva dei questionari di rilevazione.

Come è noto, in ottemperanza al disposto dell'Art. 35 delle norme di esecuzione del Censimento in oggetto e a seguito delle intese intercorse tra questo Istituto e il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, gli Uffici in indirizzo devono provvedere alla revisione definitiva dei questionari del 5° Censimento generale dell'industria e del commercio relativi alle imprese unilocalizzate e agli esercizi di commercio ambulante.

A tal fine, facendo seguito alla circolare di questo Istituto n. 3 CIC-6 del 24 gennaio u.s., allegate alla presente, si trasmettono le norme per le anzidette operazioni di revisione le quali devono essere iniziate in codesta provincia non oltre il 1° marzo p.v. e portate a termine entro il

Questo Istituto si riserva di fornire, entro breve termine, le norme concernenti il confezionamento e la spedizione del materiale revisionato.

Si resta in attesa di ricevere un cortese cenno di ricezione e di assicurazione in merito.

IL DIRETTORE GENERALE

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

DIREZIONE GENERALE DEI SERVIZI TECNICI

Roma, 7 marzo 1972

Servizio Censimenti

Reparto SC/CIC

Prot. n. 6573

Allegati vari

Agli Uffici Provinciali di censimento

LORO SEDI

e, per conoscenza:

Agli Uffici Regionali e Interregionali dell'Istituto Centrale di Statistica

LORO SEDI

OGGETTO:

5° Censimento generale dell'industria e del commercio - Confezionamento in pacchi dei questionari di rilevazione e dei modelli di revisione.

Facendo seguito alla nota di questo Istituto n. 4626 del 18 febbraio u.s., allegate alla presente, si trasmettono le norme concernenti il confezionamento in pacchi dei questionari di rilevazione (Modd. ISTAT/CIC/1 e 2) e dei modelli di revisione (Modd. ISTAT/CIC/1-R).

Questo Istituto si riserva di fornire successivamente le istruzioni relative alla spedizione del materiale revisionato.

Si resta in attesa di ricevere un cortese cenno di ricezione e di assicurazione in merito.

IL DIRETTORE GENERALE

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

DIREZIONE GENERALE DEI SERVIZI TECNICI

Roma, 16 marzo 1972

Servizio Censimenti

Reparto SC/CP

Circolare n. 12C/P-30

Prot. n. 7693

Ai Sindaci dei Comuni

LORO SEDI

Agli Uffici Comunali di Censimento

LORO SEDI

e, per conoscenza:

Agli Uffici Provinciali di Censimento presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura

LORO SEDI

OGGETTO:

11° Censimento generale della popolazione e 5° Censimento generale dell'industria e del commercio, 1971. Trasmissione del terzo esemplare del piano topografico.

A complemento di quanto disposto all'ultimo capoverso del paragrafo 13 delle « Istruzioni per la formazione del piano topografico », riportate in allegato al volumetto « Anagrafe della popolazione » — Metodi e Norme — Serie B, n. 3, i Comuni dovranno spedire direttamente a questo Istituto in plico raccomandato, una volta ultimate le operazioni di cui al primo punto della circolare 9/CP-93 n. 32859 del 25 novembre 1971, le tavolette, accuratamente piegate in quattro, relative al terzo esemplare del piano topografico.

Su tale esemplare — secondo quanto stabilito al punto 3 della circolare 3/CP-40, n. 10650 del 2 aprile 1971 — devono essere state a suo tempo riportate, oltre ai confini comunali e alle delimitazioni delle frazioni geografiche, dei centri e dei nuclei abitati, anche le delimitazioni delle sezioni di censimento con i relativi numeri d'ordine.

Dell'inoltro a questo Istituto del materiale di cui sopra, i Comuni dovranno debitamente informare i competenti Uffici provinciali di censimento.

Si pregano quest'ultimi, ai quali la presente è inviata per conoscenza, di assicurarsi che da parte dei Comuni venga provveduto al regolare adempimento di quanto loro richiesto.

IL DIRETTORE GENERALE

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

DIREZIONE GENERALE DEI SERVIZI TECNICI

Servizio dei censimenti

Reparto SC/CIC

Circolare n. 4 CIC-49

Prot. n. 15768

Allegati vari

Roma, 20 giugno 1972

Alle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura LORO SEDI

Agli Uffici provinciali di censimento LORO SEDI

e, per conoscenza:

Al Ministero dell'interno - Direzione generale dell'amministrazione civile ROMA

Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale del commercio interno e dei consumi industriali ROMA

Ai Presidenti delle Regioni a statuto speciale LORO SEDI

Ai Presidenti delle Regioni a statuto ordinario LORO SEDI

Agli Assessorati per gli Enti locali delle Regioni a statuto speciale LORO SEDI

Agli Assessorati per l'industria ed il commercio delle Regioni a statuto speciale LORO SEDI

Alle Prefetture della Repubblica LORO SEDI

Ai Commissari e Rappresentanti dello Stato e del Governo nelle Regioni a statuto speciale LORO SEDI

Al Presidente della commissione di coordinamento per la Valle d'Aosta AOSTA

Ai Presidenti delle commissioni provinciali di controllo della Regione Siciliana LORO SEDI

Ai Presidenti del comitato e delle sezioni provinciali di controllo della Regione Sarda LORO SEDI

Ai Presidenti delle amministrazioni provinciali di BOLZANO-TRENTO

Agli Uffici Regionali ed Interregionali dell'Istituto Centrale di Statistica LORO SEDI

Alle Altre amministrazioni ed enti interessati LORO SEDI

OGGETTO:

Revisione del Registro delle ditte in base alle risultanze del 5° Censimento generale dell'industria e del commercio.

1. Come è noto, a norma dell'art. 35 del Decreto del Presidente della Repubblica del 23 ottobre 1971, n. 895, le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura devono effettuare il confronto tra le risultanze del 5° Censimento generale dell'industria e del commercio e la situazione del Registro delle ditte, nonchè le conseguenti operazioni di perfezionamento del censimento e di revisione dell'anagrafe.

2. Le norme per gli anzidetti adempimenti, che nella sostanza non si discostano da quelle impartite per le analoghe operazioni eseguite nel 1961, sono contenute nel fascicolo allegato alla presente circolare. Dette norme, concordate con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato — Direzione generale del commercio interno e dei consumi industriali — sono state predisposte tenendo presenti le istruzioni per il censimento e le disposizioni sulla tenuta del Registro delle Ditte e degli schedari anagrafici (T.U. delle leggi sui Consigli e Uffici provinciali dell'economia corporativa approvato con Decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e Regolamento approvato con Decreto 4 gennaio 1925, n. 29).

3. Gli adempimenti suddetti devono essere effettuati con la massima sollecitudine e comunque entro i termini previsti al fine di evitare che la rapida evoluzione della situazione anagrafica determini un divario sempre più accentuato rispetto alla situazione accertata con riferimento alla data del 25 ottobre 1971.

4. Da parte di questo Istituto è in corso la spedizione alle Camere di commercio, in plico a parte, dei Fogli B della Parte I (Impresa) dei modelli ISTAT/CIC/1 e degli elenchi di cui al paragrafo 2 delle suddette norme, relativi alle unità economiche che, a norma del citato D.P.R., sono state censite direttamente da questo Istituto ovvero hanno provveduto a trasmettere i questionari di rilevazione direttamente a questo stesso Istituto.

Mentre si resta a disposizione per tutti i chiarimenti che dovessero necessitare, si prega di fornire un cortese cenno di ricezione e di assicurazione.

IL DIRETTORE GENERALE

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

DIREZIONE GENERALE DEI SERVIZI TECNICI

Roma, 20 luglio 1972

Servizio dei censimenti

Reparto SC/CIC

Circolare n. 5/CIC-52

Prot. n. 18122

Allegati vari

Agli Uffici Provinciali di Censimento

SORO SEDI

e, per conoscenza:

Alle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura

LORO SEDI

Agli Uffici Regionali ed Interregionali dell'Istituto Centrale di Statistica

LORO SEDI

OGGETTO:

5° Censimento generale dell'industria e del commercio. Trasmissione dei modelli di revisione (Modd. ISTAT/CIC/1-R) ai Centri di perforazione.

Al termine delle operazioni di revisione dei questionari di rilevazione relativi al censimento in oggetto, gli Uffici provinciali di censimento devono provvedere alla trasmissione dei modelli di revisione (Modd. ISTAT/CIC/1-R) al competente Centro di perforazione. La data alla quale detta spedizione deve essere effettuata e l'indirizzo del Centro di perforazione risultano indicati, per ciascuna provincia, rispettivamente negli allegati A e B.

Pertanto, sulle apposite casse contenenti i pacchi dei modelli di revisione devono essere applicate, a cura dell'Ufficio provinciale di censimento, le etichette Mod. ISTAT/CIC/303 che vengono fornite allegate alla presente. Dette etichette devono essere completate con le indicazioni dell'indirizzo del Centro di perforazione, dell'Ufficio provinciale di censimento mittente e del numero distintivo della cassa rappresentato da una frazione il cui numeratore indica il numero progressivo della cassa stessa e il denominatore il numero complessivo delle casse che vengono spedite (ad esempio: 1/5, 2/5, ... 5/5).

La spedizione deve essere effettuata *tramite corriere*, utilizzando l'apposita ricevuta di consegna del materiale (Mod. ISTAT/CIC/304), che viene fornita in allegato. Detta ricevuta deve essere compilata in triplice copia dall'Ufficio provinciale. Una volta pervenuto il materiale al Centro di perforazione, quest'ultimo deve provvedere ad indicare sulle tre copie di detta ricevuta la data di ricezione del materiale stesso e restituire due copie all'Ufficio provinciale mittente, trattenendo la terza. L'Ufficio provinciale, a sua volta, deve far pervenire una delle due copie in suo possesso a questo Istituto per i successivi adempimenti di carattere amministrativo.

Effettuata la spedizione dei modelli di revisione al Centro di perforazione, l'Ufficio provinciale di censimento deve darne immediata comunicazione telegrafica a questo Istituto.

Mentre si resta a disposizione per tutti i chiarimenti che dovessero necessitare, si prega di voler fornire un cortese cenno di ricezione e di assicurazione.

IL DIRETTORE GENERALE

2) CIRCOLARI DI ALTRE AMMINISTRAZIONI

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE AMMINISTRAZIONE CIVILE

Servizio S.C.P. - Divisione 1ª - n. 17200/C.5

Circolare n. 4/71

Roma, 23 marzo 1971

Al Rappresentante del Governo nella Regione Sarda CAGLIARI

Al Commissario ed al Vice Commissario del Governo nella Regione Trentino Alto Adice TRENTO-BOLZANO

All'Assessore Regionale per gli Enti locali PALERMO

Al Presidente della Giunta Regionale della Valle d'Aosta AOSTA

Ai Prefetti della Repubblica LORO SEDI

Al Vice Prefetto Dirigente l'Ufficio distaccato di prefettura ORISTANO

e, per conoscenza:

All'Istituto Centrale di Statistica - Direzione Generale AA.GG. e Personale ROMA

OGGETTO:

11° Censimento generale della popolazione e 5° Censimento generale dell'industria e commercio.

Nell'ottobre del corrente anno, i Comuni saranno chiamati a coadiuvare l'Istituto Centrale di Statistica nelle operazioni connesse all'11° Censimento generale della popolazione ed al 5° Censimento generale dell'industria e del commercio indetti con legge 3 gennaio 1969, n. 14.

Al fine di non turbare in alcun modo il regolare svolgimento delle operazioni di censimento, sia nella fase di preparazione che in quella di esecuzione, si invitano le SS.LL. a soprassedere ad ogni trasferimento di segretari comunali per il periodo dal 1° settembre 1971 al 31 gennaio 1972 salvo casi di assoluta inderogabile necessità ed urgenza.

Si resta in attesa di un cortese cenno di assicurazione.

PEL MINISTRO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

UFFICIO REGIONI

Roma, 26 agosto 1971

N. 5882

Risposta del foglio del 22.T.8

OGGETTO:

11° Censimento generale della popolazione e 5° Censimento generale dell'industria e del commercio.

Al Commissario dello Stato per la Regione Siciliana
PALERMO

Al Rappresentante del Governo nella Regione Sarda
CAGLIARI

Al Commissario del Governo per la Regione Friuli-Venezia Giulia
TRIESTE

Al Commissario del Governo per la Regione Trentino-Alto Adige
TRENTO

Al Vice Commissario del Governo per la Regione Trentino-Alto Adige
BOLZANO

Al Presidente della Commissione di coordinamento - Rappresentante del Ministero dell'interno
AOSTA

e, per conoscenza:

All'Istituto Centrale di Statistica D.G. Affari Gen. e Pers. - Serv. AA.GG. (*rif. nota n.* 22333)

Al Ministero dell'Interno D.G. Amm.ne Civile - Serv. A.R.
ROMA

L'Istituto Centrale di Statistica ha rappresentato a questa Presidenza l'opportunità che in concomitanza con lo svolgimento delle operazioni affidate ai Comuni per l'esecuzione dell'XI Censimento generale della popolazione e del V Censimento generale dell'industria e commercio, anche nelle regioni a Statuto speciale non siano effettuate variazioni territoriali nell'ambito dei Comuni nel periodo del 1° settembre 1971 al 31 gennaio 1972.

Vorranno la SS.LL. prospettare quanto sopra ai competenti organi regionali, fornendo assicurazione.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
F.to ANTONIOZZI

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE AMMINISTRAZIONE CIVILE

Serv. A.P.C. - Div. A.C. - Sez. I

Roma, 1 ottobre 1971

Commissario et Vice Commissario Governo Regione Trentino Alto Adige TRENTO-BOLZANO

Presidente Giunta Regionale Valle d'Aosta AOSTA

Prefetti Repubblica LORO SEDI

Vice Prefetto Dirigente Ufficio Distaccato Prefettura ORISTANO

et, per conoscenza:

Presidenza Consiglio Ministri - Gabinetto ROMA

Ministro Industria Commercio Artigianato Dir. Gen. Commercio Interno et Consumi Industriali ROMA

Istituto Centrale Statistica ROMA

Commissari Governo presso Regioni LORO SEDI

Presidente Commissione Coordinamento Valle d'Aosta AOSTA

CIRCOLARE TELEGRAFICA A.C. n. 19/71 Prot. 10709/15900.1.3/7 punto Est noto che con riferimento at date 24 et 25 ottobre prossimo venturo avranno luogo 11° censimento generale popolazione et 5° censimento generale industria et commercio at sensi articolo 1 legge 31 gennaio 1969 numero 14 et secondo norme esecuzione previsto apposito regolamento in corso approvazione punto Nel sottolineare speciale rilevanza suddetti censimenti che consentiranno raccogliere informazioni et dati di grande interesse et indispensabili per ogni settore amministrativo et economico della vita pubblica rammentasi che at SS.LL. virgola cui spetta nomina et presidenza commissione provinciale censimento virgola est affidata virgola at norma articolo 15 citato regolamento virgola vigilanza su tutto operazioni censuarie ambito provincia punto Pregasi pertanto curare che operazioni stesse siano compiute da Amministrazioni comunali con massima tempestività et precisione in conformità istruzioni impartite Istituto Centrale Statistica intervenendo prontamente et energicamente nei casi di omissione ritardi et irregolarità punto Fidando su fattivo interessamento SS.LL. per perfetta riuscita rilevazioni pregasi favorire cenno assicurazione punto.

PEL MINISTRO
(SARTI)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DIREZIONE GENERALE DEL COMMERCIO INTERNO
E DEI CONSUMI INDUSTRIALI

Roma, 28 ottobre 1971

Serv. III - isp. 5° - div. 13ª

Prot. n. 305831

Circolare n. 2228/C

Alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
LORO SEDI

Agli Uffici Provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato
LORO SEDI

e, per conoscenza:

All'Istituto Centrale di Statistica - Dir. gen. degli affari generali del personale
ROMA

Agli Assessorati dell'industria e del commercio delle regioni
LORO SEDI

Ai Sigg. Commissari del Governo nelle Regioni LORO SEDI

All'Unione Italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura - Piazza Sallustio, 21 ROMA

OGGETTO:

11° Censimento della popolazione e 5° Censimento dell'industria e del commercio.

Domenica 24 e lunedì 25 ottobre c.a. hanno avuto luogo l'11° censimento generale della popolazione ed il 5° censimento generale dell'industria e del commercio, che hanno notevolissima importanza per la conoscenza della struttura demografica ed economica della Nazione e delle singole provincie e che forniranno notizie e dati assai utili alle Amministrazioni dello Stato delle Regioni ed agli enti ed uffici pubblici.

Nella considerazione che per tali censimenti sono affidati compiti assai importanti agli Uffici provinciali di statistica, nelle funzioni di Uffici provinciali di censimento, si invitano le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e gli UPICA a potenziare le attrezzature di detti Uffici, assegnando loro temporaneamente personale idoneo e già addestrato nelle rilevazioni statistiche, ed a dare la migliore collaborazione all'Istituto centrale di statistica, sia nei richiesti adempimenti, sia nell'agevolare l'opera degli ispettori inviati da detto Istituto, in maniera da ottenere i più proficui risultati.

Si resta in attesa di un cortese cenno di ricevuta e di assicurazione.

IL MINISTRO

ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI

Prct. 1546

Pos. FLD/8

Caro Collega,

come Le è ben noto, con riferimento rispettivamente alle date del 24 e 25 ottobre p.v. avranno luogo l'11° Censimento generale della popolazione e il 5° Censimento generale dell'industria e del commercio.

Molteplici sono i motivi che, in vista di tali importanti eventi, mi inducono a rivolgermi, in qualità di Presidente dell'Associazione, ai Sindaci di tutti i Comuni italiani nell'intento di apportare un contributo alla doverosa presa di coscienza che si deve determinare negli Amministratori dei Comuni medesimi nei riguardi dei contenuti conoscitivi e strumentali dei risultati dei censimenti generali.

Ritengo utile e necessaria ogni azione intesa in tal senso in quanto i Comuni, che sono i veri protagonisti delle rilevazioni censuarie, debbono partecipare attivamente al successo delle suddette rilevazioni.

I censimenti, infatti, non rappresentano soltanto la pietra miliare con la quale si misura il progresso della nazione nel suo sviluppo demografico, sociale, economico e civile ; essi oggi assolvono anche al compito di raccogliere i dati fondamentali sui quali basare l'attività amministrativa a qualsiasi livello debba essere svolta : nazionale, regionale, provinciale, comunale. Infatti — e ciò può constatarsi dall'esame del foglio di famiglia del censimento demografico — per la prima volta saranno luneggiati dal censimento aspetti di preminente interesse locale, quali, ad esempio, gli spostamenti territoriali dei lavoratori e degli studenti, i mezzi di trasporto utilizzati, ed altri ancora.

È inoltre da ricordare che molteplici atti legislativi ed amministrativi fanno riferimento specificamente alle risultanze censuarie, si che queste presentano una indubbia importanza e rilevanza indistintamente per tutti i Comuni.

Per quanto sopra, ne discende, caro Collega, che allo scopo di garantire la migliore riuscita ai prossimi censimenti è necessario assicurare il massimo impegno delle amministrazioni comunali.

Questa Associazione stà promuovendo le opportune azioni per ottenere un sufficiente finanziamento in modo tale da non gravare notevolmente sui bilanci comunali.

Grato della considerazione che vorrà riservare alla presente le porgo cordiali saluti.

Roma, 13 settembre 1971

IL PRESIDENTE
Avv. Guglielmo Boazzelli

FERROVIE DELLO STATO

SERVIZIO AFFARI GENERALE

Roma, 15 ottobre 1971

Circolare AG/623/615

AG 5/1

Allegati vari

Direttori compartimentali TUTTI

e, per conoscenza:

Servizi TUTTI

OGGETTO:

Censimento generale dell'industria e del commercio - 25 ottobre 1971.

In obbedienza alle disposizioni di legge, l'Azienda deve provvedere, nell'ambito dei propri impianti, al Censimento Generale dell'Industria, previsto per il 25 c.m.

Dati i ristretti termini di tempo disponibili e la loro assoluta inderogabilità, invito le SS.LL. a prendere tutte le misure necessarie perchè il censimento abbia luogo con regolarità, tempestività e nel rispetto delle norme stabilite.

Le SS.LL. sono pertanto invitate a:

— *designare un funzionario* avente il compito di coordinatore responsabile del lavoro, facendo cadere la scelta, ove possibile, sulla stessa persona che ha curato, nell'ottobre del 1969, la fase preliminare all'attuale Censimento (circolare AG 5/7500 del 22 settembre 1969).

— *disporre per la sollecita distribuzione della presente circolare* e relativi allegati alle Unità compartimentali nonchè alle Sedi tenute ad un rilevamento autonomo, indicate ai punti *a*), *b*), *c*) e *d*) delle unite istruzioni (Uffici distaccati delle Sedi Centrali, Officine, Reparti Navigazione, ecc.).

— *far mobilitare*, presso le dipendenti Sedi, *il personale necessario* per l'attuazione del lavoro, disponendo che il personale stesso, una volta eseguiti i rilevamenti di base, si metta tempestivamente a disposizione della Segreteria Compartimentale per le riepilogazioni e la compilazione dei moduli definitivi.

— *orientare le Unità dipendenti* verso una impostazione del lavoro al livello delle Divisioni, in modo da evitare le dispersioni conseguenti ad un rilevamento trasferito su base locale. Le Divisioni potranno, telefonicamente o con sopraluoghi, integrare i dati già in loro possesso.

Il Servizio Trazione è pregato di procedere di propria iniziativa a tutte le operazioni inerenti alla propria sede.

La data prevista per il censimento (25 c.m.) non impedisce che tutti i rilevamenti abbiano inizio immediatamente e facciano riferimento alla situazione al 30 *settembre* 1971.

Si allegano le norme sulle modalità del rilevamento, una copia del questionario da compilare, nonchè un opuscolo edito dall'Istituto Centrale di Statistica.

Adeguato numero di questionari verrà inviato alle Segreterie Compartimentali nei prossimi giorni.

In sede Compartimentale il rilevamento deve essere ultimato:

— entro il 16 novembre 1971, la fase indicata al punto 1. delle allegate istruzioni;

— entro il 5 gennaio 1972, per quanto riguarda la compilazione dei moduli di Censimento ISTAT/CIC/1; e consegnato a mezzo apposito incaricato alla Sezione V del Servizio Affari Generali.

A lavoro ultimato le SS.LL. segnaleranno il quantitativo di ore di lavoro straordinario occorse nell'ambito degli uffici delle Divisioni e delle Segreterie Compartimentali, in più di quelle normalmente ammesse, per l'esecuzione di quanto richiesto.

Pregasi accusare ricevimento telegrafico della presente al Servizio Affari Generali e comunicare il nominativo ed il numero telefonico del Funzionario coordinatore del lavoro.

IL DIRETTORE GENERALE

MINISTERO DELLE POSTE
E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DIREZIONE GENERALE
DIRCENTRALE AFFARI GENERALI

Roma, 16 ottobre 1971

Alle Direzioni provinciali P.T. della Repubblica

Prot. n. DCAG/12/2002

OGGETTO :

5° Censimento generale dell'industria e del commercio - Censimento dei servizi postali e telegrafici.

Ai sensi della legge 31 gennaio 1969, n. 14, il 25 ottobre 1971 dovrà procedersi al Censimento Generale dell'Industria e del Commercio. Esso riguarda anche l'Amministrazione P.T., in quanto i servizi postali, telegrafici e radiotelegrafici gestiti direttamente dallo Stato formano oggetto di censimento alla stregua delle attività esplicate dalle ditte industriali o commerciali.

Le operazioni di censimento consistono nella compilazione di un apposito questionario (Mod. ISTAT/CIC/1) da parte di ogni :

a) Direzione Provinciale (comprendente Segreteria, Reparti amministrativi, Ragioneria ed Economato) ;

b) Circolo delle Costruzioni T.T.;

c) Ufficio Lavori ;

d) Centro e Sottocentro Automezzi ;

e) Ufficio esecutivo in sede di Direzione Provinciale (Corrispondenze e Pacchi, Ferrovia, Arrivi e Distribuzione, Vaglia e Risparmi, Cassa, Conti Correnti, ecc.) ;

f) Ufficio principale ;

g) Ufficio locale ;

h) Agenzia ;

i) Ricevitoria ;

l) Stazione e Centro Radio.

NORME PER LA COMPILAZIONE DEL QUESTIONARIO

Il questionario si compone di una parte prima e di una parte seconda. Ogni unità locale, dopo aver indicato nella testata del modello, negli appositi riquadri, la Provincia ed il Comune, compilerà soltanto la PARTE 2ª.

Nella PARTE 2ª, i quadri della SEZIONE 1ª - Notizie Generali - dovranno essere così completati :

QUADRO 1 — Notizie indicative dell'unità locale.

Alla voce « Denominazione » indicare se trattasi di Direzione Provinciale, Circolo, Ufficio locale ecc..

Alla voce « Indirizzo » indicare la località ove funziona l'unità censita facendo presente che se funziona nella frazione di un Comune sarà indicato prima il nome della frazione e poi quello del Comune.

QUADRO 2 — Attività esercitata.

Alla voce 2.1 indicare se l'unità censita esplica attività postale e telegrafica, solo postale o solo telegrafica.

Alla voce 2.2 e 2.3 nessuna indicazione.

QUADRO 3 — Classificazione dell'unità locale.

Alle voci 3.1, 3.2, 3.3 e nei rettangolini sotto la scritta « codice » nessuna indicazione.

QUADRO 4 — Tipo di unità locale.

Alla voce 4.1 punto *a*) l'apposito rettangolino dovrà essere barrato da tutte le unità censite escluse le Direzioni Provinciali ed i Centri e Sottocentri automezzi.

Alla voce 4.1 punto *b*) l'apposito rettangolino dovrà essere barrato dai Centri e Sottocentri automezzi e dal magazzino di Scanzano.

Alla voce 4.2 punto *c*) l'apposito rettangolino non dovrà essere barrato.

Alla voce 4.2 punto *d*) l'apposito rettangolino dovrà essere barrato solo dalle Direzioni Provinciali.

QUADRO 5 — Notizie sull'impresa che gestisce l'unità locale.

Alle voci 5.1, 5.2, 5.3, nessuna indicazione.

La compilazione della SEZIONE 2ª — Notizie particolari per le attività industriali e artigianali — e della SEZIONE 3ª — Notizie particolari per il commercio fisso al minuto — è da tralasciare, in quanto le notizie richieste non riguardano la nostra Amministrazione.

Nella SEZIONE 4ª — Mezzi di trasporto — dovranno essere indicati, al QUADRO 10, i mezzi di proprietà della Amministrazione, esclusi quindi, quelli degli accollatari dei trasporti postali urbani ed interurbani.

Si precisa che tali mezzi di trasporto dovranno essere censiti dall'unità locale dove prestano effettivo servizio.

Nella SEZIONE 5ª — Addetti — dovranno essere indicati i dati riferentesi al personale applicato alla data del 25 ottobre 1971, tenendo presente che il personale assente per servizio, per congedo, per malattia, ecc. alla data suddetta, dovrà ugualmente essere indicato come presente.

QUADRO 11 — Addetti alla data del 25 ottobre 1971.

Alle voci 11.1, 11.2, 11.3 nessuna indicazione.

Alla voce 11.4 dovranno comprendersi tutti i funzionari direttivi da Direttore di Sezione in su.

Alla voce 11.5 dovranno essere indicati : come impiegati di concetto con funzioni direttive (cat. I) tutti i funzionari direttivi con qualifica di Consigliere ; come impiegati di concetto senza funzioni direttive (cat. II) gli impiegati della carriera di concetto, i Dirigenti d'ufficio, i Direttori degli Uffici Locali dei gruppi A-B-C ; come impiegati d'ordine (cat. III -IV-V) gli impiegati della carriera esecutiva, i Direttori degli Uffici Locali dei gruppi D-E, i titolari di Agenzia, gli Ufficiali U.L.A. .

Alle voci 11.6, 11.7, 11.8 nessuna indicazione.

Alla voce 11.9 dovranno essere indicati gli operai giornalieri.

Alle voci 11.10 e 11.11 nessuna indicazione.

Alla voce 11.12 dovrà essere segnalato il restante personale.

La SEZIONE 6ª — Notizie per l'anno 1970 — si suddivide in tre quadri.

QUADRO 12 — Indicare il periodo d'attività dell'unità locale nell'anno 1970.

QUADRO 13 — Indicare il numero dei dipendenti occupati nell'unità locale nei singoli mesi del 1970.

Nelle prime sei colonne dovrà essere riportato, in corrispondenza di ciascun mese, il personale distinto per sesso e per categorie. Nell'ultima colonna il numero complessivo delle ore di lavoro ordinario, straordinario, notturno e festivo effettivamente prestato dal personale indicato alle voci 11.9 e 11.12, dal primo all'ultimo giorno del mese.

QUADRO 14 — Spese per il personale dipendente nell'anno 1970.

Alla voce 14.1 dovranno indicarsi gli emolumenti corrisposti nell'anno 1970 al personale in servizio nello stesso periodo. Fra tali emolumenti dovranno comprendersi le competenze di qualsiasi specie : stipendio, straordinario, cottimo, competenze accessorie, 13ª mensilità, premi in genere, provvigioni ed ogni altro compenso affine, il tutto al lordo.

Alla voce 14.2 dovranno essere indicati i contributi sociali obbligatori a carico dell'Amministrazione.

Alle voci 14.3, 14.4, 14.5 nessuna indicazione.

AVVERTENZE IMPORTANTI

La presente circolare dovrà essere inviata dalle Direzioni Provinciali ai Circoli delle Costruzioni, agli Uffici Lavori, ai Centri e Sottocentri Automezzi, alle Stazioni e Centri Radio, a tutti gli Uffici esecutivi in sede di Direzione,agli Uffici Principali, agli Uffici Locali, alle Agenzie e alle Ricevitorie che si trovino nell'ambito della Direzione stessa.

Gli stampati (Mod. ISTAT/CIC/1) giungeranno alle Direzioni Provinciali direttamente dall'Istituto Centrale di Statistica in quantità sufficiente per la fornitura che le Direzioni stesse dovranno effettuare insieme alla circolare, alle unità da censire.

I questionari riempiti dalle singole unità locali dovranno essere restituiti alle Direzioni Provinciali entro il giorno 28 c.m..

Le Direzioni, dopo aver attentamente controllato in tutte le voci i questionari anzidetti, integrando eventualmente i dati mancanti, dovranno trasmetterli con un unico invio a mezzo assicurata di servizio alla :

AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI DIREZIONE CENTRALE AFFARI GENERALI

Via dei Crociferi, 23 - 00100 ROMA

entro e non oltre il giorno 6 novembre 1971.

I termini di tempo sono TASSATIVI e per espressa disposizione di legge non possono in alcun caso subire rinvii.

Tutte le operazioni relative al Censimento dovranno essere curate dalle unità statistiche provinciali opportunamente affiancate da altro personale.

Si raccomanda la chiarezza nella scritturazione dei questionari e la tempestività nell'inoltro.

Pregasi assicurare adempimento a mezzo telegrafo.

p. IL DIRETTORE GENERALE
f.to DI GIORGIO

ENTE NAZIONALE
PER L'ENERGIA ELETTRICA - ENEL
SEGRETARIATO GENERALE

Roma, 2 luglio 1971

Prot. n. S/1179/71

ESPRESSO

A tutte le Direzioni di Compartimento LORO SEDI

OGGETTO :

5° Censimento generale dell'industria e del commercio - Legge 31-1-1969 n. 14 (G.U. 20-2-1969, n. 46).

Il 25 ottobre p.v. avrà luogo il 5° Censimento Generale dell'Industria e del Commercio per il quale l'Istituto Centrale di Statistica ha già predisposto il relativo questionario (all. 1) che verrà consegnato, per la compilazione, dai rilevatori comunali alle imprese ed alle loro unità locali secondo i criteri stabiliti dall'ISTAT nel capitolo 2° della bozza di istruzioni di prossima pubblicazione (all. 2).

Il nostro Ente, soggetto al rilevamento per l'attività economica esercitata, corrispondente al ramo 5° della classificazione ISTAT « produzione e distribuzione di energia elettrica... » ha ottenuto dal predetto Istituto di ricevere direttamente presso la sede centrale i questionari anche per le proprie unità locali dipendenti con l'impegno di provvedere, una volta compilati, alla riconsegna all'Istituto stesso.

Si invitano i Compartimenti ad effettuare, fin d'ora, sulla base dell'allegata bozza di istruzioni ISTAT e degli orientamenti di cui all'accluso promemoria, una preliminare indagine sulle dipendenti unità locali, i cui risultati saranno esaminati in una prossima riunione collegiale al fine di concordare criteri uniformi sul rilevamento in parola e definire modalità di attuazione.

In conseguenza si ritiene opportuno che un rappresentante della Segreteria Studi e Statistiche compartimentale, ufficio che svolgerà compiti di coordinamento e controllo per l'indagine in parola, partecipi alla riunione sopra accennata che si terrà presso la nostra Direzione mercoledì 14 luglio p.v. alle ore 9,30.

In attesa di Vostra cortese conferma al riguardo, porgiamo i nostri cordiali saluti.

ENTE NAZIONALE
PER L'ENERGIA ELETTRICA

ASSOCIAZIONE NAZIONALE
FRA LE IMPRESE ASSICURATRICI

Roma, 8 ottobre 1971

Prot. Rn. 2758/63

Alle imprese di assicurazione

OGGETTO :

5° Censimento generale dell'industria e del commercio.

Nel corso del corrente mese di ottobre, come è noto, avrà luogo in Italia, ai sensi della legge 31 gennaio 1969, n. 14, pubblicata nella G.U. n. 46 del 20-2-1969 e secondo le norme di esecuzione previste dalla legge stessa, il 5° Censimento generale dell'industria e del commercio con riferimento alla data del 25 ottobre 1971.

Al riguardo è opportuno precisare :

a) che sono soggetti per legge al Censimento tutte le imprese operanti in Italia nei settori dell'industria, del commercio, del credito e dell'assicurazione e dei servizi.

b) che tutte le notizie raccolte attraverso il Censimento « sono vincolate al più scrupoloso segreto d'ufficio e non possono essere rese note, per nessun titolo, se non in forma collettiva, in modo che non se ne possa fare alcun riferimento individuale ».

Il questionario, in formato unico, che verrà consegnato dai rilevatori a ciascuna unità economica a partire dal 14 c.m., dovrà essere compilato *nella Parte I - Impresa e nella Parte II - Unità locale, solo dalla sede centrale dell'impresa*; lo stesso modello vale anche per ciascuna *unità locale* fisicamente o funzionalmente distinta dalla sede centrale dell'impresa e dovrà essere compilato soltanto nella *Parte II - Unità locale.*

Per *sede centrale* dell'impresa assicuratrice deve intendersi l'unità più importante dell'impresa sia che coincida o meno con la sede legale. Nel caso di impresa con più direzioni si dovrà indicare come sede centrale quella che abbia le caratteristiche prevalenti di sede centrale dell'impresa (quella in cui sono accentrate le più importanti operazioni imprenditoriali e in cui operino i rappresentanti più qualificati dell'impresa stessa) ; in questo caso le altre direzioni verranno censite come unità locali.

Per *unità locali* oltre ai casi di cui sopra si intendono anche gli altri uffici distaccati, quali gli uffici di presidenza, di rappresentanza, gli ispettorati ecc. nonchè *tutte le agenzie e subagenzie in economia.*

In proposito, per quanto riguarda la esatta compilazione dei dati riguardanti le unità locali si suggerisce di eseguire una delle due seguenti alternative :

a) le imprese possono accentrare la rilevazione dei dati delle unità locali chiedendo con urgenza l'autorizzazione all'ISTAT di avvalersi dell'art. 28 del Regolamento di esecuzione del Censimento. Tale norma consente di richiedere tempestivamente alle proprie unità locali i questionari di Censimento ricevuti e da esse debitamente compilati ed inviarli direttamente all'ISTAT. In tal caso occorre inviare copia fotografica dell'autorizzazione dell'ISTAT a tutte le unità locali perchè le stesse possano esibirla ai rilevatori al momento del ritiro dei questionari di Censimento.

b) le imprese possono inviare tempestivamente a tutte le proprie unità locali estratto dei dati che le unità locali non fossero in grado di fornire direttamente nonchè le notizie da porre al punto 5 della parte II.

Si rammenta inoltre che le *agenzie gestite in appalto* non vanno annoverate tra le unità locali dell'impresa ; dato il loro carattere di unità autonome, infatti, saranno considerate imprese a sè stanti ai fini del Censimento e come tali dovranno compilare autonomamente sia la parte I che la parte II del questionario che verrà loro consegnato.

In ordine alla compilazione dei singoli punti del questionario, che si invia per conoscenza in allegato, sentito anche l'Istituto Centrale di Statistica, si precisa quanto segue :

PARTE I — IMPRESA

Sezione I — Notizie generali

1. *Notizie indicative dell'impresa*

— Per l'indicazione della sede centrale dell'impresa si rinvia a quanto sopra detto.

— Per le rappresentanze di imprese estere si precisa che se la rappresentanza è tenuta in Italia da un imprenditore individuale o da una società con una denominazione (ditta o ragione sociale) diversa e distinta da quella della società mandante, dovrà essere indicata la ditta o la ragione sociale della mandataria facendo seguire l'indicazione della società o delle società estere rappresentate ; se invece la rappresentanza non esercita la sua attività con la stessa denominazione (ditta o ragione sociale) della società mandante, dovrà essere indicata la ragione sociale di quest'ultima con l'annotazione « Rappresentanza generale per l'Italia ».

2. *Attività esercitata*

Le imprese dovranno specificare se sono « imprese di sola assicurazione vita » o « imprese di assicurazione danni » o « imprese di assicurazione mista vita e danni ». Le imprese di sola riassicurazione indicheranno « imprese di riassicurazione mista vita e danni ».

4. *Forma giuridica*

Le società mutue dovranno barrare il rettangolino corrispondente al punto 4.9 e scrivere nella apposita riga in bianco « società mutua ».

5. *Altre notizie*

Le imprese dovranno rispondere solo al quesito 5.4.

Sezione II — Elenco delle unità locali gestite dall'impresa

In proposito si precisa che le agenzie in economia devono essere elencate al punto « A », lettera «a », mentre le direzioni diverse dalla sede centrale, gli ispettorati amministrativi e tecnici, e gli altri uffici staccati quali gli uffici di presidenza, di rappresentanza ecc. vanno elencati al punto « B », lettera « d ».

Parte II — UNITÀ LOCALI

Le unità locali non dovranno rispondere ai quesiti 2.3 e 3 della Sezione I e a tutti quelli della Sezione II e della Sezione III.

Nella Sezione V (addetti) non vi è corrispondenza fra le categorie elencate nel questionario e quelle previste dai contratti collettivi vigenti nel settore specie per quanto riguarda la distinzione fra impiegati di concetto e impiegati d'ordine ; dovendo peraltro rispondere ai quesiti si suggerisce, a titolo puramente indicativo, sentito anche l'Istituto Centrale di Statistica, di tener presente il seguente schema di equiparazione :

Impiegati di concetto con funzioni direttive	Funzionari, capi ufficio e dipendenti con grado corrispondente.
Impiegati di concetto senza funzioni direttive	Altri dipendenti con grado nonchè quelli inquadrati nelle categorie 1A e 1B del c/c vigente e gli ispettori di organizzazione produttiva.
Impiegati d'ordine	Dipendenti inquadrati nella 2ª categoria del contratto sopra richiamato nonchè gli ispettori di produzione (cat. A e B).
Operai specializzati	Commessi.
Operai qualificati	Autisti, elettricisti, falegnami, idraulici, tipografi ecc.
Altro personale	Guardie notturne, uomini di fatica, donne di pulizia.

Non vanno evidentemente compresi negli addetti i produttori di 3° e 4° gruppo.

Nell'intento di collaborare con l'organizzazione dell'ISTAT in modo che dal Censimento risulti un quadro per quanto possibile esatto delle strutture operative del settore assicurativo, restiamo a Vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE
E. Artom

1 *allegato*

ASSOCIAZIONE
FRA LE CASSE DI RISPARMIO ITALIANE

Roma, 13 ottobre 1971

Serie lavoro

Circolare n. 15

Alle Direzioni degli Istituti Associati LORO SEDI

OGGETTO:

5° Censimento generale dell'industria e del commercio.

Per opportuna conoscenza degli Enti associati segnaliamo che il giorno 25 ottobre 1971, come stabilito dalla legge 31 gennaio 1969 n. 14, avrà luogo il V censimento generale dell'industria e del commercio.

Onde agevolare gli Enti associati nelle connesse incombenze, abbiamo preso contatti con l'Istituto Centrale di Statistica che ci ha fornito le necessarie precisazioni, nella presente riportate.

Premettiamo che il modulo per la rilevazione dei dati statistici contiene numerose note esplicative che ne rendono agevole la compilazione.

Riteniamo, pertanto, sufficiente fornire agli Enti associati le seguenti indicazioni:

A) MODELLI DA COMPILARE

Tutti gli Enti associati sono tenuti a compilare:

a) un questionario di censimento, da completarsi sia nella « parte I - Impresa » che nella « parte II - Unità locale », relativo al complesso dell'attività dell'Impresa intesa come Ente giuridico-economico; la « parte II - Unità locale » dovrà, ovviamente, fare riferimento alla sede dell'Impresa;

b) tanti questionari di censimento, da compilarsi solamente nella « parte II - Unità locale », quante sono le Unità locali dipendenti.

Ai fini del censimento, per unità locali si intendono:

1) le Sedi, le Succursali, le Filiali, le Agenzie (anche di città) e ogni dipendenza in genere appartenente al complesso della ditta, come le gestioni esattoriali, le ricevitorie, le tesorerie, i magazzini formaggi e le altre eventuali, sempre che costituiscano unità a sé stanti.

Se una di dette unità è coesistente, in uno stesso edificio, con la Direzione Generale o Sede Centrale, in tal caso si configurano due distinte Unità locali, una di tipo amministrativo relativa alla Sede dell'Impresa e l'altra di tipo operativo: conseguentemente, le notizie relative all'Unità locale di tipo amministrativo dovranno essere inserite nella « parte II - Unità locale » dello stesso questionario del quale la « parte I - Impresa » è stata compilata con riferimento al complesso della ditta, mentre le notizie relative all'Unità di tipo operativo dovranno essere inserite in un separato questionario, da compilare limitatamente alla « parte II - Unità locale ».

Si chiarisce, per quanto in particolare attiene alle Unità locali ove è gestito il servizio di esattoria, tesoreria e ricevitoria, che quante volte in tali Unità locali venga svolto anche il servizio del credito, ma il personale dell'uno e dell'altro servizio sia funzionalmente ed organizzativamente distinto, dovranno essere compilati due diversi questionari di censimento (si intende, limitatamente alla « parte II - Unità locale »), l'uno per l'Unità locale ove si gestisce il servizio del credito e l'altro per l'Unità locale ove si gestisce il servizio di esattoria, tesoreria e ricevitoria;

2) gli altri eventuali uffici staccati di presidenza, di rappresentanza, etc.;

3) tutte le altre Unità locali eventualmente esistenti e non comprese nei punti precedenti.

Tutte le Unità locali appartenenti all'Impresa e per le quali sia stata compilata autonomamente la « parte II - Unità locale » del questionario di censimento dovranno essere elencate nella sezione II della « parte I - Impresa » del questionario relativo alla Direzione Generale o Sede Centrale, alle lettere A) e B).

B) INVIO DEI MODULI

L'art. 28 del Regolamento di esecuzione della legge 31 gennaio 1969 n. 14 prevede la possibilità delle Aziende, previa autorizzazione dell'Istituto Centrale di Statistica, di trasmettere direttamente a tale Istituto tutti i questionari di censimento relativi alle Unità locali.

Gli Enti associati i quali intendono avvalersi di tale possibilità potranno, quindi, chiedere, con la massima sollecitudine, la relativa autorizzazione all'Istituto Centrale di Statistica (Via Cesare Balbo, 16 - Roma) che, come da ac-

cordi con noi intercorsi, non avrà difficoltà ad accordarla. È peraltro necessario che gli Enti associati interessati, una volta ricevuta la lettera contenente la predetta autorizzazione, provvedano tempestivamente ad inviarne fotocopia alle singole dipendenze, onde giustificare al locale rilevatore la mancata riconsegna dei rispettivi questionari di censimento.

C) MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEI QUESTIONARI

Riteniamo sufficiente al riguardo fornire i seguenti chiarimenti:

— *notizie relative alla attività esercitata*

Ai fini di tali comunicazioni gli Enti associati dovranno riportare la formula « esercizio di credito » al quesito 2 (punto 2.1. « attività esclusiva o principale ») della « parte I - Impresa » del questionario, nonché al quesito 2 (punto 2.1.) della « parte II - Unità locale ».

Gli Enti associati che, mediante Unità locali gestiscono direttamente esattorie, tesorerie, ricevitorie, magazzini formaggi, etc. (che, in altri termini, esercitano, oltre il credito, altre diverse attività economiche) devono indicare queste ultime nell'apposito spazio riservato alle « altre attività » (quesito 2 - punto 2.2. - della « parte I - Impresa » per il questionario relativo all'Impresa, nonché al quesito 2. - punto 2.1. della « parte II - Unità locale » per i questionari relativi alle Unità locali).

Qualora nella stessa Unità locale venga svolta, promiscuamente, attività creditizia ed altra attività (senza suddivisione funzionale ed organizzativa del personale addetto rispettivamente ai due servizi) l'attività secondaria dovrà essere indicata nell'apposito spazio riservato alle « altre attività » al quesito 2 (punto 2.2.) della « parte II - Unità locale » del questionario di censimento.

— *notizie relative al personale*

Tali notizie devono essere indicate nella sezione V « Addetti » della « parte II - Unità locale ».

Ai fini della compilazione della suddetta sezione, è da tener presente che la classificazione del personale ivi indicata si riferisce alla situazione esistente nel settore industriale. Per quanto riguarda gli Enti associati, secondo precisazioni forniteci dall'Istituto Centrale di Statistica, deve tenersi presente la seguente equiparazione:

Categorie indicate nel questionario di censimento	*Categorie degli Enti associati*
— Dirigenti	— Dirigenti
— Impiegati di concetto con funzioni direttive (categ. I)	— Funzionari
— Impiegati di concetto senza funzioni direttive (categ. II)	— Impiegati di 1ª categoria con o senza grado
— Impiegati d'ordine (cat. III, IV, V)	— Impiegati di 2ª categoria
— Operai specializzati	— Personale subalterno (commessi, fattorini, etc.)
— Operai qualificati	— Operai (autisti, elettricisti, falegnami, idraulici, tipografi, macchinisti, etc.)
— Altro personale	— Guardie notturne, uomini di fatica, donne di pulizia.

Per quanto riguarda il personale utilizzato dagli Enti associati con prestazione lavorativa inferiore a quella normale, precisiamo che nel questionario di censimento devono essere inseriti anche i dipendenti, a qualunque categoria appartengono, in servizio ad orario ridotto, esclusi quelli la cui prestazione lavorativa risulti minima (una o due ore al giorno).

A Vostra disposizione per qualunque chiarimento che si rendesse necessario ai fini di una più esatta compilazione dei questionari di censimento, porgiamo distinti saluti.

IL DIRETTORE
D. CONTI

ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA

Roma, 15 ottobre 1971

Serie Informazioni

Circolare n. 64

Alle Aziende di credito

Censimento Industriale e Commerciale (pos. 801-I).

Come è noto, il 25 ottobre 1971 verrà effettuato il 5° Censimento Generale dell'Industria e del Commercio, indetto dalla Legge 31 gennaio 1969, n. 14.

Con l'occasione questa Associazione desidera fornire alcune precisazioni nel duplice intento di chiarire alle Aziende i criteri di esecuzione del Censimento e di contribuire alla piena riuscita delle operazioni di rilevazione.

CRITERI TECNICI DI RILEVAZIONE

È stato disposto che il 5° Censimento dell'Industria e del Commercio rilevi in ciascun Comune la consistenza numerica e le caratteristiche strutturali fondamentali anche :

a) delle unità giuridico-economiche costituite dalle *Imprese* o *Ditte* che esercitano un'attività di credito ;

b) delle *unità locali* gestite dalle Imprese o Ditte di cui sopra, siano esse attive o temporaneamente inattive alla data del Censimento. La definizione di unità locale è indicata nel questionario di censimento.

MODELLI DA COMPILARE

Tutte le Aziende di credito sono tenute a compilare :

a) un questionario di censimento (da completarsi sia nella « parte I - Impresa » che nella « parte II - Unità locale »), relativo al complesso delle attività dell'Impresa intesa come Ente giuridico-economico ; la « parte II - Unità locale » dovrà ovviamente, fare riferimento alla sede dell'Impresa ;

b) tanti questionari di censimento, da compilarsi solamente nella « parte II - Unità locale », quante sono le Unità locali.

Devono essere considerate quali Unità locali distinte :

1) la Direzione Generale o Centrale ;
2) le Filiali, le Succursali, le Agenzie, ecc. ;
3) gli Uffici distaccati di Presidenza, di Rappresentanza, Amministrativi, ecc. ;
4) ogni altra Unità locale eventualmente esistente.

PARTE I - IMPRESA - SEZIONE I : *quesito* 2

Viene richiesta l'indicazione dell'attività esercitata dall'impresa, mediante l'impiego dei termini tecnici ritenuti più appropriati.

Per le Aziende di credito, siano esse a breve o a medio e lungo termine, viene suggerita l'indicazione « esercizio del credito ».

Per le Società finanziarie, quale che sia lo specifico o prevalente orientamento della attività svolta (ad es. holding, controllo, investimento, operazioni mobiliari, operazioni immobiliari, credito rateale, credito su stipendi, ecc.) sarà sufficiente indicare « attività finanziaria ».

Qualora una Azienda di credito gestisca direttamente una unità locale nella quale esplica un'attività diversa dal credito (servizi esattoriali, agenzie turistiche, ecc.), questa dovrà essere indicata quale attività secondaria al punto 2.2 della prima pagina.

Gli stessi chiarimenti dati per il quesito 2 della parte I imprese del Mod. ISTAT CIC/1 valgono per il quesito 2 della parte II — Unità locale, con l'avvertenza che qualora l'Unità locale esplichi un'attività diversa dal credito, questa dovrà essere indicata quale attività principale.

PARTE I - IMPRESA - SEZIONE II

Tutte le Unità locali, intese come sopra indicate, dovranno essere elencate ai punti A e B.

PARTE II - UNITÀ LOCALE - SEZIONE V : *quesito* 11

In base ad accordi intervenuti fra l'Istituto Centrale di Statistica e la consorella Associazione Sindacale fra le Aziende del Credito, poiché la suddivisione in categorie prevista dal questionario è quella esistente nei settori industriale e commerciale, deve essere tenuta presente la seguente equiparazione :

Categorie indicate nel questionario di censimento	*Categorie corrispondenti nel settore del credito*
Dirigenti	Dirigenti
Impiegati di concetto con funzioni direttive (cat. I)	Funzionari
Impiegati di concetto senza funzioni direttive (categoria II)	Impiegati di I cat. con o senza grado
Impiegati d'ordine (cat. III, IV, V)	Impiegati di II cat.
Operai specializzati	Commessi, fattorini, ecc.
Operai qualificati	Autisti, elettricisti, falegnami, idraulici, tipografi, macchinisti, ecc.
Altro personale	Personale ausiliario

INVIO DIRETTO DEI QUESTIONARI ALL'ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

L'art. 28 del Regolamento di esecuzione della Legge 31 gennaio 1969, n. 14, prevede la possibilità delle Aziende, previa autorizzazione dell'Istituto Centrale di Statistica, di trasmettere direttamente a tale Istituto *tutti i questionari di censimento relativi alle Unità locali.*

Le Aziende che intendono avvalersi di tale possibilità dovranno chiedere, con la massima sollecitudine, la relativa autorizzazione all'Istituto Centrale di Statistica (00184 Roma, Via Cesare Balbo, 16) che, come da accordi con noi intercorsi, non avrà difficoltà ad accordarla. È peraltro necessario che le Aziende interessate, una volta ricevuta la lettera contenente la predetta autorizzazione, provvedano tempestivamente ad inviarne fotocopia alle singole dipendenze, onde giustificare al locale rilevatore la mancata riconsegna dei rispettivi questionari di censimento.

SEGRETEZZA DELLE NOTIZIE FORNITE

Per quanto concerne il segreto di ufficio sulle notizie raccolte, si fa riferimento a quanto precisato in calce alla prima pagina del Mod. ISTAT/CIC/1.

In particolare si riproducono qui di seguito i testi delle norme vigenti :

— *R.D.L.* 27 *maggio* 1929, *n.* 1285, *art.* 19 :

Le notizie che si raccolgono in occasione di inchieste, ordinate dall'Istituto centrale, direttamente o a mezzo di enti delegati, sono vincolate al più scrupoloso segreto di ufficio e non possono essere rese note, per nessun titolo, se non in forma collettiva, in modo che non se ne possa fare alcun riferimento individuale. Possono solo essere comunicate alla Autorità Giudiziaria, quando le richieda con sentenza, decreto od ordinanza emessa in corso di procedimento.

Coloro che, per ragioni del proprio ufficio, essendo venuti a conoscenza di notizie, di carattere personale, le comunichino ad altri o se ne servano per scopi privati, sono passibili di un'ammenda fino a L. 3.000 elevabile, in caso di recidiva, sino a L. 20.000, senza pregiudizio delle pene in cui fossero incorsi per reati previsti dal Codice Penale.

— *D.L. del C.P.S.* 21 *ottobre* 1947, *n.* 1250, *art.* 7, *comma II :*

Le pene pecuniarie comminate per i singoli reati dal Codice Penale o dalle leggi speciali, nonchè le altre sanzioni pecuniarie comminate per le singole infrazioni dal Codice di Procedura Penale, sono moltiplicate per otto.

I VICE PRESIDENTI
G. Dell'Amore - A. Ferrari

ASSOCIAZIONE SINDACALE
FRA LE AZIENDE DEL CREDITO

Roma, 15 ottobre 1971

Circolare n. 34

Alle Associate

Censimento Industriale e Commerciale del 25 ottobre 1971.

Come noto, il 25 ottobre p.v. verrà effettuato il 5° censimento generale dell'industria e commercio (Legge 31 gennaio 1969, n. 14).

Al riguardo, anche in relazione ai chiarimenti forniti in argomento dall'Istituto Centrale di Statistica, si precisa:

1) tutte le aziende di credito sono tenute a compilare:

A) un questionario di censimento (mod. ISTAT CIC/1) da compilarsi sia nella Parte I - Impresa, che nella Parte II - Unità locale, relativo al complesso dell'attività dell'impresa, intesa come ente giuridico-economico: la Parte II - Unità locale, dovrà, ovviamente, fare riferimento alla sede dell'impresa;

B) tanti questionari di censimento (ugualmente mod. ISTAT CIC/1) da compilarsi solo nella Parte II - Unità locale, quante sono le unità locali dipendenti.

Le unità locali sono:

a) la Direzione Generale o Centrale;

b) le filiali, le succursali, le agenzie, ecc.;

c) gli uffici staccati di presidenza, di rappresentanza, amministrativi, ecc.;

d) tutte le altre unità locali eventualmente esistenti e non comprese nei punti precedenti.

Tali unità debbono essere singolarmente elencate nella Sezione II del mod. ISTAT CIC/1 (questionario di censimento) rispettivamente ai punti A e B;

2) l'attività esercitata deve essere indicata in base alla classificazione delle attività economiche. Al quesito 2 della Parte I - Impresa, del mod. ISTAT CIC/1 sarà sufficiente indicare « esercizio del credito »; così pure al quesito 2 della Parte II - Unità locale, dello stesso modello;

3) se qualche azienda di credito gestisce direttamente un'unità locale nella quale si esplica un'attività diversa dal credito, essa deve figurare tra le attività secondarie al quesito 2 della Parte I - Impresa, del mod. ISTAT CIC/1 e come attività principale al quesito 2 della Parte II - Unità locale, del mod. ISTAT CIC/1 relativo a quell'unità;

4) il personale va distribuito nelle categorie indicate nella Sezione V - Addetti del mod. ISTAT CIC/1. È però da osservare che la classificazione del personale ivi indicata si riferisce alla situazione esistente nel settore industriale.

Per quanto riguarda il nostro settore, pertanto, l'Istituto Centrale di Statistica ha precisato che deve tenersi presente la seguente equiparazione:

Categorie indicate nella Sezione V del mod. ISTAT CIC/1	*Categorie corrispondenti nel credito*
Impiegati di concetto con funzioni direttive	Funzionari
Impiegati di concetto senza funzioni direttive	Impiegati di 1ª cat.
Impiegati d'ordine	Impiegati di 2ª cat.
Operai specializzati	Commessi
Operai qualificati	Autisti, elettricisti, falegnami, idraulici, tipografi, macchinisti, ecc.
Altro personale	Personale ausiliario

Si ritiene, infine, opportuno segnalare che, in base a quanto disposto dall'art. 28 dell'emanando Regolamento d'esecuzione della legge n. 11 del 1969, è rimessa all'Istituto Centrale di Statistica la facoltà di autorizzare le aziende che ne facciano richiesta ad inviare direttamente all'Istituto stesso i questionari relativi alle unità locali; in relazione a ciò questa Associazione non ha mancato di svolgere un opportuno interessamento presso l'Istat per il migliore accoglimento delle domande che da parte delle aziende di credito venissero avanzate al riguardo.

Pertanto quelle aziende che, *per motivi di organizzazione interna relativi all'elevato numero delle unità locali*, vi abbiano interesse, sono invitate a richiedere con ogni urgenza la predetta autorizzazione *direttamente all'Istituto Centrale di Statistica — Via Cesare Balbo* 16 — 00184 *Roma.*

I VICE PRESIDENTI
L. Candiani - S. Guidotti

FEDERAZIONE DELLE CASSE RURALI
ED ARTIGIANE DEL LAZIO-UMBRIA
Società Cooperativa a responsabilità limitata
ADERENTE ALL'ENTE NAZIONALE
DELLE CASSE RURALI ED ARTIGIANE

Roma, 21 ottobre 1971

Circolare n. 46/71

Espresso

A tutte le Casse rurali ed artigiane del Lazio-Umbria
LORO SEDI

OGGETTO :

Censimento generale dell'industria e del commercio.

Come è noto il 25 ottobre 1971 inizierà il 5° *Censimento dell'Industria e del Commercio,* indetto dalla legge 31-1-1969, n. 14.

Con l'occasione, questa Federazione, al fine di contribuire alla riuscita dell'operazione di rilevazione, desidera fornire alle Associate alcune precisazioni riportate in allegato.

Questo Ufficio, come di consueto, resta a completa disposizione per ogni chiarimento in merito.

Cordiali saluti.

LA SEGRETERIA
(Rag. GIANCARLO NARDECCHIA)

Alleg. c.s.

P.S. — I moduli di rilevazione verranno ritirati tra il 27 ottobre ed il 10 novembre 1971.

B — ISTRUZIONI VARIE

RISOLUZIONE DEI QUESITI CONCERNENTI IL 5° CENSIMENTO INDUSTRIALE E COMMERCIALE (*)

1. Le unità locali temporaneamente inattive alla data del censimento sono soggette al censimento ?

— Si ; tale circostanza deve risultare da apposita annotazione, da riportare in calce al questionario. Nel caso di assenza del titolare, o di altra persona che sia in grado di fornire le notizie richieste, l'Ufficio comunale di censimento deve acquisire con ogni mezzo a sua disposizione gli elementi occorrenti, provvedendo, se del caso, alla compilazione d'ufficio dei questionari di rilevazione.

2. Le attività lavorative svolte in Istituti di istruzione, di rieducazione, di pena e simili devono essere censite ?

— Tali attività sono escluse dal censimento.

3. Nel caso in cui un'impresa esercitante un'attività per la quale viene adottato il criterio dell'unità locale a carattere comunale abbia i relativi impianti e attrezzature in uno o più comuni e gestisca in uno di detti comuni anche un'attività diversa da quella principale, quest'ultima attività deve essere compresa nel questionario di unità locale a carattere comunale relativo al complesso degli impianti e attrezzature oppure costituisce unità locale a sè stante ? E in quest'ultimo caso come deve procedersi per la rilevazione di tale unità ?

— L'attività secondaria di detta impresa se costituisce « unità ausiliaria » dell'impresa stessa (ad es. l'officina di riparazione di un'impresa di trasporti) è da comprendersi nel questionario di unità locale a carattere comunale ; in tutti gli altri casi (ad es. un negozio per la vendita di materiale da costruzione gestito da un'impresa edile ; una pescheria gestita da una cooperativa di pescatori, ecc.) l'attività in questione è da considerarsi come costituente unità locale a sè stante e per la rilevazione di tale unità si applicano le norme di carattere generale, nel senso che il questionario di censimento deve essere consegnato all'unità locale stessa.

4. Le imprese che in mancanza di una sede propria, risultano ubicate presso studi legali, notarili ecc. devono essere censite ?

— Si, semprechè tali imprese esercitano effettivamente una attività economica rientrante nel campo di osservazione del censimento (ad es. imprese immobiliari, imprese finanziarie ecc.).

5. Le imprese legalmente costituite presso studi legali, notarili, ecc. ma non esercitanti alcuna attività devono essere censite ?

— No.

6. Le imprese che alla data del censimento risultano « in liquidazione » devono essere censite ?

— Dette imprese devono essere censite soltanto nel caso che svolgano ancora, sia pure in forma ridotta, la propria attività.

7. Nel caso di enti locali che gestiscono direttamente due o più attività comprese nel campo di rilevazione del censimento (ad es. un comune che gestisce direttamente un'officina del gas, una centrale del latte, un servizio di trasporti pubblici, un servizio di nettezza urbana, amministrazione dei cimiteri, ecc.), tali attività costituiscono unità locali a sé stanti ?

— Tali attività di norma costituiscono unità locali a sé stanti purchè ad esse sia stabilmente adibito apposito personale.

Qualora invece due o più di tali attività siano svolte alternativamente dal medesimo personale, tali attività costituiscono una sola unità locale da classificare con il criterio della prevalenza.

8. Le unità locali nelle quali viene svolta l'attività di incubazione artificiale di uova devono essere rilevate ?

— No, tale attività è esclusa dal censimento.

9. Gli « affittacamere » devono essere censiti ?

— No, anche se muniti di licenza.

10. I venditori ambulanti di biglietti di lotterie, sono soggetti al censimento ?

— No.

11. Le cooperative edilizie costituite per la costruzione di case ai propri soci che non gestiscono in proprio cantieri edili, ma danno in appalto la costruzione dei fabbricati ad un'impresa edile, sono soggette al censimento ?

— No.

12. I caselli delle autostrade devono essere rilevati ?

— Si ; ciascun casello costituisce unità locale a sè stante e deve essere rilevato nel comune in cui è situato.

13. Gli enti la cui attività consiste nell'erogazione dell'acqua per irrigazione, sono soggetti al censimento ?

— Si, tale attività è compresa nella categoria 5.03.02.

14. Le imprese che effettuano la raccolta di indumenti e biancheria e che provvedono successivamente a consegnare tali articoli alle lavanderie, sono soggetti al censimento ?

— Si, tale attività è compresa nella categoria 9.01.02.

15. Le imprese immobiliari sono soggette al censimento ?

— Si. Esse vanno comprese nella classe 4.01 se la loro attività prevalente è quella delle costruzioni edilizie ; nella classe 6.04, categoria 6.04.02, se esplicano attività esclusiva o prevalente di compravendita di immobili o nella classe 9.08, categoria 9.08.03, se esplicano attività esclusiva o prevalente di gestione di immobili.

16. Gli spacci, le mense, i bar aziendali ecc. (compresi quelli gestiti dall'ENAL e simili) sono soggetti al censimento ?

(*) Si riportano i principali quesiti posti dagli organi periferici durante la fase di rilevazione, ai quali fu data risposta, volta per volta, da parte del Servizio Censimenti dell'ISTAT.

— Tali unità, se sono situate all'interno di un ufficio, stabilimento ecc. e sono riservate ai dipendenti non sono soggetti al censimento. Se però dette unità sono condotte in appalto da un gestore in proprio o sono situate in locali aperti al pubblico, devono essere censite secondo le norme generali.

17. Le ricevitorie del Totocalcio, Totip, Enalotto e simili, sono soggette al censimento ?

— Si. Nel caso, invece, in cui tali ricevitorie siano annesse ad altro esercizio (bar, rivendita di tabacchi e simili) e siano gestite dallo stesso titolare, esse costituiscono un'unica unità locale con l'esercizio cui sono annesse e devono essere indicate come attività secondarie nel questionario di censimento relativo al bar, alla rivendita di tabacchi ecc.

18. I posti telefonici pubblici, dati in appalto dalla Società telefonica concessionaria (SIP), debbono essere censiti dai rilevatori ?

— Si, in quanto per tali posti telefonici si applicano le norme generali di rilevazione. Nel caso che il posto telefonico sia annesso ad altro esercizio (ad es. bar, rivendita di tabacchi, drogheria, ecc.) e sia gestito dallo stesso titolare di quest'ultimo, esso non costituisce unità locale a sè stante, ma deve essere indicato come attività secondaria nel questionario di censimento relativo al bar, alla rivendita dei tabacchi, drogheria ecc.

19. I servizi dati in appalto dalle Ferrovie (manutenzione piazzale, carica batterie, ecc.) come devono essere censiti ?

— Per tale attività si applicano le norme di carattere generale e pertanto le attività stesse sono da censire con riferimento alle imprese che le gestiscono.

20. I consorzi agrari provinciali come devono essere censiti ?

— Ciascun consorzio agrario provinciale costituisce un'impresa da classificare nella categorie 1.06.14 ; gli spacci di prodotti per l'agricoltura gestiti dai consorzi devono essere classificati nella suddetta categoria. Al contrario, gli spacci di generi alimentari ed altre eventuali attività (esercizio di macchine agricole, attività trasformatrice ecc.) sono da classificare nelle rispettive categorie di attività economica.

21. I muratori, gli imbianchini, gli elettricisti e simili che svolgono la loro attività in proprio e in forma esclusiva o prevalente devono essere considerati come impresa e pertanto compresi nel censimento ?

— Si ; qualora non dispongano di una apposita sede devono essere censiti presso il proprio domicilio.

22. I titolari di taxi, di auto pubbliche, di autocarri, di barche da pesca e simili che svolgono la loro attività in proprio e in forma esclusiva o prevalente, devono essere considerati come impresa e pertanto compresi nel censimento ?

— Si ; qualora non dispongano di un'apposita sede devono essere censiti presso il proprio domicilio.

23. I rappresentanti di commercio che non svolgono la loro attività in apposita unità locale, devono essere censiti ?

— Si, semprechè esercitano la loro attività in forma esclusiva o prevalente e purchè non siano dipendenti stipendiati dall'impresa che rappresentano ; in tali casi quale unità locale deve essere considerato il domicilio del rappresentante stesso.

24. Quali sono le imprese che devono essere censite e classificate nella sottoclasse 1.06 A ?

— In tale sottoclasse devono essere censite e classificate soltanto le imprese che esercitano attività trasformatrici annesse ad aziende agricole e che lavorano esclusivamente o prevalentemente prodotti delle aziende stesse, semprechè il prodotto trasformato sia destinato in maniera esclusiva o prevalente alla vendita.

25. Quale rettangolino deve essere barrato al punto 5.1 della Parte I (Imprese) del questionario di censimento per le imprese che effettuano produzione parte in serie e parte non in serie ?

— Deve essere barrato il rettangolino relativo al tipo di produzione prevalente.

26. Quali imprese devono fornire risposta al punto 5.2 della Parte I del Mod. ISTAT/CIC/1 ?

— Tutte le imprese, ad esclusione di quelle che svolgono la propria attività nei rami 6 — Commercio e 8 — Credito, assicurazione ecc..

27. Nei Modd. ISTAT/CIC/1 relativi all'industria della pesca devono essere indicati alla sezione della Parte II (Unità locale) i motori dell'apparato motore delle navi ?

— No, devono essere indicati esclusivamente i motori relativi ad impianti fissi, installati sulla nave, quali quelli destinati al funzionamento di argani, verricelli, timoni, ecc..

28. Nel caso di unità locale nella quale come attività secondaria venga esercitato il commercio fisso al minuto, deve essere compilata la sezione III della Parte II del Mod. ISTAT/CIC/1 ?

— No. Tale sezione, infatti, deve essere compilata soltanto dalle unità locali che esplicano il commercio fisso al minuto come attività esclusiva o principale.

29. I negozi di pane con annesso forno, le pasticcerie con annessa produzione e le drogherie con annessa torrefazione del caffè in quali categorie di attività economica devono essere classificati ?

— Qualora sia prevalente l'attività commerciale devono essere classificati rispettivamente nelle categorie 6.02.07, 6.02.08 e 6.02.10 ; qualora, invece, sia prevalente l'attività di produzione di pane e di pasticceria, o la torrefazione del caffè sono da classificare rispettivamente nelle categorie 3.01.03, 3.01.05 e 3.01.11.

30. Quali motori elettrici devono essere indicati al quesito 8 del Mod. ISTAT/CIC/1 ?

— Devono essere indicati :

a) i motori indipendenti per la produzione di energia meccanica in genere ;

b) i motori applicati a macchine utensili, a macchine operatrici, a pompe, compressori e simili e cioè i motori elettrici che azionano direttamente il macchinario o sono a questo accoppiati ;

c) i motori comunque applicati ad impianti fissi industriali anche se sono una parte costitutiva degli impianti stessi.

Devono in ogni caso essere esclusi i motori elettrici applicati ai mezzi di trasporto.

31. I Consorzi, gli Enti, ecc. che per i loro compiti istituzionali sono esclusi dal censimento ma che esplicano attività economiche soggette al censimento stesso, devono essere censiti ?

— Si, limitatamente alle attività che rientrano nel campo di osservazione del censimento. Ad esempio, nel caso di Ospedale che gestisca direttamente una farmacia aperta al pubblico, poichè quest'ultima attività rientra nel campo di osservazione del censimento, per essa occorre compilare il relativo Mod. ISTAT/CIC/1.

32. Nel caso di « impresa a conduzione familiare » nella quale i componenti della famiglia svolgono differenti attività, per l'esercizio delle quali dispongono a volte di licenze intestate a membri diversi della famiglia, come si deve procedere per la compilazione dei relativi questionari ?

— Qualora le due attività vengano svolte in uno stesso locale, si è in presenza di un'unica impresa e unica unità locale e, pertanto, deve essere compilato un Mod. ISTAT/CIC/1 sia nella Parte I che nella Parte II. Al quesito 1.1., sia della Parte I che della Parte II, può essere indifferentemente indicato un solo nominativo o quello di entrambi i familiari, con l'avvertenza che al quesito 11 della Parte II dovrà essere indicato come im-

prenditori uno solo dei membri familiari, mentre l'altro dovrà figurare come familiare coadiuvante.

— Qualora, invece, le due attività vengono svolte in locali differenti si è sempre in presenza di un'unica impresa, ma di due unità locali. Pertanto, dovranno essere compilati due distinti modelli ISTAT/CIC/1 : il primo di tali questionari dovrà essere compilato con riferimento all'attività principale, sia nella Parte I che nella Parte II ; il secondo, invece, dovrà essere compilato solo nella Parte II con riferimento all'attività secondaria. Ovviamente, l'imprenditore (quesito 11.1) dovrà figurare solo nel questionario relativo all'attività principale, mentre nell'altro questionario dovrà essere indicato il familiare coadiuvante.

33. Le latterie ed i caseifici « turnari » sono soggetti al censimento e, in caso positivo, come si devono indicare i relativi addetti ?

— Le latterie ed i caseifici « turnari » sono soggetti al censimento ; per quanto riguarda i soci da indicare al quesito 11.2 del Mod. ISTAT/CIC/1 devono essere indicati gli eventuali soci che svolgono *con continuità* la propria opera presso la cooperativa ed, in ogni caso, il socio « di turno » che alla data di censimento, coadiuvato eventualmente da altra persona (ad es. « caciaro ») attende alla lavorazione ; al quesito 11.1, quale imprenditore, deve essere indicato il presidente o amministratore della cooperativa.

ALLEGATO 3

QUESTIONARI DI RILEVAZIONE E MODELLI AUSILIARI

ELENCO DEI QUESTIONARI DI RILEVAZIONE E DEI MODELLI AUSILIARI

Mod.	ISTAT/CIC/1	— Questionario di censimento	Pag. 175
»	ISTAT/CIC/2	— Questionario per il commercio ambulante	» 183
»	ISTAT/CIC/1-R	— Modello di revisione	» 185
»	ISTAT/CIC/3	— Stato di sezione provvisorio	» 189
»	ISTAT/CIC/4	— Computo giornaliero di sezione	» 191
»	ISTAT/CIC/5	— Riepilogo dei computi giornalieri di sezione	» 193
»	ISTAT/CIC/5 bis	— Primi risultati comunali	» 195
»	ISTAT/CIC/5 ter	— Riepilogo provinciale dei primi risultati comunali	» 197
»	ISTAT/CIC/6	— Stato definitivo delle sezioni relativo alle imprese e alle unità locali	» 199
»	ISTAT/CIC/6 bis	— Stato definitivo delle sezioni relativo agli esercizi di commercio ambulante	» 201
»	ISTAT/CIC/7	— Riepilogo degli stati definitivi delle sezioni	» 203
»	ISTAT/CIC/8	— Avviso di spedizione stampati	» 207
»	ISTAT/CIC/201	— Etichetta per pacchi di questionari di censimento e di modelli di revisione relativi alle imprese unilocalizzate	» 208
»	ISTAT/CIC/202	— Etichetta per pacchi di questionari per il commercio ambulante	» 208
»	ISTAT/CIC/202-R	— Etichetta per pacchi di modelli di revisione relativi agli esercizi di commercio ambulante	» 208
»	ISTAT/CIC/203	— Etichetta per pacchi di questionari di censimento relativi alle imprese plurilocalizzate	» 208
»	ISTAT/CIC/203 bis	— Etichetta per pacchi di questionari di censimento relativi alle unità locali gestite da imprese plurilocalizzate	» 209
»	ISTAT/CIC/203-R	— Etichetta per pacchi di modelli di revisione relativi alle imprese plurilocalizzate	» 209
»	ISTAT/CIC/203 bis-R	— Etichetta per pacchi di modelli di revisione relativi alle unità locali gestite da imprese plurilocalizzate	» 209
»	ISTAT/CIC/204	— Etichetta per pacchi di modelli ausiliari	» 209
»	ISTAT/CIC/205	— Distinta dei pacchi contenenti i modelli di revisione relativi alle imprese unilocalizzate e agli esercizi di commercio ambulante	» 211
»	ISTAT/CIC/301	— Etichetta per spedizione materiale all'Ufficio provinciale di censimento	» 213
»	ISTAT/CIC/302	— Etichetta per spedizione materiale all'Istituto centrale di statistica	» 213
»	ISTAT/CIC/303	— Etichetta per spedizione modelli di revisione ai Centri di perforazione	» 213
»	ISTAT/CIC/304	— Ricevuta di consegna dei modelli di revisione ai Centri di perforazione	» 214
»	ISTAT/CIC/305	— Ricevuta di consegna dei questionari di censimento e dei questionari per il commercio ambulante all'Istituto centrale di statistica	» 215
»	ISTAT/CP/5	— Itinerario di sezione	» 217
»	ISTAT/CP/11	— Carta di autorizzazione per rilevatore	» 217

Mod. ISTAT/CIC/1

NUMERO DI CODICE	
Comune	
Provincia	

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

5° CENSIMENTO GENERALE DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

25 ottobre 1971

(*Legge* 31 *gennaio* 1969, *n.* 14)

NUMERO D'ORDINE DEL QUESTIONARIO	
Provvisorio	Definitivo

SEZIONE DI CENSIMENTO
N. .....

IL QUESTIONARIO È COMPILATO		FOGLIO
parte I e II	solo parte II	A
1 ☐	2 ☐	

QUESTIONARIO DI CENSIMENTO

ATTENZIONE - Per rispondere ai quesiti seguiti da rettangolino barrare così ☒ il rettangolino che fa al caso

PARTE I - IMPRESA

La presente **Parte I** deve essere compilata soltanto da ogni «**sede centrale di impresa**» che esplichi la propria attività nell'industria (ivi comprese le attività connesse con l'agricoltura e l'industria della pesca), nell'artigianato, nel commercio, nei trasporti e comunicazioni, nel credito e assicurazione e nei servizi, sia che tale sede coincida con una unità locale operativa, sia che essa risulti fisicamente o funzionalmente a se stante. Ogni sede centrale deve altresì compilare la Parte II (Unità locale) del presente questionario.

SEZIONE I — NOTIZIE GENERALI

1 NOTIZIE INDICATIVE DELL'IMPRESA

1.1. Denominazione o ragione sociale .....

Codice di avviamento postale ..... **Comune** .....

Indirizzo ..... **Tel.** .....

1.2. Anno di fondazione .....

2 ATTIVITÀ ESERCITATA

(*indicare l'attività esercitata dall'impresa usando i termini ritenuti più appropriati. Nel caso di impresa che eserciti due o più attività, queste devono essere indicate per ordine di importanza economica, riportando al punto 2.1. l'attività principale e al punto 2.2. le attività secondarie*)

2.1. Attività esclusiva o principale:

.....

.....

2.2. Altre attività:

.....

.....

.....

.....

Riservato ISTAT

3 CLASSIFICAZIONE DELL'IMPRESA (*)

(*da compilarsi a cura del rilevatore*)

3.1. Ramo .....

3.2. Classe e sottoclasse .....

.....

3.3. Categoria .....

.....

.....

Codice

(*) **In base all'attività esclusiva o principale dichiarata al punto 2.1.**

4 FORMA GIURIDICA

4.1. Impresa individuale 01 ☐
4.2. Società di fatto . . . 02 ☐
4.3. Società in nome collettivo 03 ☐
4.4. Società per azioni . . . . . 04 ☐
4.5. Società in accomandita:
— semplice . . . . . 05 ☐
— per azioni . . . . . 06 ☐
4.6. Società a responsabilità limitata . . 07 ☐
4.7. Società cooperativa . . . . . 08 ☐
4.8. Ente pubblico:
— azienda municipalizzata . . . . . 09 ☐
— altro ente . . . . . 10 ☐
4.9. Altra forma (*da specificare*) . . . . . 11 ☐

.....

5 ALTRE NOTIZIE

5.1. L'impresa effettua produzione:

a) in serie con:
— *lavorazione completamente meccanizzata* 1 ☐
— *lavorazione non completamente meccanizzata* 2 ☐
b) non in serie . . . . . 3 ☐

5.2. Il titolare partecipa alle lavorazioni dell'impresa dedicandovi la propria opera manuale? si 1 ☐ no 2 ☐

5.3. L'impresa è iscritta all'albo delle imprese artigiane? . . . . . si 1 ☐ no 2 ☐

5.4. L'impresa compila regolarmente il conto «profitti e perdite» e il «bilancio delle attività e passività patrimoniali»? . . . . si 1 ☐ no 2 ☐

OBBLIGHI DI DENUNCIA E SEGRETEZZA DEI DATI FORNITI COL PRESENTE QUESTIONARIO — *L'obbligo di fornire le notizie richieste col presente questionario è stabilito dall'art.* **18** *del R. D. L.* **27** *maggio* **1929**, *n.* **1285**, *convertito nella Legge* **21** *dicembre* **1929**, *n.* **2238**. *Coloro che non forniscano le notizie loro richieste, ovvero le forniscano scientemente errate od incomplete, sono passibili di un'ammenda, senza pregiudizio delle sanzioni fissate dal codice penale. L'art.* **19** *del citato Decreto-Legge* **27** *maggio* **1929**, *n.* **1285**, *stabilisce inoltre che le notizie che si raccolgono in occasione di inchieste ordinate dall'Istituto Centrale di Statistica, direttamente o a mezzo di Enti delegati,* ***sono vincolate al più scrupoloso segreto d'ufficio e non possono essere rese note, per nessun titolo, se non in forma collettiva, in modo che non se ne possa fare alcun riferimento individuale.*** *Coloro che, per ragioni del proprio ufficio, essendo venuti a conoscenza di notizie di carattere personale, le comunichino ad altri o se ne servano per scopi privati, sono passibili di sanzioni di carattere pecuniario, senza pregiudizio delle pene in cui fossero incorsi per reati previsti dal codice penale.*

SOC. ABETE - ROMA - ORD. 6730 DEL 26-2-71 (C. 5.000.000)

SEZIONE II — ELENCO DELLE UNITÀ LOCALI GESTITE DALL'IMPRESA

Devono essere elencate tutte le unità locali operative (*produttive o di esercizio* e *ausiliarie*) e amministrative gestite dall'impresa, esistenti nel territorio dello Stato alla data del 25 ottobre 1971.

Ai fini del censimento:

a) per unità locale «*operativa produttiva o di esercizio*» si intende ogni singola unità nella quale si attua la produzione o la vendita di beni o la prestazione di servizi a terzi;
b) per unità locale «*operativa ausiliaria*» si intende ogni singola unità nella quale si attua una prestazione di servizi destinata ***esclusivamente*** all'impresa (o a parte di essa) da cui tale unità dipende;
c) per unità locale «*amministrativa*» si intende la sede centrale dell'impresa o altro ufficio direttivo, tecnico o amministrativo, semprechè tali unità siano fisicamente o funzionalmente distinte dalle unità locali operative di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*).

UNITÀ LOCALI ED EVENTUALE DENOMINAZIONE	INDIRIZZO DELL'UNITÀ LOCALE			LAVORAZIONE O ATTIVITÀ ESERCITATA NELL'UNITÀ LOCALE (1)	ADDETTI ALLA DATA DEL 25 OTT. 1971 (2)	RISERVATO ISTAT	
	Comune	Provincia	Via o piazza				
1	2	3	4	5	6	7	8
A - UNITÀ LOCALI OPERATIVE							
a) Produttive o di esercizio 1							
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
b) Ausiliarie 2							
1.							
2.							
3.							
B - UNITÀ LOCALI AMMINISTRATIVE (3)							
c) Sede centrale 3							
d) Uffici direttivi, tecnici, amministrativi 4							
1.							
2.							
3.							
				TOTALE ADDETTI . . .			

QUALORA LO SPAZIO NON SIA SUFFICIENTE COMPILARE E ALLEGARE UN PROSPETTO ANALOGO

(1) Indicare per ciascuna unità locale «operativa» l'attività esclusiva o principale esercitata usando i termini tecnici ritenuti più appropriati. Per le unità locali «amministrative» deve essere indicata l'attività esclusiva o principale dell'impresa riportata al punto 2.1. della Parte I del presente questionario. — (2) Comprendere tutti gli addetti di ciascuna unità locale elencata e cioè: imprenditori, titolari, gerenti, soci di cooperativa, familiari coadiuvanti, dirigenti, impiegati, operai e manovali, apprendisti, ecc. Gli addetti indicati per ciascuna unità locale devono coincidere con il totale degli addetti indicato al quesito 11 della Parte II (Unità locale) del corrispondente questionario di censimento. — (3) Distinte fisicamente o funzionalmente dalle unità di cui alla lettera A.

OBBL
sente
non
delle
in oc
greto
duale,
per s

4	2	1
F	A (C p q 7 a	I attiv nel con dev

SEZIO	Provincia	Comune	N
N.			

Mod. ISTAT/CIC/1

NUMERO DI CODICE	
Comune	
Provincia	

SEZIONE DI CENSIMENTO
N. .....

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

5° CENSIMENTO GENERALE DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

25 ottobre 1971

(*Legge* 31 *gennaio* 1969, *n.* 14)

QUESTIONARIO DI CENSIMENTO

NUMERO D'ORDINE DEL QUESTIONARIO	
Provvisorio	Definitivo

IL QUESTIONARIO È COMPILATO		FOGLIO
parte I e II	solo parte II	B
1 ☐	2 ☐	

ATTENZIONE - Per rispondere ai quesiti seguiti da rettangolino barrare così ☒ il rettangolino che fa al caso

PARTE I - IMPRESA

La presente **Parte I** deve essere compilata soltanto da ogni «**sede centrale di impresa**» che esplichi la propria attività nell'industria (ivi comprese le attività connesse con l'agricoltura e l'industria della pesca), nell'artigianato, nel commercio, nei trasporti e comunicazioni, nel credito e assicurazione e nei servizi, sia che tale sede coincida con una unità locale operativa, sia che essa risulti fisicamente o funzionalmente a se stante. Ogni sede centrale deve altresì compilare la Parte II (Unità locale) del presente questionario.

SEZIONE I — NOTIZIE GENERALI

1 NOTIZIE INDICATIVE DELL'IMPRESA

1.1. **Denominazione o ragione sociale** .....

Codice di avviamento postale ..... **Comune** .....

Indirizzo ..... **Tel.** .....

1.2. **Anno di fondazione** .....

2 ATTIVITÀ ESERCITATA

(*indicare l'attività esercitata dall'impresa usando i termini ritenuti più appropriati. Nel caso di impresa che eserciti due o più attività, queste devono essere indicate per ordine di importanza economica, riportando al punto 2.1. l'attività principale e al punto 2.2. le attività secondarie*)

2.1. **Attività esclusiva o principale:**

.....

.....

2.2. **Altre attività:** | **Riservato ISTAT**

.....

.....

.....

.....

3 CLASSIFICAZIONE DELL'IMPRESA (*)

(*da compilarsi a cura del rilevatore*)

3.1. **Ramo** .....

3.2. **Classe e sottoclasse** .....

.....

3.3. **Categoria** .....

.....

.....

Codice

(*) In base all'attività esclusiva o principale dichiarata al punto 2.1.

4 FORMA GIURIDICA

4.1. **Impresa individuale** 01 ☐

4.2. **Società di fatto** . . . 02 ☐

4.3. **Società in nome collettivo** 03 ☐

4.4. **Società per azioni** . . . . . 04 ☐

4.5. **Società in accomandita:**

— semplice . . . . . 05 ☐

— per azioni . . . . . 06 ☐

4.6. **Società a responsabilità limitata** . . 07 ☐

4.7. **Società cooperativa** . . . . . 08 ☐

4.8. **Ente pubblico:**

— azienda municipalizzata . . . . . 09 ☐

— altro ente . . . . . 10 ☐

4.9. **Altra forma** (*da specificare*) . . . . . 11 ☐

.....

5 ALTRE NOTIZIE

5.1. **L'impresa effettua produzione:**

a) in serie con:

— *lavorazione completamente meccanizzata* 1 ☐

— *lavorazione non completamente meccanizzata* 2 ☐

b) non in serie . . . . . 3 ☐

5.2. **Il titolare partecipa alle lavorazioni dell'impresa dedicandovi la propria opera manuale?** si 1 ☐ no 2 ☐

5.3. **L'impresa è iscritta all'albo delle imprese artigiane?** . . . . . si 1 ☐ no 2 ☐

5.4. **L'impresa compila regolarmente il conto «profitti e perdite» e il «bilancio delle attività e passività patrimoniali»?** . . . . si 1 ☐ no 2 ☐

OBBLIGHI DI DENUNCIA E SEGRETEZZA DEI DATI FORNITI COL PRESENTE QUESTIONARIO — *L'obbligo di fornire le notizie richieste col presente questionario è stabilito dall'art.* 18 *del R. D. L.* 27 *maggio* 1929, *n.* 1285, *convertito nella Legge* 21 *dicembre* 1929, *n.* 2238. *Coloro che non forniscano le notizie loro richieste, ovvero le forniscano scientemente errate od incomplete, sono passibili di un'ammenda, senza pregiudizio delle sanzioni fissate dal codice penale. L'art.* 19 *del citato Decreto-Legge* 27 *maggio* 1929, *n.* 1285, *stabilisce inoltre che le notizie che si raccolgono in occasione di inchieste ordinate dall'Istituto Centrale di Statistica, direttamente o a mezzo di Enti delegati,* ***sono vincolate al più scrupoloso segreto d'ufficio e non possono essere rese note, per nessun titolo, se non in forma collettiva, in modo che non se ne possa fare alcun riferimento individuale.*** *Coloro che, per ragioni del proprio ufficio, essendo venuti a conoscenza di notizie di carattere personale, le comunichino ad altri o se ne servano per scopi privati, sono passibili di sanzioni di carattere pecuniario, senza pregiudizio delle pene in cui fossero incorsi per reati previsti dal codice penale.*

vità esclusiva o principale dell'impresa riportata al punto 2.1. della Parte I del presente questionario. — (2) Comprendere tutti gli addetti di ciascuna unità locale elencata e cioè: imprenditori, titolari, gerenti, soci di cooperativa, familiari coadiuvanti, dirigenti, impiegati, operai e manovali, apprendisti, ecc. Gli addetti indicati per ciascuna unità locale devono coincidere con il totale degli addetti indicato al quesito 11 della Parte II (Unità locale) del corrispondente questionario di censimento. — (3) Distinte fisicamente o funzionalmente dalle unità di cui alla lettera A.

SEZIONE II — **ELENCO DELLE UNITÀ LOCALI GESTITE DALL'IMPRESA**

Devono essere elencate tutte le unità locali operative (*produttive o di esercizio* e *ausiliarie*) e amministrative gestite dall'impresa, esistenti nel territorio dello Stato alla data del 25 ottobre 1971.

Ai fini del censimento:

a) per unità locale «*operativa produttiva o di esercizio*» si intende ogni singola unità nella quale si attua la produzione o la vendita di beni o la prestazione di servizi a terzi;

b) per unità locale «*operativa ausiliaria*» si intende ogni singola unità nella quale si attua una prestazione di servizi destinata ***esclusivamente*** all'impresa (o a parte di essa) da cui tale unità dipende;

c) per unità locale «*amministrativa*» si intende la sede centrale dell'impresa o altro ufficio direttivo, tecnico o amministrativo, semprechè tali unità siano fisicamente o funzionalmente distinte dalle unità locali operative di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*).

UNITÀ LOCALI ED EVENTUALE DENOMINAZIONE	INDIRIZZO DELL'UNITÀ LOCALE			LAVORAZIONE O ATTIVITÀ ESERCITATA NELL'UNITÀ LOCALE (1)	ADDETTI ALLA DATA DEL 25 OTT. 1971 (2)	RISERVATO ISTAT	
	Comune	Provincia	Via o piazza				
1	2	3	4	5	6	7	8
A - UNITÀ LOCALI OPERATIVE							
a) Produttive o di esercizio 1							
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
b) Ausiliarie 2							
1.							
2.							
3.							
B - UNITÀ LOCALI AMMINISTRATIVE (3)							
c) Sede centrale 3							
d) Uffici direttivi, tecnici, amministrativi 4							
1.							
2.							
3.							
					TOTALE ADDETTI . . .		

QUALORA LO SPAZIO NON SIA SUFFICIENTE COMPILARE E ALLEGARE UN PROSPETTO ANALOGO

(1) Indicare per ciascuna unità locale «operativa» l'attività esclusiva o principale esercitata usando i termini tecnici ritenuti più appropriati. Per le unità locali «amministrative» deve essere indicata l'attività esclusiva o principale dell'impresa riportata al punto 2.1. della Parte I del presente questionario. — (2) Comprendere tutti gli addetti di ciascuna unità locale elencata e cioè: imprenditori, titolari, gerenti, soci di cooperativa, familiari coadiuvanti, dirigenti, impiegati, operai e manovali, apprendisti, ecc. Gli addetti indicati per ciascuna unità locale devono coincidere con il totale degli addetti indicato al quesito 11 della Parte II (Unità locale) del corrispondente questionario di censimento. — (3) Distinte fisicamente o funzionalmente dalle unità di cui alla lettera A.

5	2	1

PARTE II - UNITÀ LOCALE

La presente Parte II deve essere compilata da ogni «unità locale» che esplichi la propria attività nell'industria (ivi comprese le attività connesse con l'agricoltura e l'industria della pesca), nell'artigianato, nel commercio, nei trasporti e comunicazioni, nel credito e assicurazione e nei servizi. Se l'unità locale coincide con la sede dell'impresa, deve essere compilata anche la Parte I; in tutti gli altri casi (unità locali fisicamente o funzionalmente separate dalla sede dell'impresa) deve essere compilata soltanto la presente Parte II.

Ai fini del censimento i tipi di unità locale sono i seguenti:

a) unità locale *«operativa produttiva o di esercizio»* e cioè ogni singola unità nella quale si attua la produzione o la vendita di beni o la prestazione di servizi a terzi;

b) unità locale *«operativa ausiliaria»* e cioè ogni singola unità nella quale si attua una prestazione di servizi destinata ***esclusivamente*** all'impresa (o a parte di essa) da cui tale unità dipende;

c) unità locale *«amministrativa»* e cioè la sede centrale dell'impresa o altro ufficio direttivo, tecnico o amministrativo, semprechè tali unità siano fisicamente o funzionalmente distinte dalle unità locali operative di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*).

SEZIONE I — NOTIZIE GENERALI

La presente sezione deve essere compilata da tutte le unità locali.

1 NOTIZIE INDICATIVE DELL'UNITÀ LOCALE

Denominazione ..... **Comune** .....

Indirizzo ..... **Tel.** .....

2 ATTIVITÀ ESERCITATA

(indicare l'attività esercitata dall'unità locale usando i termini ritenuti più appropriati. Nel caso di unità locale che eserciti due o più attività, queste devono essere indicate per ordine di importanza economica, riportando al punto 2.1. l'attività principale e al punto 2.2. le attività secondarie. Per le unità locali «amministrative» devono essere riportate l'attività o le attività esercitate dall'impresa)

2.1. Attività esclusiva o principale :

.....

.....

2.2. Altre attività :

Riservato ISTAT

.....

.....

.....

2.3. Principali prodotti fabbricati o venduti

(riservato all'unità locale «operativa produttiva o di esercizio» esercitante un'attività esclusiva o principale di produzione di beni o di commercio all'ingrosso o al minuto)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

3 CLASSIFICAZIONE DELL' UNITÀ LOCALE (*)

(da compilarsi a cura del rilevatore)

3.1. Ramo .....

3.2. Classe e sottoclasse .....

.....

3.3. Categoria .....

.....

.....

Codice

(*) In base all'attività esclusiva o principale dichiarata al punto 2.1.

4 TIPO DI UNITÀ LOCALE

4.1. Unità locale operativa

a) Produttiva o di esercizio . . . . . 1 ☐

b) Ausiliaria (*da specificare*) . . . . . 2 ☐

.....

4.2. Unità locale amministrativa

(distinta fisicamente o funzionalmente dalle unità locali operative di cui al punto 4.1.)

c) Sede centrale . . . . . 3 ☐

d) Ufficio direttivo, tecnico o amministrativo. . . 4 ☐

5 NOTIZIE SULL'IMPRESA CHE GESTISCE L'UNITÀ LOCALE

5.1. Denominazione o ragione sociale .....

5.2. Comune e provincia in cui è situata la sede centrale .....

5.3. Indirizzo .....

Nel caso l'impresa riportata al punto 2.1. della Parte I del presente questionario: — (2) Comprendere tutti gli addetti di ciascuna unità locale elencata e cioè: imprenditori, titolari, gerenti, soci di cooperativa, familiari coadiuvanti, dirigenti, impiegati, operai e manovali, apprendisti, ecc. Gli addetti indicati per ciascuna unità locale devono coincidere con il totale degli addetti indicato al quesito 11 della Parte II (Unità locale) del corrispondente questionario di censimento. — (3) Distinte fisicamente o funzionalmente dalle unità di cui alla lettera A.

SEZIONE II — NOTIZIE PARTICOLARI PER LE ATTIVITÀ INDUSTRIALI E ARTIGIANALI (Rami 1-2-3-4-5)

La presente sezione deve essere compilata soltanto dalle unità locali che esercitano una attività esclusiva o principale nell'industria (*industrie estrattive, manifatturiere, delle costruzioni e installazione di impianti, dell'energia elettrica, gas e acqua*) ivi comprese le attività connesse con l'agricoltura e l'industria della pesca.

IMPIANTI FISSI PER LA FORZA MOTRICE ALLA DATA DEL 25 OTTOBRE 1971

I dati relativi a questa sezione devono riferirsi sia agli impianti fissi in esercizio che a quelli in riserva. I dati di potenza devono essere espressi tutti in kW, eccetto la potenza degli alternatori da esprimersi in kVA. Qualora la potenza indicata sulla targa od in altre fonti di identificazione risulti espressa in HP deve essere effettuata la trasformazione in kW moltiplicando il numero di HP per 0,736.

6 MOTORI PRIMI

	Per produzione di energia elettrica (*) [1]		Per produzione di altra forza motrice (**) [2]		TOTALE	
	N	potenza complessiva in kW	N	potenza complessiva in kW	N	potenza complessiva in kW
6.1. Motori idraulici 1						
6.2. Motori a vapore. 2						
6.3. Motori a combustione interna 3						
6.4. Turbine a gas 4						
6.5. Altri motori primi (***) . . . 5						
TOTALE . . .						

(*) Motori primi che azionano generatori di energia elettrica. — (**) Motori primi che azionano apparecchiature (*macchine operatrici, pompe*, ecc.) utilizzanti direttamente l'energia meccanica prodotta dal motore primo. — (***) Ad esempio motori primi utilizzanti l'energia del vento, dell'aria o di gas compressi, ecc.

7 GENERATORI DI ENERGIA ELETTRICA

(*esclusi i generatori facenti parte di gruppi convertitori e le dinamo eccitatrici di alternatori*)

	N	Potenza complessiva
7.1. Alternatori (kVA) 1		
7.2. Generatori a corrente continua (kW) 2		

8 MOTORI ELETTRICI

(*esclusi i motori elettrici facenti parte di gruppi convertitori*)

	N	Potenza complessiva
Fino a 1 kW 1		
da oltre 1 fino a 5 kW. . . 2		
da oltre 5 fino a 10 kW. . . 3		
da oltre 10 fino a 50 kW. . . 4		
da oltre 50 fino a 100 kW. . . 5		
oltre 100 kW 6		
TOTALE . . .		

SEZIONE III — NOTIZIE PARTICOLARI PER IL COMMERCIO FISSO AL MINUTO (Classe 6.02)

La presente sezione deve essere compilata soltanto dalle unità locali che esplicano attività di commercio fisso al minuto.

9 ALCUNE CARATTERISTICHE DEGLI ESERCIZI ALLA DATA DEL 25 OTTOBRE 1971

9.1. Superficie di vendita dell'esercizio (*per superficie di vendita si intende quella adibita alle operazioni di vendita, sia essa destinata all'accesso del pubblico e al personale addetto alla vendita sia a banchi, scaffalature*, ecc. *Non va considerata la superficie di locali destinati ad altri usi, come ad es. magazzini, servizi igienici, locali di lavorazioni*, ecc.) . . . . . **metri quadrati (*)** ☐☐☐☐

9.2. I locali dell'esercizio sono di proprietà del titolare della licenza di vendita? . . . . si ☐ 1 no ☐ 2

9.3. Attrezzature in dotazione all'esercizio

registratori di cassa . . . . . 1 ☐ Numero.....

armadi frigoriferi. . . . . 2 ☐

banchi frigoriferi . . . . . 3 ☐

celle frigorifere (*in muratura o prefabbricate*) . 4 ☐

(*) Arrotondati all'unità.

9.4. L'esercizio vende:

esclusivamente generi alimentari. . . 1 ☐

in prevalenza generi alimentari . . . . 2 ☐

esclusivamente generi non alimentari. . . . 3 ☐

in prevalenza generi non alimentari . . . . . 4 ☐

9.5. La vendita delle merci viene effettuata:

esclusivamente al banco . . . . . 1 ☐

in prevalenza al banco . . . . . 2 ☐

esclusivamente col sistema del libero servizio (*self-service*) . . . . . 3 ☐

in prevalenza col sistema del libero servizio (*self-service*) . . . . . 4 ☐

9.6. L'esercizio:

fa parte di una unione tra grossisti e dettaglianti? . . . . . si ☐ 1 no ☐ 2

fa parte di un gruppo d'acquisto tra dettaglianti? . . . . . si ☐ 1 no ☐ 2

è collegato con altro esercizio di dettaglio per servizi in comune? (**) . . . si ☐ 1 no ☐ 2

(**) Locali, mezzi di trasporto, magazzini, ecc.

SEZIONE IV — **MEZZI DI TRASPORTO**

La presente sezione deve essere compilata da tutte le unità locali.

10 MEZZI DI TRASPORTO IN DOTAZIONE ALL'UNITÀ LOCALE ALLA DATA DEL 25 OTTOBRE 1971

		Numero
10.1. Mezzi di trasporto terrestri		
a) Motoveicoli (1)	01	
b) Autovetture (2)	02	
c) Autobus	03	
d) Autocarri		
fino a 15 *q. di portata utile*	04	
da oltre 15 *fino a* 50 *q. di portata utile*	05	
oltre 50 *q. di portata utile*	06	
e) Rimorchi		
fino a 80 *q. di portata utile*	07	
oltre 80 *q. di portata utile*	08	
f) Autoveicoli per usi speciali o per trasporto specifico (3)	09	
g) Rimorchi di autoveicoli per usi speciali o per trasporto specifico	10	
h) Trattori stradali (4)	11	

		Numero	Tonnellate di stazza lorda
10.2. Mezzi di trasporto marittimi, fluviali, lagunari e lacuali			
a) Navi adibite al trasporto di passeggeri			
fino a 100 *passeggeri*	12		
da 101 *a* 500 *passeggeri*	13		
oltre 500 *passeggeri*	14		
b) Navi adibite al trasporto di passeggeri e merci (5)	15		
c) Navi per trasporto merci (*carichi secchi*)	16		
d) Navi cisterna:			
per trasporto di prodotti petroliferi	17		
per trasporto di altri carichi liquidi (6)	18		

		Numero
10.3. Mezzi di trasporto aerei		
a) Aerei		
per trasporto passeggeri	19	
per trasporto merci	20	
per lavori aerei (rilievi fotogrammetrici, voli pubblicitari, trattamenti agricoli, ecc.)	21	
b) Elicotteri per trasporto passeggeri e per altri usi	22	

(1) Comprendere: motocarri, motocicli, motocarrozzette, motoleggere, motofurgoncini, motoveicoli per uso speciale (*escluse le biciclette a motore*). — (2) Compresi gli autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e di cose, di peso complessivo a pieno carico fino a 35 q. capaci di contenere al massimo 9 posti compreso quello del conducente. — (3) Comprendere: autoambulanze, autocisternati, autocarri per carni macellate, per immondizie, autospartineve, autopompe, autoscale, automezzi Radio-TV, autobetoniere, ecc. — (4) Veicoli destinati al traino di altri veicoli, strumenti o attrezzi e non atti a portare carico utile proprio. — (5) Comprese le navi traghetto per passeggeri ed auto al seguito. — (6) Cisterne per prodotti chimici liquidi, per acqua, vino, bitume, ecc.

SEZIONE V — **ADDETTI**

La presente sezione deve essere compilata da tutte le unità locali.

11 ADDETTI ALLA DATA DEL 25 OTTOBRE 1971

Nelle rispettive categorie deve essere indicato tutto il personale occupato nell'unità locale, anche se al 25 ottobre 1971 risulta assente per servizio, ferie, malattia, sospensione dal lavoro, ecc. La distribuzione del personale nelle categorie indicate nel prospetto deve essere effettuata in base alle qualifiche previste nei contratti collettivi di lavoro dei diversi rami di attività economiche, assimilando le qualifiche particolari di ciascuna attività alle denominazioni usate nel prospetto. Una stessa persona non può essere indicata in due diverse categorie.

		Maschi 1	Femmine 2	Totale
INDIPENDENTI				
11.1. Imprenditori, titolari, gerenti, ecc. (1)	01			
11.2. Soci di cooperativa (2)	02			
11.3. Familiari coadiuvanti	03			
DIPENDENTI				
11.4. Dirigenti	04			
11.5. Impiegati:				
di concetto con funzioni direttive (cat. I)	05			
di concetto senza funzioni direttive (cat. II)	06			
d'ordine (cat. III-IV-V)	07			
11.6. Categorie speciali (*intermedi*) (3)	08			
11.7. Operai specializzati	09			
11.8. Operai qualificati	10			
11.9. Operai comuni e manovali specializzati	11			
11.10. Manovali comuni	12			
11.11. Apprendisti	13			
11.12. Altro personale (*di vigilanza, di custodia, dei servizi interni, ecc.*)	14			
TOTALE				

(1) Comprendere, per le imprese individuali, il titolare o i titolari, sempre che partecipino direttamente alla gestione; per le società, la persona o le persone che risultano consiglieri delegati e simili. Per gli enti pubblici indicare la persona responsabile della gestione della unità locale. — (2) Comprendere solo i soci di cooperativa che assumono la figura di lavoratori in proprio. — (3) Comprendere i lavoratori (*caposquadra, marcatempo, ecc.*) che godono del trattamento previsto dal R.D.L. 13 novembre 1924, n. 1825 e il cui rapporto di lavoro è regolato dagli accordi interconfederali del 30 marzo e 23 maggio 1946, del 27 ottobre 1947 e dalle successive disposizioni dei contratti di categoria.

SEZIONE VI — **NOTIZIE PER L'ANNO 1970**

La presente sezione deve essere compilata da tutte le unità locali.

12 PERIODO DI ATTIVITÀ NELL'ANNO 1970 .....

13 DIPENDENTI OCCUPATI NELL'UNITÀ LOCALE NEI SINGOLI MESI DEL 1970

MESI	Dirigenti, impiegati e categorie speciali (intermedi) (1) — Situazione alla fine di ciascun mese			Altro personale dipendente (2) — Situazione alla fine dell'ultimo periodo di paga di ciascun mese			Ore di lavoro complessivamente prestate in ciascun mese (3)
	Maschi 1	Femmine 2	Totale	Maschi 1	Femmine 2	Totale	
Gennaio 01							
Febbraio 02							
Marzo 03							
Aprile 04							
Maggio 05							
Giugno 06							
Luglio 07							
Agosto 08							
Settembre 09							
Ottobre 10							
Novembre 11							
Dicembre 12							
						TOTALE ORE DI LAVORO . . .	

(1) I dati devono riferirsi alle seguenti categorie di personale e a quelle ad esse assimilate: dirigenti, impiegati di concetto con e senza funzioni direttive, impiegati d'ordine, categorie speciali (*intermedi*). — (2) I dati devono riferirsi alle seguenti categorie di personale e a quelle ad esse assimilate: operai specializzati, qualificati e comuni, manovali specializzati e comuni, apprendisti e altro personale dipendente (*di vigilanza, di custodia, dei servizi interni, ecc.*). — (3) Ordinarie, straordinarie, notturne e festive.

14 SPESE PER IL PERSONALE DIPENDENTE NELL'ANNO 1970

	Dirigenti, impiegati e categorie speciali (intermedi) (1) — 1 Lire	Altro personale dipendente (2) — 2 Lire
14.1. Stipendi, salari e altre corresponsioni, al lordo delle ritenute, pagati al personale (*paga base, indennità di contingenza ed altre indennità similari per la parte non conglobata nonchè interessenze, lavoro straordinario, ecc.; compensi per ferie, festività, gratifica natalizia, ecc., mensilità oltre la dodicesima e altre analoghe erogazioni; corresponsioni in natura*) (3) 1		
14.2. Contributi sociali obbligatori a carico del datore di lavoro (*contributi dovuti all'INPS* (4), *all'INAM, all'INAIL, alla GESCAL*, ecc.). 2		
14.3. Quote accantonate per indennità di licenziamento, liquidazione, quiescenza, ecc. (5) 3		
14.4. Provvidenze varie al personale (6) 4		
TOTALE . . .		

14.5. Ammontare complessivo dei salari lordi corrisposti ad eventuali lavoranti a domicilio iscritti nei libri paga: LIRE .....

(1) I dati devono riferirsi alle seguenti categorie di personale e a quelle ad esse assimilate: dirigenti, impiegati di concetto con e senza funzioni direttive, impiegati d'ordine, categorie speciali (*intermedi*). — (2) I dati devono riferirsi alle seguenti categorie di personale e a quelle ad esse assimilate: operai specializzati, qualificati e comuni, manovali specializzati e comuni, apprendisti e altro personale dipendente (*di vigilanza, di custodia, dei servizi interni, ecc.*). — (3) Sono da escludere gli assegni familiari e le indennità di licenziamento, di liquidazione o di quiescenza corrisposte durante l'anno al personale cessato dal servizio. — (4) Per quanto riguarda gli assegni familiari indicare l'intero ammontare versato dal datore di lavoro, senza tener conto dei successivi conguagli con l'INPS. — (5) Indicare le quote accantonate nell'anno per provvedere successivamente alla corresponsione al personale di indennità di licenziamento, di liquidazione, di quiescenza e simili. (6) Comprendere le provvidenze varie ai dipendenti quali le spese per colonie marine e montane, per nidi di infanzia, i premi di nuzialità e simili. Sono escluse le spese sostenute per le costruzioni di alloggi e fabbricati destinati ad uso del personale.

DICHIARO CHE I DATI E LE NOTIZIE CONTENUTI NEL PRESENTE QUESTIONARIO RISPONDONO A VERITÀ.

FIRMA DELL'IMPRENDITORE
(o chi per esso)

DATA 1971

FIRMA DEL RILEVATORE

.....

NUMERO DI CODICE	
Comune	
Provincia	

SEZIONE DI CENSIMENTO
N. .....

Mod. ISTAT/CIC/2

NUMERO D'ORDINE DEL QUESTIONARIO	
Provvisorio	Definitivo

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

5° CENSIMENTO GENERALE DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

25 ottobre 1971

(*Legge* 31 *gennaio* 1969, *n.* 14)

QUESTIONARIO PER IL COMMERCIO AMBULANTE

ATTENZIONE - Per rispondere ai quesiti seguiti da rettangolino barrare così ☒ il rettangolino che fa al caso

Il presente questionario deve essere compilato per ogni esercizio di commercio ambulante, sia a posteggio fisso che mobile, purchè il titolare eserciti tale commercio come attività esclusiva o prevalente.

Non sono da comprendere gli esercizi il cui titolare: *a*) gestisce contemporaneamente un negozio o una azienda artigiana; *b*) vende direttamente la produzione propria in forma ambulante; *c*) esercita tale attività occasionalmente o in determinati periodi stagionali.

NON SONO CONSIDERATI VENDITORI AMBULANTI COLORO CHE VENDONO NEI MERCATI ALL'INGROSSO O SU BANCHI FISSI DI MERCATI AL MINUTO COPERTI, OVVERO IN CHIOSCHI, BARACCHE E SIMILI, FISSATI STABILMENTE AL SUOLO.

SEZIONE I — NOTIZIE GENERALI

1 TITOLARE .....
(Cognome e nome)

Comune di residenza .....

Indirizzo .....

2 GENERI COMMERCIATI *: alimentari 1 ☐ non alimentari 2 ☐

3 TIPO DEL POSTEGGIO: fisso 1 ☐ mobile 2 ☐

4 INDICARE SE L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO AMBULANTE VIENE SVOLTO NEL TERRITORIO:
di un solo comune 1 ☐ di più comuni 2 ☐

* In caso di vendita mista, tener conto dell'attività prevalente.

TAGLIANDO DA CONSEGNARSI AL CENSITO

COMUNE E DATA DELLA COMPILAZIONE DEL QUESTIONARIO

COMUNE.....

DATA 1971

FIRMA DEL RILEVATORE

.....

N. B. - *Il presente tagliando serve a comprovare l'effettuata compilazione del questionario.*

SEZIONE II — **ADDETTI E MEZZI DI TRASPORTO**

5 ADDETTI

Indicare il personale addetto all'esercizio alla data del 25 ottobre 1971

		Maschi [1]	Femmine [2]	Totale
5.1. Titolare	1			
5.2. Familiari coadiuvanti	2			
5.3. Altro personale	3			
Totale				

6 MEZZI DI TRASPORTO

Indicare i mezzi di trasporto in dotazione all'esercizio alla data del 25 ottobre 1971

		Numero
6.1. Motoveicoli *	1	
6.2. Autovetture **	2	
6.3. Autocarri	3	
6.4. Rimorchi	4	
6.5. Altri mezzi (da specificare)	5	

* Motocarri, motocicli, motocarrozzette, motoleggere, motofurgoncini, motoveicoli per uso speciale (escluse le biciclette a motore)

** Compresi gli autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e di cose, di peso complessivo a pieno carico fino a 35 q. capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente.

DICHIARO CHE I DATI E LE NOTIZIE CONTENUTI NEL PRESENTE QUESTIONARIO RISPONDONO A VERITÀ

DATA 1971

FIRMA DEL TITOLARE
(o chi per esso)

FIRMA DEL RILEVATORE .....

.....

*OBBLIGHI DI DENUNCIA E SEGRETEZZA DEI DATI FORNITI COL PRESENTE QUESTIONARIO — L'obbligo di fornire le notizie richieste col presente questionario è stabilito dall'art. 18 del R. D. L. 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella Legge 21 dicembre 1929, n. 2238. Coloro che non forniscano le notizie loro richieste, ovvero le forniscano scientemente errate od incomplete, sono passibili di un'ammenda, senza pregiudizio delle sanzioni fissate dal codice penale. L'art. 19 del citato Decreto-Legge 27 maggio 1929, n. 1285, stabilisce inoltre che le notizie che si raccolgono in occasione di inchieste ordinate dall'Istituto Centrale di Statistica, direttamente o a mezzo di Enti delegati, **sono vincolate al più scrupoloso segreto d'ufficio e non possono essere rese note, per nessun titolo, se non in forma collettiva, in modo che non se ne possa fare alcun riferimento individuale.** Coloro che, per ragioni del proprio ufficio, essendo venuti a conoscenza di notizie di carattere personale, le comunichino ad altri o se ne servano per scopi privati, sono passibili di sanzioni di carattere pecuniario, senza pregiudizio delle pene in cui fossero incorsi per reati previsti dal codice penale.*

NUMERO DI CODICE	
Comune	
Provincia	

SEZIONE DI CENSIMENTO
N.

Mod. ISTAT/CIC/1-R

NUMERO D'ORDINE DEL QUESTIONARIO	
Provvisorio	Definitivo

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

5° CENSIMENTO GENERALE DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

25 ottobre 1971

(Legge 31 *gennaio* 1969, *n.* 14)

MODELLO DI REVISIONE

NOTIZIE PARTICOLARI

CARATTERE ARTIGIANO ☐

NUMERO DEGLI ADDETTI DELL'IMPRESA ☐☐☐☐☐☐

N. B.: da utilizzare solo per la revisione del Mod. ISTAT/CIC/2

TIPO POSTEGGIO 1 ☐ fisso 2 ☐ mobile

DIFFUSIONE TERRITORIALE DELL'ESERCIZIO 1 ☐ un solo comune 2 ☐ più comuni

RISERVATO ISTAT

DIFFUSIONE DELL'IMPRESA ☐

FORMA GIURIDICA DELL'IMPRESA ☐☐

N° UNITÀ LOCALI DELL'IMPRESA ☐☐☐☐☐

TIPO DELL'UNITÀ LOCALE ☐

☐ 1 ☐

☐☐ (Provincia) 2 ☐

☐☐☐ (Comune)

☐☐☐☐ (Sezione di censimento)

☐☐☐☐☐☐ (N° del questionario di impresa)

SEZIONE I — NOTIZIE GENERALI

2 ATTIVITÀ ESERCITATA

2.1. Attività esclusiva o principale:

.....

.....

2.2. Altre attività: (Riservato ISTAT)

.....

.....

.....

.....

3 CLASSIFICAZIONE DELL'IMPRESA

3.1. Ramo .....

3.2. Classe e sottoclasse .....

.....

3.3. Categoria .....

.....

.....

Codice ☐☐☐☐☐

4 FORMA GIURIDICA

4.1. Impresa individuale 01 ☐
4.2. Società di fatto . . . 02 ☐
4.3. Società in nome collettivo 03 ☐
4.4. Società per azioni . . . . . 04 ☐
4.5. Società in accomandita:
— semplice . . . . . 05 ☐
— per azioni . . . . . 06 ☐
4.6. Società a responsabilità limitata . . 07 ☐
4.7. Società cooperativa . . . . . 08 ☐
4.8. Ente pubblico:
— azienda municipalizzata . . . . . 09 ☐
— altro ente . . . . . 10 ☐
4.9. Altra forma (*da specificare*) . . . . . 11 ☐

.....

5 ALTRE NOTIZIE

5.1. L'impresa effettua produzione:

a) in serie con:
— *lavorazione completamente meccanizzata* 1 ☐
— *lavorazione non completamente meccanizzata* 2 ☐
b) non in serie . . . . . 3 ☐

5.2. Il titolare partecipa alle lavorazioni dell'impresa dedicandovi la propria opera manuale? si 1 ☐ no 2 ☐

5.3. L'impresa è iscritta all'albo delle imprese artigiane? . . . . . si 1 ☐ no 2 ☐

5.4. L'impresa compila regolarmente il conto « profitti e perdite » e il « bilancio delle attività e passività patrimoniali »? . . . . si 1 ☐ no 2 ☐

SEZIONE II — **NOTIZIE PARTICOLARI PER LE ATTIVITÀ INDUSTRIALI E ARTIGIANALI** (Rami 1-2-3-4-5)

IMPIANTI FISSI PER LA FORZA MOTRICE ALLA DATA DEL 25 OTTOBRE 1971

6 MOTORI PRIMI	Per produzione di energia elettrica 1		Per produzione di altra forza motrice 2		TOTALE	
	N	potenza complessiva in kW	N	potenza complessiva in kW	N	potenza complessiva in kW
6.1. Motori idraulici 1						
6.2. Motori a vapore. 2						
6.3. Motori a combustione interna 3						
6.4. Turbine a gas 4						
6.5. Altri motori primi 5						
TOTALE . . . 6						

7 GENERATORI DI ENERGIA ELETTRICA	N	Potenza complessiva
7.1. Alternatori (kVA) 1		
7.2. Generatori a corrente continua (kW) 2		

8 MOTORI ELETTRICI	N	Potenza complessiva
Fino a 1 kW 1		
da oltre 1 fino a 5 kW. . . 2		
da oltre 5 fino a 10 kW. . . 3		
da oltre 10 fino a 50 kW. . . 4		
da oltre 50 fino a 100 kW. . . 5		
oltre 100 kW 6		
TOTALE . . . 7		

SEZIONE III — **NOTIZIE PARTICOLARI PER IL COMMERCIO FISSO AL MINUTO** (Classe 6.02)

9 ALCUNE CARATTERISTICHE DEGLI ESERCIZI ALLA DATA DEL 25 OTTOBRE 1971

9.1. Superficie di vendita dell'esercizio

. . . . . metri quadrati

9.2. I locali dell'esercizio sono di proprietà del titolare della licenza di vendita? . . . . si ☐ 1 no ☐ 2

9.3. Attrezzature in dotazione all'esercizio

registratori di cassa . . . . . 1 ☐ Numero

armadi frigoriferi. . . . . 2 ☐

banchi frigoriferi . . . . . 3 ☐

celle frigorifere (*in muratura o prefabbricate*) . 4 ☐

9.4. L'esercizio vende:

esclusivamente generi alimentari. . . 1 ☐

in prevalenza generi alimentari . . . . 2 ☐

esclusivamente generi non alimentari. . . . 3 ☐

in prevalenza generi non alimentari . . . . . 4 ☐

9.5. La vendita delle merci viene effettuata:

esclusivamente al banco . . . . . 1 ☐

in prevalenza al banco . . . . . 2 ☐

esclusivamente col sistema del libero servizio (*self-service*) . . . . . 3 ☐

in prevalenza col sistema del libero servizio (*self-service*) . . . . . 4 ☐

9.6. L'esercizio:

fa parte di una unione tra grossisti e dettaglianti? . . . . . si ☐ 1 no ☐ 2

fa parte di un gruppo d'acquisto tra dettaglianti? . . . . . si ☐ 1 no ☐ 2

è collegato con altro esercizio di dettaglio per servizi in comune? . . . . si ☐ 1 no ☐ 2

SEZIONE IV — **MEZZI DI TRASPORTO**

10 MEZZI DI TRASPORTO IN DOTAZIONE ALL'UNITÀ LOCALE ALLA DATA DEL 25 OTTOBRE 1971

		Numero
10.1. Mezzi di trasporto terrestri		
a) Motoveicoli	01	
b) Autovetture	02	
c) Autobus	03	
d) Autocarri		
fino a 15 q. di portata utile	04	
da oltre 15 fino a 50 q. di portata utile	05	
oltre 50 q. di portata utile	06	
e) Rimorchi		
fino a 80 q. di portata utile	07	
oltre 80 q. di portata utile	08	
f) Autoveicoli per usi speciali o per trasporto specifico	09	
g) Rimorchi di autoveicoli per usi speciali o per trasporto specifico	10	
h) Trattori stradali	11	
Altri mezzi di trasporto terrestri (*solo per il commercio ambulante*)	23	

		Numero	Tonnellate di stazza lorda
10.2. Mezzi di trasporto marittimi, fluviali, lagunari e lacuali			
a) Navi adibite al trasporto di passeggeri			
fino a 100 passeggeri	12		
da 101 a 500 passeggeri	13		
oltre 500 passeggeri	14		
b) Navi adibite al trasporto di passeggeri e merci	15		
c) Navi per trasporto merci (*carichi secchi*)	16		
d) Navi cisterna:			
per trasporto di prodotti petroliferi	17		
per trasporto di altri carichi liquidi	18		

		Numero
10.3. Mezzi di trasporto aerei		
a) Aerei		
per trasporto passeggeri	19	
per trasporto merci	20	
per lavori aerei (*rilievi fotogrammetrici, voli pubblicitari, trattamenti agricoli, ecc.*)	21	
b) Elicotteri per trasporto passeggeri e per altri usi	22	

SEZIONE V — **ADDETTI**

11 ADDETTI ALLA DATA DEL 25 OTTOBRE 1971

		Maschi 1	Femmine 2	Totale
INDIPENDENTI				
11.1. Imprenditori, titolari, gerenti, ecc.	01			
11.2. Soci di cooperativa	02			
11.3. Familiari coadiuvanti	03			
DIPENDENTI				
11.4. Dirigenti	04			
11.5. Impiegati:				
di concetto con funzioni direttive (cat. I)	05			
di concetto senza funzioni direttive (cat. II)	06			
d'ordine (cat. III-IV-V)	07			

		Maschi 1	Femmine 2	Totale
11.6. Categorie speciali (*intermedi*)	08			
11.7. Operai specializzati	09			
11.8. Operai qualificati	10			
11.9. Operai comuni e manovali specializzati	11			
11.10. Manovali comuni	12			
11.11. Apprendisti	13			
11.12. Altro personale (*di vigilanza, di custodia, dei servizi interni, ecc.*)	14			
TOTALE	15			

SEZIONE VI — **NOTIZIE PER L'ANNO 1970**

12 PERIODO DI ATTIVITÀ NELL'ANNO 1970 .....

13 DIPENDENTI OCCUPATI NELL'UNITÀ LOCALE NEI SINGOLI MESI DEL 1970

MESI	Dirigenti, impiegati e categorie speciali (intermedi) — Situazione alla fine di ciascun mese			Altro personale dipendente — Situazione alla fine dell'ultimo periodo di paga di ciascun mese			Ore di lavoro complessivamente prestate in ciascun mese	
	Maschi 1	Femmine 2	Totale	Maschi 1	Femmine 2	Totale		
Gennaio 01								01
Febbraio 02								02
Marzo 03								03
Aprile 04								04
Maggio 05								05
Giugno 06								06
Luglio 07								07
Agosto 08								08
Settembre 09								09
Ottobre 10								10
Novembre 11								11
Dicembre 12								12
						TOTALE ORE DI LAVORO . . .		

14 SPESE PER IL PERSONALE DIPENDENTE NELL'ANNO 1970

	Dirigenti, impiegati e categorie speciali (intermedi) 1 Lire	Altro personale dipendente 2 Lire
14.1. Stipendi, salari e altre corresponsioni, al lordo delle ritenute, pagati al personale (*paga base, indennità di contingenza ed altre indennità similari per la parte non conglobata nonchè interessenze, lavoro straordinario, ecc.; compensi per ferie, festività, gratifica natalizia, ecc., mensilità oltre la dodicesima e altre analoghe erogazioni; corresponsioni in natura*) 1		
14.2. Contributi sociali obbligatori a carico del datore di lavoro (*contributi dovuti all'INPS, all'INAM, all'INAIL, alla GESCAL, ecc.*). 2		
14.3. Quote accantonate per indennità di licenziamento, liquidazione, quiescenza, ecc. . 3		
14.4. Provvidenze varie al personale 4		
TOTALE . . . 5		

14.5. Ammontare complessivo dei salari lordi corrisposti ad eventuali lavoranti a domicilio iscritti nei libri paga: LIRE .....

NUMERO DI CODICE

Comune

Provincia

FRAZIONE GEOGRAFICA

Lettera | Denominazione

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

5° CENSIMENTO GENERALE DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

25 ottobre 1971

STATO DI SEZIONE PROVVISORIO

Mod. ISTAT/CIC/3

Foglio N.

Sezione di censimento N.

Numero distintivo dell'isolato	AREA DI CIRCOLAZIONE		Numero civico	NUMERAZIONE INTERNA			DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE O COGNOME E NOME DEL TITOLARE O GERENTE DELL'IMPRESA	ATTIVITÀ ESERCITATA	CONSEGNA E RITIRO DEI QUESTIONARI							ANNOTAZIONI
									Mod. ISTAT/CIC/1			Mod. ISTAT/CIC/2 (numero provvisorio)	Consegna		Ritiro giorno	
	Specie	Denominazione		Scala	Piano	Numero interno			Numero provvisorio	Da compilare parte I e II	Da compilare solo parte II		Giorno	Firma del ricevente		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
										☐	☐					
										☐	☐					
										☐	☐					
										☐	☐					
										☐	☐					
										☐	☐					
										☐	☐					
										☐	☐					
										☐	☐					
										☐	☐					
										☐	☐					
										☐	☐					
										☐	☐					
										☐	☐					
										☐	☐					
										☐	☐					
										☐	☐					
										☐	☐					
										☐	☐					
										☐	☐					
										☐	☐					
										☐	☐					
										☐	☐					
										☐	☐					
										☐	☐					
										☐	☐					
										☐	☐					
										☐	☐					
										☐	☐					
										☐	☐					
										☐	☐					
										☐	☐					
										☐	☐					

Numero distintivo dell'isolato	AREA DI CIRCOLAZIONE		Numero civico	NUMERAZIONE INTERNA			DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE O COGNOME E NOME DEL TITOLARE O GERENTE DELL'IMPRESA	ATTIVITÀ ESERCITATA	CONSEGNA E RITIRO DEI QUESTIONARI							ANNOTAZIONI
									Mod. ISTAT/CIC/1			Mod. ISTAT/CIC/2 (numero provvisorio)	Consegna		Ritiro *giorno*	
									Numero provvisorio	Da compilare						
	Specie	Denominazione		Scala	Piano	Numero interno				parte I e II	solo parte II		Giorno	Firma del ricevente		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
										☐	☐					
										☐	☐					
										☐	☐					
										☐	☐					
										☐	☐					
										☐	☐					
										☐	☐					
										☐	☐					
										☐	☐					
										☐	☐					
										☐	☐					
										☐	☐					
										☐	☐					
										☐	☐					
										☐	☐					
										☐	☐					
										☐	☐					
										☐	☐					
										☐	☐					
										☐	☐					
										☐	☐					
										☐	☐					
										☐	☐					
										☐	☐					

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO

....

IL RILEVATORE

....

Mod. ISTAT/CIC/4

NUMERO DI CODICE	
Comune	
Provincia	

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

5° CENSIMENTO GENERALE DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

25 ottobre 1971

Sezione di censimento
N.

COMPUTO GIORNALIERO DI SEZIONE

GIORNI	IMPRESE (Mod. ISTAT/CIC/1 - Parte I)	UNITÀ LOCALI (Mod. ISTAT/CIC/1 - Parte II)								ESERCIZI DI COMMERCIO AMBULANTE (Mod. ISTAT/CIC/2)	
		Industrie (rami da 1 a 5)		Commercio (ramo 6)		Altre attività (rami da 7 a 9)		Totale			
	N	N	Addetti	N	Addetti	N	Addetti	N	Addetti	N	Addetti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27 ottobre											
28 ottobre											
TOTALE AL 28 OTTOBRE											
29 ottobre											
TOTALE AL 29 OTTOBRE											
30 ottobre											
TOTALE AL 30 OTTOBRE											
31 ottobre											
TOTALE AL 31 OTTOBRE											
1 novembre											
TOTALE AL 1° NOVEMBRE											
2 novembre											
TOTALE AL 2 NOVEMBRE											
3 novembre											
TOTALE AL 3 NOVEMBRE											
4 novembre											
TOTALE AL 4 NOVEMBRE											
5 novembre											
TOTALE AL 5 NOVEMBRE											
6 novembre											
TOTALE AL 6 NOVEMBRE											
7 novembre											
TOTALE AL 7 NOVEMBRE											
8 novembre											
TOTALE ALL'8 NOVEMBRE											
9 novembre											
TOTALE AL 9 NOVEMBRE											
10 novembre											
TOTALE AL 10 NOVEMBRE											

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO

.....

IL COMPILATORE

.....

SOC. ABETE - ROMA - CONTR. DEL 2-4-71 (C. 155.000)

Mod. ISTAT/CIC/5

NUMERO DI CODICE	
Comune	
Provincia	

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

5° CENSIMENTO GENERALE DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO
25 ottobre 1971

RIEPILOGO DEI COMPUTI GIORNALIERI DI SEZIONE

NUMERO DELLE SEZIONI DI CENSIMENTO	IMPRESE (Mod. ISTAT/CIC/1 - Parte I)	UNITÀ LOCALI (Mod. ISTAT/CIC/1 - Parte II)								ESERCIZI DI COMMERCIO AMBULANTE (Mod. ISTAT/CIC/2)	
		Industrie (*rami da 1 a 5*)		Commercio (*ramo 6*)		Altre attività (*rami da 7 a 9*)		Totale			
	N	N	Addetti	N	Addetti	N	Addetti	N	Addetti	N	Addetti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A riportare											

NUMERO DELLE SEZIONI DI CENSIMENTO	IMPRESE (Mod. ISTAT/CIC/1 Parte I)	UNITÀ LOCALI (Mod. ISTAT/CIC/1 - Parte II)								ESERCIZI DI COMMERCIO AMBULANTE (Mod. ISTAT/CIC/2)	
		Industrie (rami da 1 a 5)		Commercio (ramo 6)		Altre attività (rami da 7 a 9)		Totale			
	N	N	Addetti	N	Addetti	N	Addetti	N	Addetti	N	Addetti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Riporto . .											
A riportare											

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO

....

IL COMPILATORE

....

NUMERO DI CODICE	
Comune	
Provincia	

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

5° CENSIMENTO GENERALE DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

25 ottobre 1971

PRIMI RISULTATI COMUNALI

(dati da desumersi dal totale del riepilogo dei computi giornalieri di sezione - Mod. ISTAT/CIC/5)

IMPRESE (Mod. ISTAT/CIC/1 - Parte I)	UNITA' LOCALI (Mod. ISTAT/CIC/1 - Parte II)								ESERCIZI DI COMMERCIO AMBULANTE (Mod. ISTAT/CIC/2)	
	Industrie (*rami da 1 a 5*)		Commercio (*ramo 6*)		Altre attività (*rami da 7 a 9*)		Totale			
N	N	Addetti	N	Addetti	N	Addetti	N	Addetti	N	Addetti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Data, ...

IL DIRIGENTE

DELL'UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO

.....

Bollo del Comune

IL SINDACO

.....

Modello da trasmettere all'Ufficio provinciale di censimento entro il 30 novembre 1971.

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Mod. ISTAT/CIC 5 ter

5° CENSIMENTO GENERALE DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

25 ottobre 1971

RIEPILOGO PROVINCIALE DEI PRIMI RISULTATI COMUNALI

PROVINCIA DI _____

Foglio N. _____

COMUNI		IMPRESE (Mod. ISTAT/CIC/1 – Parte I)	UNITÀ LOCALI (Mod. ISTAT/CIC/1 - Parte II)								ESERCIZI DI COMMERCIO AMBULANTE (Mod. ISTAT/CIC/2)	
			Industria (rami da 1 a 5)		Commercio (ramo 6)		Altre attività (rami da 7 a 9)		Totale			
Numero di codice	Denominazione	N	N	Addetti	N	Addetti	N	Addetti	N	Addetti	N	Addetti
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	A riportare											

COMUNI		IMPRESE (Mod. ISTAT/CIC/1 - Parte I)	UNITÀ LOCALI (Mod. ISTAT/CIC/1 - Parte II)								ESERCIZI DI COMMERCIO AMBULANTE (Mod. ISTAT/CIC/2)	
			Industria (rami da 1 a 5)		Commercio (ramo 6)		Altre attività (rami da 7 a 9)		Totale			
Numero di codice	Denominazione	N	N	Addetti	N	Addetti	N	Addetti	N	Addetti	N	Addetti
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Riporto											
	A riportare											

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DI CENSIMENTO

.....

IL COMPILATORE

.....

Mod. ISTAT/CIC/6

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

NUMERO DI CODICE	
Comune	
Provincia	

Foglio N. .....

5° CENSIMENTO GENERALE DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

25 ottobre 1971

STATO DEFINITIVO DELLE SEZIONI

Mod. ISTAT/CIC/1

ATTIVITÀ ECONOMICA ESERCITATA		NUMERO D'ORDINE		DENOMINAZIONE E INDIRIZZO DELL'IMPRESA O DELL'UNITÀ LOCALE		PARTE I - IMPRESA			PARTE II - UNITÀ LOCALE															RISERVATO ISTAT	
						Forma giuridica			Con addetti															Senza addetti		
Classe o sottoclasse	Categoria	della sezione	del questionario	Denominazione	Indirizzo	Impresa individuale	Società	Ente pubblico o altra forma	1	2	3-5		6-10		11-20		21-50		51-100		Oltre 100				
											Unità locali	Addetti	Unità locali	Addetti	Unità locali	Addetti	Unità locali	Addetti	Unità locali	Addetti	Unità locali	Addetti			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

ATTIVITÀ ECONOMICA ESERCITATA		NUMERO D'ORDINE		DENOMINAZIONE E INDIRIZZO DELL'IMPRESA O DELL'UNITÀ LOCALE		PARTE I - IMPRESA			PARTE II - UNITÀ LOCALE																RISERVATO ISTAT	
						Forma giuridica			Con addetti																Senza addetti		
											3-5		6-10		11-20		21-50		51-100		Oltre 100				
Classe o sottoclasse	Categoria	della sezione	del questionario	Denominazione	Indirizzo	Impresa individuale	Società	Ente pubblico o altra forma	1	2	Unità locali	Addetti	Unità locali	Addetti	Unità locali	Addetti	Unità locali	Addetti	Unità locali	Addetti	Unità locali	Addetti			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
						☐	☐	☐	☐	☐	☐		☐		☐		☐		☐		☐		☐			

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO

IL COMPILATORE

Mod. ISTAT/CIC/6 bis

NUMERO DI CODICE	
Comune	
Provincia	

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

5° CENSIMENTO GENERALE DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

25 ottobre 1971

Foglio N.....

STATO DEFINITIVO DELLE SEZIONI

Mod. ISTAT/CIC/2

ATTIVITÀ ECONOMICA ESERCITATA (Categoria)	Numero d'ordine della sezione	Numero d'ordine del questionario	ESERCIZIO DI COMMERCIO AMBULANTE: COGNOME E NOME DEL TITOLARE	COMUNE DI RESIDENZA	INDIRIZZO	Con addetti: 1	Con addetti: 2	Con addetti: oltre 2 – Esercizio	Con addetti: oltre 2 – Addetti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						☐	☐	☐	
						☐	☐	☐	
						☐	☐	☐	
						☐	☐	☐	
						☐	☐	☐	
						☐	☐	☐	
						☐	☐	☐	
						☐	☐	☐	
						☐	☐	☐	
						☐	☐	☐	
						☐	☐	☐	
						☐	☐	☐	
						☐	☐	☐	
						☐	☐	☐	
						☐	☐	☐	
						☐	☐	☐	
						☐	☐	☐	
						☐	☐	☐	
						☐	☐	☐	
						☐	☐	☐	
						☐	☐	☐	
						☐	☐	☐	
						☐	☐	☐	
						☐	☐	☐	
						☐	☐	☐	
						☐	☐	☐	
						☐	☐	☐	
						☐	☐	☐	

ATTIVITÀ ECONOMICA ESERCITATA (Categoria)	Numero d'ordine		ESERCIZIO DI COMMERCIO AMBULANTE						
						Con addetti			
								oltre 2	
	della sezione	del questionario	COGNOME E NOME DEL TITOLARE	COMUNE DI RESIDENZA	INDIRIZZO	1	2	Esercizio	Addetti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						☐	☐	☐	
						☐	☐	☐	
						☐	☐	☐	
						☐	☐	☐	
						☐	☐	☐	
						☐	☐	☐	
						☐	☐	☐	
						☐	☐	☐	
						☐	☐	☐	
						☐	☐	☐	
						☐	☐	☐	
						☐	☐	☐	
						☐	☐	☐	
						☐	☐	☐	
						☐	☐	☐	
						☐	☐	☐	
						☐	☐	☐	
						☐	☐	☐	
						☐	☐	☐	
						☐	☐	☐	
						☐	☐	☐	
						☐	☐	☐	
						☐	☐	☐	
						☐	☐	☐	
						☐	☐	☐	
						☐	☐	☐	
						☐	☐	☐	
						☐	☐	☐	
						☐	☐	☐	
						☐	☐	☐	

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO

....

IL COMPILATORE

....

NUMERO DI CODICE	
Comune	
Provincia	

Mod. ISTAT/CIC/1

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

5° CENSIMENTO GENERALE DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

25 ottobre 1971

RIEPILOGO DEGLI STATI DEFINITIVI DELLE SEZIONI

Mod. ISTAT/CIC/1 (Imprese e unità locali)

RAMI, CLASSI E SOTTOCLASSI DI ATTIVITÀ ECONOMICA	IMPRESE				UNITÀ LOCALI																	TOTALE	
	Forma giuridica				Con addetti																		
	Imprese individuali	Società	Enti pubblici e altre forme	Totale	1		2		3-5		6-10		11-20		21-50		51-100		oltre 100		Senza addetti		
					Unità locali	Addetti	Unità locali	Addetti	Unità locali	Addetti	Unità locali	Addetti	Unità locali	Addetti	Unità locali	Addetti	Unità locali	Addetti	Unità locali	Addetti		Unità locali	Addetti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1 - AGRICOLTURA, FORESTE, CACCIA E PESCA																							
1.03 - Foreste																							
1.05 - Pesca																							
1.05 *A* - Pesca e allevamenti in acque dolci																							
1.05 *B* - Pesca e allevamenti in acque marine e lagunari																							
1.06 - Attività connesse con l'agricoltura																							
1.06 *A* - Attività trasformatrici annesse ad aziende agric. che lavorano prodotti propri																							
1.06 *B* - Att. di trasform., conservaz., raccolta e vendita di prod. agric., svolte in forma assoc.																							
1.06 *C* - Esercizio di macchine agricole																							
1.06 *D* - Altre associazioni operanti nell'agricoltura																							
Totale																							
2 - INDUSTRIE ESTRATTIVE																							
2.01 - Estrazione di minerali metalliferi																							
2.02 - Estrazione di minerali non metalliferi																							
2.02 *A* - Estrazione di combustibili solidi, liquidi e gassosi																							
2.02 *B* - Estrazione di altri minerali non metalliferi																							
2.02 *C* - Estrazione di materiali di cava																							
Totale																							
3 - INDUSTRIE MANIFATTURIERE																							
3.01 - Industrie alimentari e affini																							
3.01 *A* - Industria molitoria e della pastificazione																							
3.01 *B* - Industria dolciaria																							
3.01 *C* - Industria conserviera																							
3.01 *D* - Industria casearia																							
3.01 *E* - Industria dei grassi vegetali e animali																							
3.01 *F* - Industrie alimentari varie																							
3.01 *G* - Industrie delle bevande alcoliche e della distillazione di alcool																							
3.01 *H* - Industria idrominerale e delle bevande analcoliche																							
3.02 - Industria del tabacco																							

RAMI, CLASSI E SOTTOCLASSI DI ATTIVITÀ ECONOMICA	IMPRESE				UNITÀ LOCALI																		TOTALE	
	Forma giuridica				Con addetti																Senza addetti			
					1		2		3-5		6-10		11-20		21-50		51-100		oltre 100					
	Imprese individuali	Società	Enti pubblici e altre forme	Totale	Unità locali	Addetti	Unità locali	Addetti	Unità locali	Addetti	Unità locali	Addetti	Unità locali	Addetti	Unità locali	Addetti	Unità locali	Addetti	Unità locali	Addetti			Unità locali	Addetti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		23	24
3.03 - **Industrie tessili**																								
3.03 *A* - Industria laniera																								
3.03 *B* - Industria cotoniera																								
3.03 *C* - Industria della seta																								
3.03 *D* - Industria della canapa, del lino, della iuta e simili																								
3.03 *E* - Industria della lavorazione delle fibre chimiche (artificiali e sintetiche)																								
3.03 *F* - Industria delle maglie e delle calze																								
3.03 *G* - Altre industrie tessili																								
3.04 - **Industrie del vestiario, abbigliamento, arredamento e affini**																								
3.05 - **Industrie delle calzature**																								
3.06 - **Industrie delle pelli e del cuoio (esclusa l'industria delle calzature)**																								
3.07 - **Industrie del legno (esclusa l'industria del mobilio)**																								
3.07 *A* - Industria del legno, del sughero e affini																								
3.07 *B* - Industria dei veicoli e della carpenteria navale in legno																								
3.08 - **Industrie del mobilio e dell'arredamento in legno**																								
3.09 - **Industrie metallurgiche**																								
3.10 - **Industrie meccaniche (esclusa l'industria della costruz. di mezzi di trasporto)**																								
3.10 *A* - Fonderie di 2ª fusione																								
3.10 *B* - Ind. della costruz. di carpent. metallica, mobili e arredi metallici, forni, ecc.																								
3.10 *C* - Ind. della costruz. di macchine motrici, variatori e riduttori di velocità, ecc.																								
3.10 *D* - Ind. della costruz. di macchine utensili e di utensileria per macchine																								
3.10 *E* - Ind. della costruz. di macchine operatrici per l'agricoltura e l'industria, ecc.																								
3.10 *F* - Ind. della costruz. di minuteria metallica, fustame, bulloneria, ecc.																								
3.10 *G* - Industria meccanica di precisione e affini																								
3.10 *H* - Ind. della costruz. di macchine, apparecchi e strum. elettrici ed elettronici, ecc.																								
3.10 *I* - Officine per lavorazioni e riparazioni meccaniche varie																								
3.11 - **Industrie della costruzione di mezzi di trasporto e lavorazioni affini**																								
3.12 - **Industrie della lavorazione dei minerali non metallliferi**																								
3.13 - **Industrie chimiche e dei derivati del petrolio e del carbone**																								
3.13 *A* - Industria per la produzione dei prodotti chimici di base																								
3.13 *B* - Ind. per la produz. di prod. chimici prevalentemente destinati all'ind. e all'agric.																								
3.13 *C* - Industria per la produzione di prodotti farmaceutici																								
3.13 *D* - Ind. per la produz. di prod. chimici prevalentemente destinati al consumo non ind.																								
3.13 *E* - Industria dei derivati del petrolio e del carbone (esclusi quelli per uso chimico)																								
3.14 - **Industrie della gomma**																								
3.15 - **Ind. per la produz. di cellulosa per usi tessili e di fibre chimiche (artif. e sintetiche)**																								
3.16 - **Industrie della carta, della trasformazione della carta e del cartone e della cartotecnica**																								
3.17 - **Industrie poligrafiche, editoriali e affini**																								
3.18 - **Industrie foto-fono-cinematografiche**																								
3.19 - **Industrie dei prodotti delle materie plastiche**																								
3.20 - **Industrie manifatturiere varie**																								
Totale																								

RAMI, CLASSI E SOTTOCLASSI DI ATTIVITÀ ECONOMICA	IMPRESE				UNITÀ LOCALI																	TOTALE	
	Forma giuridica				Con addetti																Senza addetti		
					1		2		3-5		6-10		11-20		21-50		51-100		oltre 100				
	Imprese individuali	Società	Enti pubblici e altre forme	Totale	Unità locali	Addetti	Unità locali	Addetti	Unità locali	Addetti	Unità locali	Addetti	Unità locali	Addetti	Unità locali	Addetti	Unità locali	Addetti	Unità locali	Addetti		Unità locali	Addetti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
4 - INDUSTRIE DELLE COSTRUZIONI E DELL'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI																							
4.01 - Industrie delle costruzioni																							
4.02 - Industrie dell'installazione di impianti																							
Totale																							
5 - PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA, DI VAPORE, DI ACQUA CALDA E DI GAS - RACCOLTA E DISTRIBUZIONE DI ACQUA																							
5.01 - Prod., trasporto e distrib. di energia elettrica; prod. e distrib. di vapore e di acqua calda																							
5.02 - Produzione e distribuzione di gas																							
5.03 - Raccolta e distribuzione di acqua																							
Totale																							
6 - COMMERCIO																							
6.01 - Commercio all'ingrosso																							
6.01 *A* - Comm. all'ingr. di materie prime agricole e tessili, di animali vivi, ecc.																							
6.01 *B* - Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari e di bevande																							
6.01 *C* - Comm. all'ingr. di combustibili, di minerali, di metalli e di prodotti chimici																							
6.01 *D* - Comm. all'ingr. di legname, di materiali da costruz. e di articoli di installazione																							
6.01 *E* - Comm. all'ingr. di macchine, materiali (per l'industria, commercio, ecc.) e veicoli																							
6.01 *F* - Comm. all'ingr. di mobili di qualsiasi tipo, elettrodomestici e articoli per la casa																							
6.01 *G* - Comm. all'ingr. di tessuti, art. di abbigliam. e arred.; calzature ed articoli in cuoio																							
6.01 *H* - Comm. all'ingr. di prodotti farmaceutici, di articoli sanitari e da profumeria																							
6.01 *I* - Comm. all'ingr. di apparecchi ottici e fotografici, di apparecchi di precisione, ecc.																							
6.01 *L* - Commercio all'ingrosso di materiali vari da recupero																							
6.02 - Commercio al minuto																							
6.02 *A* - Commercio al minuto di generi alimentari, bevande e tabacchi																							
6.02 *B* - Commercio al minuto di tessuti ed articoli di abbigliamento																							
6.02 *C* - Comm. al minuto di articoli di arred., mobili, apparecchi e materiali per la casa																							
6.02 *D* - Comm. al minuto di autoveicoli, ecc. Distributori di carburanti e lubrificanti																							
6.02 *E* - Comm. al minuto di prodotti farmaceutici, apparecchi sanitari, vernici, ecc.																							
6.02 *F* - Comm. al minuto di mobili, macchine e forniture per ufficio; librerie, ecc.																							
6.02 *G* - Commercio al minuto di articoli vari - Grandi magazzini																							
6.03 - Commercio ambulante	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXXX	XXX	XXXX	XXX	XXXX	XXX	XXXX	XXX	XXXX	XXX	XXXX	XXX	XXXX	XXX	XXXX	XXXX	XXXXX	XXXXXX
6.04 - Intermediari del commercio, imprese immobiliari, agenzie di mediazione, ecc.																							
6.05 - Noleggio di beni mobili (escluso il noleggio di macchine agricole)																							
6.06 - Esercizi alberghieri ed extralberghieri; ristoranti, bar ed esercizi simili																							
Totale																							

RAMI, CLASSI E SOTTOCLASSI DI ATTIVITÀ ECONOMICA	IMPRESE				UNITÀ LOCALI																		TOTALE	
	Forma giuridica				Con addetti																Senza addetti			
					1		2		3-5		6-10		11-20		21-50		51-100		oltre 100					
	Imprese individuali	Società	Enti pubblici e altre forme	Totale	Unità locali	Addetti	Unità locali	Addetti	Unità locali	Addetti	Unità locali	Addetti	Unità locali	Addetti	Unità locali	Addetti	Unità locali	Addetti	Unità locali	Addetti			Unità locali	Addetti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		23	24
7 - TRASPORTI E COMUNICAZIONI																								
7.01 - Trasporti terrestri																								
7.02 - Trasporti marittimi, lacuali e fluviali																								
7.03 - Trasporti aerei																								
7.04 - Attività complementari ai trasporti																								
7.05 - Servizi ausiliari dei trasporti																								
7.06 - Comunicazioni																								
Totale																								
8 - CREDITO, ASSICURAZIONE, IMPRESE FINANZIARIE DI CONTROLLO E GESTIONI ESATTORIALI																								
8.01 - Credito																								
8.01 A - Imprese bancarie																								
8.01 B - Istituti speciali di credito e istituzioni finanziarie																								
8.02 - Assicurazione																								
8.03 - Imprese finanziarie di controllo e gestioni esattoriali																								
Totale																								
9 - SERVIZI																								
9.01 - Servizi per l'igiene e la pulizia																								
9.02 - Servizi dello spettacolo e ricreativi																								
9.03 - Servizi sanitari																								
9.03 B - Servizi sanitari privati																								
9.04 - Servizi per l'istruzione e la formazione professionale e culturale																								
9.05 - Servizi legali, commerciali, tecnici e artistici																								
9.08 - Servizi vari, non altrove classificati																								
Totale																								
TOTALE GENERALE																								

Mod. ISTAT/CIC/2 (esercizi di commercio ambulante - classe 6.03)

CATEGORIE DI ATTIVITÀ ECONOMICA	ESERCIZI E ADDETTI						TOTALE	
	Esercizi con 1 addetto		Esercizi con 2 addetti		Esercizi con oltre 2 addetti			
	N.	Addetti	N.	Addetti	N.	Addetti	Esercizi	Addetti
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Esercizi per la vendita di generi alimentari								
Esercizi per la vendita di generi non alimentari								
Totale								

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO

IL COMPILATORE

Mod. ISTAT/CIC/8

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

5° CENSIMENTO GENERALE DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO
25 OTTOBRE 1971

AVVISO DI SPEDIZIONE STAMPATI

All'Ufficio comunale di censimento

di ..... *(prov. di* .....)

In data ..... *1971 sono stati spediti a codesto Ufficio i seguenti stampati:*

Questionario di censimento (Mod. ISTAT/CIC/1)	N.	.....
Questionario per il commercio ambulante (Mod. ISTAT/CIC/2)	N.	.....
Stato di sezione provvisorio (Mod. ISTAT/CIC/3)	N.	.....
Computo giornaliero di sezione (Mod. ISTAT/CIC/4)	N.	.....
Riepilogo dei computi giornalieri di sezione (Mod. ISTAT/CIC/5)	N.	.....
Stati definitivi delle sezioni:		
- Mod. ISTAT/CIC/6	N.	.....
- Mod. ISTAT/CIC/6bis	N.	.....
Riepilogo degli stati definitivi delle sezioni (Mod. ISTAT/CIC/7)	N.	.....
Classificazione delle attività economiche	N.	.....
Manifesto pubblicitario	N.	.....
Primi risultati comunali (Mod. ISTAT/CIC/5bis)	N.	.....
Riepilogo provinciale dei primi risultati comunali (Mod. ISTAT/CIC/5ter)	N.	.....
.....	N.	.....

In caso di sensibili discordanze tra i quantitativi sopra indicati e quelli ricevuti, si dovranno indicare, nella parte destra della distinta, in corrispondenza dei quantitativi discordanti, quelli effettivamente pervenuti.

Qualora entro 10 giorni dalla ricezione del presente avviso il materiale non sia pervenuto a codesto Ufficio, dovrà esserne avvertito telegraficamente il competente Ufficio provinciale di censimento presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

COPIA PER L'UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO

Mod. ISTAT/CIC/8

ATISTICA

IA E DEL COMMERCIO

STAMPATI

nsimento

prov. di .....)

stati spediti a codesto Ufficio

. . .	N.	.....
. . .	N.	.....
. . .	N.	.....
. . .	N.	.....
. . .	N.	.....
. . .	N.	.....
. . .	N.	.....
. . .	N.	.....
. . .	N.	.....
. . .	N.	.....
/5bis)	N.	.....
unali /5ter)	N.	.....
.....	N.	.....

ndicati e quelli ricevuti, si dovranno i quantitativi discordanti, quelli effet-

All'Ufficio provinciale di censimento
presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura

.....

In relazione all'avviso di cui sopra, comunico che in data odierna sono pervenuti gli stampati del censimento.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO

Data *1971*

.....

COPIA PER L'UFFICIO PROVINCIALE DI CENSIMENTO

Mod. ISTAT/CIC/8

ATISTICA

RIA E DEL COMMERCIO

E STAMPATI

ensimento

prov. di .....)

stati spediti a codesto Ufficio

. . .	N.	.....
. . .	N.	.....
. . .	N.	.....
. . .	N.	.....
. . .	N.	.....
. . .	N.	.....
. . .	N.	.....
. . .	N.	.....
. . .	N.	.....
. . .	N.	.....
/5bis)	N.	.....
unali /5ter)	N.	.....
.....	N.	.....

ndicati e quelli ricevuti, si dovranno i quantitativi discordanti, quelli effet-

All'Istituto Centrale di Statistica
Via Balbo, 16
00100 ROMA

In relazione all'avviso di cui sopra, comunico che in data odierna sono pervenuti gli stampati del censimento.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO

Data *1971*

.....

COPIA PER L'ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Mod. ISTAT/CIC/201

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

5° CENSIMENTO GENERALE DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO
25 ottobre 1971

PACCO N.

Comune.....

Provincia.....

MODELLI ISTAT/CIC/1 / ISTAT/CIC/1-R (*) RELATIVI ALLE IMPRESE UNILOCALIZZATE

Numero dei modelli contenuti nel pacco .....

Numero totale dei pacchi del comune.....

(*) (Cancellare la dizione che non interessa)

Mod. ISTAT/CIC/202

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

5° CENSIMENTO GENERALE DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO
25 ottobre 1971

PACCO N.

Provincia.....

QUESTIONARI PER IL COMMERCIO AMBULANTE
(Mod. ISTAT/CIC/2)

Numero dei questionari contenuti nel pacco .....

Comuni contenuti nel pacco .....
.....
.....

Mod. ISTAT/CIC/202-R

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

5° CENSIMENTO GENERALE DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO
25 ottobre 1971

PACCO N.

Provincia di.....

MODELLI DI REVISIONE (Mod. ISTAT/CIC/1-R) RELATIVI AGLI ESERCIZI DI COMMERCIO AMBULANTE

Numero dei modelli contenuti nel pacco .....

Comuni contenuti nel pacco .....
.....
.....

Mod. ISTAT/CIC/203

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

GRUPPO 02

5° CENSIMENTO GENERALE DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO
25 ottobre 1971

PACCO N.

Provincia .....

QUESTIONARI DI CENSIMENTO (Mod. ISTAT/CIC/1)
RELATIVI ALLE IMPRESE PLURILOCALIZZATE

Numero dei questionari contenuti nel pacco .....

Comuni contenuti nel pacco .....
.....
.....

Mod. ISTAT CIC 203 bis

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

GRUPPO 03

5° CENSIMENTO GENERALE DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO
25 ottobre 1971.

PACCO N.

Provincia .....

QUESTIONARI DI CENSIMENTO (Mod. ISTAT/CIC 1) RELATIVI ALLE UNITA' LOCALI GESTITE DA IMPRESE PLURILOCALIZZATE

Numero dei questionari contenuti nel pacco .....

Comuni contenuti nel pacco .....
.....
.....

Mod. ISTAT/CIC/203-R

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

GRUPPO 02

5° CENSIMENTO GENERALE DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO
25 ottobre 1971

PACCO N.

Provincia .....

MODELLI DI REVISIONE (Mod. ISTAT/CIC/1-R) RELATIVI ALLE IMPRESE PLURILOCALIZZATE

Numero dei questionari contenuti nel pacco .....

Comuni contenuti nel pacco .....
.....
.....

Mod. ISTAT/CIC/203bis-F

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

GRUPPO 03

5° CENSIMENTO GENERALE DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO
25 ottobre 1971

PACCO N.

Provincia .....

MODELLI DI REVISIONE (Mod. ISTAT/CIC/1-R) RELATIVI ALLE UNITA' LOCALI GESTITE DA IMPRESE PLURILOCALIZZATE

Numero dei questionari contenuti nel pacco .....

Comuni contenuti nel pacco .....
.....
.....

Mod. ISTAT/CIC/204

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

5° CENSIMENTO GENERALE DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO
25 ottobre 1971

PACCO N.

Provincia .....

MODELLO ISTAT/CIC/.....

Comuni contenuti nel pacco .....

da.....

a .....

Mod. ISTAT/CIC/205

PROVINCIA

Comuni appartenenti alla Provincia

N. .....

Foglio N. .....

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

5° CENSIMENTO GENERALE DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

25 OTTOBRE 1971

RISERVATO AL CENTRO DI PERFORAZIONE

Centro di perforazione

di.....

Data di trasmissione all'ISTAT del materiale e dei nastri .....

.....

DISTINTA DEI PACCHI CONTENENTI I MODELLI DI REVISIONE (Mod. ISTAT/CIC/1-B)

RELATIVI — ALLE IMPRESE UNILOCALIZZATE / AGLI ESERCIZI DI COMMERCIO AMBULANTE (*)

(da compilarsi in duplice copia)

Numero d'ordine progressivo dei pacchi nell'ambito della Provincia	COMUNE		Numero dei modelli	RISERVATO AL CENTRO DI PERFORAZIONE		
	Codice	Denominazione		Riscontro dei pacchi pervenuti	Numero distintivo del nastro	Annotazioni
1	2	3	4	5	6	7

(*) *Cancellare la dizione che non interessa.*

Numero d'ordine progressivo dei pacchi nell'ambito della Provincia	COMUNE		Numero dei modelli	RISERVATO AL CENTRO DI PERFORAZIONE		
	Codice	Denominazione		Riscontro dei pacchi pervenuti	Numero distintivo del nastro	Annotazioni
1	2	3	4	5	6	7

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DI CENSIMENTO

....

Data 1972

IL DIRIGENTE
DEL CENTRO DI PERFORAZIONE

....

Data 1972

MOD. ISTAT/CIC/301

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

5° CENSIMENTO GENERALE DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

25 ottobre 1971

STAMPE

Peso Kg. .....

All'Ufficio Provinciale di Censimento

presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura

di

.....

Mittente: Comune di .....

.....

.....

MOD. ISTAT/CIC/302

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

5° CENSIMENTO GENERALE DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

25 ottobre 1971

STAMPE

Peso Kg. .....

All'Istituto Centrale di Statistica

Via C. Balbo, 16

00100 ROMA

Mittente: Ufficio Provinciale di Censimento

di .....

.....

MOD. ISTAT/CIC/303

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

5° CENSIMENTO GENERALE DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

25 ottobre 1971

STAMPE

Peso Kg. .....

Al Consorzio nazionale obbligatorio

tra gli esattori delle imposte dirette in carica per la meccanizzazione dei ruoli

di

.....

Via .....

Mittente: Ufficio Provinciale di Censimento

di .....

Collo N. .....

5° CENSIMENTO GENERALE DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO
25 ottobre 1971

RICEVUTA DI CONSEGNA

MITTENTE
Ufficio provinciale di censimento di ..... Timbro
CONTENUTO E NUMERO DEI COLLI
Contenuto: Modelli: ISTAT/CIC/1-R ..... N.° colli .....
DENOMINAZIONE DELL'AGENZIA DI TRASPORTO E DATA DI CONSEGNA
Denominazione .....
Data 1972

DESTINATARIO
Centro di perforazione di ..... Timbro
Data di ricezione 1972

N.B. La presente ricevuta deve essere utilizzata dall'Ufficio provinciale di censimento per l'inoltro dei modelli ISTAT/CIC/1-R al Centro di perforazione Detta ricevuta deve essere compilata in **triplice copia**, di cui **due copie** devono essere restituite da parte del Centro di perforazione all'Ufficio provinciale di censimento, completate della data di ricezione del materiale; la terza copia deve essere, invece, trattenuta dal Centro di perforazione.

5° CENSIMENTO GENERALE DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO
25 ottobre 1971

RICEVUTA DI CONSEGNA

MITTENTE

Ufficio provinciale di censimento di ..... **Timbro**

CONTENUTO E NUMERO DEI COLLI

Contenuto: Modelli ISTAT/CIC/1 e ISTAT/CIC/2

N° colli.....

DENOMINAZIONE DELL'AGENZIA DI TRASPORTO E DATA DI CONSEGNA

Denominazione .....

Data 1972

Firma.....

DESTINATARIO

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA ..... **Timbro**

Data di ricezione 1972

N.B. La presente ricevuta deve essere utilizzata dall'Ufficio provinciale di censimento per l'inoltro dei modelli ISTAT/CIC/1 e ISTAT/CIC/2 all'Istituto Centrale di Statistica. Detta ricevuta deve essere compilata in **triplice copia**: *due copie* devono essere trattenute dall'Ufficio provinciale di censimento; di dette copie, una deve essere trasmessa immediatamente all'Istituto Centrale di Statistica - Servizio Censimenti - Reparto SC/RC e una deve rimanere agli atti presso l'UPC - La terza copia va consegnata alla Ditta che effettua il trasporto dei colli.

RISERVATO ISTAT

DISTINTA DEL PESO DI CIASCUN COLLO

Collo		Collo		Collo		Collo		Collo	
N.	Peso in Kg.	N.	Peso in Kg.	N.	Peso in Kg.	N.	Peso in Kg.	N.	Peso in Kg.
Totale		Totale		Totale		Totale		Totale	

.....li ..... 197..... FIRMA .....

Mod. ISTAT/CP/5

NUMERO DI CODICE	
Comune	
Provincia	

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

11° CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE
5° CENSIMENTO INDUSTRIALE E COMMERCIALE

24-25 ottobre 1971

FRAZIONE GEOGRAFICA	
(lettera)	(denominazione)

ITINERARIO DI SEZIONE

SEZIONE DI CENSIMENTO
N.

DELIMITAZIONE DELLA SEZIONE

RILEVATORE _____
(cognome e nome)

NUMERO DISTINTIVO DELL'ISOLATO	AREA DI CIRCOLAZIONE		NUMERI CIVICI ESTREMI				ANNOTAZIONI
	Specie	Denominazione	dal	al	dal	al	
1	2	3	4	5	6	7	8

Mod. ISTAT/CP/11

11° CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE
5° CENSIMENTO INDUSTRIALE E COMMERCIALE
24 - 25 ottobre 1971

Comune di _____

CARTA DI AUTORIZZAZIONE PER RILEVATORE

Il Sig. _____ è autorizzato a recarsi presso le famiglie, le convivenze e le unità economiche per compiere le operazioni di censimento.
Nel caso che le risposte fornite ai vari quesiti nei modelli di rilevazione risultassero incomplete o errate, i capi famiglia, i capi convivenza e i titolari o gerenti o rappresentanti legali delle imprese sono tenuti a fornire al rilevatore i chiarimenti e le precisazioni necessari per il completamento o la rettifica.
Il rilevatore, nei limiti del servizio a cui è destinato, è pubblico ufficiale.

Data _____ 1971

IL SINDACO

Bollo del Comune

_____

Il rilevatore è tenuto ad esibire, a richiesta, un documento di identità.

ILTE Torino - Lett. ord. n. 6729 del 26-2-71 (c. 120.000)

NUMERO DISTINTIVO DELL'ISOLATO	AREA DI CIRCOLAZIONE		NUMERI CIVICI ESTREMI				ANNOTAZIONI
	Specie	Denominazione	dal	al	dal	al	
1	2	3	4	5	6	7	8

ILTE Torino - Lett. ord. n. 6729 del 26-2-71 (c. 200.000)

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO

....

ALLEGATO 4

CLASSIFICAZIONI DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE

A — Classificazione delle attività economiche

B — Tabella di ragguaglio tra la classificazione delle attività economiche adottata per il censimento del 1971 e la classificazione del 1961

C — Elenco delle attività che possono essere svolte in forma artigianale

A — CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE

RAMI, CLASSI, SOTTOCLASSI E CATEGORIE DI ATTIVITÀ ECONOMICA

1 – AGRICOLTURA, FORESTE, CACCIA E PESCA

1.01 — Agricoltura

1.01.01 – Aziende cerealicole (comprese le risicole)
1.01.02 – Aziende orticole
1.01.03 – Aziende viticole
1.01.04 – Aziende olivicole
1.01.05 – Aziende agrumicole
1.01.06 – Aziende frutticole
1.01.07 – Aziende floricole e di piante ornamentali
1.01.08 – Aziende vivaistiche e semenziere
1.01.09 – Altre aziende e aziende agricole miste, non classificabili con il criterio della prevalenza

1.02 — Zootecnia

1.02.01 – Aziende di allevamento bovini e bufalini
1.02.02 – Aziende di allevamento equini
1.02.03 – Aziende di allevamento ovini e caprini
1.02.04 – Aziende di allevamento suini
1.02.05 – Aziende di allevamento pollame
1.02.06 – Aziende specializzate per la selezione, moltiplicazione ed incubazione artificiale delle uova di gallina e/o altri volatili (oca, anatra, fagiano, ecc.)
1.02.07 – Aziende di allevamento di altri volatili e conigli (comprese le aziende di allevamento di selvaggina)
1.02.08 – Aziende di allevamento di altri animali (compresi gli allevamenti misti, non classificabili con il criterio della prevalenza)

1.03 — Foreste

1.03.01 – Aziende forestali (comprese le silvo-pastorali)
1.03.02 – Aziende di utilizzazione del bosco

1.04 — Caccia e cattura di animali

1.04.01 – Esercizio della caccia e cattura di animali per allevamento e ripopolamento

1.05 — Pesca

1.05 A — Pesca e allevamenti in acque dolci

1.05.01 – Esercizio della pesca
1.05.02 – Esercizio di allevamenti

1.05 B — Pesca e allevamenti in acque marine e lagunari

1.05.03 – Esercizio della pesca
1.05.04 – Esercizio di allevamenti di pesci e molluschi bivalvi

1.06 — Attività connesse con l'agricoltura

1.06 A — Attività trasformatrici annesse ad aziende agricole che lavorano esclusivamente o prevalentemente prodotti propri

1.06.01 – Conservazione e trasformazione di frutta, ortaggi, funghi e prodotti similari
1.06.02 – Trasformazione del latte

1.06.03 – Produzione di olio di oliva per spremitura
1.06.04 – Produzione di vini e mosti concentrati
1.06.05 – Altre attività di trasformazione annesse ad aziende agricole

1.06 B — Attività di trasformazione, conservazione, raccolta e vendita di prodotti agricoli, svolte in forma associata (1)

1.06.06 – Conservazione e trasformazione di frutta, ortaggi, funghi e prodotti similari
1.06.07 – Trasformazione del latte
1.06.08 – Produzione di olio di oliva per spremitura
1.06.09 – Produzione di vini e mosti concentrati
1.06.10 – Altre attività di trasformazione svolte in forma associata
1.06.11 – Raccolta e vendita di prodotti agricoli

1.06 C — Esercizio di macchine agricole

1.06.12 – Esercizio e noleggio di macchine agricole per conto terzi con o senza personale
1.06.13 – Esercizio di macchine agricole da parte di consorzi e cooperative

1.06 D — Altre associazioni operanti nell'agricoltura

1.06.14 – Approvvigionamento, produzione e distribuzione di mezzi tecnici necessari all'esercizio dell'agricoltura

2 – INDUSTRIE ESTRATTIVE (2)

2.01 – Estrazione di minerali metalliferi

2.01.01 – Estrazione e ricerche di minerali ferrosi
2.01.02 – Estrazione e ricerche di minerali metalliferi non ferrosi

2.02 — Estrazione di minerali non metalliferi

2.02 A — Estrazione di combustibili solidi, liquidi e gassosi

2.02.01 – Estrazione e ricerche di carboni fossili
2.02.02 – Estrazione e ricerche di lignite
2.02.03 – Estrazione di idrocarburi liquidi
2.02.04 – Estrazione di idrocarburi gassosi
2.02.05 – Ricerche di idrocarburi liquidi e gassosi

2.02 B — Estrazione di altri minerali non metalliferi

2.02.06 – Produzione di sale marino (saline) e di evaporazione
2.02.07 – Estrazione e ricerche di salgemma
2.02.08 – Estrazione e ricerche di sali di potassio e minerali fosfatici
2.02.09 – Estrazione di zolfo
2.02.10 – Estrazione di pirite
2.02.11 – Estrazione di dolomite
2.02.12 – Estrazione e ricerche di minerali non metalliferi per l'edilizia e per l'industria delle ceramiche e refrattari
2.02.13 – Estrazione e ricerche di minerali non metalliferi per industrie varie (industrie tessili, della concia, elettrotecniche, chimiche, della carta, ecc.)

2.02 C — Estrazione di materiali di cava

2.02.14 – Estrazione di marmo, pietre affini e pietre da costruzione
2.02.15 – Estrazione di sabbia, ghiaia e pietrisco
2.02.16 – Estrazione di argilla per laterizi, terrecotte e cemento artificiale; di pietra trachitica refrattaria e di gesso
2.02.17 – Estrazione di pozzolana e lapillo pomiceo
2.02.18 – Estrazione e ricerche di altri materiali da costruzione e di terre refrattarie

(1) Per attività svolte in forma associata si intendono quelle relative alla gestione di impianti collettivi da parte di cooperative, consorzi di produzione, associazioni di produttori, consorzi di bonifica, consorzi di miglioramento fondiario, enti di sviluppo, ecc..
(2) Comprese tutte le operazioni complementari per il trattamento e l'arricchimento dei minerali.

3 – INDUSTRIE MANIFATTURIERE

3.01 — Industrie alimentari e affini (1)

3.01 A — Industria molitoria e della pastificazione

3.01.01 – Pilatura e altre lavorazioni di cereali e legumi (esclusa la molitura)
3.01.02 – Molitura di cereali
3.01.03 – Produzione di pane
3.01.04 – Produzione di pasta

3.01 B — Industria dolciaria

3.01.05 – Produzione specializzata di biscotti, paste lievitate e pasticceria
3.01.06 – Lavorazione del cacao, produzione di cioccolato, caramelle e confetture in genere
3.01.07 – Produzione di gelati

3.01 C — Industria conserviera

3.01.08 – Macellazione, lavorazione e conservazione delle carni
3.01.09 – Lavorazione e conservazione dei prodotti alimentari della pesca
3.01.10 – Conservazione e trasformazione di frutta, ortaggi ed altri prodotti
3.01.11 – Produzione di estratti e dadi alimentari, di alimenti dietetici e di succedanei del caffè; torrefazione del caffè

3.01 D — Industria casearia

3.01.12 – Trattamento igienico del latte
3.01.13 – Trasformazione del latte

3.01 E — Industria dei grassi vegetali e animali

3.01.14 – Produzione di olio di oliva per spremitura
3.01.15 – Estrazione di olio di oliva con solvente dalle sanse vergini di oliva e raffinazione (rettificazione) di olio di oliva lampante e di sanse vergini di oliva
3.01.16 – Produzione e raffinazione di olio di semi
3.01.17 – Idrogenazione di oli e grassi (vegetali ed animali); produzione di margarina e lavorazione di grassi alimentari per l'industria dolciaria

3.01 F — Industrie alimentari varie

3.01.18 – Produzione e raffinazione dello zucchero
3.01.19 – Produzione di prodotti amidacei
3.01.20 – Produzione di mangimi
3.01.21 – Produzione di prodotti alimentari, non altrove classificati

3.01 G — Industria delle bevande alcoliche e della distillazione di alcool

3.01.22 – Produzione di vini comuni e speciali e di mosti concentrati
3.01.23 – Distillazione di alcool etilico e produzione di acquaviti e liquori
3.01.24 – Produzione di birra, malto ed estratti di malto
3.01.25 – Produzione di sidro e di altre bevande fermentate di frutta

3.01 H — Industria idrominerale e delle bevande analcoliche

3.01.26 – Industria idrominerale
3.01.27 – Produzione di bevande analcoliche e di acque di seltz

3.02 — Industria del tabacco

3.02.01 – Stagionatura, manipolazione, selezione e imbottamento delle foglie di tabacco
3.02.02 – Lavorazione e confezione dei tabacchi

3.03 — Industrie tessili

3.03 A — Industria laniera

3.03.01 – Lavatura e pettinatura della lana (compresa quella per materassi)
3.03.02 – Filatura della lana pettinata e cardata, pura o mista ad altre fibre
3.03.03 – Tessitura della lana, pura o mista ad altre fibre; filatura e tessitura a mano della lana

(1) Escluse le attività di trasformazione dei prodotti agricoli annesse ad aziende agricole o svolte in forma associata (comprese nelle sottoclassi 1.06 A e 1.06 B).

3.03 B — Industria cotoniera

3.03.04 – Filatura e ritorcitura del cotone, puro o misto ad altre fibre
3.03.05 – Tessitura del cotone, puro o misto ad altre fibre

3.03 C — Industria della seta

3.03.06 – Produzione del seme bachi e bacolini; essiccazione dei bozzoli
3.03.07 – Trattura, torcitura e filatura della seta, pura o mista ad altre fibre
3.03.08 – Tessitura della seta, pura o mista ad altre fibre

3.03 D — Industria della canapa, del lino, della iuta e simili

3.03.09 – Lavorazione della canapa e del lino, puri o misti ad altre fibre
3.03.10 – Lavorazione della iuta, pura o mista ad altre fibre

3.03 E — Industria della lavorazione delle fibre chimiche (artificiali e sintetiche)

3.03.11 – Torcitura e testurizzazione di fili di fibre chimiche (artificiali e sintetiche)
3.03.12 – Tessitura delle fibre chimiche (artificiali e sintetiche)

3.03 F — Industria delle maglie e delle calze

3.03.13 – Produzione di manufatti a maglia
3.03.14 – Produzione di calzetteria

3.03 G — Altre industrie tessili

3.03.15 – Classificazione e lavorazione (esclusa la filatura) dei cascami di qualsiasi tessile e degli stracci
3.03.16 – Produzione di cordami e spaghi di qualsiasi tipo di fibra, esclusi quelli di plastica
3.03.17 – Produzione di tappeti e moquettes di qualsiasi tipo di fibra
3.03.18 – Produzione di linoleum e di tele cerate
3.03.19 – Produzione di passamaneria, merletti, nastri e ricami
3.03.20 – Produzione di nastri, tessuti ed articoli elastici
3.03.21 – Lavorazione di setole, crine animale, pelo, piume, capok e simili (esclusa la confezione di materassi, cuscini, ecc.)
3 03.22 – Produzione e riparazione di reti da pesca e da caccia
3.03.23 – Tintura, candeggio, stampa, appretto e finitura di qualsiasi tessile
3.03.24 – Produzione e lavorazione di tessuti e affini, non altrove classificati (esclusa la filatura e tessitura dell'amianto)

3.04 — Industria del vestiario, abbigliamento, arredamento e affini

3.04.01 – Confezione di vestiario in serie
3.04.02 – Confezione di qualsiasi tipo di vestiario su misura
3.04.03 – Confezione di biancheria personale in serie
3.04.04 – Confezione di biancheria personale su misura
3.04.05 – Confezione di biancheria per la casa (comprese le coperte e le tende)
3.04.06 – Confezione di pellicce
3.04.07 – Confezione di cappelli (esclusi i cappelli di paglia e da donna)
3.04.08 – Produzione di cappelli di paglia e di materie affini
3.04.09 – Modisterie
3.04.10 – Produzione di guanti di pelle
3.04.11 – Produzione in serie di bottoni di qualsiasi tipo
3.04.12 – Confezioni varie o accessorie del vestiario e affini
3.04.13 – Confezione di vele, tende da campo e simili; laboratori da tappezziere
3.04.14 – Produzione di materassi di qualsiasi tipo

3.05 — Industrie delle calzature

3.05.01 – Calzaturifici
3.05.02 – Confezione a mano e su misura di calzature
3.05.03 – Riparazione a macchina e a mano di calzature

3.06 — Industrie delle pelli e del cuoio (esclusa l'industria delle calzature)

3.06.01 – Concerie (esclusa la concia e tintura delle pelli per pellicceria)
3.06.02 – Concia e tintura delle pelli per pellicceria
3.06.03 – Produzione di articoli di cuoio, pelle e loro succedanei (esclusi gli articoli di vestiario)

3.07 — Industrie del legno (esclusa l'industria del mobilio)

3.07 A — Industria del legno, del sughero e affini

3.07.01 – Segagione, stagionatura e conservazione del legno
3.07.02 – Produzione di compensati e simili, di tranciati e di pannelli fibrolegnosi e truciolati
3.07.03 – Costruzione di recipienti e imballaggi in legno
3.07.04 – Falegnameria industriale per l'edilizia; elementi prefabbricati in legno
3.07.05 – Laboratori di falegnameria
3.07.06 – Produzione di utensili, attrezzi ed altri oggetti in legno
3.07.07 – Produzione di articoli di sughero, paglia e affini (esclusa la costruzione di mobili ed oggetti di arredamento in canne, giunchi e vimini)
3.07.08 – Produzione di scope, spazzole, spazzolini e pennelli di ogni tipo

3.07 B — Industria dei veicoli e della carpenteria navale in legno

3.07.09 – Costruzione e riparazione di veicoli in legno
3.07.10 – Cantieri per carpenteria navale in legno

3.08 — Industria del mobilio e dell'arredamento in legno

3.08.01 – Costruzione di mobili e di arredamenti in legno e vimini
3.08.02 – Lucidatura, laccatura e doratura di mobili e di altri oggetti in legno; riparazione e restauro di mobili

3.09 — Industrie metallurgiche

3.09.01 – Produzione di ghisa, acciaio, ferroleghe e laminati di ferro e di acciaio
3.09.02 – Produzione di tubi senza saldatura
3.09.03 – Trafilazione a freddo di tubi avvicinati, aggraffati, saldati e simili
3.09.04 – Produzione di fili di ferro e di acciaio e di materiale vario derivato dalla lavorazione del filo; laminazione a freddo del nastro e trafilazione a freddo di laminati di acciaio
3.09.05 – Produzione di pezzi di acciaio fucinati e stampati a caldo; stampatura e imbutitura a caldo di lamiere di acciaio
3.09.06 – Produzione e lavorazione dei metalli non ferrosi

3.10 — Industrie meccaniche (esclusa l'industria della costruzione di mezzi di trasporto)

3.10 A — Fonderie di 2ª fusione

3.10.01 – Fonderie di ghisa di 2ª fusione
3.10.02 – Fonderie di getti di metalli non ferrosi

3.10 B — Industria della costruzione di carpenteria metallica, mobili e arredi metallici, forni, caldaie ed apparecchi termici

3.10.03 – Costruzione di carpenteria metallica
3.10.04 – Costruzione di mobili e arredi metallici
3.10.05 – Costruzione di forni non elettrici a combustione e apparecchi termici per uso industriale
3.10.06 – Costruzione di caldaie e serbatoi
3.10.07 – Costruzione di apparecchi termici non elettrici per uso domestico e per convivenze (compresi cucine, fornelli e stufe non elettriche)
3.10.08 – Costruzione di apparecchiature igienico-sanitarie, di macchine ed apparecchiature per lavanderie e stirerie

3.10 C — Industria della costruzione di macchine motrici, variatori e riduttori di velocità e di apparecchi per impianti di sollevamento e trasporto (escluse le macchine e gli apparecchi elettrici)

3.10.09 – Costruzione di macchine motrici non elettriche (esclusi i motori a combustione interna per mezzi aerospaziali)
3.10.10 – Costruzione di trasmissioni e di organi relativi
3.10.11 – Costruzione di apparecchi per impianti di sollevamento e trasporto

3.10 D — Industria della costruzione di macchine utensili e di utensileria per macchine

3.10.12 – Costruzione di macchine utensili per la lavorazione dei metalli
3.10.13 – Costruzione di macchine utensili per la lavorazione del legno; di macchine e apparecchi per la lavorazione del cuoio e delle calzature
3.10.14 – Costruzione di macchine utensili e apparecchi per la lavorazione dei prodotti delle materie plastiche e della gomma
3.10.15 – Costruzione di utensileria per macchine utensili e operatrici

3.10 E — Industria della costruzione di macchine operatrici per l'agricoltura e l'industria; pompe, compressori, valvolame e simili

3.10.16 – Costruzione di macchine e attrezzature per la coltivazione, la raccolta e prime lavorazioni di prodotti agricoli (escluse le macchine impiegate nelle industrie alimentari); costruzione di macchine per gli allevamenti

3.10.17 – Costruzione di macchine per l'industria estrattiva, per la lavorazione dei minerali non metalliferi, per cantieri edili e stradali, per siderurgia e fonderia

3.10.18 – Costruzione di macchine ed apparecchi per l'industria tessile e del vestiario

3.10.19 – Costruzione di macchine per la fabbricazione e lavorazione della carta e dei cartoni; per cartotecnica e legatoria; di macchine per l'industria grafica

3.10.20 – Costruzione di macchine ed apparecchi per le industrie chimiche e alimentari

3.10.21 – Costruzione di pompe, compressori, ventilatori industriali e fucine, rubinetterie, valvole e saracinesche, apparecchi ad aria compressa e affini; di macchine per la produzione del freddo e del ghiaccio; di macchine e apparecchi per industrie e applicazioni varie

3.10 F — Industria della costruzione di minuteria metallica, fustame, bulloneria e molle, stoviglie e vasellame; armi da fuoco e loro munizioni

3.10.22 – Costruzione di serramenta e minuteria metallica

3.10.23 – Costruzione di scatolame, fustame metallico e prodotti affini di lamiera sottile

3.10.24 – Costruzione di catene fucinate e stampate, molle, bulloneria e viteria

3.10.25 – Costruzione di stoviglie, vasellame, posateria, attrezzi da cucina e accessori casalinghi

3.10.26 – Costruzione di coltellerie e attrezzi per arti e mestieri

3.10.27 – Costruzione di armi da fuoco, materiale bellico in genere e loro munizioni (compreso il caricamento e lo scaricamento di proiettili)

3.10 G — Industria meccanica di precisione e affini

3.10.28 – Costruzione di apparecchi e strumenti ottici

3.10.29 – Costruzione o montaggio di orologi e di movimenti di orologeria, compresa la costruzione di parti di orologi e di movimenti di orologeria

3.10.30 – Costruzione di apparecchi e strumenti per foto-cine-proiezione

3.10.31 – Costruzione di macchine ed apparecchi per prove di materiali, di strumenti per misure scientifiche in genere, per misure industriali varie, per laboratori di chimica e fisica, per misure lineari, di strumenti da disegno e di bilance di precisione

3.10.32 – Costruzione di altri apparecchi e strumenti di misura, controllo e regolazione (compresi i distributori automatici di carburanti e lubrificanti)

3.10.33 – Costruzione di bilance (comuni, automatiche e semiautomatiche) e di macchine automatiche per la vendita e la distribuzione

3.10.34 – Costruzione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e l'imballaggio

3.10.35 – Costruzione di macchine per scrivere e da calcolo, registratori di cassa, macchine per la riproduzione dei documenti, sistemi per l'elaborazione dei dati e relative unità periferiche, affrancatrici ed altre macchine per ufficio

3.10.36 – Costruzione di apparecchi medicali, chirurgici ed odontoiatrici

3.10 H — Industria della costruzione di macchine, apparecchi e strumenti elettrici ed elettronici, di telecomunicazioni e affini

3.10.37 – Costruzione di motori, generatori, trasformatori, interruttori ed altro materiale elettrico per impianti

3.10.38 – Costruzione di materiale elettrico per mezzi di locomozione terrestri, marittimi ed aerei

3.10.39 – Costruzione di altro materiale elettrico per l'industria

3.10.40 – Costruzione di strumenti di misura elettrica e di apparecchiature elettromedicali

3.10.41 – Costruzione di apparecchi elettrodomestici

3.10.42 – Costruzione di apparecchi di telecomunicazioni in genere

3.10.43 – Costruzione di apparecchiature elettroniche, apparecchi radio, elettroacustici e televisivi

3.10.44 – Produzione di materiale elettrico di illuminazione, valvole termoioniche e cellule fotoelettriche

3.10.45 – Produzione di cavi, conduttori elettrici isolati ed accessori

3.10.46 – Produzione di materiali dielettrici

3.10 I — Officine per lavorazioni e riparazioni meccaniche varie

3.10.47 – Trattamenti superficiali ed elettrogalvanici dei metalli

3.10.48 – Picchettaggio, raschiatura, verniciatura e carenaggio natanti

3.10.49 – Officine da ramaio, lattoniere, fabbro ferraio, maniscalco e arrotino

3.10.50 – Riparazione di autoveicoli (esclusa la riparazione di carrozzerie)

3.10.51 – Riparazione di carrozzerie di autoveicoli

3.10.52 – Riparazione di motoveicoli e biciclette

3.10.53 – Riparazione di trattori ed altre macchine agricole

3.10.54 – Riparazione di impianti frigoriferi, macchine per scrivere e da calcolo, sistemi per la elaborazione di dati a schede perforate, registratori di cassa e simili; riparazione di cuscinetti a sfera e ripristino di sfere usate

3.10.55 – Riparazione di macchinari e apparecchi elettrici e di telecomunicazioni
3.10.56 – Riparazione di apparecchi e materiale di riscaldamento e condizionamento, di impianti idraulici e di distribuzione di gas; riparazione e manutenzione di ascensori e montacarichi
3.10.57 – Riparazione di strumenti scientifici e di precisione (esclusi quelli ottici)
3.10.58 – Riparazione di strumenti ottici e fotocinematografici
3.10.59 – Riparazione di strumenti musicali
3.10.60 – Riparazione di orologeria
3.10.61 – Lavorazioni e riparazioni meccaniche, non altrove classificate

3.11 — Industrie della costruzione di mezzi di trasporto e lavorazioni affini

3.11.01 – Costruzione o montaggio di biciclette
3.11.02 – Costruzione o montaggio di motoveicoli
3.11.03 – Costruzione di parti di veicoli a due o a tre ruote
3.11.04 – Costruzione di autoveicoli e autotelai
3.11.05 – Costruzione di carrozzerie e rimorchi per autoveicoli e motoveicoli, per vetture filoviarie e per autoveicoli speciali
3.11.06 – Costruzione di parti e accessori di autoveicoli e rimorchi
3.11.07 – Costruzione di materiale rotabile ferrotramviario e filoviario
3.11.08 – Costruzione di veicoli metallici a trazione animale o manuale
3.11.09 – Costruzione e riparazione di mezzi aerospaziali (ivi compresa la costruzione di motori)
3.11.10 – Cantieri navali per costruzioni metalliche e per demolizioni

3.12 — Industrie della lavorazione dei minerali non metalliferi (esclusa l'industria dei derivati del petrolio e del carbone)

3.12.01 – Macinazione e lavaggio dei minerali non metalliferi
3.12.02 – Lavorazione della pietra da costruzione
3.12.03 – Segatura dei marmi e delle pietre affini, del travertino, del granito e dell'alabastro
3.12.04 – Lavorazione dei marmi e delle pietre affini, del travertino, del granito e dell'alabastro
3.12.05 – Produzione di cemento e di agglomerante cementizio
3.12.06 – Produzione di calce viva, idrata e idraulica
3.12.07 – Produzione di gesso (da muro, per intonaci, da forma, da stucco e altri)
3.12.08 – Produzione di laterizi
3.12.09 – Lavorazione della ceramica, del grés e del materiale refrattario
3.12.10 – Produzione di prodotti finiti abrasivi
3.12.11 – Produzione di manufatti in cemento semplici o armati, di conglomerati cementizi misti con fibre o altre materie; produzione di lastre, tubi, ecc., di cemento-amianto
3.12.12 – Produzione di manufatti in gesso e stucco
3.12.13 – Produzione di articoli in amianto (esclusi quelli in cemento-amianto)
3.12.14 – Produzione di vetro (prime lavorazioni)
3.12.15 – Trasformazione del vetro (seconde lavorazioni)
3.12.16 – Lavorazione di pietre dure e preziose per gioielleria e per uso industriale
3.12.17 – Produzione e lavorazione di prodotti da minerali non metalliferi, non altrove classificati

3.13 — Industrie chimiche e dei derivati del petrolio e del carbone

3.13 A — Industria per la produzione dei prodotti chimici di base

3.13.01 – Produzione di prodotti chimico-estrattivi e chimico-mineralurgici
3.13.02 – Produzione di prodotti chimici primari
3.13.03 – Produzione di fertilizzanti e di prodotti di base relativi
3.13.04 – Produzione di prodotti chimici organici mediante processi di fermentazione o derivati da materie prime di origine vegetale
3.13.05 – Produzione di emulsioni di bitume, di catrame e di leganti per uso stradale
3.13.06 – Produzione di prodotti elettrochimici (esclusa la produzione di cloro e soda) ed elettrotermici
3.13.07 – Produzione di colori organici sintetici e relativi prodotti intermedi
3.13.08 – Produzione di trasparente di cellulosa

3.13 B — Industria per la produzione di prodotti chimici prevalentemente destinati all'industria e all'agricoltura (esclusi i fertilizzanti)

3.13.09 – Produzione di esplosivi
3.13.10 – Produzione di gas compressi
3.13.11 – Distillazione di acidi grassi e produzione di olio per sintesi
3.13.12 – Produzione di glicerina e di saponi da materie grasse
3.13.13 – Produzione di essenze, aromi, essenze agrumarie e oli essenziali naturali
3.13.14 – Produzione di estratti per concia e tintura e di concianti minerali

3.13.15 – Produzione di colle animali e vegetali
3.13.16 – Produzione di vernici, pitture, smalti, inchiostri da stampa e affini
3.13.17 – Produzione di abrasivi artificiali
3.13.18 – Produzione di fitofarmaci organici e inorganici (anticrittogamici, antiparassitari, ecc., per uso agricolo)
3.13.19 – Produzione di altri prodotti chimici prevalentemente destinati all'industria e all'agricoltura

3.13 C — Industria per la produzione di prodotti farmaceutici

3.13.20 – Produzione di sostanze chimiche farmaceutiche di base (prodotti farmaceutici in « Vrac »)
3.13.21 – Produzione di specialità medicinali
3.13.22 – Produzione di preparati galenici

3.13 D — Industria per la produzione di prodotti chimici prevalentemente destinati al consumo non industriale

3.13.23 – Produzione di detersivi (prevalentemente di sintesi)
3.13.24 – Produzione di prodotti per la cosmesi, da toletta, per l'igiene, di profumeria e affini
3.13.25 – Produzione di materiali sensibili
3.13.26 – Produzione di carta carbone, di matrici per duplicatori e di prodotti per l'inchiostratura dei nastri per macchine da scrivere
3.13.27 – Produzione di prodotti ausiliari per la casa (creme e lucidi per pavimenti, per metalli, per mobili e per calzature) e deodoranti
3.13.28 – Produzione di altri prodotti chimici prevalentemente destinati al consumo non industriale

3.13 E — Industria dei derivati del petrolio e del carbone (esclusi quelli per uso chimico)

3.13.29 – Raffinerie di petrolio
3.13.30 – Produzione e lavorazione di oli minerali, miscele lubrificanti e affini
3.13.31 – Cokerie (comprese quelle annesse a stabilimenti siderurgici)

3.14 — Industrie della gomma

3.14.01 – Produzione di articoli di gomma e di rigenerato di gomma
3.14.02 – Ricostruzione di pneumatici
3.14.03 – Vulcanizzazione di pneumatici e riparazione di oggetti di gomma

3.15 — Industrie per la produzione di cellulosa per usi tessili e di fibre chimiche (artificiali e sintetiche)

3.15.01 – Produzione di cellulosa per usi tessili e di fibre chimiche (artificiali e sintetiche)

3.16 — Industrie della carta, della trasformazione della carta e del cartone e della cartotecnica

3.16.01 – Produzione di paste da carta, di carta e di cartone
3.16.02 – Trasformazione della carta e del cartone (compresa la produzione di carte da parati e di carte da gioco) e produzioni cartotecniche

3.17 — Industrie poligrafiche, editoriali e affini

3.17.01 – Tipografie per la stampa di giornali quotidiani
3.17.02 – Altri stabilimenti di arti grafiche (compresa la fotoincisione)
3.17.03 – Legatorie e rilegatorie
3.17.04 – Editorie
3.17.05 – Riproduzione di disegni

3.18 — Industrie foto-fono-cinematografiche

3.18.01 – Studi fotografici
3.18.02 – Stabilimenti e laboratori fotografici
3.18.03 – Produzione, sincronizzazione e doppiaggio di films
3.18.04 – Sviluppo e stampa di films cinematografici
3.18.05 – Incisione, edizione e stampa di dischi fonografici

3.19 — Industrie dei prodotti delle materie plastiche

3.19.01 – Produzione di manufatti, accessori ed articoli tecnici per prodotti dell'industria manifatturiera
3.19.02 – Produzione di manufatti ed articoli per l'edilizia
3.19.03 – Produzione di articoli per arredamento, abbigliamento e affini
3.19.04 – Produzione di articoli casalinghi

3.19.05 – Produzione di articoli per imballaggio e confezioni
3.19.06 – Produzione di barche, scafi ed articoli sportivi
3.19.07 – Produzione di articoli vari, non altrove classificati

3.20 — Industrie manifatturiere varie

3.20.01 – Costruzione di strumenti musicali
3.20.02 – Costruzione di giocattoli e di parti di giocattoli di qualsiasi tipo (compresa la riparazione)
3.20.03 – Costruzione di armature per occhiali di qualsiasi tipo; montatura in serie di occhiali comuni
3.20.04 – Fabbricazione di monete, medaglie, oreficeria, argenteria e affini
3.20.05 – Altre industrie manifatturiere, non altrove classificate

4 – INDUSTRIE DELLE COSTRUZIONI E DELL'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI

4.01 — Industrie delle costruzioni

4.01.01 – Costruzioni edili; restauro e manutenzione di fabbricati
4.01.02 – Lavori stradali e movimenti di terra
4.01.03 – Costruzione di opere specializzate
4.01.04 – Finitura degli ambienti
4.01.05 – Attività ausiliarie delle costruzioni

4.02 — Industrie dell'installazione di impianti

4.02.01 – Installazione di impianti di riscaldamento, di condizionamento, idrico-sanitari e di distribuzione di gas ed acqua calda
4.02.02 – Installazione di impianti di produzione, trasformazione, trasporto ed utilizzazione di energia elettrica
4.02.03 – Installazione di impianti telegrafici, telefonici, radiotelegrafonici e televisivi

5 — PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA, DI VAPORE, DI ACQUA CALDA E DI GAS — RACCOLTA E DISTRIBUZIONE DI ACQUA

5.01 — Produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica; produzione e distribuzione di vapore e di acqua calda

5.01.01 – Produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica
5.01.02 – Produzione e distribuzione di vapore e di acqua calda

5.02 — Produzione e distribuzione di gas

5.02.01 – Produzione e distribuzione di gas a mezzo di reti cittadine
5.02.02 – Imbottigliamento di gas in bombole

5.03 — Raccolta e distribuzione di acqua

5.03.01 – Captazione, adduzione e distribuzione di acqua potabile
5.03.02 – Captazione, adduzione e distribuzione di acqua non potabile

6 — COMMERCIO

6.01 — Commercio all'ingrosso

6.01 A — Commercio all'ingrosso di materie prime agricole e tessili, di animali vivi e di semiprodotti di origine vegetale e animale

6.01.01 – Commercio all'ingrosso di cereali e legumi secchi
6.01.02 – Commercio all'ingrosso di sementi, foraggi, piante officinali e semi oleosi
6.01.03 – Commercio all'ingrosso di fiori, foglie e piante ornamentali, piante e bulbi da fiore e semi da giardino
6.01.04 – Commercio all'ingrosso di fibre tessili animali e vegetali (greggie e di prima lavorazione) e di fibre chimiche
6.01.05 – Commercio all'ingrosso di animali vivi (esclusi: pollame, conigli, selvaggina ed altri volatili)
6.01.06 – Commercio all'ingrosso di pelli greggie
6.01.07 – Commercio all'ingrosso di cuoi e pelli conciate (escluse quelle da pellicceria)
6.01.08 – Commercio all'ingrosso di pelli greggie e conciate per pellicceria

6.01 B — Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari e di bevande

6.01.09 – Commercio all'ingrosso di carni fresche, bovine, suine, equine, ovine e caprine
6.01.10 – Commercio all'ingrosso di carni congelate bovine, suine, equine, ecc.
6.01.11 – Commercio all'ingrosso di pollame, conigli, cacciagione, selvaggina e altri volatili (vivi o morti); commercio di uova
6.01.12 – Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca freschi, congelati e surgelati
6.01.13 – Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca secchi e conservati
6.01.14 – Commercio all'ingrosso di salumi, conserve alimentari e prodotti affini (escluse le conserve a base di pesce); alimenti surgelati vegetali
6.01.15 – Commercio all'ingrosso di farine, lieviti, pane, paste alimentari ed altri prodotti da cereali non specificati
6.01.16 – Commercio all'ingrosso di latte, burro e formaggi
6.01.17 – Commercio all'ingrosso di oli e grassi alimentari
6.01.18 – Commercio all'ingrosso di bevande alcoliche ed analcoliche, di alcool per liquori e di aceto
6.01.19 – Commercio all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli
6.01.20 – Commercio all'ingrosso di zucchero, caffè, surrogati del caffè, droghe, spezie e coloniali in genere
6.01.21 – Commercio all'ingrosso di dolciumi di ogni genere
6.01.22 – Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, non altrove classificati

6.01 C — Commercio all'ingrosso di combustibili, di minerali, di metalli e di prodotti chimici

6.01.23 – Commercio all'ingrosso di combustibili solidi
6.01.24 – Commercio all'ingrosso di carburanti e lubrificanti
6.01.25 – Commercio all'ingrosso di minerali metalliferi e non metalliferi (esclusi i materiali da costruzione)
6.01.26 – Commercio all'ingrosso di metalli ferrosi e non ferrosi, semilavorati
6.01.27 – Commercio all'ingrosso di prodotti chimici per l'industria, di oli e grassi industriali
6.01.28 – Commercio all'ingrosso di prodotti chimici per l'agricoltura
6.01.29 – Commercio all'ingrosso di colori e vernici

6.01 D — Commercio all'ingrosso di legname, di materiali da costruzione e di articoli di installazione

6.01.30 – Commercio all'ingrosso di legname e affini
6.01.31 – Commercio all'ingrosso di materiali da costruzione
6.01.32 – Commercio all'ingrosso di articoli di installazione
6.01.33 – Commercio all'ingrosso di lastre di vetro e di cristallo

6.01 E — Commercio all'ingrosso di macchine, materiali (per l'industria, il commercio, ecc.) e veicoli

6.01.34 – Commercio all'ingrosso di macchine ed attrezzi agricoli
6.01.35 – Commercio all'ingrosso di macchine utensili per metallo, legno, plastica e pietra
6.01.36 – Commercio all'ingrosso di macchine per l'industria tessile e per l'abbigliamento
6.01.37 – Commercio all'ingrosso di macchine per l'edilizia
6.01.38 – Commercio all'ingrosso di macchine e attrezzature varie per altre industrie e per il commercio
6.01.39 – Commercio all'ingrosso di veicoli ed accessori
6.01.40 – Commercio all'ingrosso di macchine per scrivere, macchine calcolatrici e attrezzature per ufficio

6.01 F — Commercio all'ingrosso di mobili di qualsiasi tipo, di elettrodomestici e di articoli per la casa

6.01.41 – Commercio all'ingrosso di mobili (in legno, metallo e materie sintetiche)
6.01.42 – Commercio all'ingrosso di articoli in ferro ed altri metalli; coltelleria e posateria
6.01.43 – Commercio all'ingrosso di apparecchi radio, televisivi e di elettrodomestici
6.01.44 – Commercio all'ingrosso di vetrerie, cristallerie, ceramiche, cornici e affini (escluso il commercio di lastre di vetro e di cristallo)
6.01.45 – Commercio all'ingrosso di articoli in legno, sughero, vimini e simili
6.01.46 – Commercio all'ingrosso di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e simili
6.01.47 – Commercio all'ingrosso di carte da parati e stucchi

6.01 G — Commercio all'ingrosso di tessuti, articoli di abbigliamento e arredamento; calzature ed articoli in cuoio

6.01.48 – Commercio all'ingrosso di tessuti per abbigliamento
6.01.49 – Commercio all'ingrosso di tessuti ed articoli di arredamento
6.01.50 – Commercio all'ingrosso di filati, cucirini, mercerie e passamanerie
6.01.51 – Commercio all'ingrosso di vestiario, biancheria, maglieria e articoli di abbigliamento
6.01.52 – Commercio all'ingrosso di pellicce
6.01.53 – Commercio all'ingrosso di calzature e di accessori per calzature
6.01.54 – Commercio all'ingrosso di articoli da viaggio, pelletteria e marocchinerie

6.01 H — Commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici, di articoli sanitari e da profumeria

6.01.55 – Commercio all'ingrosso di medicinali
6.01.56 – Commercio all'ingrosso di strumenti, articoli sanitari, ferri chirurgici e materiale da medicazione
6.01.57 – Commercio all'ingrosso di articoli da profumeria e di cosmetici

6.01 I — Commercio all'ingrosso di apparecchi ottici e fotografici, di apparecchi di precisione, di pietre preziose e di altri prodotti non alimentari, non altrove classificati

6.01.58 – Commercio all'ingrosso di apparecchi ottici e fotografici
6.01.59 – Commercio all'ingrosso di gioielli e pietre preziose
6.01.60 – Commercio all'ingrosso di orologeria finita e di forniture ed accessori per orologeria
6.01.61 – Commercio all'ingrosso di strumenti musicali e relativi accessori
6.01.62 – Commercio all'ingrosso di giocattoli ed articoli sportivi
6.01.63 – Commercio all'ingrosso di libri, giornali e riviste
6.01.64 – Commercio all'ingrosso di articoli di cartoleria e cancelleria
6.01.65 – Commercio all'ingrosso di carta e cartone in genere (escluse le carte da parati)
6.01.66 – Commercio all'ingrosso di spaghi, cordami, sacchi, tele di iuta e simili
6.01.67 – Commercio all'ingrosso di prodotti non alimentari, non altrove classificati

6.01 L — Commercio all'ingrosso di materiali vari da recupero

6.01.68 – Commercio all'ingrosso di stracci, carta da macero e materiali vari da recupero (esclusi i rottami metallici)
6.01.69 – Commercio all'ingrosso di rottami metallici

6.02 — Commercio al minuto

6.02 A — Commercio al minuto di generi alimentari, bevande e tabacchi

6.02.01 – Negozi di carni fresche o congelate
6.02.02 – Negozi di pollame, conigli, selvaggina, cacciagione e uova
6.02.03 – Salumerie, pizzicherie, salsamenterie e affini; rosticcerie e friggitorie (senza licenza di P.S.)
6.02.04 – Negozi di pesce e frutti di mare freschi
6.02.05 – Negozi per la vendita di latte (senza licenza di P.S.) e di altri prodotti lattiero-caseari
6.02.06 – Negozi di pane (senza annesso forno), paste alimentari, cereali e legumi secchi
6.02.07 – Negozi di pane (con annesso forno e con eventuale annessa vendita di prodotti alimentari e non alimentari)
6.02.08 – Negozi di pasticceria e dolciumi (compresa l'eventuale annessa produzione); negozi di confetteria
6.02.09 – Negozi di frutta fresca e secca, ortaggi, legumi freschi, funghi e generi affini
6.02.10 – Drogherie (compresa l'eventuale annessa torrefazione del caffè)
6.02.11 – Negozi di vini, liquori, bevande e oli (escluse le mescite)
6.02.12 – Rivendite di sale, tabacchi e altri generi di monopolio
6.02.13 – Supermercati
6.02.14 – Negozi di alimenti surgelati (esclusi i negozi di carni congelate)
6.02.15 – Negozi di generi alimentari vari, non classificabili con il criterio della prevalenza nelle precedenti categorie

6.02 B — Commercio al minuto di tessuti e articoli di abbigliamento

6.02.16 – Negozi di tessuti per abbigliamento
6.02.17 – Negozi di filati e mercerie
6.02.18 – Negozi di confezioni per uomo, donna e bambino (compresi l'abbigliamento professionale e sportivo e gli articoli di vestiario in cuoio)
6.02.19 – Negozi di biancheria, maglieria, articoli di abbigliamento, cravatte e affini
6.02.20 – Negozi di calzature
6.02.21 – Negozi di cuoi, pellami, accessori per calzature e affini
6.02.22 – Negozi di pelletterie ed articoli da viaggio
6.02.23 – Negozi di cappelli e ombrelli
6.02.24 – Negozi di pellicce e di pelli per pellicceria
6.02.25 – Negozi di articoli vari di abbigliamento, non altrove classificati

6.02 C — Commercio al minuto di articoli di arredamento, mobili, apparecchi e materiali per la casa

6.02.26 – Negozi di tessuti per arredamento e tendaggi
6.02.27 – Negozi di biancheria per la casa
6.02.28 – Negozi di mobili (esclusi quelli per ufficio) e materassi
6.02.29 – Negozi di oggetti e mobili in vimini, canne e giunchi
6.02.30 – Negozi di oggetti d'arte, artigianato artistico e case di vendita all'asta
6.02.31 – Negozi di arredi sacri e di articoli religiosi; di monete, medaglie e decorazioni
6.02.32 – Negozi di stucchi e carte da parati
6.02.33 – Negozi di articoli casalinghi, di vetrerie, cristallerie e ceramiche

6.02.34 – Negozi di ferramenta e casseforti
6.02.35 – Negozi di elettrodomestici, di apparecchi radio e televisivi, di macchine per cucire e per maglieria, di materiale elettrico e di lampadari; di apparecchi e materiali per impianti idraulici, di riscaldamento e condizionamento
6.02.36 – Negozi di pianoforti e di altri strumenti musicali
6.02.37 – Negozi di chincaglieria (empori, bazar e simili)
6.02.38 – Negozi di articoli da regalo, bigiotteria, articoli per fumatori e affini
6.02.39 – Negozi di articoli di arredamento, mobili, apparecchi e materiali per la casa, non altrove classificati

6.02 D — Commercio al minuto di autoveicoli, motoveicoli e natanti – Distributori di carburanti e lubrificanti

6.02.40 – Negozi di autoveicoli (compresi i negozi di autoveicoli usati)
6.02.41 – Negozi di motoveicoli, biciclette, natanti, pezzi di ricambio e accessori per autoveicoli, motoveicoli e biciclette (compresi i negozi di motoveicoli usati)
6.02.42 – Distributori di carburanti e lubrificanti

6.02 E — Commercio al minuto di prodotti farmaceutici, apparecchi sanitari, vernici, cosmetici, saponi e detersivi

6.02.43 – Farmacie
6.02.44 – Negozi di strumenti e apparecchi sanitari, articoli medicali, ortopedici e chirurgici; erboristerie
6.02.45 – Negozi di profumerie e di prodotti per toletta e per l'igiene della persona
6.02.46 – Negozi di vernici, smalti, colori, terre coloranti, pennelli e simili; di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e simili

6.02 F — Commercio al minuto di mobili, macchine e forniture per ufficio; librerie, giornali e riviste

6.02.47 – Negozi di mobili, macchine ed attrezzature per ufficio
6.02.48 – Cartolerie e negozi di francobolli per collezione
6.02.49 – Librerie
6.02.50 – Rivendite e chioschi di giornali e riviste

6.02 G — Commercio al minuto di articoli vari – Grandi magazzini

6.02.51 – Negozi di apparecchi ottici, fotografici e affini, macchine e strumenti di precisione (escluse le orologerie)
6.02.52 – Negozi di articoli sportivi, attrezzature per lo sport, campeggio e simili
6.02.53 – Negozi di gioielleria, oreficeria, argenteria e orologeria
6.02.54 – Negozi di armi e munizioni
6.02.55 – Negozi di combustibili per uso domestico
6.02.56 – Negozi di giocattoli, articoli per l'infanzia e affini
6.02.57 – Negozi di articoli di gomma e derivati e di effetti di vestiario gommati
6.02.58 – Negozi di materiali da costruzione
6.02.59 – Negozi di spaghi, cordami, sacchi e tele di iuta
6.02.60 – Negozi di fiori, piante ornamentali e sementi da giardino
6.02.61 – Negozi di animali vivi
6.02.62 – Negozi di sementi, concimi, antiparassitari ed altri prodotti utili all'agricoltura
6.02.63 – Grandi magazzini e magazzini a prezzo unico (1)
6.02.64 – Forniture di bordo, di casermaggio, di case di prevenzione e pena
6.02.65 – Negozi di mobili, indumenti ed oggetti usati (esclusi i libri e gli oggetti di antiquariato)
6.02.66 – Negozi di articoli vari, non altrove classificati

6.03 — Commercio ambulante

6.03.01 – Esercizi per la vendita ambulante di generi alimentari
6.03.02 – Esercizi per la vendita ambulante di generi non alimentari

6.04 — Intermediari (2) del commercio, imprese immobiliari, agenzie di mediazione, magazzini deposito e magazzini frigoriferi, per conto terzi

6.04.01 – Agenti e rappresentanti
6.04.02 – Imprese immobiliari per la compravendita di immobili
6.04.03 – Agenzie di mediazione per la compravendita e la locazione di immobili e terreni
6.04.04 – Magazzini generali e magazzini di custodia e deposito
6.04.05 – Magazzini frigoriferi, per conto terzi (esclusi quelli dei magazzini generali e dei mercati)

---

(1) *Grandi magazzini* — Esercizi commerciali che vendono, di norma, in appositi reparti, articoli assai diversi che normalmente formano oggetto di commercio di negozi distinti.
Magazzini a prezzo unico — Esercizi commerciali che vendono merci di generale consumo e di valore esiguo, già pronte per essere consegnate al cliente.
(2) Agenti e rappresentanti.

6.05 — Noleggio di beni mobili (escluso il noleggio di macchine agricole)

6.05.01 – Noleggio di macchinari e attrezzature varie
6.05.02 – Noleggio di macchine per scrivere, da riproduzione, contabili ed elettroniche
6.05.03 – Noleggio di autovetture (senza autisti)
6.05.04 – Noleggio di altri mezzi di trasporto (senza autisti)
6.05.05 – Noleggio di oggetti vari

6.06 — Esercizi alberghieri ed extralberghieri; ristoranti, bar ed esercizi simili

6.06.01 – Esercizi alberghieri
6.06.02 – Esercizi extralberghieri
6.06.03 – Ristoranti, trattorie, rosticcerie e friggitorie (con licenza di P.S.) e simili
6.06.04 – Caffè, bar ed esercizi simili

7 – TRASPORTI E COMUNICAZIONI

7.01 — Trasporti terrestri

7.01.01 – Ferrovie dello Stato
7.01.02 – Ferrovie in concessione
7.01.03 – Esercizio di vagoni letto e vagoni ristorante
7.01.04 – Trasporti urbani ed extraurbani di persone con metropolitana, tram, filobus, autobus e autolinee
7.01.05 – Trasporti urbani ed extraurbani di persone con veicoli da piazza o da rimessa
7.01.06 – Trasporti urbani ed extraurbani di merci
7.01.07 – Trasporti terrestri specializzati di persone e merci
7.01.08 – Trasporti per condotta (gasdotti ed oleodotti)
7.01.09 – Trasporti terrestri, non altrove classificati (carretti a mano, trasporti a dorso di mulo, ecc.)

7.02 — Trasporti marittimi, lacuali e fluviali

7.02.01 – Servizi di navigazione di cabotaggio (merci e passeggeri)
7.02.02 – Servizi di navigazione internazionale (merci e passeggeri)
7.02.03 – Servizi di navigazione interna (merci e passeggeri)

7.03 — Trasporti aerei

7.03.01 – Trasporti aerei di merci e passeggeri esercitati da compagnie di bandiera
7.03.02 – Trasporti aerei internazionali di merci e passeggeri esercitati da compagnie estere
7.03.03 – Trasporti aerei di persone e cose a carattere discontinuo
7.03.04 – Servizi aerei, non altrove classificati

7.04 — Attività complementari ai trasporti (1)

7.04.01 – Attività complementari ai trasporti terrestri (esclusi i trasporti ferroviari)
7.04.02 – Attività complementari ai trasporti marittimi
7.04.03 – Attività complementari ai trasporti di navigazione interna
7.04.04 – Attività complementari ai trasporti aerei

7.05 — Servizi ausiliari dei trasporti

7.05.01 – Servizi ausiliari delle ferrovie, in appalto
7.05.02 – Servizi ausiliari dei trasporti marittimi, lacuali e fluviali
7.05.03 – Servizi ausiliari dei trasporti aerei
7.05.04 – Servizi di portabagagli, carico, scarico e facchinaggio
7.05.05 – Agenzie di viaggi e turismo
7.05.06 – Spedizionieri e agenzie di operazioni doganali

7.06 — Comunicazioni

7.06.01 – Amministrazione delle Poste e Telecomunicazioni
7.06.02 – Servizi postelegrafonici in appalto o in concessione
7.06.03 – Servizi telefonici di Stato e servizi telefonici in appalto o in concessione
7.06.04 – Servizi di radiocomunicazioni e di televisione a circuito chiuso

(1) Per attività complementari si intendono quelle svolte da imprese che, pur non effettuando trasporti di persone o merci, svolgono un'attività indispensabile per i trasporti terrestri, aerei e marittimi.

8 – CREDITO, ASSICURAZIONE, IMPRESE FINANZIARIE DI CONTROLLO E GESTIONI ESATTORIALI

8.01 – Credito

8.01 A — Imprese bancarie

8.01.01 – Autorità bancarie centrali
8.01.02 – Istituti di credito di diritto pubblico
8.01.03 – Altre aziende di credito e istituti centrali di categoria
8.01.04 – Servizi ausiliari del credito

8.01 B — Istituti speciali di credito e istituzioni finanziarie

8.01.05 – Istituti e sezioni speciali di credito
8.01.06 – Istituzioni finanziarie

8.02 — Assicurazione

8.02.01 – Istituti di assicurazione ramo vita e di capitalizzazione
8.02.02 – Istituti di assicurazione ramo danni
8.02.03 – Istituti di assicurazione mista (vita e capitalizzazione - danni)
8.02.04 – Servizi ausiliari dell'assicurazione

8.03 — Imprese finanziarie di controllo e gestioni esattoriali

8.03.01 – Imprese finanziarie di controllo
8.03.02 – Imprese ed enti di gestioni esattoriali

9 – SERVIZI

9.01 — Servizi per l'igiene e la pulizia

9.01.01 – Servizi per l'igiene e l'estetica della persona
9.01.02 – Servizi per la lavatura, tintura, stiratura e servizi affini ed ausiliari
9.01.03 – Servizi di pulizia
9.01.04 – Servizi di nettezza urbana e servizi similari
9.01.05 – Cernita, incenerimento e trasformazione biologica delle immondizie
9.01.06 – Servizi funebri (imprese di pompe funebri)
9.01.07 – Amministrazione di cimiteri

9.02 — Servizi dello spettacolo e ricreativi

9.02.01 – Distribuzione di films
9.02.02 – Trasmissioni radiofoniche e televisive
9.02.03 – Esercizio di sale cinematografiche
9.02.04 – Servizi dello spettacolo
9.02.05 – Stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali
9.02.06 – Altri servizi dello spettacolo e ricreativi
9.02.07 – Installazioni e organizzazioni sportive
9.02.08 – Enti e associazioni sportive, ricreative e affini

9.03 — Servizi sanitari

9.03 A — Servizi sanitari pubblici

9.03.01 – Enti ospedalieri
9.03.02 – Servizi sanitari degli enti locali e previdenziali
9.03.03 – Servizi veterinari pubblici

9.03 B — Servizi sanitari privati

9.03.04 – Istituti e case di cura privati
9.03.05 – Studi di cura privati
9.03.06 – Cliniche e studi dentistici
9.03.07 – Servizi sanitari ausiliari privati
9.03.08 – Stabilimenti idropinici e idrotermali
9.03.09 – Servizi veterinari privati

9.04 — Servizi per l'istruzione e la formazione professionale e culturale

9.04.01 – Scuole statali
9.04.02 – Scuole non statali
9.04.03 – Servizi pubblici inerenti all'attività culturale
9.04.04 – Servizi privati inerenti all'attività culturale
9.04.05 – Scuole di guida, pilotaggio e simili

9.05 — Servizi legali, commerciali, tecnici e artistici

9.05.01 – Studi legali e notarili
9.05.02 – Studi commerciali e di consulenza (lavoro, amministrazione, assicurazione, ecc.)
9.05.03 – Studi per le ricerche di mercato e la consulenza organizzativa
9.05.04 – Studi tecnici e affini
9.05.05 – Studi di analisi chimiche e merceologiche
9.05.06 – Studi artistici e affini
9.05.07 – Studi privati per la ricerca scientifica e la sperimentazione

9.06 — Enti ed associazioni di carattere professionale, sindacale, politico e simili

9.06.01 – Enti per la tutela professionale
9.06.02 – Enti ed associazioni di carattere sindacale e simili
9.06.03 – Associazioni di carattere politico

9.07 — Istituzioni ed associazioni ecclesiastiche e religiose

9.07 A — Istituzioni ed associazioni cattoliche

9.07.01 – Istituzioni ecclesiastiche secolari
9.07.02 – Istituzioni ecclesiastiche regolari
9.07.03 – Associazioni cattoliche a carattere laico (escluse quelle con fini prevalentemente assistenziali)

9.07 B — Istituzioni ed associazioni non cattoliche

9.07.04 – Istituzioni per l'esercizio del culto non cattolico
9.07.05 – Associazioni di culto non cattolico (escluse quelle con fini prevalentemente assistenziali)

9.08 — Servizi vari, non altrove classificati

9.08.01 – Agenzie di pubblicità
9.08.02 – Agenzie di informazioni per la stampa, informazioni commerciali, richieste di certificati ed agenzie affini
9.08.03 – Gestioni di immobili
9.08.04 – Centri meccanografici ed elettronici per conto terzi
9.08.05 – Copisterie
9.08.06 – Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste
9.08.07 – Ricevitorie del lotto, lotterie e concorsi pronostici
9.08.08 – Gestione di pubblici mercati
9.08.09 – Servizi domestici presso famiglie e convivenze
9.08.10 – Servizi privati di assistenza
9.08.11 – Servizi di vigilanza ed investigazione
9.08.12 – Servizi vari, non altrove classificati

10 – PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

10.01 — Amministrazione centrale dello Stato

10.01 A — Amministrazione per i servizi di interesse generale

10.01.01 – Presidenza della Repubblica, Parlamento e Corte costituzionale
10.01.02 – Presidenza del Consiglio dei Ministri e organi dipendenti - Organi ausiliari dello Stato
10.01.03 – Amministrazione per i servizi di tutela interna ed internazionale dello Stato
10.01.04 – Amministrazione per i servizi dell'ordinamento giudiziario

10.01 B — Amministrazione per i servizi inerenti all'attività economica, finanziaria e sociale

10.01.05 – Amministrazione per i servizi economici
10.01.06 – Amministrazione per i servizi finanziari

10.01.07 – Amministrazione per i lavori pubblici e di pubblica utilità
10.01.08 – Amministrazione per i servizi sociali

10.01 C — Enti pubblici nazionali (esclusi quelli di previdenza ed assistenza sociale)

10.01.09 – Enti pubblici nazionali di assistenza
10.01.10 – Enti pubblici nazionali con finalità economiche
10.01.11 – Enti pubblici di ricerca
10.01.12 – Altri enti pubblici dell'amministrazione centrale

10.02 — Amministrazione locale dello Stato

10.02 A — Amministrazioni territoriali

10.02.01 – Amministrazioni regionali
10.02.02 – Amministrazioni provinciali
10.02.03 – Amministrazioni comunali

10.02 B — Enti pubblici locali (esclusi quelli di previdenza ed assistenza sociale)

10.02.04 – Enti pubblici locali con finalità economiche
10.02.05 – Altri enti pubblici locali

10.03 — Enti di previdenza ed assistenza sociale

10.03.01 – Enti pubblici di previdenza ed assistenza sociale a carattere nazionale
10.03.02 – Enti di previdenza ed assistenza sociale a carattere locale

10.04 — Enti, istituzioni, amministrazioni statali straniere e organizzazioni internazionali

10.04.01 – Rappresentanze diplomatiche e consolari estere
10.04.02 – Istituzioni e organizzazioni estere
10.04.03 – Organizzazioni internazionali

B — TABELLA DI RAGGUAGLIO TRA LA CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE ADOTTATA PER IL CENSIMENTO DEL 1971 E LA CLASSIFICAZIONE DEL 1961 (*)

Numero di categoria della classificazione		Numero di categoria della classificazione		Numero di categoria della classificazione		Numero di categoria della classificazione		Numero di categoria della classificazione		Numero di categoria della classificazione	
1971	1961	1971	1961	1971	1961	1971	1961	1971	1961	1971	1961
1.03.02	1.03.02	2.02.15 2.02.17	2.04.02	3.03.13 3.03.14	3.05.06	3.07.09 3.07.10	3.10.13 3.10.14	3.10.35 3.10.36	3.14.05 3.14.06	3.12.09 3.12.10	3.17.09 3.17.10
1.05.01 1.05.02	1.04.02	3.01.01 3.01.02	3.01.01 3.01.02	3.03.15 3.03.16	3.05.04 3.05.03	3.08.01	3.09.01 3.10.11	3.10.37 3.10.38		3.12.11 3.12.12	3.17.11 3.17.12
1.05.03	1.04.03 1.04.04 1.04.05	3.01.03 3.01.04	3.01.03 3.01.04	3.03.17	3.05.05 3.05.08	3.08.02 3.09.01 3.09.02	3.09.02 3.11.01 3.11.05	3.10.39 3.10.40 3.10.41 3.10.44	3.13.01 3.26.02	3.12.13 3.12.14	3.05.12
1.05.04	1.04.06	3.01.05	3.01.05 3.01.19	3.03.18 3.03.24	3.05.13	3.09.03	3.11.02			3.12.15	3.17.13
1.06.01 1.06.06	1.05.01	3.01.06 3.01.07 3.01.08 3.01.09 3.01.10	3.01.06 3.01.07 3.01.08 3.01.09 3.01.10	3.03.19 3.03.20 3.03.21 3.03.22	3.05.09 3.05.10 3.05.11 3.05.07	3.09.04 3.09.05	3.11.06 3.11.07 3.11.04 3.15.01	3.10.42 3.10.43 3.10.45 3.10.46 3.10.47	3.13.02 3.26.01 3.26.06 3.15.03	3.12.16 3.12.17 3.13.01 3.13.02	3.17.14 3.17.15 3.18.01 3.18.04
1.06.02 1.06.07	1.05.02	3.01.11 3.01.12 3.01.13	3.01.11 3.01.12 3.01.13		3.03.07 3.03.10	3.09.06	3.11.03 3.15.02	3.10.48 3.10.49	3.15.04 3.15.05	3.13.19 3.13.27	3.18.07 3.18.18 3.18.21
1.06.03 1.06.08	1.05.03	3.01.14 3.01.15 3.01.16 3.01.17	3.01.14 3.01.16 3.01.15 3.18.10	3.03.23	3.03.13 3.04.07 3.05.14	3.10.01 3.10.02 3.10.03	3.12.01 3.12.02 3.12.17	3.10.50 3.10.51 3.10.53	3.15.06	3.13.03 3.13.18	3.18.03
1.06.04 1.06.09	1.05.04	3.01.18	3.01.18	3.04.01 3.04.02	3.06.04	3.10.04 3.10.05 3.10.06 3.10.07	3.12.18 3.12.19 3.12.22 3.12.20	3.10.52 3.10.54	3.15.07 3.15.08	3.13.04 3.13.13 3.13.05	3.18.12 3.18.13 3.19.03
1.06.05 1.06.10	1.05.05	3.01.19 3.01.20 3.01.21	3.01.20 3.01.21 3.01.26	3.04.03 3.04.04 3.04.05	3.06.06	3.10.08 3.10.09 3.10.10	3.12.23 3.12.03 3.12.04	3.10.55	3.15.10 3.15.12	3.13.06 3.13.17	3.18.05 3.18.06
1.06.11 1.06.12 1.06.13 1.06.14	1.05.09 1.05.06 1.05.07 1.05.08	3.01.22 3.01.25 3.01.23	3.01.22 3.01.23 3.18.08	3.04.06 3.04.07 3.04.08 3.04.09 3.04.10	3.06.05 3.06.01 3.06.02 3.06.03 3.06.07	3.10.11 3.10.12 3.10.13 3.10.14	3.12.05 3.12.07 3.12.08	3.10.56 3.10.57 3.10.58 3.10.59 3.10.60 3.10.61	3.15.11 3.15.13 3.15.14 3.15.16 3.15.15 3.15.09	3.13.07 3.13.08 3.13.09 3.13.10 3.13.11	3.18.16 3.18.19 3.18.02 3.18.09 3.01.17
2.01.01 2.01.02 2.02.10	2.03.01 2.03.02 2.03.03	3.01.24 3.01.26 3.01.27 3.02.01 3.02.02	3.01.24 2.04.05 3.01.25 3.02.01 3.02.02	3.04.11 3.04.12 3.04.13 3.04.14	3.06.09 3.06.08 3.06.10 3.06.11 3.06.12	3.10.15 3.10.16 3.10.17	3.12.09 3.12.10 3.12.11 3.12.14	3.11.01 3.11.02 3.11.03	3.16.01 3.16.02	3.13.12 3.13.23 3.13.24 3.13.14	3.18.11 3.18.15
2.02.01	2.01.01 2.01.02	3.03.01	3.04.01 3.04.02	3.05.01	3.07.01	3.10.18 3.10.19 3.10.20 3.10.21 3.10.22 3.10.23	3.12.12 3.12.13 3.12.15 3.12.16 3.12.24 3.12.25	3.11.04 3.11.05 3.11.06 3.11.07 3.11.08	3.16.03 3.16.04 3.16.05 3.16.06 3.12.21 3.16.07	3.13.15 3.13.16 3.13.28 3.13.20 3.13.21 3.13.22	3.18.17 3.18.14
2.02.02	2.01.03 2.01.05	3.03.02	3.04.03 3.04.04	3.05.02 3.05.03	3.07.02 3.07.03						
2.02.03 2.02.04	2.02.01	3.03.03	3.04.05 3.04.06	3.06.01	3.08.01 3.26.04	3.10.24	3.11.08 3.12.26 3.12.27	3.11.09	3.12.06 3.16.08	3.13.25 3.13.26 3.13.29	3.18.20 3.26.05 3.19.02
2.02.05 2.02.06	2.02.02 2.04.04	3.03.04 3.03.05	3.03.08 3.03.09	3.06.02 3.06.03 3.07.01 3.07.02	3.08.02 3.08.03 3.10.01 3.10.02	3.10.25 3.10.26 3.10.27	3.12.28 3.12.29 3.12.30	3.11.10	3.16.09 3.16.10	3.13.30 3.13.31 3.14.01	3.19.01 3.19.04 3.20.01
2.02.07 2.02.08 2.02.12 2.02.13 2.02.18	2.01.04 2.01.06 2.04.07 2.04.08	3.03.06	3.03.01 3.03.02	3.07.03	3.10.03 3.10.10	3.10.28 3.10.30	3.14.03	3.12.01 3.12.02 3.12.03 3.12.04	3.17.01 3.17.02 3.17.03	3.14.02 3.14.03 3.15.01	3.20.02 3.21.01 3.21.02
2.02.09	2.04.03	3.03.07	3.03.03 3.03.04 3.03.05	3.07.04 3.07.05 3.07.06	3.10.04 3.10.09 3.10.05 3.10.12	3.10.29 3.10.31	3.14.02 3.14.01 3.14.08 3.14.09	3.12.05 3.12.06	3.17.04 3.17.05 3.17.06	3.16.01 3.16.02	3.22.01 3.22.02
2.02.11 2.02.16	2.04.06	3.03.08 3.03.09 3.03.10 3.03.11	3.03.06 3.05.01 3.05.02 3.03.11	3.07.07	3.10.06 3.10.08	3.10.32 3.10.33	3.14.04	3.12.07 3.12.08	3.17.07 3.17.08	3.17.01 3.17.02	3.23.01
2.02.14	2.04.01	3.03.12	3.03.12	3.07.08	3.10.07	3.10.34				3.17.03	3.23.02

(*) La tabella è limitata alle attività dei rami da 1 a 9 che hanno formato oggetto di rilevazione dei censimenti industriali e commerciali del 1971 e del 1961.

Segue: *Tabella di ragguaglio tra la classificazione delle attività economiche adottata per il censimento del* 1971 *e la classificazione del* 1961 (*)

Numero di categoria della classificazione		Numero di categoria della classificazione		Numero di categoria della classificazione		Numero di categoria della classificazione		Numero di categoria della classificazione		Numero di categoria della classificazione	
1971	1961	1971	1961	1971	1961	1971	1961	1971	1961	1971	1961
3.17.04	3.23.03	6.01.06	6.01.24	6.01.48	6.01.50	6.02.21	6.03.06	6.02.57	6.03.11	7.03.01	
3.17.05	3.23.04	6.01.07	6.01.48	6.01.50	6.01.52	6.02.22	6.03.08	6.02.58	6.04.20	7.03.02	7.06.01
				6.01.51	6.01.53	6.02.23	6.03.05	6.02.59	6.03.12	7.03.03	7.06.02
3.18.01	3.24.01	6.01.08	6.01.54	6.01.53	6.01.49	6.02.24	6.03.09	6.02.60	6.03.23	7.03.04	
3.18.02		6.01.52		6.01.54	6.01.55			6.02.61	6.04.29	7.04.04	
							6.03.27	6.02.62	6.04.26		
3.18.03	3.24.02	6.01.09	6.01.07	6.01.55	6.01.69	6.02.25	6.05.07	6.02.63	6.03.25	7.04.01	7.07.03
3.18.04		6.01.10		6.01.57		6.02.39	6.05.10	6.02.64	6.08.13		
										7.04.02	
3.18.05	3.24.03	6.01.11	6.01.06	6.01.56	6.01.70		6.03.14	6.02.66	6.04.30	7.04.03	7.07.04
			6.01.08	6.01.59	6.01.46		6.04.02		6.05.12	7.05.02	
	3.25.01			6.01.60	6.01.44		6.04.04			7.05.01	7.07.02
	3.25.03	6.01.12	6.01.10	6.01.61	6.01.72	6.02.28	6.04.05	6.03.01	6.06.01	7.05.03	7.07.05
3.19.01	3.25.04	6.01.13	6.01.11	6.01.62	6.01.71	6.02.35	6.04.06				
	3.25.05	6.01.14	6.01.09	6.01.63	6.01.65	6.02.47	6.04.07	6.03.02	6.06.02	7.05.04	7.07.06
		6.01.15	6.01.13	6.01.64	6.01.64		6.04.15		6.06.03		7.07.07
		6.01.16	6.01.12	6.01.65	6.01.63		6.05.09			7.05.05	7.07.01
3.19.02	3.25.02	6.01.17	6.01.15	6.01.66	6.01.61				6.08.03	7.05.06	7.07.08
		6.01.18	6.01.14	6.01.68	6.01.32	6.02.29	6.03.13	6.04.01	6.08.06		
3.19.03		6.01.19	6.01.04	6.01.69	6.01.33				6.08.07	7.06.01	7.08.01
3.19.04	3.25.06						6.03.18			7.06.02	7.08.03
3.19.06			6.01.16				6.03.19			7.06.03	
		6.01.20	6.01.19		6.02.01	6.02.30	6.03.20	6.04.02	6.08.05		
3.19.05	3.25.09		6.01.20		6.02.02		6.08.10	9.08.03		7.06.04	7.08.02
				6.02.01	6.02.03						
	3.25.07	6.01.21	6.01.17		6.02.04	6.02.31	6.03.21	6.04.03	6.08.04	8.01.01	8.01.01
	3.25.08	6.01.22	6.01.21		6.02.05	6.02.32	6.03.15			8.01.02	
3.19.07	3.25.10	6.01.23	6.01.30		6.05.01	6.02.33	6.03.16	6.04.04	6.08.01		
	3.25.11	6.01.24	6.01.31						6.08.02	8.01.03	8.01.02
				6.02.02	6.02.06		6.04.01				8.01.05
		6.01.25	6.01.25			6.02.34	6.05.11	6.04.05	3.01.27		
3.20.01	3.26.03		6.01.29	6.02.03	6.02.07					8.01.04	8.01.06
					6.05.03		6.04.16	6.05.01	6.08.14	8.01.05	8.01.03
3.20.02	3.26.08	6.01.26	6.01.27			6.02.36	6.04.17	6.05.02		8.01.06	8.01.04
3.20.05	3.26.09		6.01.28	6.02.04	6.02.08					8.03.01	8.03.01
				6.02.05	6.02.09			6.05.03			
3.20.03	3.26.07	6.01.27	6.01.66	6.02.06	6.02.10	6.02.37	6.03.17	6.05.04	7.07.09	8.02.01	8.02.01
3.20.04	3.14.07	6.01.28	6.01.47	6.02.07	6.02.11	6.02.38				8.02.02	8.02.02
		6.01.29	6.01.67	6.02.08	6.02.13					8.02.03	8.02.03
4.01.01	4.01.01	6.01.30	6.01.23			6.02.40	6.04.10	6.05.05	6.08.15	8.02.04	8.02.04
4.01.05		6.01.31	6.01.26		6.02.14	6.02.41	6.04.11			8.03.02	8.03.02
				6.02.09	6.05.04			6.06.01		9.01.01	9.01.01
4.01.02	4.01.02	6.01.32	6.01.51			6.02.42	6.04.23	6.06.02	6.07.01	9.01.02	9.01.02
4.01.03	4.01.03	6.01.33	6.01.57			6.02.43	9.03.05				
4.01.04	4.01.04	6.01.44	6.01.60	6.02.10	6.02.15			6.06.03	6.07.03		
		6.01.49				6.02.44	6.04.08			9.01.03	9.01.03
	4.02.01			6.02.11	6.02.16	6.02.51	6.04.21		6.07.04	9.01.04	9.01.04
4.02.01	4.02.04	6.01.34	6.01.40		6.05.05			6.06.04	6.07.05	9.01.05	
			6.04.03						6.07.06		
				6.02.12	6.02.17	6.02.45	6.04.22			9.01.06	9.01.05
4.02.02	4.02.02			6.02.13	6.02.18			7.01.01	7.01.01	9.01.07	
4.02.03	4.02.03	6.01.35	6.01.35	6.02.14	—	6.02.46	6.04.19	7.01.03			
							6.04.27			9.02.01	
	5.01.01	6.01.36	6.01.36					7.01.02	7.01.02	9.02.02	9.02.01
5.01.01	5.01.02	6.01.38	6.01.38		6.02.12		6.04.12			9.02.03	6.07.07
		6.01.39	6.01.39	6.02.15	6.02.19	6.02.48	6.04.28		7.01.03	9.02.04	
		6.01.45	6.01.43		6.05.02			7.01.04	7.02.01	9.02.06	
5.01.02	—	6.01.58	6.01.62		6.05.06			7.01.06	7.02.03		
5.02.01	5.02.01	6.01.67	6.01.73			6.02.49	6.03.26	7.01.07	7.03.01		
5.02.02	5.02.03			6.02.16	6.03.01	6.02.65	6.04.13	7.01.09	7.03.03	9.02.05	6.07.02
5.03.01	5.03.01									9.03.08	9.03.01
5.03.02	5.03.02	6.01.37	6.01.37			6.02.50	6.04.14			9.04.05	9.04.03
		6.01.39	6.01.45	6.02.17	6.03.04				7.02.02	9.05.03	—
6.01.01	6.01.01	6.01.40	6.01.41	6.02.26	6.03.24			7.01.05	7.03.02	9.05.05	3.18.22
		6.01.41	6.01.56			6.02.52	6.03.10			9.08.01	6.08.11
		6.01.42	6.01.34	6.02.18	6.03.02	6.02.56	6.04.18			9.08.02	6.08.09
6.01.02	6.01.02							7.01.08	5.02.02	9.08.04	9.08.06
	6.01.18			6.02.19		6.02.53	6.03.22	7.02.01	7.05.01	9.08.05	9.08.03
		6.01.43	6.01.42	6.02.27	6.03.03	6.02.54	6.04.09	7.02.02	7.05.02	9.08.06	6.08.08
6.01.03	6.01.03		6.01.59							9.08.07	8.03.03
6.01.04	6.01.22	6.01.46	6.01.68	6.02.20	6.03.07	6.02.55	6.04.24	7.02.03	7.04.01	9.08.08	6.08.12
6.01.05	6.01.05	6.01.47	6.01.58		6.05.08		6.04.25		7.04.02		

(*) Cfr. la corrispondente nota alla pagina precedente.

C — ELENCO DELLE ATTIVITA' CHE POSSONO ESSERE SVOLTE IN FORMA ARTIGIANALE (*)

CLASSE 1.03 — FORESTE

1.03.02 – Aziende di utilizzazione del bosco

CLASSE 1.05 — PESCA

1.05.01 – Esercizio della pesca in acque dolci
1.05.02 – Esercizio di allevamenti in acque dolci
1.05.03 – Esercizio della pesca in acque marine e lagunari
1.05.04 – Esercizio di allevamento di pesci e molluschi bivalve

CLASSE 1.06 — ATTIVITÀ CONNESSE CON L'AGRICOLTURA

1.06.12 – Esercizio e noleggio di macchine agricole per conto terzi con o senza personale

CLASSE 2.02 — ESTRAZIONI DI MINERALI NON METALLIFERI

2.02.02 – Estrazione e ricerche di lignite
2.02.06 – Produzione di sale marino (saline) e di evaporazione
2.02.07 – Estrazione e ricerche di salgemma
2.02.08 – Estrazione e ricerche di sali di potassio e minerali fosfatici
2.02.11 – Estrazione di dolomite
2.02.12 – Estrazione e ricerche di minerali non metalliferi per l'edilizia e per l'industria delle ceramiche e refrattari
2.02.13 – Estrazioni e ricerche di minerali non metalliferi per industrie varie (industrie tessili, della concia, elettrotecniche, chimiche, della carta, ecc.)
2.02.14 – Estrazione di marmo, pietre affini e pietre da costruzione
2.02.15 – Estrazione di sabbia, ghiaia e pietrisco
2.02.16 – Estrazione di argilla per laterizi, terrecotte e cemento artificiale; di pietra trachitica refrattaria e di gesso
2.02.17 – Estrazione di pozzolana e lapillo paniceo
2.02.18 – Estrazione e ricerche di altri materiali da costruzione e di terre refrattarie

CLASSE 3.01 — INDUSTRIE ALIMENTARI E AFFINI

3.01.01 – Pilatura e altre lavorazioni di cereali e legumi (esclusa la molitura)
3.01.02 – Molitura di cereali
3.01.03 – Produzione di pane
3.01.04 – Produzione di pasta
3.01.05 – Produzione specializzata di biscotti, paste lievitate e pasticceria
3.01.06 – Lavorazione del cacao e produzione di cioccolato, caramelle e confetture in genere
3.01.07 – Produzione di gelati
3.01.08 – (limitatamente alle seguenti attività)
- Produzione di salumerie
- Preparazione e conservazione del pollame
- Produzione di carne in conserva (in scatola)
- Lavorazione delle budella e della trippa
- Produzione di presame o caglio
- Estrazione del sego e sua purificazione mediante fusione

3.01.09 – Lavorazione e conservazione dei prodotti alimentari della pesca
3.01.10 – Conservazione e trasformazione di frutta, ortaggi e altri prodotti similari

---

(*) Per le attività contrassegnate da (*) non vi è limitazione di dipendenti ai fini della classificazione delle imprese artigiane.

3.01.11 – (limitatamente alle seguenti attività)
- Produzione di estratti di origine vegetale
- Produzione di estratti di carne e di dadi da brodo
- Produzione di creme e semolini di riso, di avena e di orzo
- Produzione di tapioca
- Produzione di farina lattea, diastasata e di altri alimenti dietetici
- Torrefazione del caffè

3.01.13 – (limitatamente alle seguenti attività)
- Produzione e stagionatura di formaggi
- Lavorazione delle creme e impacchettatura del burro

3.01.14 – Produzione di olio di oliva per spremitura

3.01.15 – Estrazione di olio di oliva con solvente dalle sanse vergini di oliva e raffinazione (rettificazione) di olio di oliva lampante e di sanse vergini di oliva

3.01.16 – Produzione e raffinazione di olio di semi

3.01.17 – Idrogenazione di oli e grassi (vegetali e animali); produzione di margarina e lavorazione di grassi alimentari per l'industria dolciaria

3.01.19 – (limitatamente alle seguenti attività)
- Produzione di amidi, glutine e fecole
- Produzione di destrine

3.01.21 – (limitatamente alle seguenti attività)
- Produzione di lieviti
- Produzione di ghiaccio idrico

3.01.22 – Produzione di vini comuni e speciali e di mosti concentrati

3.01.23 – Distillazione di alcool etilico e produzione di acquaviti e liquori

3.01.25 – Produzione di sidro e di altre bevande fermentate di frutta

3.01.26 – Industrie idrominerali

3.01.27 – Produzione di bevande analcoliche e di acque di seltz

CLASSE 3.03 — INDUSTRIE TESSILI

3.03.01 – Lavatura e pettinatura della lana

3.03.02 – (limitatamente alle seguenti attività)
- Preparazione per la filatura e filatura della lana pettinata, pura o mista ad altre fibre
- Filatura della lana cardata, pura o mista ad altre fibre
- Preparazione per la filatura e filatura di altre fibre tessili col sistema laniero
- Filatura cardata di altre fibre tessili (compresi i cascami di lana)

3.03.03 – Tessitura della lana, pura o mista ad altre fibre; filatura e tessitura a mano della lana
- Tessitura a mano della lana (*)

3.03.04 – (limitatamente alle seguenti attività)
- Filatura a tre e più cilindri con o senza ritorcitura del cotone, puro o misto ad altre fibre
- Filatura con uno o due cilindri con o senza ritorcitura del cotone, puro o misto ad altre fibre
- Ritorcitura del cotone puro o misto ad altre fibre
- Filatura e ritorcitura con il sistema cotoniero di fibre tessili diverse dal cotone

3.03.05 – Tessitura del cotone puro o misto ad altre fibre

3.03.06 – Produzione del seme bachi e bacolini; essiccazione dei bozzoli

3.03.07 – (limitatamente alle seguenti attività)
- Pettinatura e cardatura dei cascami di seta

3.03.08 – Tessitura della seta, pura o mista ad altre fibre

3.03.09 – (limitatamente alle seguenti attività)
- Pettinatura, filatura e tessitura della canapa
- Pettinatura, filatura e tessitura del lino
- Lavorazione del ramiè
- Tessitura del ramiè
- Lavorazione della marnilla, ginestra, ecc.

3.03.10 – Lavorazione della iuta, pura o mista ad altre fibre

3.03.12 – Tessitura delle fibre chimiche (artificiali e sintetiche)

3.03.13 – Produzione di manufatti a maglia

3.03.14 – Produzione di calzetteria

3.03.15 – Classificazione e lavorazione (esclusa la filatura) dei cascami di qualsiasi tessile e degli stracci

3.03.16 – Produzione di cordami e spaghi di qualsiasi tipo di fibra esclusi quelli di plastica

3.03.17 – Produzione di tappeti e moquettes di qualsiasi tipo di fibra
- Produzione a mano di tappeti da terra di lana ecc. esclusi quelli di cocco (*)

3.03.18 – (limitatamente alle seguenti attività)
- Produzione di tele cerate

3.03.19 – Produzione di passamaneria, merletti, nastri e ricami
– Produzione a mano di merletti, pizzi e ricami (*)
3.03.20 – Produzione di nastri, tessuti ed articoli elastici
3.03.21 – Lavorazione di setole, crine animale, pelo, piume, capok e simili (esclusa la confezione di materassi, cuscini, ecc.)
3.03.22 – Produzione e ripazione di reti da pesca e da caccia
3.03.23 – Tintura, candeggio, stampa, appretto e finitura di qualsiasi tessile
3.03.24 – (limitatamente alle seguenti attività)
– Produzione di ovatte
– Produzione di tubetti, rocchetti, navette, bobine, scardassi, fusi, maglie, ecc., in fibra

CLASSE 3.04 — INDUSTRIE DEL VESTIARIO, ABBIGLIAMENTO, ARREDAMENTO E AFFINI

3.04.01 – Confezione di vestiario in serie
3.04.02 – Confezione di qualsiasi tipo di vestiario su misura (*)
3.04.03 – Confezione di biancheria personale in serie
3.04.04 – Confezione di biancheria personale su misura
3.04.05 – Confezione di biancheria per la casa (comprese le coperte e le tende)
3.04.06 – Confezione di pellicce (*)
3.04.07 – Confezione di cappelli (esclusi i cappelli di paglia e da donna)
3.04.08 – Produzione di cappelli di paglia e di materie affini
3.04.09 – Modisteria (*)
3.04.10 – Produzione di guanti di pelle
3.04.11 – Produzione in serie di bottoni di qualsiasi tipo
3.04.12 – Confezioni varie o accessorie del vestiario e affini
– Lavorazione dei cappelli (trecce ecc.) (*)
– Pittura e pirografia su stoffe, pelli, ecc. (*)
3.04.13 – Confezione di vele, tende da campo e simili; laboratori da tappezziere
– Laboratori da tappezziere in stoffa (*)
– Lavori di addobbamento e apparatura (*)
3.04.14 – Produzione di materassi di qualsiasi tipo

CLASSE 3.05 — INDUSTRIE DELLE CALZATURE

3.05.01 – Calzaturifici
3.05.02 – Confezione a mano e su misura di calzature (*)
3.05.03 – Riparazione a macchina e a mano di calzature
– Riparazione a mano di calzature (*)

CLASSE 3.06 — INDUSTRIE DELLE PELLI E DEL CUOIO
(esclusa l'industria delle calzature)

3.06.01 – Concerie (esclusa la concia e tintura delle pelli per pelliccerie)
3.06.02 – Concia e tintura delle pelli per pellicceria
3.06.03 – Produzione di articoli di cuoio, pelle e loro succedanei (esclusi gli articoli di vestiario)
– Produzione di pelletterie (borsette, portafogli, cinture e affini) (*)
– Produzione di cuoi artistici (*)
– Produzione di sellerie e finimenti (*)
– Laboratorio di lucidatura e decoratura del cuoio e delle pelli (*)

CLASSE 3.07 - INDUSTRIE DEL LEGNO
(esclusa l'industria del mobilio)

3.07.01 – Segagione, stagionatura e conservazione del legno
3.07.02 – Produzione di compensati e simili, di tranciati e di pannelli fibrolegnosi e truciolati
3.07.03 – Costruzione di recipienti e imballaggi in legno
3.07.04 – Falegnameria industriale per l'edilizia; elementi prefabbricati in legno

3.07.05 – Laboratori di falegnameria
3.07.06 – Produzione di utensili, attrezzi ed altri oggetti in legno
3.07.07 – Produzione di articoli di sughero, paglia e affini (esclusa la costruzione di mobili e oggetti di arredamento in canna, giunchi e vimini)
3.07.08 – Produzione di scope, spazzole, spazzolini e pennelli di ogni tipo
3.07.09 – Costruzione e riparazione di veicoli in legno
3.07.10 – Cantieri per carpenteria navale in legno

CLASSE 3.08 — INDUSTRIE DEL MOBILIO E DELL'ARREDAMENTO IN LEGNO

3.08.01 – Costruzione di mobili e di arredamenti in legno e vimini
3.08.02 – Lucidatura, laccatura e doratura di mobili e di altri oggetti in legno; riparazione e restauro di mobili (*)

CLASSE 3.09 — INDUSTRIE METALLURGICHE

3.09.01 – (limitatamente alle seguenti attività)
– Produzione di lamiere e lamierine di ferro
3.09.02 – Produzione di tubi senza saldature
3.09.03 – Trafilazione a freddo di tubi avvicinati, aggraffati, saldati e simili
3.09.04 – Produzione di fili di ferro e di acciaio e di materiale vario derivato dalla lavorazione del filo; laminazione a freddo del nastro e trafilazione a freddo di laminati di acciaio
3.09.05 – Produzione di pezzi di acciaio fucinati e stampati a caldo; stampatura e imbutitura a caldo di lamiere di acciaio
3.09.06 – (limitatamente alle seguenti attività)
– Lavorazione dei metalli non ferrosi
– Fucinatura, stampatura e imbutitura dell'alluminio e sue leghe
– Fucinatura, stampatura e imbutitura di altri metalli non ferrosi e relative leghe
– Recupero di metalli non ferrosi
– Recupero di stagno dai ritagli e dallo scatolame di latta

CLASSE 3.10 — INDUSTRIE MECCANICHE

(esclusa l'industria della costruzione di mezzi di trasporto)

3.10.01 – Fonderie di ghisa di 2ª fusione
3.10.02 – Fonderie di getti di metalli non ferrosi
– Produzione di getti artistici (*)
– Costruzione di campane (*)
3.10.03 – Costruzione di carpenteria metallica
– Lavori artistici e ornamentali in ferro battuto (*)
3.10.04 – (limitatamente alle seguenti categorie)
– Costruzione di scaffalature, mobili speciali per uffici, ospedali, collegi e convivenze (schedari, armadi, ecc.)
– Costruzione di mobili e arredi sanitari
– Costruzione di arredi per giardini
– Costruzione di impianti speciali di arredi metallici a bordo di navi (alloggi per equipaggio, quadrati, segreterie, biblioteche, ripostigli, cambuse e dispense ecc.)
– Costruzione di serrature di sicurezza, chiavi per serrature di sicurezza e lucchetti di sicurezza
3.10.05 – Costruzione di forni non elettrici a combustione e apparecchi termici per uso industriale
3.10.06 – Costruzione di caldaie e serbatoi
3.10.07 – Costruzione di apparecchi termici non elettrici per uso domestico e per convivenze (compresi cucine, fornelli e stufe non elettriche)
3.10.08 – Costruzione di apparecchiature igienico-sanitarie, di macchine e apparecchiature per lavanderie e stirerie
3.10.09 – (limitatamente alle seguenti attività)
– Costruzione di parti ed accessori di motori (esclusa la ricostruzione di parti ed accessori di motori a combustione interna per aereomobili e di parti di accessori di motori fatti in serie per autoveicoli e motoveicoli)
3.10.10 – Costruzione di trasmissioni e di organi relativi
3.10.11 – (limitatamente alle seguenti attività)
– Costruzione di organi e verricelli, a mano e a motore
– Costruzione di binde meccaniche e di martinetti idraulici; di benne, capre e tenaglie per sollevamento
– Costruzione di alimentatori per elevatori e trasportatori
– Costruzione di parti di apparecchi per impianti di sollevamento e trasporto

3.10.12 – Costruzione di macchine utensili per la lavorazione dei metalli

3.10.13 – Costruzione di macchine utensili per la lavorazione del legno; di macchine e apparecchi per la lavorazione del cuoio e delle calzature

3.10.14 – Costruzione di macchine utensili e apparecchi per la lavorazione dei prodotti delle materie plastiche e della gomma

3.10.15 – Costruzione di utensileria per macchine utensili e operatrici

3.10.16 – Costruzione di macchine e attrezzature per la coltivazione, la raccolta e prime lavorazioni di prodotti agricoli (escluse le macchine impiegate nelle industrie alimentari); costruzione di macchine per gli allevamenti

3.10.17 – (limitatamente alle seguenti attività)

- Costruzione di draghe per cave di ghiaia, paludi, canali di bonifica e simili
- Costruzione di escavatori (a secchie, a cucchiaio e rotativi)
- Costruzione di complessi per impianti fissi di escavazione a fune
- Costruzione di sonde a mano e di complessi per impianti di sonde meccaniche
- Costruzione di perforatrici meccaniche
- Costruzione di macchine per la lavorazione dei marmi e dei graniti (segatrici-fresatrici, telai multilame per segare blocchi, dispositivi per impianti a filo elicoidale, torni, trapani, lucidatrici e levigatori, ecc.)
- Costruzione di frantoi, granulatori, sminuzzatrici, molini, disintegratori, polverizzatori e molazze
- Costruzione di complessi per impianti di fluttuazione, di concentratori e crivelli idraulici, di lavatrici e cernitrici, di vagli, di separatori a vento, ecc.
- Costruzione di alimentatori a cassone, mescolatrici e impastatrici
- Costruzione di laminatoi, mattoniere, blocchiere, tegoliere, carrelli tagliatori per laterizi e presse per mattonelle e marmette
- Costruzione di stampi, forme, filiere e divisori per fabbricare laterizi e mattonelle
- Costruzione di formatrici per tubi di argilla, cemento, grés e affini
- Costruzione di macchine per tornire, alesare, intestare, ecc. conglomerati di cemento; di lucidatrici e levigatrici per mattonelle e pavimenti
- Costruzione di macchine per lavorazione di oggetti di ceramica, grés e affini
- Costruzione di macchine per la fabbricazione e lavorazione di ardesie artificiali
- Costruzione di battipali e di battitori automatici portatili
- Costruzione di scarificatori, finitrici, motosoffiatrici e lavatrici stradali
- Costruzione di riscaldatrici, emulsionatrici, spruzzatrici e spanditrici di bitume, catrame e simili e di tamburi compressori a caldo per asfaltatura
- Costruzione di apparecchi per fondazioni pneumatiche e di iniettori di cemento
- Costruzione di rulli compressori stradali (a vapore e a combustione interna)
- Costruzione di macchine ed apparecchi per la lavorazione del vetro e affini
- Costruzione di macchine ed apparecchi per la lavorazione delle pietre e affini
- Costruzione di macchine ed apparecchi per l'industria della ceramica
- Costruzione di altre macchine per l'estrazione e il trattamento dei minerali, per costruzioni edili e stradali, (escluse le macchine per siderurgia e fonderia)
- Costruzione di parti di macchine per l'estrazione e il trattamento dei minerali, per costruzioni edili e stradali, (escluse le parti di macchine per siderurgia e fonderia)

3.10.18 – Costruzione di macchine ed apparecchi per l'industria tessile e del vestiario

3.10.19 – Costruzione di macchine per la fabbricazione e lavorazione della carta e dei cartoni; per cartotecnica e legaroria; di macchine per l'industria grafica

3.10.20 – Costruzione di macchine ed apparecchi per le industrie chimiche e alimentari

3.10.21 – (limitatamente alle seguenti attività)

- Costruzione di pompe idrovore, centrifughe, a pistone, rotative, per vuoto, antincendio, ecc.
- Costruzione di rubinetterie, valvolame, saracinesche e simili
- Costruzione di apparecchi ad aria ed ad altri fluidi compressi (freni, sirene, motori, paranchi, ecc.)
- Costruzione di parti di pompe, rubinetterie, valvole e saracinesche; di apparecchi ad aria compressa; di apparecchi per l'estinzione di incendi

3.10.22 – Costruzione di serramenta e minuteria metallica

- Costruzione di serrature, lucchetti, chiavi, manigliame e ferramenta minuta (*)

3.10.23 – Costruzione di scatolame, fustame metallico e prodotti affini di lamiera sottile

3.10.24 – Costruzione di catene fucinate e stampate, molle, bulloneria e viteria

3.10.25 – Costruzione di stoviglie, vasellame, posateria, attrezzi da cucina e accessori casalinghi

3.10.26 – Costruzione di coltellerie e attrezzi per arti e mestieri

- Costruzione di armi bianche (*)

3.10.27 – Costruzione di armi da fuoco, materiale bellico in genere e loro munizioni (compreso il caricamento e lo scaricamento di proiettili)

3.10.28 – Costruzione di apparecchi e strumenti ottici

3.10.29 – Costruzione e montaggio di orologi e di movimenti di orologeria, compresa la costruzione di parti di orologi e di movimenti di orologeria

3.10.30 – Costruzione di apparecchi e strumenti per foto-cine-proiezione

3.10.31 – Costruzione di macchine ed apparecchi per prove di materiali, di strumenti per misure scientifiche in genere, per misure industriali varie, per laboratori di chimica e fisica, per misure lineari, di strumenti da disegno e bilance di precisione

3.10.32 – Costruzione di altri apparecchi e strumenti di misura, controllo e regolazione (compresi i distributori automatici di carburanti e lubrificanti)

3.10.33 – Costruzione di bilance (comuni, automatiche e semiautomatiche) e di macchine automatiche per la vendita e la distribuzione
3.10.34 – Costruzione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e l'imballaggio
3.10.35 – (limitatamente alle seguenti attività)
- Costruzione di parti di macchine per ufficio (per scrivere, da calcolo, contabili, registratori di cassa, duplicatori di altre macchine per ufficio)

3.10.36 – Costruzione di apparecchi medicali, chirurgici ed odontoiatrici (esclusa la costruzione di apparecchi per ossigeno)
3.10.37 – Costruzione di motori, generatori, trasformatori, interruttori ed altro materiale elettrico per impianti
3.10.38 – Costruzione di materiale elettrico per mezzi di locomozione
3.10.39 – Costruzione di altro materiale elettrico per l'industria
3.10.40 – Costruzione di strumenti di misura elettrica e di apparecchiature elettromedicali
3.10.41 – Costruzione di apparecchi elettrodomestici
3.10.42 – Costruzione di apparecchi di telecomunicazione in genere
3.10.43 – Costruzione di apparecchiature, apparecchi radio, elettroacustici e televisivi
3.10.44 – (limitatamente alle seguenti attività)
- Produzione di materiale elettrico di illuminazione
- Produzione di lampade elettriche portatili, apparecchiature elettriche per palcoscenici ed apparecchi di segnalazione stradale
- Produzione di apparecchiature elettriche per illuminazione con tubi luminescenti e per quadri pubblicitari luminosi
- Produzione di valvole termoioniche

3.10.45 – Produzione di cavi, conduttori elettrici isolati ed accessori
3.10.46 – Produzione di materiali dielettrici
3.10.47 – Trattamenti superficiali ed elettrogalvanici dei metalli
3.10.48 – Picchettaggio, raschiatura, verniciatura e carenaggio natanti
3.10.49 – Officine da ramaio, lattoniere, fabbroferraio, maniscalco e arrotino (*)
3.10.50 – Riparazione di autoveicoli (esclusa la riparazione di carrozzeria)
3.10.51 – Riparazione di carrozzerie per autoveicoli
3.10.52 – Riparazione di motoveicoli e biciclette
3.10.53 – Riparazione di trattori e di altre macchine agricole
3.10.54 – Riparazione di impianti frigoriferi, macchine per scrivere e da calcolo, sistemi per la elaborazione di dati a schede perforate, registratori di cassa e simili; riparazione di cuscinetti a sfera e ripristino di sfere usate
3.10.55 – Riparazione di macchinari e apparecchi elettrici e di telecomunicazioni
3.10.56 – Riparazione di apparecchi e materiale di riscaldamento e condizionamento, di impianti idraulici e di distribuzione di gas; riparazione e manutenzione di ascensori e montacarichi
3.10.57 – Riparazione di strumenti scientifici e di precisione (esclusi quelli ottici)
3.10.58 – Riparazione di strumenti ottici e foto-cinematografici
3.10.59 – Riparazione di strumenti musicali
3.10.60 – Riparazione di orologeria
3.10.61 – Lavorazioni e riparazioni meccaniche, non altrove classificate

CLASSE 3.11 — INDUSTRIE DELLA COSTRUZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO E LAVORAZIONI AFFINI

3.11.01 – Costruzione o montaggio di biciclette
3.11.02 – (limitatamente alle seguenti attività)
- Costruzione o montaggio di ciclomotori
- Costruzione o montaggio di motociclette, motofurgoni e motocarri
- Costruzione o montaggio di mototelai completi per motocarri

3.11.03 – Costruzione di parti di veicoli a due o a tre ruote
3.11.04 – (limitatamente alle seguenti attività)
- Costruzione di trattori stradali
- Costruzione di go-kart

3.11.06 – Costruzione di parti e accessori di autoveicoli e rimorchi
3.11.07 – (limitatamente alle seguenti attività)
- Riparazione di materiale fisso e mobile delle ferrovie

3.11.08 – Costruzione di veicoli metallici a trazione animale o manuale
3.11.09 – (limitatamente alle seguenti attività)
- Riparazione di aereomobili e di veicoli a cuscino d'aria
- Costruzione di parti e accessori di mezzi aereospaziali

3.11.10 – (Limitatamente alle seguenti attività)
- Costruzione di motoscafi
- Costruzione di pontoni, chiatte, zattere, barche e simili
- Costruzione di boe e gavitelli

CLASSE 3.12 — INDUSTRIE DELLA LAVORAZIONE DEI MINERALI NON METALLIFERI
(esclusa l'industria dei derivati del petrolio e del carbone)

3.12.01 – Macinazione e lavaggio dei minerali non metalliferi
3.12.02 – Lavorazione della pietra da costruzione
3.12.03 – Segatura dei marmi e delle pietre affini, del travertino, del granito e dell'alabastro
3.12.04 – Lavorazione dei marmi e delle pietre affini, del travertino, del granito e dell'alabastro
3.12.06 – Produzione di calce viva, idrata e idraulica
3.12.07 – Produzione di gesso (da muro, per intonaci, da forma, da stucco e altri)
3.12.08 – Produzione di laterizi
3.12.09 – Lavorazione della ceramica, del grés e del materiale refrattario
– Decorazione e smaltatura dei prodotti suddetti (*)
3.12.10 – Produzione di prodotti finiti abrasivi
3.12.11 – Produzione di manufatti in cemento semplici o armati, di conglomerati cementizi misti con fibre o altre materie; produzione di lastre, tubi, ecc., di cemento-amianto
3.12.12 – Produzione di manufatti in gesso e stucco
3.12.13 – (limitatamente alle seguenti attività)
– Produzione di rivestimenti di amianto
3.12.14 – Produzione di vetro (prime lavorazioni)
3.12.15 – Trasformazione del vetro (seconde lavorazioni)
3.12.16 – Lavorazione di pietre dure e preziose per gioielleria e per uso industriale
3.12.17 – Produzione e lavorazione di prodotti da minerali non metalliferi, non altrove classificati
– Lavori in mosaico (pietra, ceramica, vetro, ecc.) (*)

CLASSE 3.13 — INDUSTRIE CHIMICHE E DEI DERIVATI DEL PETROLIO E DEL CARBONE

3.13.01 – (limitatamente alle seguenti attività)
– Produzione di terre coloranti, permutiti e zeoliti artificiali
3.13.02 – Produzione di prodotti chimici primari
3.13.03 – Produzione di fertilizzanti e di prodotti di base relativi
3.13.04 – Produzione di prodotti chimici organici mediante processi di fermentazione o derivati da materie prime di origine vegetale
3.13.05 – Produzione di emulsione di bitume, di catrame e di leganti per uso stradale
3.13.06 – (limitatamente alle seguenti attività)
– Produzione di elettrodi di carbone
– Produzione di altri prodotti elettrotermici
– Produzione di altri prodotti delle industrie elettrotermiche
3.13.07 – Produzione di colori organici sintetici e relativi prodotti intermedi
3.13.09 – (limitatamente alle seguenti attività)
– Produzione di razzi e fuochi pirotecnici
– Produzione di fiammiferi
3.13.10 – Produzione di gas compressi
3.13.12 – Produzione di glicerina e di saponi da materie grasse
3.13.13 – Produzione di essenze, aromi, essenze agrumarie e oli essenziali naturali
3.13.14 – Produzione di estratti per concia e tintura e di concianti minerali
3.13.15 – Produzione di colle animali e vegetali
3.13.16 – Produzione di vernici, pitture, smalti, inchiostri da stampa e affini
3.13.17 – Produzione di abrasivi artificiali
3.13.18 – Produzione di fitofarmaci organici e inorganici (anticrittogamici, antiparassitari, ecc., per uso agricolo)
3.13.19 – Produzione di altri prodotti chimici prevalentemente destinati all'industria e all'agricoltura
3.13.20 – Produzione di sostanze chimiche farmaceutiche di base (prodotti farmaceutici in « Vrac »)
3.13.21 – Produzione di specialità medicinali
3.13.22 – Produzione di preparati galenici
3.13.23 – Produzione di detersivi (prevalentemente di sintesi)
3.13.24 – Produzione di prodotti per la cosmesi, da toletta, per l'igiene, di profumeria e affini
3.13.25 – (limitatamente alle seguenti attività)
– Produzione di pellicole, lastre e carte per fotografia
3.13.26 – Produzione di carta carbone, di matrici per duplicatori e di prodotti per l'inchiostratura dei nastri per macchina per scrivere
3.13.27 – Produzione di prodotti ausiliari per la casa (creme e lucidi per pavimenti, per metalli, per mobili e per calzature) e deodoranti
3.13.28 – Produzione di altri prodotti chimici prevalentemente destinati al consumo non industriale
3.13.29 – (limitatamente alle seguenti attività)
– Lavorazione di paraffine, vaselina, ceresina, ecc.
– Lavorazione di oli lubrificanti e di oli di vaselina

3.13.30 – (limitatamente alle seguenti attività)
- Lavorazione di grassi lubrificanti, protettivi, adesivi, ecc.
- Rigenerazione di oli minerali usati

CLASSE 3.14 — INDUSTRIA DELLA GOMMA

3.14.01 – (limitatamente alle seguenti attività)
- Produzione di articoli tecnici e vari di gomma (nastri trasportatori, cinghie di trasmissione, tubi, tappeti e rivestimenti per pavimenti, guarnizioni, filo elastico, adesivi, colle e soluzioni a base di gomma, nastri autoadesivi, articoli in gomma spugnosa o cellulosa, articoli sportivi, tessuti gommati ed altri articoli)
- Produzione di calzature di gomma e di gomma e tessuto
- Produzione di suole, tacchi e lastre per calzature di gomma

3.14.02 – Ricostruzione di pneumatici
3.14.03 – Vulcanizzazione di pneumatici e riparazione di oggetti di gomma

CLASSE 3.16 — INDUSTRIE DELLA CARTA, DELLA TRASFORMAZIONE DELLA CARTA E DEL CARTONE E DELLA CARTOTECNICA

3.16.01 – (limitatamente alle seguenti attività)
- Produzione della carta e del cartone

3.16.02 – Trasformazione della carta e del cartone (compresa la produzione di carte da parati e di carte da gioco) e produzioni cartotecniche (esclusa la produzione dei cartoni jacquard)

CLASSE 3.17 — INDUSTRIE POLIGRAFICHE, EDITORIALI E AFFINI

3.17.01 – Tipografie per la stampa di giornali quotidiani
3.17.02 – (limitatamente alle seguenti attività)
- Composizione a mano
- Stampa in rilievo (tipografia)
- Litografia
- Stabilimenti di fotoincisione
- Calcografia

3.17.03 – Legatorie e rilegatorie
3.17.04 – (limitatamente alle seguenti attività)
- Editorie di stampe varie (stampe artistiche, fotografie da edizione, cartoline illustrate, immagini, cartelli pubblicitari, ecc.)

3.17.05 – Riproduzione di disegni (*)

CLASSE 3.18 — INDUSTRIE FOTO-FONO-CINEMATOGRAFICHE

3.18.01 – Studi fotografici (*)
3.18.02 – (limitatamente alle seguenti attività)
- Laboratori fotografici (*)
- Lavorazioni fotoceramistiche e simili
- Riproduzioni eliografiche e simili

3.18.05 – (limitatamente alle seguenti attività)
- Edizione e stampa di dischi fonografici

CLASSE 3.19 — INDUSTRIE DEI PRODOTTI DELLE MATERIE PLASTICHE

3.19.01 – Produzione di manufatti, accessori e articoli tecnici per prodotti dell'industria manifatturiera
3.19.02 – Produzione di manufatti e articoli per l'edilizia
3.19.03 – Produzione di articoli per arredamento, abbigliamento e affini
3.19.04 – Produzione di articoli casalinghi
3.19.05 – Produzione di articoli per imballaggio e confezioni
3.19.06 – Produzione di barche, scafi e articoli sportivi
3.19.07 – Produzione di articoli vari, non altrove classificati

CLASSE 3.20 — INDUSTRIE MANIFATTURIERE VARIE

3.20.01 – Costruzione di strumenti musicali
– Costruzione di strumenti musicali in legno (*)
3.20.02 – Costruzione di giocattoli e di parti di giocattoli di qualsiasi tipo (compresa la riparazione)
3.20.03 – Costruzione di armature per occhiali di qualsiasi tipo; montatura in serie di occhiali comuni
3.20.04 – Fabbricazione di monete, medaglie, oreficeria, argenteria e affini
– Cesellatura e incisione dell'oro, argento e platino (*)
3.20.05 – Altre industrie manifatturiere, non altrove classificate
– Lavorazione e incisione su corallo, avorio, madreperla, ecc.

CLASSE 4.01 — INDUSTRIE DELLE COSTRUZIONI

4.01.01 – Costruzioni edili; restauro e manutenzione fabbricati
4.01.02 – Lavori stradali e movimenti di terra
4.01.04 – Finitura degli ambienti
4.01.05 – Attività ausiliarie delle costruzioni

CLASSE 4.02 — INDUSTRIE DELL'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI

4.02.01 – (limitatamente alle seguenti attività)
– Impianti di riscaldamento ad acqua calda, a vapore e a radiazione (centrali ed autonomi)
– Impianti di riscaldamento ad aria calda
– Impianti di riscaldamento a mezzo radiatori, a mezzo convettori e con altri sistemi
– Impianti di riscaldamento centralizzati per complessi urbani
– Impianti frigoriferi e di refrigerazione
– Impianti igienici ed idrico-sanitari
– Impianti di lavanderie e stirerie per ospedali, alberghi, convivenze, ecc.
– Impianti di distribuzione di gas
4.02.02 – (limitatamente alle seguenti attività)
– Impianti di illuminazione elettrica di interni
– Illuminazione provvisoria e decorativa di piazze, palazzi, monumenti, ecc.
– Illuminazione speciale per palcoscenici, di gallerie, di depositi di carburanti, ecc.
4.02.03 – (limitatamente alle seguenti attività)
– Impianti di linee telefoniche
– Impianti di linee ed apparati televisivi

CLASSE 7.01 — TRASPORTI TERRESTRI

7.01.04 – (limitatamente alle seguenti attività)
– Esercizio di autolinee
7.01.05 – Trasporti urbani ed extraurbani di persone con veicoli da piazza o da rimessa
7.01.06 – Trasporti urbani ed extraurbani di merci
7.01.07 – (limitatamente alle seguenti attività)
– Esercizio di seggiovie
– Esercizio di funicolari, ascensori, teleferiche, funivie solo per trasporto merci
7.01.09 – Trasporti terrestri, non altrove classificati (carretti a mano, trasporti a dorso di mulo, ecc.)

CLASSE 7.04 — ATTIVITÀ COMPLEMENTARI AI TRASPORTI

7.04.01 – Attività complementari ai trasporti terrestri (esclusi i trasporti ferroviari)
7.04.02 – Attività complementari ai trasporti marittimi
7.04.03 – Attività complementari ai trasporti di navigazione interna

CLASSE 7.05 — SERVIZI AUSILIARI DEI TRASPORTI

7.05.01 – Servizi ausiliari delle ferrovie, in appalto
7.05.02 – Servizi ausiliari dei trasporti marittimi, lacuali e fluviali
7.05.04 – Servizi di portabagagli, carico, scarico e facchinaggio

CLASSE 9.01 — SERVIZI PER L'IGIENE E LA PULIZIA

9.01.01 – (limitatamente alle seguenti attività)
– Laboratori da parrucchiere e barbiere (*)
– Istituti di bellezza
9.01.02 – Servizi per la lavatura, tintura, stiratura e servizi affini e ausiliari
– Laboratori di pulitura, battitura, tintura e custodia tappeti (*)
9.01.03 – Servizi di pulizia
9.01.04 – Servizi di nettezza urbana e servizi similari
9.01.05 – Cernita, incenerimento e trasformazione biologica delle immondizie
9.01.06 – Servizi funebri (imprese di pompe funebri)
9.01.07 – Amministrazione di cimiteri

CLASSE 9.05 — SERVIZI LEGALI, COMMERCIALI, TECNICI E ARTISTICI

9.05.05 – Studi di analisi chimiche e merceologiche